

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **182**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO
INDUSTRIA MANIFATTURIERA
(E.F.I.M.)**

(Esercizi dal 21 gennaio 1995 al 30 novembre 1998)

Trasmessa alla Presidenza il 12 marzo 1999

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 9/99 del 26 febbraio 1999	<i>Pag.</i>	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria manifatturiera (E.F.I.M.) in liquidazione coatta amministrativa per gli esercizi dal 21 gennaio 1995 al 30 novembre 1998	»	9

DOCUMENTI ALLEGATI.

Bilancio di esercizio dal 21 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	»	107
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 1996	»	184

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 9/99.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 26 febbraio 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964, con il quale l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci 1995 e 1996 dell'EFIM in l.c.a. e le annesse relazioni del Commissario liquidatore, nonché i rapporti del Comitato di sorveglianza;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Nicola Mastropasqua e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 21 gennaio 1995 al 30 novembre 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltreché delle relazioni del Commissario liquidatore, corredate dai rapporti del Comitato di sorveglianza, della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, unitamente alla documentazione contabile citata nelle premesse, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Nicola Mastropasqua

PRESIDENTE F.F.

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 10 marzo 1999.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE COMMISSARIALE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FI-
NANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA (E.F.I.M.) IN L.C.A.
DAL 21 GENNAIO 1995 AL 30 NOVEMBRE 1998

S O M M A R I O

1. — La Gestione commissariale EFIM	Pag.	13
2. — La liquidazione coatta amministrativa	»	16
3. — L'attuazione del programma di liquidazioni del gruppo EFIM:		
a) Premessa	»	32
b) Le società della difesa	»	33
c) Settore ferroviario	»	57
d) Settore dell'alluminio	»	59
e) Il personale	»	62
f) La formazione dello stato passivo	»	67
g) Le azioni di responsabilità promosse da EFIM e dal gruppo	»	71
4. — Questioni particolari:		
a) Le consulenze e i pareri	»	75
b) Gli swaps	»	76
c) I conti correnti bancari	»	90

PAGINA BIANCA

1. - La Gestione Commissariale EFIM

Nella precedente relazione sul risultato del controllo eseguito ai sensi dell'art. 12 della legge 28 marzo 1958, n. 259, sulla gestione dell'Ente Finanziamenti ed industria manifatturiera (EFIM) la Corte dei Conti ha riferito sul periodo finale di gestione ordinaria dell'Ente, sulla sua soppressione e sullo stato della liquidazione fino al giorno antecedente all'assoggettamento dell'Ente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

La presente relazione investe il periodo successivo al 20 gennaio 1995, inizialmente fissato dalla legge (art. 4, c. 3 d.l. n. 487/92) per l'attuazione del programma di liquidazione, più volte prorogato previo assoggettamento dell'EFIM alla procedura di liquidazione coatta amministrativa¹.

In base all'art. 205, c. 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare) il Commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

Le relazioni di che trattasi sono state trasmesse al Comitato di sorveglianza con grande ritardo. Infatti le relazioni per i primi 4 semestri sono state inviate il 24 febbraio 1998 e quelle per gli altri 4 semestri l'8 luglio 1998.

EFIM, peraltro, ha elaborato per gli anni 1995 e 1996 un bilancio, necessario anche a fini fiscali per la presentazione del mod. 770, che si allega.

Nella precedente relazione è stata illustrata la situazione di dissesto economico finanziario dell'EFIM che aveva reso insostenibile il disegno di trasformare l'ente pubblico in società per azioni secondo il sistema previsto dal d.l. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito nella legge n. 35 del 29 gennaio 1992.

Nella stessa occasione sono stati posti in evidenza gli straordinari poteri concessi al commissario liquidatore dalla normativa di liquidazione dell'EFIM.

Invero la legge n. 33/1993 pone a disposizione del Commissario liquidatore la somma di non meno di 9.000 miliardi, stabilendo che essa possa essere spesa:

¹ - Con decreto del Ministro del Tesoro del 21 gennaio 1995 pubblicato sulla G.U. 1.2.1995 n. 26 l'EFIM è stato assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, preponendosi a tale procedura quale commissario liquidatore il Prof. Avv. Alberto Predieri.

Successivamente, con decreto del Ministro del Tesoro 1 febbraio 1995 pubblicato sulla G.U. 9.2.1995 n. 33 è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM composto dai seguenti membri: Dott. Paolo Germani, Dott. Alessandro Trotter, Dott. Luciano Borrelli.

- 1) - per il pagamento dei debiti dell'Ente, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate, e delle società da esso controllate al 100 % sia direttamente che indirettamente;
- 2) - nella misura di lire miliardi 1.000, per il pagamento di acconti ai fornitori aventi i requisiti previsti dalla legge 3/4/1979 n. 95 (legge Prodi) e che siano creditori dell'Ente e delle società da esso controllate, per crediti sorti anteriormente al 18/7/1992 ed i cui pagamenti erano stati sospesi dalla legge di soppressione dell'EFIM;
- 3) - nella misura di lire miliardi 30, per la risoluzione di problemi di eccedenza di personale conseguenti all'attuazione del programma liquidatorio;
- 4) - a copertura della garanzia dello Stato per operazioni di ristrutturazione delle società controllate dall'Ente soppresso (art. 5, comma 2 della legge 33).

Inoltre, la legge n. 242 del 19/7/1993 ha consentito di attingere dai citati 9.000 miliardi somme allo scopo di attuare i programmi relativi al settore difesa ed aerospaziale.

Sono stati, successivamente, emanati provvedimenti normativi di modificazione e/o integrazione della richiamata legge n. 33, nonché decreti ministeriali di attuazione della stessa, i quali hanno determinato, per quanto attiene agli effetti prodotti sui bilanci, essenzialmente:

- a) - l'onere a carico della gestione liquidatoria dei costi retributivi del personale, non in cassa integrazione, delle società per le quali sia prevista la cessione (art. 1, comma 2 del D.L. 22/11/1994 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- b) - l'aumento di 5.000 miliardi dei mezzi finanziari messi a disposizione del commissario liquidatore (oltre i 9.000 stanziati dalla legge 33), di cui:
 - b1) - 3.000 miliardi da utilizzare per aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie delle società del settore difesa ed aerospaziale (art. 11, comma 3, lettera a), del D.L. 22/11/1994 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b2) - 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore difesa ed aerospaziale; (art. 11, comma 3, lettera b), del D.L. 22/11/1994 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b3) - un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi da utilizzare ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), D.L. n. 33/1993 in relazione alle società capogruppo e società operative del comparto alluminio (art. 11, comma 3, lettera c), del citato D.L. 22/11/94 n. 643);

c) - la copertura, con garanzia dello Stato, degli impegni assunti dal Commissario liquidatore in ordine al programma di liquidazione (art. 2 bis aggiunto alla legge n. 33/93 dall'art. 11, comma 5 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);

d) la possibilità per il Commissario liquidatore di predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia per personale delle società controllate dall'EFIM, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale. Il programma può riguardare società interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, società in stato di crisi o società poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa.

Gli oneri conseguenti all'attuazione del programma resteranno a carico della gestione liquidatoria (Legge n. 598 del 27/10/1994).

Allo stesso beneficio sono stati assoggettati anche i dipendenti diretti dell'Ente, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 738 del 27/12/1994;

e) - l'assoggettamento dell'EFIM alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, tramite decreto del Ministro del Tesoro del 21/1/1995;

f) - l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, concessa a mezzo decreto del Ministro del Tesoro del 2/3/1995.

Va notato che i poteri concessi al Commissario liquidatore, gli esoneri di responsabilità previsti da legge e le deroghe alle norme giuridiche poste a protezione dei creditori di società in stato di fallimento hanno trovato, proprio a fine di tutela di creditori, un bilanciamento nell'integrale soddisfacimento di crediti vantati nei confronti di EFIM e delle società integralmente da queste partecipate, con onere a carico dello Stato, conformemente peraltro al disposto dell'art. 2362 c.c.

L'introduzione di procedure straordinarie è stata anche finalizzata alla tutela di interessi pubblici ritenuti di particolare rilievo, quali la conservazione del livello occupazionale ed il mantenimento in capo ai soggetti pubblici della proprietà delle imprese del comparto difesa.

2. - La liquidazione coatta amministrativa

Il decreto legge 29 dicembre 1992 n. 487 convertito nella legge 13 febbraio 1993, n. 33 aveva già conseguito la finalità peculiare della liquidazione coatta amministrativa a cioè la soppressione dell'EFIM quale ente gestore di imprese a partecipazione pubblica.

Nella stessa legge venivano individuate le linee direttive fondamentali dell'attività demandata al Commissario liquidatore consistenti nella prima fase soprattutto nella valutazione economica di società ed imprese partecipate al fine di accertarne la possibilità del trasferimento a terzi ovvero la opportunità della loro soppressione.

Gli organi preposti alla liquidazione venivano modellati sostanzialmente sullo schema previsto per la liquidazione coatta amministrativa e cioè:

1) Un'autorità di vigilanza, attributaria della funzione di dirigere tutte le operazioni di liquidazione.

Nella fattispecie l'autorità di vigilanza veniva articolata, essendo stato individuata nel Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'Industria e, all'epoca, con il Ministro delle Partecipazioni Statali.

Una particolare funzione veniva, peraltro, conferita al Consiglio dei Ministri, cui spettava di emanare direttive alle quali si doveva uniformare il programma di dismissioni proposte dal Commissario, ovviamente in vista della valutazione definizione di preminenti interessi pubblici di natura economico sociale e/o anche - per le società ed imprese del settore della difesa e di quello aerospaziale - attinenti ad attività ritenute fondamentali per lo Stato.

2) Un organo esecutivo e cioè il Commissario liquidatore, il quale come è stato posto in evidenza nella precedente relazione è stato dotato di amplissimi e peculiari poteri.

3) Un organo di controllo, e cioè il collegio sindacale. Deve ritenersi che anche questo collegio sia tenuto ad indirizzare l'esercizio di poteri ad esso conferiti dal codice civile (artt. 2043 e segg.) al raggiungimento delle finalità pubbliche previste dalla L. n. 33/1993 ed a queste conformare le proprie valutazioni.

Detta procedura di liquidazione è stata ritenuta necessaria per una realistica valutazione economico-patrimoniale delle società partecipate e delle conseguenti scelte operative e perciò propedeutica all'assoggettamento alle procedure di liquidazione coatta amministrativa come previsto dal comma 3° dell'art. 4 della citata legge n. 33/1993.

Veniva così individuato un percorso per portare comunque a termine la vicenda EFIM, attraverso la soppressione dell'ente e delle società partecipate non trasferibili a terzi.

In questa seconda fase, nella quale non erano più necessarie valutazioni economico - sociali delle società nè attività di concentrazione o di scorporo di imprese, i poteri di vigilanza venivano concentrati nel Ministro del Tesoro e le funzioni di controllo venivano demandate secondo la legge n. 267/1942 ad un comitato di sorveglianza.

Peraltro la liquidazione EFIM non si configura come una normale liquidazione coatta amministrativa sia pure di dimensioni estremamente ampie e complesse.

Invero le leggi riguardanti l'EFIM, ed in particolare le leggi n. 33/1993 e n. 738/1994, finalizzano la liquidazione al raggiungimento di scopi economico - sociali di natura pubblicistica, individuando mezzi finanziari e modalità procedurali strumentalmente idonei al raggiungimento dello scopo.

Alla luce di questi fini va valutata l'attività svolta dal Commissario, non intesa quindi esclusivamente e neppure prevalentemente al raggiungimento del miglior possibile risultato economico della gestione liquidatoria, essendo detto risultato subordinato al prioritario conseguimento dei fini pubblici voluti dalla legge.

In particolare la legge ha individuato le seguenti finalità pubbliche:

1) la conservazione della fiducia da parte del sistema finanziario ed economico, soprattutto internazionale, nelle obbligazioni assunte dallo Stato italiano, ancorchè attraverso enti pubblici economici ad esso facenti capo.

E' stato così stabilito di pagare integralmente i crediti vantati nei confronti dell'EFIM e delle società partecipate il cui pacchetto azionario era interamente posseduto dall'EFIM ovvero con minoranze esigue di altre società del gruppo in adempimento del precetto dell'art. 2362 c. c.;

2) la conservazione delle attività delle imprese del gruppo che avevano la possibilità di continuare ad operare sul mercato in termini di compatibilità economica, conferendo al commissario i più ampi poteri di accorpamento, scorporo, rimodulazione delle imprese del gruppo in vista del trasferimento a terzi;

3) la conservazione alla prevalente proprietà statale delle imprese della difesa e del settore aerospaziale, anche se assai onerosa in termini economici;

4) una particolare attenzione alla conservazione dei posti di lavoro del personale delle imprese partecipate trasferite a terzi, con conseguenti effetti economici sui ricavi delle vendite nonché sul trasferimento di detto personale allo Stato ².

Ne risulta che anche nella fase di soppressione e liquidazione degli enti pubblici gestori di impresa la caratura finalistica dello scopo pubblico colora e prevale sull'attività meramente economica dell'ente, quali che siano le modalità - essenzialmente privatistiche - dell'attività gestoria e che in ogni caso gli effetti della gestione ricadono sul bilancio dello Stato, sostanzialmente configurandosi come oneri latenti al di fuori di qualsiasi preventiva autorizzazione del Parlamento.

Di questa esperienza si potrà tener conto nello stabilire modalità di controllo dell'attività degli enti pubblici e responsabilità degli amministratori in eventuali consimili eventi.

Per quanto riguarda in particolare la liquidazione coatta amministrativa sarebbe stata opportuna, per quanto riguarda il controllo, una più attenta valutazione delle funzioni del comitato di sorveglianza, organo di controllo in primo luogo del raggiungimento delle finalità pubbliche e non solo degli interessi economici dei creditori.

I poteri di detto comitato sono quelli della ormai obsoleta legge fallimentare. Sarebbe stato opportuno stabilire un più continuo canale di comunicazione tra Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza (e di conseguenza Corte dei Conti) per far valutare all'organo di controllo contestualmente al loro svolgersi le attività gestorie del commissario ed in particolare i contratti da lui stipulati.

Questa articolazione sembrerebbe ancora più opportuna in relazione alla natura di organo monocratico del Commissario liquidatore. Questi nell'attività gestionale si sostituisce al Consiglio di Amministrazione, organo collegiale volitivo alla cui seduta partecipano i componenti il collegio dei sindaci ed il magistrato delegato della Corte dei Conti realizzando di fatto la conoscenza contestuale dell'attività.

Invero sono stati preventivamente sottoposti al Comitato di sorveglianza solo gli atti per i quali la legge fallimentare espressamente prevede nel procedimento il previo parere di detto organo, mentre di tutti gli altri atti anche di rilevante interesse gestionale ed economico il comitato è venuto a conoscenza solo successivamente e solo sporadicamente perchè investito da informative del Commissario.

² - Sul punto la legge appare datata perchè non si occupa di livelli occupazionali nè di compatibilità del trasferimento del personale con gli organici statali.

Va peraltro dato atto che il Comitato di sorveglianza (come già antecedentemente il collegio sindacale) ha sempre tempestivamente trasmesso non solo al Ministero del Tesoro ma anche a quello dell'Industria (nella sua funzione di incaricato del riordinamento delle PP.SS) i propri verbali contenenti le osservazioni sull'attività gestoria del Commissario.

Nessun riscontro, neppure fattuale, hanno avuto le segnalazioni del Comitato anche in ordine a specifici rilievi.

Non risulta poi che il Ministero del Tesoro abbia emanato, quale autorità di vigilanza, direttive al Commissario, salvo le possibili direttive in via informale non portate a conoscenza del Comitato di sorveglianza e quindi della Corte dei Conti.

La esperienza innanzi illustrata fa emergere come sia opportuno valutare una diversa dislocazione di atti e poteri, a modifica della normativa sulla liquidazione coatta amministrativa prevista nella legge fallimentare, disciplina ormai non più rispondente alla realtà economico-sociale nella quale si verificano evenienze di rilevante impatto sul bilancio dello Stato e sui conti pubblici.

In particolare si dovrebbe prevedere l'obbligo dell'autorità di vigilanza di emanare direttive almeno annualmente e comunque l'obbligo di detta autorità di dare risposte in tempi prefissati alle richieste del liquidatore.

Si dovrebbe altresì prevedere l'obbligo di comunicazione contestuale di tutti i più rilevanti fatti gestori al comitato di sorveglianza, al fine di consentire a questo di esprimere, se necessario, valutazioni di ordine giuridico ed economico comunque utili agli altri organi della liquidazione.

In concreto l'attività di liquidazione dell'EFIM è stata indirizzata, secondo gli obiettivi fissati dalla legge, alla vendita della società o di rami di imprese per i quali era possibile la prosecuzione dell'attività industriale, garantendola nel breve periodo, ed assicurando, almeno in detto periodo, il mantenimento di un adeguato livello occupazionale.

Le altre società sono state poste in liquidazione coatta amministrativa. Sono state altresì poste in liquidazione coatta amministrativa le società per le quali sono stati venduti rami e compendi di imprese.

E' stata scelta questa via per consentire l'integrale soddisfacimento dei creditori con i fondi EFIM e con la garanzia dello Stato. Infatti negli accordi intercorsi tra lo Stato italiano e la Comunità Europea viene consentita detta forma di pagamento esclusivamente per le società totalmente possedute da EFIM che vengano messe in liquidazione, senza che gli interventi siano considerati aiuti di Stato.

E' stato così raggiunto il risultato di rendere possibile la continuazione dell'impresa senza il pregresso carico debitorio, accollato invece allo Stato. L'opzione tra vendita delle società controllate e messa in liquidazione coatta amministrativa in un arco temporale ben delimitato era stato già stabilito nell'art. 4, terzo comma, del D.L. n. 487/92 convertito nella legge n. 33/1993 secondo il quale decorso il termine di due anni dalla data di approvazione del programma di liquidazione o razionalizzazione delle società EFIM (di cui al precedente art. 2, c. 2), avvenuto con decreto del 21 gennaio 1993, l'ente soppresso e le società a tale data ancora controllate dallo stesso ente erano assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrata.

Con successive disposizioni (art. 31, legge 38/1994, c. 2 e art. 41 legge 540/95, art. 3 legge 607/1996) detto termine veniva spostato al 31 dicembre 1997 per le società controllate, previa individuazione in appositi elenchi approvati dal Ministro del Tesoro su proposta del Commissario liquidatore EFIM.

Questa facoltà è stata esercitata soprattutto per società dei comparti alluminio e trasporti. Scaduti tutti i termini di proroga la situazione ad oggi è chiara: tutte le società non cedute a terzi sono state sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

La situazione analitica della società (cessione di rami d'azienda liquidazione coatta amministrativa) risulta dall'allegato prospetto, redatto secondo criteri di individuazione per società capo gruppo.

EPIN IN L.C.A.

SOCIETA' PARTECIPATE, SITUAZIONE CESSIONI E LIQUIDAZIONI CONTE AMMINISTRATIVE

S O C I E T A'	PARTECIPAZIONI (1)			DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)
	EPIN	DEL GRUPPO	TERZI				
PARTECIPAZIONI DIRETTE DELL'ENTE	100,00			16.02.95			
	100,00			24.10.94			
	99,60	P.R.B.	0,40	26.09.95		IST.SCIENT.BREDA SPA (6)	9,156
	100,00			16.02.95			
	100,00			16.02.95			
	100,00			16.02.95			
	100,00			16.02.95			
PARTECIPAZIONI DELLA NUOVA SAPIN							
		NUOVA SAPIN	91,80	8,200	9.03.94		
		NUOVA SAPIN	92,96	7,040	9.03.94		
PARTECIPAZIONI DELLA NUOVA SOPAL							
		NUOVA SOPAL	64,51	35,490	16.02.95		
		NUOVA SOPAL	100,00		16.02.95		
		NUOVA SOPAL	99,99	0,0	16.02.95		
PARTECIPAZIONI DELLA CONSAL							
		CONSAL	99,94		13.05.93	S.P.T. SRL	1,500
		ALUMIX	0,06		23.01.97	ILA S.P.A.	3,400
PARTECIPAZIONI CONIUGI DELLE FINANZIARIE							
Ediservizi in l.c.a.	100,00			16.02.95			

LEGENDA

(1) Sono stati venduti i cespiti e/o rami d'azienda e, successivamente, la società e' stata posta in l.c.a.

(6) Venduti assets aziendali.

29 Settembre 1998

EPIN IN L.C.A.

SOCIETA' PARTECIPATE: SITUAZIONE CESSIONI E LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE

S O C I E T A'	PARTECIPAZIONI (1)		DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)
	EPIN	DEL GRUPPO				
AVIOPER				30.01.97	FINMECCANICA	38,300
PARTECIPAZIONI DELLA AVIOPER						
Agusta				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Agusta Aerospace Corporation				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Agusta Aerospace Service				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Antech				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Elicotteri Meridionali				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Heaer - Meccanica Aeronautica				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Servizi Elicotteristici Italiani				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Siai Marchetti				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Siai SPA in liquid.				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Siai SPA in liquid.				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
AVIS - Ind.Stabilimenti Meccaniche e Navali				30.01.97	FINMECCANICA	(2)
Breda Costruzioni Ferroviarie				30.01.97	FINMECCANICA	(2)
Breda Transportation Inc.				30.01.97	FINMECCANICA	(2)
BredaFerrovibus				30.01.97	FINMECCANICA	(2)
Cometira				30.01.97	FINMECCANICA	(2)
CPA SUB				30.01.97	FINMECCANICA	(2)
I.M.S.I. - Ind.Metalmeccaniche Siciliane				30.01.97	FINMECCANICA	(2)
SOVER - Officine Ferroviarie				30.01.97	FINMECCANICA	(2)

LEGENDA

1) Società Difesa cedute con ricapitalizzazione per L. 4.068 mld.

2) Gruppo Ferroviario ceduto previa ricapitalizzazione mediante conversione di crediti intragruppo in capitale.

29 Settembre 1998

EPIN IN L.C.A.

SOCIETA' PARTECIPATE: SITUAZIONE CESSIONI E LIQUIDAZIONI CONTE AMMINISTRATIVE

S O C I E T A'	PARTECIPAZIONI (1)		DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)
	EPIN	DEL GRUPPO	TERZI			
EPINPIANTI in l.c.a.	99,99	NUOVA SAPIN 9,07		20.05.94		(6)
PARTECIPAZIONI DELLA EPINPIANTI						
Breda Progetti e Costruzioni in l.c.a.	99,99	REGGIANE 0,01		20.05.94	S.P.I. GRUPPO IRI	(6)
Cesic						
Cesic in l.c.a.		EPINPIANTI 34,00	32,000	18.03.97		1,500
		EPINDATA 34,00				
Ecosefe in l.c.a.		B.P.C. 100,00		20.05.94		
Edina in l.c.a.		EPINPIANTI 99,99		20.05.94		(6)
		B.P.C. 0,10				
Metallotecnica Veneta in l.c.a.		EPINPIANTI 99,00		29.04.94 **	IDRONACCHINE S.R.L.	3,400
		REGGIANE 1,00				
Reggiane OHI in l.c.a.		EPINPIANTI 100,00		29.04.94 **	OPT. NEC. FANTUZZI SPA	7,000
Termomeccanica Italiana in l.c.a.		EPINPIANTI 100,00		16.02.95 **	HUARTE SOCIEDAD ARONIMA	24,200

LEGENDA

** Sono stati venduti i cespiti e/o rami d'azienda e, successivamente, la società e' stata posta in l.c.a.
 (6) Venduti assets aziendali.

29 Settembre 1998

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EPIN in l.c.a.

SOCIETA' PARTECIPATE, SITUAZIONE Cessioni E LIQUIDAZIONI CONTE AMMINISTRATIVE

S O C I E T A'	PARTECIPAZIONI (1)			DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)
	EPIN	DEL GRUPPO	TERZI				
FINANZIARIA ERNESTO BREDA in l.c.a.	51,83	ALUNIA 1,02 H. SAPIH 0,30	46,050	11.03.94			
PARTECIPAZIONI DELLA FINANZIARIA ERNESTO							
Breda Energia in l.c.a.		BREDAFIN INN 99,95 P.E.B. 0,05		2.11.95**	SESTO INDUSTRIE	(6)	N. D.
Benelli Armi							
Breda Pucine Meridionali in l.c.a.		P.E.B. 100,00		31.08.96**	FINMECCANICA	(1)	
Breda Meccanica Bresciana				30.12.94	FINMECCANICA	(7)	11,000
Bredafin Innovazione in l.c.a.		P.E.B. 100,00		16.02.95	FINMECCANICA	(1)	
Microcontrol							
Nuova Breda Pucine in l.c.a.		BREDAFIN INN 64,00	36,000	26.09.95**	FINMECCANICA	(1)	
Oto Brasil					H. D.	(6)	N. D.
Oto Breda Finanziaria in l.c.a.		P.E.B. 74,99	25,010	16.02.95	FINMECCANICA	(1)	
Oto Breda Sud							
Oto Melara							
Oto Sea Private							
Oto Sistemi Civili							
Oto Trasm in l.c.a.							
SICMA - Soc. Immobiliare Generale Milanese		P.E.B. 51,00	49,000	22.02.96**	OTR TRASMISSIONI SPA	(1)	19,000
Sistel - Sistemi Elettronici				18.07.97	SIRNA SRL		19,000
SYS - Sistemi e Tecnologie Speciali in l.c.		P.E.B. 91,845	0,155	16.02.95	FINMECCANICA	(1)	

LEGENDA

* Sono stati venduti i cespiti e/o rami d'azienda e, successivamente, la società e' stata posta in l.c.a.

(1) Società difesa cedute con ricapitalizzazione per L. 4.068 alid.

(6) Venduti assets aziendali.

(7) Ceduto ramo aziendale, inizialmente in gestione a Finmeccanica con accordo 30.7.96, poi venduto.

29 Settembre 1998

EFIN in l.c.a.

SOCIETÀ PARTECIPATE: SITUAZIONE Cessioni e LIQUIDAZIONI CONTE AMMINISTRATIVE

S O C I E T À	PARTECIPAZIONI (%)			DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)
	EFIN	DEL GRUPPO	TERZI				
ALUMIX in l.c.a.	99,999	AVIOVER 0,001		29.01.97 **		ALCOA ITALIA SPA	(3)
PARTECIPAZIONI DELLA ALUMIX							
Almax Italia in l.c.a.		ALUMIX 100,000		23.09.96 **		ALCOA ITALIA SPA	(3)
Alucasa in l.c.a.		ALUMIX 100,000		21.01.98			
Alumix - Dusseldorf					29.03.96	ALCOA ITALIA SPA	(3)
Alumix - Madrid					29.03.96	ALCOA ITALIA SPA	(3)
Alumix - Parigi					29.03.96	ALCOA ITALIA SPA	(3)
Alumix U.K. - Bourne End					29.03.96	ALCOA ITALIA SPA	(3)
Alures in l.c.a.		ALUMIX 99,978 CONSAL 0,022		21.08.96 **		ALCOA ITALIA SPA	(3)
Alutkha in l.c.a.		ALUMIX 100,000		4.07.95		ALUTKHA INDUSTRIE SPA E LAVAL	
Conital - Compagnia Italiana Alluminio				31.07.96		SAIAG & EFIBANCA	(4)
Conital Aluminion - Albetadt Rbigen				31.07.96		SAIAG & EFIBANCA	(4)
Conital Sud				31.07.96		SAIAG & EFIBANCA	(4)
Kuralumina				31.12.97		SAIAG & EFIBANCA	(4)
SARDAL in l.c.a. - Sardegna Alluminio		ALUMIX 100,000		21.08.96 **		ALCOA ITALIA SPA	(3)
Tubettificio Europeo				13.06.96		M.B.O. S.R.L.	28,000

LEGENDA

** Sono stati venduti i cespiti e/o rami d'azienda e, successivamente, la società è stata posta in l.c.a.

(3) Venduti cespiti di Alumix, Almax Italia, Alures e Sardal con contratto definitivo del 29.3.96 al prezzo di USD 281 milioni.

Alumix, inoltre, ha venduto gli stabilimenti: Trafilieria e Corderia (VG) a Trafilierie e Corderie - OMICA a L/mld 3,6

(4) Gruppo Conital ceduto a 38,5 mld + rimborso debiti per 40 mld.

Membro (BG) a Saiag e Efibanca a L/mld 19,6.

29 Settembre 1998

SPIN IN L.C.A.

SOCIETA' PARTECIPATE, SITUAZIONE Cessioni E LIQUIDAZIONI CONTE AMMINISTRATIVE

S O C I E T A'	PARTECIPAZIONI (%)		DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)
	SPIN	DEL GRUPPO				
SISTEMI E SPAZIO in l.c.a.	100.000		16.02.95			
PARTECIPAZIONI DELLA SISTEMI E SPAZIO						
Agusta Oni				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Agusta Sistemi				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
CE.TE.V.				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Consorzio Galileo Special Equipment				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Consorzio Redat				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Galileo Corporation of America - New Rochelle				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Galileo Siscan				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Galileo Vacuum System - Somerset				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Galileo Vacuum Tec				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Irwin Elettronica				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Nicrel				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Officine Galileo				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Oni Corporation of America - Alexandria				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
S.H.A. - Segnalamento Marittimo ed Aereo				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Selesnar International - Copenhagen				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Selesnar Italia				30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Smadar Canada - Ottawa				30.12.94	FINMECCANICA	(1)

LEGENDA

1) Società Difesa cedute con ricapitalizzazione per L. 4.068 mld.

29 Settembre 1998

EPIN IN L.C.A.

SOCIETA' PARTECIPATE, SITUAZIONE Cessioni E LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE

S O C I E T A'	PARTECIPAZIONI (1)		DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)
	EPIN	DEL GRUPPO				
S.I.V. - Società Italiana Vetro				19.07.93	PILKINGTON-TECHINT	(5) 210.000
PARTECIPAZIONI DELLA S.I.V.						

A.STRU.H.				19.07.93		(5)
Centro Ricerche SIV				19.07.93		(5)
Covei - Componenti Vetrari Integrati				19.07.93		(5)
Di-Glass				19.07.93		(5)
Plovetro				19.07.93		(5)
Prese Ireland				19.07.93		(5)
G.Foschi & C.				19.07.93		(5)
Italsil				19.07.93		(5)
Metallwerk Prese				19.07.93		(5)
Sicover				19.07.93		(5)
SIV Atlantica				19.07.93		(5)
SIV Belgium				19.07.93		(5)
SIV Deutschland				19.07.93		(5)
SIV Espanola				19.07.93		(5)
SIV France				19.07.93		(5)
SIV Glaverbel				19.07.93		(5)
SIV International Holding				19.07.93		(5)
SIV U.K. Limited				19.07.93		(5)
Societa' Veneziana Conterie				19.07.93		(5)
Societa' Veneziana Vetro				19.07.93		(5)
Societa' Vetri Speciali				19.07.93		(5)
Splintex				19.07.93		(5)
Tecno Design				19.07.93		(5)
Valglass				19.07.93		(5)
VBN - Vetrerie del Mediterraneo				19.07.93		(5)
Vetresport Trading & Engineering				19.07.93		(5)

LEGENDA

(5) Vendita SIV e societa' controllate e collegate

29 Settembre 1993

Si è così concluso il momento di rilevanza socio-economico della liquidazione EFIM: sono state trasferite a terzi le imprese ritenute ancora valide per il mercato, rimangono da concludere le operazioni proprie della liquidazione per EFIM e per le altre società non alienate.

In positivo va dato atto che nell'arco di un quinquennio dalla approvazione del primo programma ricognitivo della situazione economica e produttiva del gruppo EFIM è stato possibile definire la sorte della società e delle imprese. EFIM ormai non è un gruppo operativo sotto il profilo industriale, ma è attivo solo ai fini della definizione della liquidazione.

La gran parte dell'attività di impresa è stata ceduta a terzi. La validità delle operazioni di vendita non va, per quanto si è sopra detto, valutata sotto il profilo reddituale di ricavi possibili secondo criteri meramente economici e di mercato. Le finalità di continuazione delle imprese e di conservazione dei livelli occupazionali erano, infatti, scopi pubblici preminenti.

La liquidazione ha, infatti, sempre tenuto presente la necessità di garantire il futuro alle società o aziende o complessi di cespiti ceduti, preoccupandosi di verificare la credibilità delle proposte sotto il profilo dei piani industriali redatti dai compratori, che peraltro non potevano essere considerati vincolanti se non per la parte relativa agli impegni per l'occupazione.

Questa viene imposta come obbligazione fondamentale che deve essere assistita da garanzie bancarie, anche per le penali. Ove non vengano trasferite azioni di società, ma cespiti, atto conclusivo del provvedimento è un accordo di programma fra imprenditore acquirente, enti locali, sindacati e commissario che comporta anche impegno per l'occupazione e lo sviluppo.

A ciò consegue che la validità delle attività di cessione delle imprese svolte dalla liquidazione EFIM va valutata nel medio lungo periodo in relazione al raggiungimento delle finalità perseguite e perciò in relazione alla permanenza sul mercato delle imprese che contemporaneamente assicurino un adeguato livello occupazionale.

Il conseguimento di detto obiettivo è tanto più importante ove si consideri che le società dei comparti difesa e aerospaziale e trasporti sono rimasti nell'ambito dell'impresa pubblica, essendo state acquistate da Finmeccanica.

Sulla situazione delle società della difesa si dirà in appresso. Comunque sulla base degli elementi che verranno riportati c'è da dubitare che sia stato fatto un approfondito esame sulla opportunità economica della loro continuazione secondo i precedenti schemi di produzione industriale ovvero sulla opportunità di una loro riconversione in vista anche di un diverso modello di difesa.

Sarebbe stato comunque opportuno un approfondito dibattito in Parlamento.

Sarebbe stato in ogni caso preferibile un più chiaro percorso per il trasferimento delle società e per la concessione degli aiuti di Stato, possibili perchè le società della difesa sono escluse dalla disciplina comunitaria, ma di dubbia rispondenza a dette regole nel momento in cui le imprese vengono inglobate da una società che svolge anche attività in altro campo.

E' da dubitare, poi, della coerenza con le finalità dismissorie e liquidatrici della legge EFIM di clausole, inserite in taluni contratti, di retrocessione di imprese in ipotesi di inadempimento dell'acquirente degli obblighi contrattuali nella prosecuzione della attività e nella conservazione dei posti di lavoro. Non appare, infatti, possibile che dopo lo stato di messa in liquidazione coatta amministrativa società dell'EFIM possano acquisire imprese. Egualmente danno luogo a dubbi sia sotto il profilo dell'opportunità che sotto quello della praticabilità giuridica in rapporto alla disciplina comunitaria clausole che prevedono la restituzione delle imprese al Ministero del Tesoro.

Questi diventerebbe titolare di imprese già in sofferenza e che il mercato ha dimostrato essere antieconomiche. Si verrebbero poi a riprodurre problemi anche di diritto comunitario sulla appartenenza totalitaria di imprese industriali in capo allo Stato. Clausole penali di adeguato livello, garantite da fideiussione, in relazione al valore economico delle obbligazioni assunte dal compratore sarebbero state maggiormente rispondenti allo scopo e soprattutto non pericolose per gli effetti di ritorno.

Solo il tempo, pertanto, potrà essere un adeguato giudice della validità delle operazioni di cessione effettuate da EFIM.

Va in ogni caso rilevato che la carenza da parte del Ministero del Tesoro di idonea attività di indirizzo e di coordinamento tra soggetti pubblici in vario modo ad essi facenti capo non ha prevenuto ed arginato una diffusa, puntigliosa conflittualità tra i soggetti stessi, sicuramente non commendevole nè in termini di immagine nè in termini di costo ³.

³ - In una occasione anzi lo stesso Ministero del Tesoro ha dato luogo a contenzioso, emanando il D.M. 30 aprile 1996 pubblicato nella G.U. dell'8 maggio 1996. Veniva, infatti, disposta la proroga delle funzioni del Commissario liquidatore EFIM nei confronti delle società non sottoposte al C.d.a. fino alla data del 31 novembre 1996, scadenza improrogabile. Dettò decreto ritenuto illegittimo dal Commissario e comunque superato quanto alla data da successive disposizioni di legge veniva impugnato innanzi al TAR Lazio che ne sospendeva l'esecutività (con ordinanza del 25 settembre 1997). Sul punto ha preso posizione, richiamando anche la legge n. 602/96, il comitato di sorveglianza in più occasioni e soprattutto nella riunione del 15 ottobre 1997.

Quanto al costo della liquidazione, il Commissario liquidatore ha più volte confermato che questo sarà comunque inferiore all'importo massimo di 14.000 miliardi di lire indicati nella legge EFIM e per il cui finanziamento è consentito il ricorso alla Cassa DD. e PP.

Una stima complessiva in termini più precisi non è ancora possibile (cfr. verbale del Comitato di sorveglianza del 15 ottobre 1997, n. 27 ⁴) ed è comunque condizionata alla definizione della transazione con Finmeccanica.

Deve comunque allo stato darsi atto che il commissario liquidatore ha adempiuto a tutti i propri compiti inerenti al pagamento dei debiti ed alla ricapitalizzazione della società nei limiti temporali e finanziari previsti dalla legge EFIM.

A questo punto la liquidazione EFIM è ad una svolta. Sono cessate le operazioni per le quali erano necessarie particolari cognizioni giuridico - economiche e speciali poteri in capo al Commissario liquidatore per raggiungere le finalità di legge.

Si tratta ora di gestire solo operazioni connesse ad una ordinaria liquidazione coatta amministrativa anche se di ampia dimensione, e cioè di pagare debiti inseriti negli stati passivi, di riscuotere crediti, di gestire il contenzioso. Sarebbe allora opportuno - anche per dare significato e visibilità al cuore dell'opera svolta nei più difficili momenti innanzi ricordati e che danno senso alla speciale disciplina della liquidazione EFIM - trasferire la titolarità della liquidazione EFIM e delle società in l.c.a. da questa totalmente possedute in capo ad un organo diverso, da individuarsi nell'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti del Ministero del Tesoro, per legge competente allo svolgimento di procedure liquidatorie ⁵.

⁴ - Così si legge: "Con riferimento agli intendimenti manifestati nella precedente adunanza del 17 settembre, (V, verbale n.° 28) il Comitato dà atto che vi sono state tre riunioni di natura istruttoria il 25 settembre 1997, il 2 ottobre e il 9 ottobre 1997.

Le stime in rassegna si palesano notevolmente difficoltose con particolare riferimento ad una serie di incontri tra le parti EFIM e FINMECCANICA che stanno avendo luogo presso il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, miranti a definire un atto transattivo che risolverebbe un contenzioso di notevolissime proporzioni esistenti tra le parti medesime.

Una ragionevole prima stima di fine liquidazione, pertanto, potrà essere fatta solo dopo che sarà intervenuta la transazione richiamata nelle righe che precedono atteso lo "spessore" finanziario di quest'ultima.

⁵ - Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 154/1998 detto ispettorato provvede alla liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti organismi e società sottoposti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, assoggettati dalla legge alla procedura liquidatoria amministrativa da parte del Ministero, gestione temporanea degli affari correnti e gestione conservativa del patrimonio degli enti, organismi e società ai fini della liquidazione.

Si verrebbero così a limitare i costi della liquidazione - che probabilmente si protrarrà ancora per anni - e si utilizzerebbero strutture idonee sia per il livello di gestione richiesto sia per la necessaria conservazione e classificazione per i tempi richiesti dalla legge della documentazione delle società liquidate.

In tal senso appare opportuna la emanazione di una apposita disposizione di legge.

3. - L'attuazione del programma di liquidazione del gruppo EFIM

a) - Premessa

Nella precedente relazione della Corte dei Conti è stata data notizia delle linee guida del programma di liquidazione del gruppo EFIM nonché della cessione delle società dei vari settori facenti parti del gruppo.

Nella presente relazione vengono analizzati gli eventi successivi ed in particolar modo i problemi ed il contenzioso relativo alle società della difesa nonché il completamento della cessione delle società del comparto ferroviario e dell'alluminio.

Vengono, altresì, date notizie sulla formazione dello stato passivo e sulle azioni di reponsabilità promosse da EFIM e dal gruppo EFIM.

b) - Le società della difesa

L'EFIM controllava indirettamente una molteplicità di società operanti nel settore difesa e aereo-spaziale.

In vista del raggiungimento della finalità di mantenere in mano pubblica dette società, il 2° comma dell'art. 4 della legge n. 33/1993 ne ha previsto il trasferimento (anche limitatamente ad aziende, rami o parti di esse) a società direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del Tesoro ed ha individuato un particolare percorso per il loro trasferimento.

Con "contratto di affitto e di successiva cessione di aziende" del 21 dicembre 1992 EFIM, in esecuzione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 1992, concedeva in affitto all'IRI, o a società dalla stessa controllata che IRI si riservava di indicare e poi indicata in Finmeccanica, i complessi aziendali di Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana, SMA, Officine Galileo, Agusta, Agusta Sistemi, Agusta OMI.

Nel contratto veniva prevista la predisposizione, a cura di Finmeccanica e sentito il Commissario liquidatore di EFIM, di un piano di risanamento finanziario e di razionalizzazione industriale, da sottoporre all'approvazione del Ministro del Tesoro di concerto con i Ministri dell'Industria e con il Ministro delle Partecipazioni statali ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 419/1992.

Il contratto citato prevedeva altresì che in conformità del Piano di risanamento finanziario e di razionalizzazione approvato, si pervenisse successivamente al trasferimento dei complessi aziendali o delle azioni delle società della difesa a Finmeccanica.

Con contratti di compravendita del 12 febbraio 1994 Efim vendeva i complessi aziendali Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana, SMA, Officine Galileo, Agusta, Agusta Sistemi e Agusta OMI a Finmeccanica. I medesimi contratti riconoscevano a Finmeccanica diritto di opzione per l'acquisto di tutte le azioni e quote direttamente o indirettamente possedute da Efim nelle società sopradette; in tal caso la cessione di aziende si sarebbe automaticamente risolta.

Ciascun contratto prevedeva altresì:

a) - che entro trenta giorni dalla comunicazione di esercizio del diritto di opzione all'acquisto di azioni da parte di Finmeccanica, il "Commissario Liquidatore di EFIM sarà tenuto a dar corso, in forza dei poteri concessigli dal decreto-legge 19 dicembre 1992 n. 487, convertito con modificazioni in legge 17 febbraio 1993 n. 33 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 4.4. del D.L. 13 gennaio 1994 n. 22, alle deliberazioni di copertura delle perdite maturate fino alla data di trasferimento delle azioni e di ricostituzione del capitale della Società, nonché

delle altre società già proprietarie degli altri complessi aziendali oggi trasferiti alle società controllate da Finmeccanica, per un ammontare complessivo di lire 4.068.000.000.000 (quattromilasessantottomiliardi).

Il versamento di danaro dovuto in attuazione delle deliberazioni anzidette dovrà, peraltro, tener conto della già avvenuta erogazione complessiva di lire 438.000.000.000, considerate capitale a copertura perdite già effettuata.

b) che "il Commissario Liquidatore, in forza dei suoi poteri sostitutivi di cui in epigrafe, e/o i Venditori entro la data sopra stabilita per il trasferimento delle azioni, dovranno trasferire in capo ad una o più Società di loro scelta:

1) tutti i rapporti e tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo a Società e nascenti da, o afferenti a rapporti contrattuali intercorsi o intercorrenti con i Governi dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela ed Indonesia e con committenti - pubblici o privati - appartenenti a quegli Stati;

2) tutti i crediti e le pretese delle Società nei confronti dello Stato italiano in conseguenza dei rapporti contrattuali innanzi indicati.

c) che "ai sensi del decreto interministeriale n. 948473 del 4 agosto 1993 costituiscono parte integrante del presente contratto anche le seguenti clausole: Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non assegni, nel periodo 1997-2003, le commesse nei termini convenuti e scadenze identificati nella tabella vincolante (all. A del Progetto, allegato sotto la lettera D al presente contratto), la Liquidazione EFIM, o chi ad essa subentrerà, è tenuta ad accordare a Finmeccanica un congruo indennizzo con garanzia del Ministro del Tesoro.

Tale indennizzo sarà determinato in funzione degli effetti negativi prodotti sui conti economici dei complessi aziendali a causa della mancata, parziale o tardiva assegnazione di commesse. I criteri per il calcolo dell'indennizzo saranno definiti in occasione delle valutazioni ai fini del trasferimento dai medesimi soggetti incaricati delle valutazioni stesse" (così l'art. 8.1. dei contratti 12.2.1994).

A seguito dell'opzione esercitata da Finmeccanica il 15 luglio 1994 sono state ad essa cedute le quote azionarie delle sette società principali del settore difesa (Oto Melara, Agusta OMI, Agusta Sistemi, Breda Meccanica Bresciana, SMA, Officine Galileo) e di società minori possedute da EFIM e da altre società del gruppo EFIM con atti in data 30 dicembre 1994.

L'attuazione delle clausole contrattuali, talune peraltro esecutive di specifiche disposizioni di legge, ha dato luogo ad una serie di problemi.

In particolare il prezzo di cessione delle società non veniva determinato in sede di contratto di compravendita nè venivano in quella sede individuati specifici elementi per la determinazione del prezzo ma si faceva ricorso al percorso

previsto dall'ultima parte del comma 2° dell'art. 4 legge n. 33/1993 (nomina di soggetti da parte di ciascun contraente e successivo ricorso ad un arbitratore). Questo percorso ha dato luogo ad un lungo ed articolato contenzioso.

Infatti al momento della stipula dei contratti Finmeccanica pagava solo un prezzo simbolico (10 milioni per ciascuna delle sette società maggiori), demandando il contratto la determinazione dei prezzi di trasferimento a mandatarî delle parti o, in mancanza di accordo, ad un Arbitratore.

Entro il termine contrattuale concordato i mandatarî delle parti non raggiungevano un accordo per la determinazione dei prezzi di trasferimento.

Di conseguenza, su istanza presentata il 14 febbraio 1995 da Finmeccanica ed EFIM, il Presidente del Tribunale di Roma, con decreto del 26 ottobre 1995, nominava quale Arbitratore il Prof. Salvatore Sarcone "perchè provvedesse alla determinazione dei prezzi di trasferimento delle azioni e/o quote relativi ai contratti del 12 febbraio e del 30 dicembre 1994". Il prof. Sarcone consegnava alle parti, in data 14 febbraio 1996, il suo Rapporto definitivo di valutazione, così determinando, sulla base di una valutazione condotta su criteri reddituali o finanziari, il prezzo delle azioni delle società della difesa in lire 175.056.000.000 oltre interessi a partire dal 30 dicembre 1994.

Con atto notificato a Finmeccanica il 13 luglio 1995 EFIM in liquidazione coatta amministrativa apriva un arbitrato sempre ai sensi della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 30 dicembre 1994.

La controversia aveva ad oggetto la risoluzione di questioni interpretative relative ad alcune clausole contrattuali di cessione a Finmeccanica dei complessi aziendali delle società del settore difesa, stipulati in data 12 febbraio 1994, e l'impugnazione della determinazione del prezzo di trasferimento delle azioni e/o delle società del settore difesa, cedute da EFIM a Finmeccanica, effettuata dal Prof. Salvatore Sarcone. Il 27 gennaio 1997 veniva depositato lodo parziale da parte del collegio arbitrale presieduto dal prof. Vincenzo Caianiello. Questo dichiarava che il prezzo di trasferimento delle azioni e/o quote trasferite a Finmeccanica con il contratto 30 dicembre 1994 doveva essere determinato utilizzando criteri misti patrimoniali-reddituali e annullava la determinazione del prezzo effettuata dall'Arbitratore contenuta nel rapporto definitivo del Prof. Sarcone del 14 febbraio 1996 per violazione del limite del mandato, nonchè per erroneità e iniquità manifeste.

Finmeccanica impugnava, innanzi alla Corte d'Appello di Roma, il lodo parziale, ma l'appello viene respinto, con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 18 dicembre 1997, depositata il 31 marzo 1998.

Altro motivo di contenzioso nasceva in ordine al pagamento dei corrispettivi di elementi patrimoniali relativi ai rapporti di fornitura di materiale bellico ad Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela ed Indonesia.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2-quater del decreto legge 29 agosto 1994 n. 516 convertito nella legge 27 ottobre 1994 n. 598, tutti i rapporti Iraq, Iran ecc., "sono trasferiti dal Commissario Liquidatore in una o più società all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del Tesoro su proposta del Commissario liquidatore". La norma ora riprodotta prevede altresì che il "trasferimento dei predetti elementi patrimoniali è effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato".

L'art. 5 del decreto legge n. 487/1992 (convertito nella legge 33/93) a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 del decreto legge 29 agosto 1994 n. 516 convertito dalla legge 27 ottobre 1994 n. 598 e dall'art. 5, 6, 7, 9 e 11 della legge 27 dicembre 1994 n. 738, prevede inoltre al comma 2-ter che "nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'art. 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonchè a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela ed Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati elencati".

Conseguentemente:

- in data 22 dicembre 1994 EFIM costituiva Armamenti e Aerospazio s.p.a. con capitale sociale di lire 200 milioni, ma del quale era già previsto l'aumento a seguito del conferimento da parte delle cinque società che ne erano titolari dei rapporti Iraq, Iran, ecc.;
- in data 29 dicembre 1994 il Ministro del Tesoro provvedeva con decreto n. 350568 ad individuare, su proposta del Commissario Liquidatore dell'EFIM, i rapporti Iraq, Iran, ecc. oggetto di conferimenti in Armamenti e Aerospazio s.p.a. In base all'art. 8, comma 2-sexies della legge 598/1994 tale "decreto del Ministro del Tesoro tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal Codice Civile per la realizzazione del trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma 2-quater, ivi comprese le perizie e le relazioni-;
- in data 30 dicembre 1994 l'amministratore unico della Armamenti e Aerospazio s.p.a., dava atto che il capitale sociale della società a seguito del conferimento dei rapporti Iraq, Iran ecc. individuati dal Ministro del Tesoro era aumentato da 200 milioni a lire 695.229.261.000.

Dette circostanze trovavano riscontro nel contratto di vendita e Finmeccanica della società della difesa, nel quale veniva dato atto che a seguito del Decreto del Ministro del Tesoro del 29 dicembre 1994 n. 350568, sono stati conseguiti gli effetti della individuazione degli elementi patrimoniali, nonché dei connessi rapporti giudici attivi e passivi, di cui all'art. 17.2 lettera a) e b) dei contratti, di cui in premessa sub A), del contestuale conferimento degli stessi ad "ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.p.A.", nonché del conseguente automatico trasferimento della totalità delle azioni della "ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.p.A." ai sensi della sopramenzionata legge speciale, restando inteso che, comunque, l'EFIM funziona quale semplice strumento per l'attuazione della legge.

Con lettera del 20 gennaio 1995 il Commissario Liquidatore di EFIM comunicava al Ministero del Tesoro che le azioni della società Armamenti e Aerospazio erano poste a disposizione del Ministero presso la Società stessa e, con altra lettera in pari data, dava disposizioni all'amministratore unico di Armamenti e Aerospazio perchè tenesse le azioni a disposizione del Ministero. Come previsto dal comma 2-septies dell'art. 8 del decreto legge n. 516/1994 convertito nella legge 598/1994, le società risultanti dalle operazioni di trasferimento previste dal comma 2-quater sono infatti escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'EFIM.

Con fatture datate 29 e 30 dicembre 1994, quattro delle società vendute a Finmeccanica s.p.a. il 30 dicembre 1994 (e cioè la Oto Melara, l'Agusta, la SMA e la Breda Meccanica Bresciana) richiedevano ad EFIM il pagamento di complessive lire 695 miliardi, affermando che si trattava di somme dovute per lo scorporo (conferimento e trasferimento delle corrispondenti azioni) delle attività e passività inerenti i Rapporti verso Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia di cui all'art. 8 del decreto legge n. 516/1994 convertito nella legge 598/1994. L'EFIM dichiarava di non aver acquistato alcunchè delle società emittenti sicchè le fatture venivano restituite alle società che le avevano emesse.

In data 24 gennaio 1995 il Ministero del Tesoro dava comunicazione al Commissario Liquidatore di aver chiesto il parere all'Avvocatura dello Stato in relazione alle modalità di trasferimento a valore nominale delle azioni di cui sopra.

L'Avvocatura Generale dello Stato nel parere datato 24 marzo 1995, considerato che secondo l'art. 6 dell'atto costitutivo, la società Armamenti e Aerospazio era stata costituita mediante conferimento, ne deduceva che le azioni andassero intestate alle società conferenti e che il trasferimento delle azioni da

queste al Ministero del Tesoro dovesse avvenire al valore effettivo, e non al valore di libro.

Con ricorso depositato il 7 giugno 1995 al Tribunale di Roma Armamenti e Aerospazio domandava in via di urgenza ex art. 700 c.p.c. che fossero accertate le persone dei soci della società ed il numero delle azioni di loro pertinenza. Il ricorso veniva rigettato perchè inammissibile, e risultata infruttuosa tale iniziativa giudiziaria, l'amministratore unico della Armamenti e Aerospazio chiedeva al Presidente del Tribunale di Roma di nominare i liquidatori della società per l'impossibilità di funzionamento e per la continuata inattività dell'assemblea. Il Presidente del Tribunale con decisione 30 maggio 1996 poneva in liquidazione la Armamenti e Aerospazio s.p.a.

Con atto notificato ad EFIM in l.c.a. il 15 maggio 1995 Finmeccanica, affermando non trasferite dalle società della difesa le azioni di Armamenti e Aerospazio, semplice contenitore dei Rapporti verso Iran e Iraq ecc., nè versato da nessuno alcun corrispettivo al riguardo, lamentando che EFIM e le altre venditrici del Gruppo EFIM non avrebbero correttamente eseguito quanto da esse dovuto nei confronti di Finmeccanica, iniziava arbitrato come previsto dalla clausola compromissoria contenuta nei contratti del 30 dicembre 1994. Finmeccanica chiedeva che fosse dichiarato l'inadempimento di EFIM, Aviofer s.p.a., Sistemi e Spazio s.p.a. e Otobreda Finanziaria s.p.a. all'obbligo di trasferire a una o più società di loro scelta i Rapporti Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia "estraniandoli dalle società cedute e versando il corrispettivo dovuto"; e fosse condannata l'EFIM, ed in via solidale le altre venditrici, a corrispondere a Finmeccanica la somma di lire 789.748.000.000 oltre interessi dal 30 dicembre 1994 al tasso del 10% e risarcimento del danno (di lire 789.748.000.000 oltre interessi del 10%, e rivalutazione, o quella diversa somma provata in corso di procedimento o ritenuta dovuta dal Collegio).

EFIM resisteva nominando il proprio arbitro, mentre veniva nominato quale presidente del Collegio arbitrale il Prof. Giuseppe Mirabelli.

L'arbitrato, conclusosi con comunicazione del lodo alle parti il 20 marzo 1997, riconosceva che inter partes "il controvalore che avrebbe dovuto essere versato per il trasferimento dei rapporti Iraq, Iran ecc. è complessivamente di lire 695.000.000.000 sicchè:

I) - se il Ministero del Tesoro, quale azionista della società Armamenti e Aerospazio, versa, per l'acquisizione delle azioni attualmente intestate ad Agusta, SMA, Oto Melara e Breda Meccanica Bresciana, la somma complessiva suindicata e se, considerato che la somma avrebbe dovuto essere versata all'atto

del trasferimento o, quantomeno, alla data del contratto di compravendita delle azioni 30 dicembre 1994, corrisponde gli interessi nella misura legale da tale data al saldo, la reintegrazione è pienamente conseguita da Finmeccanica, quale controllante tali società, e nessun ulteriore versamento è dovuto;

II) - se, per contro, il Ministero del Tesoro, quale azionista della Società Armamenti e Aerospazio si determina a versare per l'acquisizione delle azioni attualmente intestate alle società Agusta, SMA, Oto Melara e Breda Meccanica Bresciana, somme minori, Finmeccanica, che le azioni di queste società ha acquistato, ha diritto di ricevere da EFIM e società venditrici la differenza tra l'ammontare, innanzi indicato, di lire 695 miliardi ed il totale delle somme versate dal Ministero;

III) - inoltre se il Ministero del Tesoro, quale azionista delle società Armamenti e Aerospazio, non corrisponde alcun interesse sulle somme versate o versa interessi in misura comunque inferiore, a quella parimenti indicata innanzi, degli interessi legali dalla data del 30 dicembre 1994 al saldo della somma di lire 695 miliardi, la Finmeccanica ha diritto di ricevere da EFIM e società venditrici la differenza tra tali interessi e gli interessi versati dal Ministero."

In sostanza EFIM veniva dichiarato coobbligato in garanzia per l'adempimento di obbligazione del Ministero del Tesoro.

Come è stato innanzi detto il Commissario liquidatore EFIM aveva provveduto alla ricapitalizzazione della società del settore difesa in attuazione della legge n. 738/1994 con versamento in conto capitale nell'ambito dei 4.068 miliardi e ciò messo a sua disposizione.

Il Commissario liquidatore dell'EFIM, nel provvedere al versamento di somme a favore delle società della difesa in conto capitale, forniva istruzioni perchè dette somme fossero destinate al pagamento dei debiti delle stesse società della difesa.

Le società Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana, SMA, Officine Galileo, Agusta, Agusta Sistemi e Agusta OMI non pagavano tutti i loro debiti verso le predette aziende ex EFIM e, asserendo di essere creditrici di EFIM, eccepivano la compensazione fra propri debiti verso le società già EFIM in l.c.a. e il credito che le stesse pretendevano verso l'ente in liquidazione.

Le società Finanziaria Ernesto Breda, Aviofer, Nuova Safim e Sistemi e Spazio richiedevano ed ottenevano decreti ingiuntivi, alcuni provvisoriamente esecutivi, contro le società Agusta, Breda, Meccanica Bresciana, Oto Melara, Officine Galilea e SMA, le quali presentavano opposizioni che davano luogo a giudizi in parte pendenti, in parte definiti con sentenze del Tribunale di Milano 27 gennaio 1997, del Tribunale di Roma del 20 giugno 1997 e del Tribunale di

Firenze del 5 marzo 1998. Tutte le sentenze citate sono state ritualmente impugnate da Finmeccanica e da SMA.

Peraltro le azioni di Aviofer s.p.a. sono state acquistate da Finmeccanica in data 30 gennaio 1997.

Ulteriore motivo di contenzioso ha costituito la applicazione della clausola contrattuale relativa alla garanzia delle commesse da parte della Pubblica Amministrazione e società della difesa per il periodo 1997 - 2003.

Il piano di ristrutturazione industriale delle aziende della difesa ex EFIM approvato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria n. 948473 del 4 agosto 1993 e, facendo seguito a questo, i contratti di cessione di azienda conclusi tra EFIM e Finmeccanica del 12 febbraio 1994 e il contratto di cessione di azioni concluso fra le stesse il 30 dicembre 1994, prevedono che, nel caso di mancato ottenimento da parte delle aziende della difesa di commesse dal Ministero della difesa nel tempo di cui a una tabella allegata al piano e ai contratti, EFIM è tenuta a pagare indennizzi. L'obbligo di EFIM risulta garantito dal Ministero del Tesoro.

Con lettera dell'8 maggio 1998, Finmeccanica dichiarava che "l'ipotesi di cui sopra si è verificata, non avendo il Ministero della difesa provveduto come nelle previsioni del piano di ristrutturazione e come nella tabella allegata ai contratti".

A tale lettera il Commissario liquidatore rispondeva il 19 maggio 1998 rilevando che, ferma ed impregiudicata restando l'estraneità sostanziale di EFIM alle causali dell'obbligo di indennizzo attribuitogli dai citati contratti, pur tuttavia la legittimazione passiva formale di EFIM quale civilisticamente obbligato in base ai citati contratti, imponeva ad EFIM di avviare una approfondita istruttoria sulla domanda di Finmeccanica e sulla documentazione allegata, dal momento che EFIM ignorava i termini della questione sia per quanto riguarda la fondatezza della domanda sull'an, sia per quella relativa al quantum.

A tale risposta è seguita una nuova lettera di Finmeccanica del 20 maggio 1998, nella quale Finmeccanica, preso atto della risposta di EFIM, nel contesto della transazione globale dei rapporti in contenzioso, propone "allora che le venga semplicemente riconosciuta e versata, a saldo e stralcio di ogni sua pretesa per gli indennizzi di cui al decreto interministeriale del 4 agosto 1993, richiamato all'art. 8 ai contratti di cessione di aziende del 12 febbraio 1994, la somma che risulti dalla fairness opinion avuta dal Ministero del tesoro, a seguito delle istanze trasmessegli da Finmeccanica, e purchè tale somma non sia inferiore a lire 175 miliardi".

Sempre dall'adempimento di clausole inserite in contratto in forza di disposizioni della legge EFIM è sorta controversia anche in ordine al costo del c.d. "proporzionamento degli organici". Infatti l'art. 11, comma 2 lett. b) del D.L. 643/1994 convertito nella legge 730/1994 prevede la destinazione di lire 145,5 miliardi, dei 5 mila messi a disposizione del Commissario EFIM dal 1° comma di detto art. 11, per interventi a favore di dipendenti della società operanti nel settore della difesa.

Questa norma era stato inserita per dare copertura finanziaria al progetto di risanamento finanziario e di razionalizzazione industriale delle società della difesa, approvato con D.M. 948473 del 4 agosto 1993, il quale aveva compreso tra i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi indicati la erogazione di un contributo di lire 145,5 miliardi per il costo del proporzionamento degli organici, contributo che doveva fare carico alla liquidazione dell'EFIM previo provvedimento legislativo di autorizzazione dell'impiego di tale somma.

L'erogazione concreta di detta somma era peraltro condizionata alla documentazione dei relativi costi effettivamente sostenuti.

Finmeccanica, con lettera del 24 luglio 1997 chiedeva ad EFIM il pagamento a detto titolo di oltre 175 miliardi di lire.

Il Commissario EFIM rispondeva che l'erogazione era subordinata al controllo dell'effettivo impiego per le causali di legge e che in ogni caso l'importo non poteva superare lire 145,5 miliardi previsti dalla legge.

Con lettera del 7 febbraio 1998, il Commissario liquidatore dell'EFIM dava incarico a società specializzata (Deloitte & Tausche S.p.A.) di procedere alla verifica della documentazione fornita da Finmeccanica; e con lettere del 6 febbraio 1998 e del 3 aprile 1998 chiedeva e poi sollecitava al Ministero del Tesoro indicazioni e criteri interpretativi volti all'accertamento di quanto esattamente dovuto a Finmeccanica.

Deloitte ha concluso la propria attività con relazione del 21 maggio 1998. Tale relazione accerta che dei 175 miliardi richiesti da Finmeccanica, poi ridotti a 163 miliardi, come riportato nella lettera della stessa Deloitte del 27 aprile 1998, circa 60 miliardi risultano indiscutibilmente dovuti; ed altri 7 miliardi circa si possono anch'essi ritenere dovuti, in considerazione del fatto che i circa 22 miliardi per oneri di prepensionamento richiesti da Finmeccanica sono stati vagliati per circa 12 miliardi e sono stati ammessi per oltre 9 miliardi: con la conseguenza (che Deloitte asserisce pressochè certa) che a tali 9 miliardi ne vanno aggiunti circa altri 7 se viene mantenuta la medesima proporzione per i 10 miliardi di oneri di prepensionamento tuttora da verificare e non verificabili, in assenza di calcoli definitivi da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i residui 89 miliardi circa, relativi al costo delle retribuzioni, Finmeccanica ha presentato al Commissario liquidatore dell'EFIM, in data 4 maggio 1998, una nota corredata da documentazione e da parere legale pro-veritate sulla riconducibilità degli stessi al titolo (legge 738/94) che ne prevede la corresponsione a Finmeccanica. La relazione finale di Deloitte osserva al riguardo che la relativa voce "è stata esclusa dalle nostre verifiche in quanto si è in attesa di conoscere il parere del Ministero del Tesoro in ordine alla classificazione da riservare a questi costi (ovvero se ricomprenderli o meno negli interventi a favore dei dipendenti previsti dalla legge)".

In particolare detti costi riguardavano il riconoscimento di ferie maturate e non godute; il conguaglio ROL, l'eventuale integrazione del T.F.R. per la risoluzione del rapporto di lavoro; il costo della retribuzione sostenuta nel periodo fra il 18 luglio 1992 e la data di messa in C.G.S. o di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Ministero del Tesoro non si è pronunziato sulle richieste del Commissario contenute nelle lettere del 6 febbraio e del 3 aprile 1998, sopra ricordate.

Come si vede disposizioni di legge non tutte adeguatamente ponderate, la loro concreta applicazione nei contratti tra gruppo EFIM e Finmeccanica, uno spirito di diffusa litigiosità tra le parti non efficacemente mediato dal Ministero del Tesoro al quale in vario modo ed a vario titolo le parti stesse fanno capo, hanno dato luogo ad un contenzioso assai articolato e complesso.

Come è stato detto, nei contratti di compravendita delle società della difesa non solo non è stato stabilito il prezzo della vendita ma neppure sono stati indicati criteri certi ed inequivocabili per fissarlo. Ne è conseguito che sulla sua determinazione e sugli stessi criteri di individuazione non si sono trovati d'accordo neppure organi neutrali come l'arbitratore unico ed il collegio arbitrale; il primo riportandosi a criteri reddituali o finanziari, il secondo affermando che deve farsi ricorso a criteri misti patrimoniali-reddituali.

A particolari considerazioni dà poi luogo la vicenda del trasferimento dei rapporti giuridici e patrimoniali relativi a contratti di fornitura di materiali bellici stipulati anteriormente al 31 dicembre 1992 con il Governo e con soggetti appartenenti all'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela ed Indonesia.

Va ricordato che sin dal contratto di affitto e successiva cessione di aziende (della difesa) stipulato tra EFIM ed IRI il 21 dicembre 1992 veniva convenuto che "i complessi aziendali dati in affitto non comprendono nè i debiti di qualsiasi genere e/o natura sorti fino al 17 luglio 1992, nè i rapporti litigiosi con Irak, Iran, Libia, Stati sudamericani e correlative pretese nei confronti dello Stato

italiano” i quali tutti era previsto che sarebbero stati identificati entro 60 giorni attraverso inventario.

Nei contratti di cessione dei complessi aziendali stipulati in data 12 febbraio 1994 tra Finmeccanica ed EFIM viene riportata una clausola di “scorporo” di detti rapporti.⁶

Finmeccanica poteva successivamente optare per l'acquisto delle azioni delle Società della difesa, in luogo dei complessi.

Si riproponeva perciò, in tal caso, il problema dello scorporo dei rapporti giuridici di che trattasi, problema risolto con l'inserimento nel contratto del 12 febbraio 1994 della clausola secondo la quale in tal caso, prima del trasferimento delle azioni, “il Commissario liquidatore dell'EFIM, in forza dei suoi poteri sostitutivi” degli organi delle società o le società stesse “dovranno trasferire in capo ad una o più società di loro scelta” tutti i rapporti giuridici, le poste patrimoniali, i crediti e le pretese inerenti ai rapporti contrattuali indicati nelle surriportate pattuizioni.

Con tale trasferimento le aziende delle società sarebbero state liberate dalle poste attive e passive concernenti tali rapporti, come costantemente previsto nei patti di scorporo.

A questo punto, a copertura legislativa dell'operazione è intervenuto il surricordato art. 8 del D.L. 29 agosto 1994 n. 516.

L'ambiguità della formulazione legislativa e la sua concreta attuazione hanno fatto nascere il problema oggetto del contenzioso.

Le finalità perseguite nella vicenda sono evidenti: si vogliono stralciare i rapporti giuridici e patrimoniali nascenti dalle commesse degli Stati innanzi ricordati dalle società alle quali facevano capo e trasferirli a società direttamente amministrate dal Ministero del Tesoro e sottratte alla liquidazione.

⁶ “Non sono oggetto di trasferimento, e rimangono pertanto in capo a (e di esclusiva pertinenza di) Società (scil. trasferente), i rapporti giuridici, e, quindi, i beni, le rimanenze, i crediti e debiti e, in genere, tutte le poste patrimoniali attive e passive, inerenti, nascenti e/o conseguenti dai rapporti contrattuali intercorrenti o intercorsi tra Società (c.s.) e i Governi degli Stati dell'Irak, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, ovvero con committenti pubblici o privati - appartenenti agli Stati stessi: rapporti, partite e poste - tutti quelli citati - meglio specificati nell'apposito dettaglio che, controfirmato dalle parti, si allega Resta inteso che le rimanenze relative ai rapporti di cui al presente art. 2,4 rimangono temporaneamente in deposito presso il complesso aziendale. Parimenti non sono oggetto di trasferimento, e rimangono pertanto in capo e di esclusiva pertinenza di Società (c.s.), i crediti e le pretese nei confronti dello Stato italiano nascenti e/o conseguenti ai rapporti tutti di cui al comma precedente del presente art. 2.4”.

Si dovrebbe logicamente ritenere che sia stata previamente valutata la possibilità di collocare sul mercato i beni oggetto delle commesse e di gestire in modo economicamente utile beni e rapporti giuridici.

Sembrerebbe conseguente allo svolgimento delle vicende ed alla dizione della normativa che il trasferimento sarebbe dovuto avvenire anteriormente alla vendita delle società della difesa, escludendo dal contratto i rapporti giuridici e patrimoniali di che trattasi.

Sicuramente questa soluzione avrebbe evitato qualsiasi contenzioso al riguardo, mentre le modalità in concreto prescelte determinano evidenti incertezze. Allo stato è dubbio se il corrispettivo del trasferimento è dato dal valore di libro, secondo la dizione della norma innanzi ricordata (art. 8 legge 516/1994), ovvero se questa dizione è strumentale solo alla determinazione del capitale delle nuove società ed il trasferimento può avvenire a valore di mercato ovvero ancora altrimenti.

Come si è detto la prima opinione è sposata dal lodo Mirabelli, mentre la seconda, è preferita dall'Avvocatura Generale dello Stato. Peraltro quest'ultima opinione, condivisa dal Ministero del Tesoro, ha dato luogo alle modalità di costituzione della "Società Armamenti e Aerospazio", alla quale sono stati non trasferiti beni e rapporti giuridici ma conferiti detti beni con conseguente intestazione alle società conferenti delle relative azioni.

Queste modalità sembrano non rispondenti alla dizione della norma (che parla di trasferimento) nè alla sua finalità innanzi ricordata.

In particolare la costituita società avrebbe dovuto in via immediata far capo al Ministero del Tesoro e non essere emanazione delle società conferenti. Inoltre conseguenza di dette modalità è stata la liquidazione della nuova società, in preciso contrasto con la volontà della legge.

Si dovrebbe tra l'altro conseguentemente ritenere che la proficuità economica dell'operazione non è stato in alcun modo valutata al momento della emanazione del decreto legge ed è contraddetta dal comportamento successivo del Ministero del Tesoro.

In ogni caso nella norma di base manca qualsiasi indicazione della copertura della eventuale spesa che il Ministero del Tesoro doveva sostenere per l'acquisizione della nuova società.

Si deve però rilevare che delle possibili opzioni per raggiungere le finalità perseguite nella vicenda è stata scelta quella potenzialmente più onerosa per l'erario.

Si sarebbero, infatti, potuto stralciare i rapporti giuridici di cui si parla prima della ricapitalizzazione della società della difesa, inserendo nell'attivo l'eventuale valore del trasferimento.

Si sarebbe, in alternativa, potuto ritenere esclusi dalla compravendita detti rapporti, tenendone conto nella determinazione del prezzo della vendita, soluzione questa che sembrerebbe la più corretta e la più in linea con gli intendimenti sin dall'inizio perseguiti di stralciare detti rapporti delle società alienate.

L'ambiguità della norma ed il suo espresso riferimento al "trasferimento al valore di libro" ed i comportamenti in concreto seguiti (conferimento anzichè trasferimento, intestazione di azioni alla società, mancato trasferimento della società neo - costituita al Tesoro anteriormente alla vendita delle società della Difra) hanno dato luogo al lodo arbitrale Mirabelli.

Questo ancorchè opinabile sul piano giuridico (e non a caso Finmeccanica ha accettato una transazione al 40%) ha costretto - nonostante la transazione - a pagare per beni il cui valore economico è sicuramente di molto inferiore una somma pressochè uguale al prezzo di vendita delle società.

Infatti nella relazione dei liquidatori al bilancio di Armamenti e Aerospazio s.p.a. al 31 dicembre 1996, ultimo disponibile, viene messo in evidenza:

- la difficoltà di accertare la corrispondenza dei rapporti che furono oggetto del trasferimento di cui si parla con i saldi patrimoniali trasferiti per difficoltà di reperire la documentazione richiesta alle società trasferenti con la conseguente impossibilità di esprimere compiutamente i valori di liquidazione delle poste attive e passive;
- la divaricazione tra i valori di libro dei beni trasferiti e gli effettivi valori patrimoniali dei beni assai inferiori a quelli del capitale nominale.⁷

Peraltro il collegio sindacale nella relazione al bilancio fa notare che la mancanza di elementi probatori dei dettagli inventariali di conferimento e la conseguente impossibilità di svolgere controlli nonchè le incertezze relative alla valutazione del patrimonio di liquidazione non consentono di poter esprimere con assoluta certezza un parere sulla situazione patrimoniale e finanziaria e società;

- la assoluta inattendibilità del valore attribuito alle poste attive relative ai materiali.

⁷ - Ed invero nel bilancio a fronte di un capitale sociale per lire 695.229.261.000 vengono esposte perdite portate a nuovo per lire 872.273.792.441, oltre a perdite per la gestione ordinaria per lire 1.563.375.913 e perdite della gestione liquidatoria per lire 4.896.919.000.

Si tratta infatti di materiali di molto difficile alienazione perchè non possono essere consegnati agli originari committenti pur essendo stati realizzati ad hoc per essi e già in gran parte obsoleti.

A ciò consegue che i più probabili, se non gli unici, acquirenti dei materiali nel patrimonio sociale risultano essere le società che li hanno trasferiti e che sono interessate a riacquistarli in quanto rientrino nel quadro di loro nuove operazioni commerciali; nè tale prospettiva sembra destinata a mutare:

- la già avvenuta svalutazione, e le assai probabili ulteriori svalutazioni dei crediti dei rapporti trasferiti in relazione alle difficoltà di realizzo nei confronti di Governi debitori;

- la necessità di intervento del Ministro del Tesoro per il pagamento delle poste passive.

In particolare è stato già richiesto l'intervento in garanzia del Ministro del Tesoro in relazione alla definizione del lodo arbitrale relativo alla vendita all'Iran di elicotteri e materiali di ricambio ad uso bellico da parte di Elicotteri Meridionali s.p.a., che è stata condannata al pagamento di U.S.D. 7.234.788. oltre interessi, e alla consegna al Ministero della Difesa dell'Iran del materiale tuttora in deposito presso i magazzini di detta società.

Conclusivamente nella vicenda si deve rilevare:

- che è stata istituita una società a totale capitale pubblico (azioni intestate al Ministero del Tesoro) per l'acquisizione di beni materiali già obsoleti e sostanzialmente non vendibili e di crediti non esigibili;

- che il trasferimento di detti beni è stato per legge effettuato a valore di libro, senza alcuna preventiva indagine valutativa sul reale valore dei beni trasferiti. Per vero il Ministero del Tesoro su espresso parere dell'Avvocatura, aveva cercato di limitare gli effetti economici dell'operazione attraverso il conferimento di beni da parte delle società cedenti per poter poi pagare le azioni a valore di mercato e non a valore di libro. Peraltro il lodo Mirabelli e la conseguente transazione non ha fatto raggiungere gli auspicati effetti positivi;

- che i beni oggetto della cessione alla neo costituita società possono essere venduti alle sole società cedenti naturalmente ad un prezzo assai inferiore a quello di cessione;

- che sono stati addossati al bilancio dello Stato oneri latenti di entità imprecisata perchè neppure valutati al momento della costituzione della società;

- che sono a carico del bilancio dello Stato le spese per la costituzione e per il funzionamento di una siffatta società, peraltro già messa in liquidazione immediatamente dopo la sua costituzione.

Un particolare discorso va fatto sull'inserimento nel piano di ristrutturazione industriale delle aziende della difesa delle previsioni di commesse da conferire da parte del Ministero della Difesa per il decennio successivo a detto piano secondo quantità e tempi indicati in tabella e l'obbligo, garantito dal Ministero del Tesoro, di indennizzare la società acquirente di dette aziende nel caso di parziale o totale mancato ottenimento delle commesse.

La previsione per le modalità con la quale è stata effettuata e per le garanzie offerte al compratore delle aziende si è sostanziata in un impegno del Governo dell'epoca a procedere ad una serie di commesse per il decennio successivo.

Questo impegno è stato offerto al di fuori di piani pluriennali approvati dal Parlamento e di correlativi strumenti di bilancio. Siffatto comportamento dà luogo a perplessità sulla correttezza del rapporto Governo - Parlamento, spettando a quest'ultimo procedere a stanziamenti e previsioni di spesa nell'ambito dei bilanci annuali e pluriennali ed in relazione ai modelli di difesa che lo Stato intende adottare.

Di fatto nessuna delle previste commesse è stata affidata alla società della Difesa, con conseguenti gravissimi dubbi sul reale valore e sulla effettiva portata delle clausole contrattuali e delle connesse garanzie.

L'esistenza di un così ampio ed articolato contenzioso tra soggetti comunque facenti capo al Ministero del Tesoro (autorità di vigilanza dell'EFIM, azionista totalitario di IRI, proprietario per il 60% delle azioni Finmeccanica) era fatto disdicevole, anche per i costi aggiuntivi sia economici che di immagine da esso derivanti.

Opportuna appariva allora la proposta indirizzata da Finmeccanica ad Efim, con lettera del 24 luglio 1997 di definire transattivamente i rapporti tra le parti coinvolgendo anche Finanziaria Ernesto Breda, Safim Factor, Nuova Safim e Oto Breda Finanziaria.

Con lettera 26 luglio 1997 EFIM in l.c.a. manifestava a Finmeccanica la propria disponibilità ad una chiusura globale, specificando che le aree in contestazione erano tre e che l'auspicato accordo avrebbe dovuto prevedere una transazione di tutti i soggetti sulle pretese relative al lodo Prof. Mirabelli e al lodo Prof. Caianiello mentre per il punto relativo al pagamento delle somme dovute dalle società della difesa in forza dei decreti ingiuntivi non era possibile che il rientro nella legalità e il versamento di quanto dovuto.

Il Commissario liquidatore successivamente confermava la convinzione della opportunità di chiusura del contenzioso in corso fra EFIM e Finmeccanica, escludendo però transazioni sulle posizioni per le quali non vi era un contenzioso

radicato davanti al Giudice o arbitri e cioè crediti di EFIM verso Finmeccanica nonchè sulle posizioni relative a debiti verso Finanziaria Ernesto Breda e Otobreda Finanziaria in cui non vi erano contestazioni. Per quanto riguarda le posizioni Nuova Safim, Sistemi e Spazio, Safim Factor il Commissario faceva presente la diversità della sua posizione, quale organo di vigilanza sull'attività dei Commissari liquidatori. Pertanto, se le transazioni Efim - Finmeccanica venivano collegate a quelle con le società Sistemi e Spazio, Nuova Safim e Safim Factor, il Commissario non poteva condurre trattative che in parte sarebbero state svolte da lui direttamente ed insieme soggette al suo parere quale autorità di vigilanza. Queste ultime avrebbero potuto costituire oggetto di autonome transazioni, previa autorizzazione di soggetto all'uopo nominato dal Ministro del Tesoro per esercitare le funzioni di vigilanza, in tali casi precluse al Commissario liquidatore EFIM per conflitti di interesse.

Su questo punto - esistenza di un conflitto di interessi - il Commissario EFIM acquisiva ben tre pareri pro veritate in ordine alla individuazione dell'autorità alla quale spetta la nomina di un curatore speciale in ipotesi di conflitto di interesse tra EFIM e società controllate ed al conseguente dovere di astensione del Commissario liquidatore dell'EFIM dall'esercizio dei poteri di autorità vigilante sulla liquidazione delle società controllate.

La vicenda è ulteriore conferma dell'eccessivo ricorso, in questo come in altri casi non giustificato, all'acquisizione di pareri, censurato dal delegato dalla Corte dei Conti con apposite dichiarazioni a verbale.

Per effetto della convergente volontà delle parti di giungere ad una conclusione definitiva dei predetti contenziosi, si svolgevano tra il Commissario liquidatore dell'Efim e Finmeccanica vari incontri, tenuti tra il settembre 1997 e il 1° maggio 1998.

In particolare con verbale del 28 ottobre 1997 venivano individuati i punti fondamentali emersi dall'attività di controllo e ricognizione contabile eseguita da consulenti delle parti.

Dopo lunghe trattative le parti addivenivano ad uno schema di contratto, nel quale erano contenute sia clausole transattive che riconoscimento di debiti.

In particolare Finmeccanica si riconosce debitrice di EFIM per lire 315 miliardi per crediti di quest'ultimo derivanti da anticipazioni necessarie per il funzionamento delle società locate (e poi vendute) a Finmeccanica (lire 236 miliardi) e per anticipi e su crediti di imposta erogati da EFIM ed Aviofer ed Agusta (lire 71 miliardi) mentre EFIM si riconosce debitrice di Finmeccanica della somma di lire 8 miliardi.

Formano invece oggetto di transazione:

- il prezzo di vendita delle azioni della società della difesa, transattivamente determinato in lire 437 miliardi.

Sulla base di calcoli effettuato da suoi esperti seguendo i criteri indicati nel c.d. lodo Caianiello il Commissario liquidatore ha dato ragione della convenienza per EFIM di siffatto prezzo;

- le somme che EFIM deve corrispondere a Finmeccanica per il cosiddetto "riproporzionamento" del personale.

La vicenda è stata innanzi narrata. Rimanevano dubbi interpretativi sugli elementi formativi di detta appostazione, anche per la mancanza di indicazioni da parte del Ministero del Tesoro al quale il Commissario si era rivolto.

Con lettera del 4 maggio 1998, corredata da documentazione e da parere legale pro-veritate, Finmeccanica determinava in lire 163 miliardi il costo sostenuto per il riproporzionamento del personale e proponeva in data 19 maggio 1998 di transigere a questo titolo per lire 140 miliardi a saldo e stralcio di ogni sua pretesa.

Il Commissario Liquidatore dell'EFIM, premesso che a tale titolo vi era appostazione nello stato passivo dell'EFIM in l.c.a. riteneva di dover dare seguito alla richiesta transattiva di Finmeccanica, sottoponendola al provvedimento autorizzativo dell'Autorità di Vigilanza e dello stesso Consiglio dei Ministri.

- le somme da corrispondere alle società della difesa, e per esse a Finmeccanica che le aveva acquistate, per il trasferimento dei beni patrimoniali e dei rapporti giuridici per commesse con Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela, Indonesia, determinati in lire 695 miliardi nel lodo Mirabelli venivano transatte in lire 335 miliardi a saldo di ogni e qualsiasi domanda svolta da Finmeccanica nella procedura arbitrale conclusasi con il lodo Mirabelli, null'altro dovendosi le parti l'una all'altra per nessuna pretesa direttamente o indirettamente collegata allo svolgimento di tale procedura.

Viene altresì previsto che, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 27 ottobre 1994 n. 910, le azioni di Armamenti e Aerospazio sono trasferite al Ministero del Tesoro e sono dunque entrate nella titolarità dello stesso. Chi di competenza provvederà ad ogni formalità necessaria al fine di far risultare l'intestazione delle azioni in senso conforme alla titolarità delle stesse da parte del Ministero del Tesoro.

Formano oggetto di transazione anche gli indennizzi dovuti a Finmeccanica in ordine alla clausola del contratto di trasferimento delle azioni delle società della difesa relativa alla garanzia di commesse da parte del Ministero della Difesa.

L'intero contratto transattivo veniva inizialmente subordinato anche al raggiungimento di un'intesa tra Finmeccanica e Ministero del Tesoro sul punto.

A detto titolo Finmeccanica avanzava prima al Ministero del Tesoro e poi ad EFIM la richiesta della corresponsione di una somma da un minimo di lire 178 miliardi ad un massimo di lire 453 miliardi per indennizzi dovuti per mancata assegnazione di commesse, ai sensi di quanto previsto dai contratti di cessione delle aziende della difesa ex EFIM.

Come si è detto il piano di ristrutturazione industriale delle aziende della difesa ex EFIM approvato con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria n. 9484/73 del 4 agosto 1993 e, facendo seguito a questo, i contratti di cessione di azienda conclusi tra EFIM e Finmeccanica il 12 febbraio 1994 e il contratto di cessione di azioni concluso fra le stesse il 30 dicembre 1994, prevedono che, nel caso di mancato ottenimento da parte delle aziende della difesa di commesse dal Ministero della Difesa nei tempi di cui a una tabella allegata e al piano e ai contratti, EFIM è tenuta a pagare indennizzi. L'obbligo di EFIM è garantito dal Ministero del Tesoro.

Si tratta in sostanza di clausole attuative di scelte politiche, alle quali EFIM era sostanzialmente estranea, fatto questo sottolineato più volte dal commissario EFIM.

Alla richiesta di Finmeccanica il Commissario EFIM rispondeva che pur essendo l'ente civilisticamente obbligato all'adempimento della clausola contrattuale, pur tuttavia l'ente stesso è estraneo sostanzialmente alle causale dell'obbligo di indennizzo; a ciò conseguiva la necessità di una approfondita istruttoria sulla fondatezza sia nell'an che nel quantum della domanda di Finmeccanica.

Questa, preso atto della risposta di EFIM, proponeva, con nota del 20 maggio 1998, che nel contesto della transazione globale dei rapporti in contenzioso il riconoscimento e il versamento, a saldo e stralcio di ogni sua pretesa per gli indennizzi di cui si parla, la somma che sarebbe risultata dalla fairness opinion avuta dal Ministero del Tesoro a seguito delle istanze trasmesse da Finmeccanica, e purchè tale somma non fosse inferiore a lire 175 miliardi.

Il Commissario liquidatore, ritenendo che EFIM è strumento ed articolazione del Tesoro in base alla legislazione speciale - segnatamente agli effetti del pagamento di cui alla legge 738/1994, e dell'indennizzo di cui si tratta ai cui rapporti sostanziali EFIM è estraneo - accedeva alla richiesta di Finmeccanica, sul presupposto della fairness opinion rilasciata al Ministero del Tesoro da esperti di fiducia del Ministero, sottoponendola all'autorizzazione

dell'Autorità di Vigilanza e dello stesso Consiglio dei Ministri. Non sussistevano infatti a suo parere obblighi di EFIM di partecipare alle determinazioni degli esperti del Ministero del Tesoro in relazione ad eventualità di azioni di regresso del Ministero verso EFIM, perchè la suindicata natura della liquidazione EFIM di strumento ed articolazione del Ministero del Tesoro rende implausibile tale azione per un obbligo che lo stesso Ministero ha imposto ad EFIM.

La somma di lire 175 miliardi per gli indennizzi di che trattasi indicata in transazione traeva origine dalla "fairness opinion" rassegnata in data 29 maggio 1998 dai consulenti proff. Poli e Benedetti, ai quali era stata commissionata dal Ministero del Tesoro.

Detta fairness opinion così concludeva: "la richiesta di indennizzo pari a lire 175 miliardi, formulata da Finmeccanica in data 22 aprile 1998 e supportata da calcoli predisposti da Price Waterhouse, pur essendo stata predisposta sulla base di dati stimati che, come tali, andrebbero verificati a consuntivo, può essere ritenuta ragionevolmente congrua, sulla base dei dati e delle informazioni ad oggi disponibili" ⁸.

⁸ - La conclusione dei proff. Poli e Benedetti era motivata nei seguenti termini:

"In merito alla congruità dei calcoli predisposti dal Price Waterhouse e ripresi da Finmeccanica nella propria proposta transattiva di determinazione dell'indennizzo a fronte di commesse statali garantite, sulla base delle argomentazioni e delle verifiche compiute nei precedenti capitoli, gli scriventi osservano quanto segue:

1. - Le metodologie di calcolo utilizzate da Price Waterhouse consentirebbero di misurare con precisione soltanto a consuntivo l'onere a carico di Finmeccanica in conseguenza di commesse non eseguite: poichè necessariamente i calcoli sono stati effettuati oggi a preventivo, al termine del periodo di garanzia occorrerebbe determinare un eventuale conguaglio positivo o negativo.

2. - Peraltro, la proposta di Finmeccanica ha natura transattiva, e quindi esclude in principio il riconoscimento di ogni eventuale conguaglio conseguente ad un minore o maggiore sviluppo dei piani-commessa rispetto a quanto oggi prospettato; ne consegue che, anche se si dovessero riscontrare variazioni rilevanti rispetto allo scenario ipotizzato (quali, ad esempio, un'assegnazione dopo il 2002 di commesse che in base alla proposta Finmeccanica non rientrano nel periodo di garanzia e quindi concorrano integralmente al calcolo dell'indennizzo, ovvero una mancata assegnazione di commesse previste per il periodo 1998-2002, queste non avrebbero alcuna influenza sull'indennizzo come oggi determinato.

3. - L'entità delle differenze di fatturato negli scenari in base al piano e in base alle specifiche commesse è anch'essa stimata e frutto di ipotesi fondate sulle ultime informazioni disponibili sul piano difesa: gli scriventi hanno preso atto dei dati di scostamento di fatturato previsti da Finmeccanica anche in relazione alla verifica di ordine generale compiuta da Price Waterhouse. La compensazione di commesse non assegnate o svolte con altre di nuova assegnazione risulta essere un procedimento equo e sostanzialmente corretto.

4. - Posto quindi che agli scriventi è richiesto di determinare la congruità di determinati calcoli effettuati oggi in funzione di possibili diversi scenari futuri, l'operazione principale ai fini della congruità è stata quella di verificare se i dati oggi stimati siano o meno ragionevoli ed eventualmente supportati da dati a consuntivo.

5. - Per quanto esposto, gli scriventi ritengono che i calcoli presentati da Price Waterhouse siano basati su metodologie sostanzialmente corrette, che sono volte a determinare oggi, con

Il Ministero del Tesoro, al quale il Commissario si era rivolto per la necessaria autorizzazione alla stipula della transazione, riteneva che sul punto il commissario stesso non doveva limitarsi a recepire la valutazione effettuata autonomamente da detto Dicastero al fine di verificare l'esposizione del Tesoro quale garante e la congruità delle richieste di Finmeccanica, ma doveva pronunciarsi sul quantum degli indennizzi.

Il Ministero riteneva, infatti, che la impostazione data dal Commissario EFIM contrastava evidentemente con la funzione di autorità di vigilanza ad esso assegnato dall'art. 4 comma 3 del d.l. N. 487/92 covertito nella legge n. 33/1993 delineando un conflitto di interessi in capo al Tesoro, il quale non poteva autorizzare se stesso in materia di indennizzi.

Il Commissario EFIM, con lettera del 27 luglio 1998, pur non condividendo sul piano giuridico le affermazioni del Ministero del Tesoro, faceva comunque presente che per accedere alla richiesta dell'Amministrazione avrebbe dovuto chiedere un autonomo parere, che se difforme da quello acquisito dal Tesoro avrebbe fatto decadere la proposta transattiva di Finmeccanica.

Il Ministero ribadiva la propria posizione con lettera del 3 settembre 1998.

Il Commissario, pur confermando che in linea di principio non ravvisava la temuta posizione di conflitto, riteneva doveroso tener conto delle preoccupazioni espresse dal Ministero del Tesoro. Conseguentemente, anche allo scopo di sollevare il Ministero da qualunque determinazione potenzialmente conflittuale, concordava con Finmeccanica l'affidamento ad un arbitro nominato congiuntamente da EFIM e Finmeccanica della valutazione di congruità della fairness opinion rilasciata al Ministero, e la conseguente determinazione, qualora tale verifica avesse esito positivo, della somma da pagare a Finmeccanica.

Veniva così conferito da parte di EFIM e Finmeccanica al prof. Vincenzo Pinto l'incarico sotto forma di arbitrato di valutare la congruità della somma di lire 175 miliardi quale indennizzo. ⁹

ragionevolezza gli oneri a carico delle società difesa ex EFIM (oggi divisioni Finmeccanica) per via di commesse parzialmente eseguite o non eseguite nel periodo 1997-2002.

6. - Fermo l'assunto in merito al "fatturato" e sia per con le limitazioni conoscitive in precedenza esposte, i calcoli di Price Waterhouse hanno trovato riscontro indiretto con l'andamento specifico delle aziende difesa ex EFIM dell'esercizio 1997.

9 - A) valutare "..... se è congruo che EFIM corrisponda a Finmeccanica la somma di lire 175 miliardi richiesta da Finmeccanica a titolo di indennizzo ai sensi del decreto interministeriale n. 948473 del 4 agosto 1993 e dell'art. 8.1 dei contratti del 12 febbraio 1994", tenendo conto:

1. "dei criteri di valutazione fissati dal lodo emesso dal Collegio arbitrale presieduto dal Prof. Caianiello";
2. "delle risultanze degli atti";
3. "della richiesta di autorizzazione del Commissario liquidatore di EFIM datata 6 luglio 1998";

La decisione, inappellabile, doveva essere emessa entro il giorno 10 settembre.

Il Prof. Pinto rassegnava in data 10 settembre 1998 il parere estimativo richiesto concludendo sulla base di una disamina degli atti citati nell'incarico, per la congruità della somma di lire 175 miliardi quale indennizzo dovuto da EFIM a Finmeccanica e determinando che EFIM versi a Finmeccanica detta somma con le modalità previste nella convenzione transattiva.

Al di là della valutazione giuridica del contenuto dell'incarico (che sembrerebbe più una valutazione estimativa che un arbitrato, posta la immodificabilità a titolo di transazione della somma di 175 miliardi), quanto sopra per volontà delle parti veniva a modificare sul piano giuridico formale lo schema di transazione.

Come si vede anche in questa fase sono stati tenuti comportamenti maggiormente improntati a deferire responsabilità piuttosto che a raggiungere il fine pubblico nel modo più economico possibile. Sussistono fondati dubbi - innanzi esternati - di legittimità e di convenienza sull'inserimento nel piano di risanamento delle società della Difesa e nei contratti di compravendita della assicurazione di commesse da parte dello Stato per un periodo di un decennio successivo al contratto e della conseguente previsione di indennizzi, garantiti dal Ministero del Tesoro. Queste scelte ricadono nella responsabilità politica (oltrechè giuridica) del Ministro del Tesoro e del Governo dell'epoca. Esse poi sono state trasferite in clausole contrattuali, obbligatorie per la parte contraente e per il garante.

La transazione in sè va valutata solo sulla base della esistenza di detta clausola. Da una parte perciò EFIM è tenuta ad adempiere alla clausola dei contratti sottoscritti, quale che sia la genesi esterna alle parti contraenti dell'inserimento di dette clausole. Detta genesi potrebbe se del caso essere fatta valere solo nel rapporto interno alla liquidazione tra autorità di vigilanza e commissario liquidatore.

D'altro canto però non sembrano sussistere margini per il conflitto di interessi paventato dal Ministero del Tesoro.

4. "della farness opinion di cui al punto 5.13 delle premesse della Convenzione transattiva del 16 giugno 1998";

B) "... che EFIM deve corrispondere la somma di lire 175 miliardi nel contesto e con le modalità di cui al punto 8 della citata Convenzione transattiva, sostituendosi la predetta decisione al provvedimento ivi contemplato", solo qualora la valutazione di cui al punto A) corrisponda alla richiesta di Finmeccanica.

Va innanzitutto in proposito riaffermato che il Ministero del Tesoro quale autorità di vigilanza della liquidazione ai sensi dell'art. 4, 3° c. della legge n. 33/1993 ha il potere di direzione della liquidazione, al quale si deve conformare il Commissario organo attivo della liquidazione. Ambedue i soggetti tutelano in fasi ed in forme diverse il medesimo interesse pubblico, al quale deve conformarsi la valutazione dell'autorità di vigilanza nell'esame degli atti del Commissario, oltrechè ovviamente al rispetto delle leggi ed a criteri di economicità.

Sotto quest'ultimo profilo l'accettazione da parte di EFIM delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente del Ministero del Tesoro esclude in radice qualsiasi posizione conflittuale (semprechè il Ministero del Tesoro abbia ritenuto attendibile il parere richiesto).

Sul piano sostanziale peraltro, tenuto conto anche della posizione giuridica del Ministero del Tesoro quale garante delle obbligazioni EFIM, la valutazione della convenienza di transigere con Finmeccanica le obbligazioni contrattuali ad un determinato importo assume il valore giuridico di codecisione dovendo in essa convergere gli interessi - peraltro sostanzialmente coincidenti - sia della liquidazione EFIM che del Ministero del Tesoro quale obbligato di regresso oltrechè come organo amministrativo - politico portatore dell'interesse pubblico che aveva dato luogo all'inserimento delle clausole contrattuali.

In quest'ultima veste, peraltro il Ministero del Tesoro non è assoggettato (come invece sembra ipotizzarsi nella lettera del 3 settembre 1998) ad alcuna autorizzazione agendo nella propria veste istituzionale.

Attraverso articolazioni del procedimento nè necessarie nè utili si è gravato l'erario pubblico di una ulteriore spesa per l'acquisizione di un parere, obbligatoriamente confermativo (o negativo) di un precedente parere e la cui rispondenza ad uno scopo avrebbe potuto valutarsi solo se il Ministero del Tesoro non fosse stato convinto della fairness opinion già conseguita.

Oltre al contenzioso tra EFIM e Finmeccanica il contratto riconosce debiti di quest'ultima nei confronti di Finanziaria Ernesto Breda e di Otobreda Finanziaria nonchè chiude transattivamente controversie fra Finmeccanica e Nuova Safim ¹⁰.

La conclusione positiva della vicenda è apprezzabile sia perchè pone fine ad una serie di spese aggiuntive al già onerosissimo trasferimento delle società della difesa (che è costato al contribuente una cifra assai vicina ai 4.500 miliardi

¹⁰ - Per l'autorizzazione a queste ultime transazioni il Ministero del Tesoro, stante l'innanzi ricordato conflitto di interesse del Commissario liquidatore EFIM, ha nominato un curatore speciale.

di lire) dovute ad un contenzioso che almeno in larga parte non sarebbe nato se si fossero adottate più attente disposizioni legislative o comunque stipulate più puntuali clausole contrattuali ed il cui rapido superamento avrebbe richiesto una più volitiva regia da parte del Ministero del Tesoro, organo di vigilanza dell'EFIM e proprietario attraverso l'IRI della maggioranza delle azioni di Finmeccanica.

Restano però ferme le considerazioni negative sull'intera vicenda del trasferimento a Finmeccanica delle società della Difesa. Va rilevato che pur dopo la ricapitalizzazione delle società della difesa per oltre 4.000 miliardi di lire ed all'accollo allo Stato delle partite debitorie delle commesse Iran, Iraq, ecc. , nonché della spesa per il riproporzionamento del personale Finmeccanica a fronte di un prezzo transattivamente fissato in lire 437 miliardi, consegue anche indennizzi per lire 175 miliardi per mancate commesse e per 335 miliardi per partite che erano sostanzialmente passive (e per questo motivo inizialmente escluse dalla vendita delle società della difesa).

In sostanza Finmeccanica acquisisce vantaggi finanziari superiori al prezzo pagato per l'acquisto della società della difesa. Detti vantaggi si possono giustificare solo in relazione alla situazione economico - industriale delle imprese acquistate nonché alla realizzazione degli innanzi descritti fini pubblici di conservazione dei posti di lavoro e di mantenimento in mano pubblica delle aziende strategiche della difesa.

Peraltro detti risultati, che si debbono ritenere essenziali e strategici per il Governo italiano, avrebbero potuto essere conseguiti attraverso un più lineare percorso, stante anche la possibilità di concedere aiuti di Stato alle società della difesa (settore escluso dalle regole comunitarie).

Ad oggi, peraltro, non risulta che il Ministero del Tesoro abbia autorizzato EFIM alla stipula della transazione.

Infatti con lettera in data 23 settembre 1998 il Ministero del Tesoro ha comunicato al Commissario liquidatore EFIM che non poteva adottare gli atti di sua competenza entro la data dello stesso 23 settembre 1998, riservandosi di concludere l'iter procedurale in tempi ragionevolmente brevi.

Con lettera in data 2 ottobre 1998 il Commissario EFIM preso atto della comunicazione, rappresentava le esigenze di una rapida decisione, quale che sia, in relazione alla importanza anche economica degli interessi in gioco.

Va rilevato che, ove non si addivenga alla transazione, si riaprirebbe tra EFIM e Finmeccanica l'ampio ed articolato contenzioso innanzi descritto in relazione sia al prezzo dei contratti di compravendita delle società della difesa sia

al trasferimento di rapporti giuridici IRAN, IRAQ ecc. ed Armamenti e Aerospazio.

Solo potenziale è invece il contenzioso in ordine agli indennizzi per le commesse da parte del Governo italiano e per il “riproporzionamento del personale”. Anche questi temi, però, sono stati oggetto di differenziate posizioni non facilmente componibili in via non contenziosa in una sede diversa da quella transattiva.

Da ultimo il Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 dicembre 1998 ha preso atto dello schema di transazione.

Peraltro non è ancora intervenuta l'autorizzazione alla stipula del contratto da parte del Ministro del Tesoro, autorità di vigilanza, e la conseguente sottoscrizione dell'atto transattivo fra le parti.

c) - Settore Ferroviario

Il settore Ferroviario comprendeva le società Breda Costruzioni Ferroviarie, Avis, Cometra, Breda Transportation, Breda MenariniBus e CPA sud.

Dette società erano controllate direttamente o indirettamente da Aviofer, a sua volta controllata al 100% da EFIM.

In data 28/3/1995 la Finmeccanica aveva presentato la propria proposta per l'acquisto delle attività dei complessi aziendali di Breda Costruzioni Ferroviarie, Breda Menarinibus e CPA Sud.

La proposta era stata dichiarata inaccettabile dal Commissario Liquidatore dell'EFIM, perchè il prezzo offerto era ritenuto troppo basso dalla società di consulenza nominata dal Ministero del Tesoro; il ricavato avrebbe soddisfatto i creditori solo parzialmente e pertanto l'intervento dello Stato era subordinato all'avviamento della procedura di liquidazione delle società del settore ferroviario (vedi art. 5 della legge 33/93).

Con atto del 12.5.1995 il Commissario liquidatore dell'EFIM segnalava all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 13 della legge 287/90 l'accordo concluso il 12./3/1992 tra EFIM e Finmeccanica che prevedeva un reciproco diritto di prelazione in caso di vendita di partecipazioni azionarie dirette o indirette in società operanti nel settore ferroviario. L'Autorità garante non ha ritenuto illegittimo detto diritto di prelazione.

La società ABB e Costat Masnaga, interessate all'acquisto del settore ferroviario, in presenza della suddetta prelazione si sono ritirate lasciando la Finmeccanica quale unica potenziale acquirente.

A seguito della valutazione delle società del settore ferroviario, effettuata il 3 aprile 1996 da Mediobanca, l'EFIM e Finmeccanica hanno concordato con verbale redatto dal Ministero del Tesoro il 10 aprile 1996, di concludere tra loro un contratto di compravendita delle azioni di Breda Costruzioni Ferroviarie, Avis e Cometra, condizionandone l'esecuzione al fatto che le società fossero ricapitalizzate al 31/12/1995 con conversioni di crediti e immissione di risorse

Tali interventi di aumento capitale alle società del settore Ferroviario, sono stati approvati con decreto interministeriale n. 752302 del 26 novembre 1996, a cui ha fatto seguito il decreto interministeriale n. 752715 del 17 dicembre 1996 recante l'approvazione di una integrazione al precedente; la stessa U.E., con comunicazione del 4 dicembre 1996, ha stabilito che gli interventi di ricapitalizzazione del settore suddetto non costituiscono aiuti di stato sottoposti a divieto comunitario.

Con atto 30 luglio 1996, sottoscritto dalle parti interessate, è stato conferito a Finmeccanica mandato a gestire le società del settore Ferroviario sino al 31/1/1997.

Il procedimento di cessione delle società del settore ferroviario (compresa la Holding Aviofer) si è chiuso il 30 gennaio 1997 con il perfezionarsi della vendita delle azioni a Finmeccanica al prezzo di 38,3 miliardi di lire.

Finmeccanica, inoltre, con il citato verbale del 10 aprile 1996, si era dichiarata pronta ad acquistare le attività della Breda Fucine Meridionali, conservando il rapporto di lavoro con le maestranze. In data 30 aprile 1996 è stato perfezionato da parte di Breda Fucine Meridionali il mandato a Finmeccanica della gestione del ramo d'azienda.

La società Breda Fucine Meridionali è stata posta in liquidazione coatta amministrativa il 21 agosto 1996.

Ciò è stato conseguenza della determinazione in data 29 maggio 1996 della commissione delle Comunità Europee, la quale relativamente alla Breda Fucine Meridionali S.p.A., ha ritenuto aiuti di Stato:

- a) i conferimenti di capitale per un ammontare di 12 miliardi di lire;
- b) i ripianamenti delle perdite per 50,8 miliardi di lire;
- c) i finanziamenti accordati dalla Finanziaria Ernesto Breda e dall'EFIM, tradottisi in un indebitamento di BFM nei confronti delle due società madri di 63 miliardi di lire.

E' stato pertanto intimato allo Stato italiano di procedere al recupero degli aiuti versati (per l'ammontare complessivo di lire 125,8 miliardi di lire, oltre interessi) ed alla sospensione immediata, limitatamente alla B.F.M., ed alla disapplicazione delle disposizioni relative alla sospensione del rimborso dei crediti concessi dalle istituzioni finanziarie pubbliche.

Le penali sono così rimaste a carico di BFM l.c.a. e quindi della liquidazione EFIM.

d) - Settore Alluminio

L'art. 2 comma 2, lett. d), del D.L. 19 dicembre 1992 n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1993 n. 33 prevedeva un piano 1992/1995 per la cessione delle attività e dei beni del settore alluminio, presentato dal Commissario Liquidatore ed in seguito approvato con decreto interministeriale del 21 gennaio 1993. Successivamente, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge 738/94, con decreto n. 547209 del 15 maggio 1995, del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'Industria. Il piano suddetto veniva innovato con la previsione della possibilità di mettere in liquidazione le società del settore.

La modifica normativa si è resa necessaria al fine di consentire interventi dell'EFIM nel settore che, in continuazione d'attività, avrebbe sopportato perdite rilevanti. Infatti l'ammissibilità dei finanziamenti è stata concessa da parte dell'Unione Europea alla condizione che il piano prevedesse la cessione delle attività e la liquidazione delle società secondo la normativa EFIM (art. 5 legge 33/93) ¹¹.

¹¹ - La conclusione dell'accordo è stata subordinata all'approvazione da parte della commissione CE del pagamento dei debiti congelati.

La commissione CE ha chiuso positivamente, dopo una lunga trattativa che ha visto protagonisti il Commissario liquidatore dell'EFIM, i Ministeri degli Affari Esteri, Industria e Tesoro, la procedura di infrazione per aiuti di Stato concessi ad Alumix prima della liquidazione EFIM, sia sotto forma di iniezioni di capitale per 400 miliardi, sia sotto forma di riduzione delle tariffe elettriche.

La Commissione ha valutato la questione nel suo complesso prendendo in considerazione il piano di ristrutturazione elaborato dal Commissario liquidatore dell'EFIM ed approvato dai Ministri competenti che prevedeva come soluzione definitiva l'operazione di privatizzazione del settore dell'Alluminio, e la cessione ad Alcoa, che è stata valutata positivamente dalla Commissione CE perchè rispondente ai criteri stabiliti negli impegni presi dal governo italiano di privatizzare le imprese pubbliche (cosiddetto accordo Andreatta - Van Miert) rilevando che tale cessione avrebbe permesso la trasformazione di Alumix da impresa pubblica a impresa privata, redditizia e non più dipendente dall'assistenza statale in un quadro di ristrutturazione che ha consentito una valutazione e una decisione globale.

La Commissione ha riconosciuto l'esistenza di aiuti di Stato anche nella cessione ad Alcoa che è stata fatta ad un prezzo forse inferiore a quello che avrebbe potuto ottenere un investitore privato, ma che ha consentito il mantenimento per cinque anni del livello occupazionale.

Infatti, partendo dal presupposto che si tratta di un trasferimento di azienda e non solo di vendita di cespiti, tanto che Alcoa non si limita ad acquisire le attività di impresa ma ne assume gli impegni e le obbligazioni, anche se con la notevole eccezione dei debiti congelati, il fatto che Alcoa abbia accettato determinate condizioni, quali il mantenimento dei livelli occupazionali e di alcuni impianti principali, la cui redditività e competitività va valutata criticamente, ha influito sul prezzo. La Commissione CE ha tuttavia risolto positivamente la questione tenendo conto delle esigenze di sviluppo regionale presenti nel caso della cessione Alumix-Alcoa. In considerazione del fatto che le condizioni relative all'occupazione si

La stessa legge 738/94 ha stanziato un importo non inferiore a lire miliardi 1.500 per provvedere al pagamento integrale dei creditori al 17 luglio 1992 della società Alumix e sue controllate al 100%. A tal fine l'Alumix, il cui capitale non è interamente controllato da EFIM (99%), è stata equiparata alle controllate dell'EFIM al 100%.

Il procedimento di vendita all'Alcoa Italia S.p.A. delle attività operative delle società Almax S.p.A., Sardai S.p.A., Alures S.c.p.a. e Alumix S.p.A. nonché delle azioni che quest'ultima detiene nelle sue controllate, (ad esclusione delle partecipazioni in Eurallumina), si è conclusa dopo le operazioni di offerta pubblica e le trattative inerenti le cessioni delle partecipazioni e delle attività suddette con la stipula, in data 29 marzo 1996, del contratto di cessione.

A seguito dell'atto di cessione delle attività operative del settore alluminio all'Alcoa Italia, l'EFIM ha direttamente incassato il prezzo pattuito nella misura di lire miliardi 406, successivamente accreditato alle società suddette.

Sono state cedute, inoltre:

- a) la società Tubettificio Europeo, con contratto del 13/6/1996, alla società M.B.O. srl., al prezzo di lire miliardi 12 più un rimborso dei debiti per 16 miliardi di lire.
- b) la società Comital S.p.A. con contratto del 31/10/1996, alla società Saiag ed Efibanca, al prezzo di 38,5 miliardi più un rimborso dei debiti per lire miliardi 40.
- c) i seguenti stabilimenti, di proprietà della Alumix:
 - Trafilerie e Corderie (Ve), alla società Trafilerie e Corderie S.p.A. (Ve) - Omeca (quale garante), con contratto del 9/10/1996, al prezzo di lire miliardi 3,6 più il valore dei semilavorati e del magazzino;
 - Nembro (BG), alla società Saiag ed Efibanca, con contratto del 31/10/1996 al prezzo di lire miliardi 19,6.

riferiscono a regioni italiane con seri problemi occupazionali e alle quali si applica in particolare l'art. 92, par. 3, lett. a) e c), e che la privatizzazione di Alumix garantisce un'attività redditizia dei vari impianti ed imprese e contribuisce ad uno sviluppo reale e a lungo termine delle zone in questione senza necessità di ulteriori aiuti di Stato, la commissione ha valutato che il prezzo di vendita è adeguato all'impegno assunto da Alcoa di mantenere un livello minimo di occupazione in queste zone per almeno cinque anni.

In conclusione la Commissione CE ha visto nella privatizzazione di Alumix una tappa importante del processo globale di ristrutturazione e di privatizzazione del settore pubblico in Italia, completamente rispondente all'accordo tra la Commissione e il Governo italiano del 27 luglio 1993, con il quale la Commissione ha riconosciuto la garanzia dello Stato a norma dell'art. 2362 del codice civile sui debiti delle società interamente possedute dallo Stato italiano in contropartita dell'impegno del Governo italiano a ristrutturare e privatizzare il settore pubblico.

d) le attività della Nuova Comsal, alla società ILA S.p.A., con contratto preliminare del 13/6/1996, trasformato in definitivo l'8/8/1996, al prezzo di lire miliardi 3,4 più la cessione dei debiti.

e) i rami di attività della società Alutekna, con contratti del 12/4/1995 e 4/5/1995, ad Alutekna Industries S.p.A. e Laval al prezzo, rispettivamente, di lire miliardi 2,7 e 2,8.

Per tutti i contratti suddetti, è stato concordato l'impegno, da parte dell'acquirente/i, del mantenimento degli impianti, della continuità produttiva per 5 anni e degli investimenti.

In data 10 luglio 1997 è stato pubblicato sulla stampa nazionale il bando di vendita delle azioni costituenti il 100% della società Alucasa e/o il 52,1% della società Eurallumina.

Le società del gruppo Alumix in liquidazione coatta amministrativa sono:
decorrenza L.c.a.

ALUTEKNA	4.7.1995
ALMAX ITALIA	23.9.1996
ALURES	21.8.1996
SARDAL	21.8.1996
ALUMIX	29.1.1996
NUOVA COMSAL	23.1.1997
ALUCASA	21.1.1998

e) - **Il personale**

Uno dei fini primari perseguiti nella liquidazione EFIM è stato il mantenimento del livello occupazionale delle società ed imprese facenti parti del gruppo vendute a terzi e la ricollocazione del personale appartenente alle società poste in liquidazione coatta amministrativa.

Oltre al principio generale al quale deve attenersi il commissario liquidatore nella cessione delle azioni o dei complessi aziendali, realizzato attraverso clausole contrattuali a salvaguardia dei livelli occupazionali (normalmente fino a cinque anni), con richiesta di fidejussioni bancarie a garanzia del puntuale adempimento delle clausole stesse, riguardo all'argomento sono operative due leggi che prevedono sia la ricollocazione del personale dell'Efim, delle finanziarie, di servizi finanziari, di servizi e/o caposettore nella Pubblica Amministrazione (legge 738 del 1994), sia il collocamento in pensionamento anticipato di personale in possesso di determinati requisiti (legge 598 del 1994).

Alla data del 20/7/1996, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 634/94, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 738/94, sono stati ricollocati complessivamente 216 dipendenti tra dirigenti, quadri, impiegati ed operai, sia dell'Efim che delle società controllate.

Per adempiere a questi ultimi compiti sono state erogate alle società controllate somme per il pagamento degli anni di prepensionamento dei dipendenti delle stesse società e sono state assunte iniziative con la Funzione pubblica per la ricollocazione in ambito statale del personale con esiti positivi.

Come è stato detto, una particolare attenzione è stata posta nella vendita di società e rami di azienda al mantenimento del livello occupazionale raccordandolo ai piani di ristrutturazione industriale, con effetti negativi sul piano del prezzo di vendita ma ampiamente positivi sotto il profilo socio-economico.

Nella generalità dei contratti è stato previsto il mantenimento di posti di lavoro per un quinquennio garantito da fondi specifici e sottoposti a verifiche da parte del venditore.

In talune ipotesi è stato previsto anche l'intervento di enti locali. Esemplificativamente, per la loro significatività in positivo e in negativo, si illustrano i casi di Trafilera e Corderia di Venezia s.p.a. e dell'ex Oto Breda Sud venduta a Fissore.

Nel primo caso nel contratto di vendita del ramo di azienda, che era stato preceduto da un piano industriale alla cui stesura erano intervenuti il Comune e la Provincia di Venezia, l'Associazione industriale di Venezia, le organizzazioni

sindacali, sono state inserite le seguenti clausole di salvaguardia, che vengono riconosciute quale uno dei principali motivi della vendita.

L'Acquirente garantiva che:

- a) avrebbe conservato e mantenuto in funzione gli impianti di Trafileria e Corderia siti in Porto Marghera (VE) per un periodo di 5 anni decorrente dalla data del Closing;
- b) si impegnavano ad eseguire e dare piena e puntuale attuazione al Piano Industriale ed in particolare ad effettuare spese in conto capitale per lire 8.200 milioni indicati nel Piano Industriale entro il periodo di 5 anni;
- c) avrebbe mantenuto impiegati nell'attività n. 36 dipendenti per un periodo di 5 anni dalla data del Closing, salvo che il rapporto di lavoro venisse risolto a seguito di pensionamento conseguito del dipendente o di dimissioni volontarie (non determinate dall'Acquirente).

L'Acquirente s'impegnava inoltre a non procedere a licenziamenti collettivi o procedure di mobilità previsti dalla legge 223/1991, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e salvo il diritto di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in conformità alla legge e ai regolamenti applicabili.

E' stato, inoltre, inserita una clausola di garanzia, secondo la quale l'Acquirente è tenuto al pagamento di una penale dell'importo di 1 miliardo di lire e di lire 50 milioni moltiplicati per il numero di anni intercorrenti tra la data del licenziamento e la scadenza del periodo quinquennale successivo alla Data del Closing, per ogni licenziamento di un dipendente, qualora il livello di investimento si riduca oltre i livelli stabiliti in contratto ovvero si riduca il numero di dipendenti coinvolti nell'attività.

Infine, in caso di chiusura delle strutture nel quinquennio successivo al Closing, l'acquirente è tenuto a pagare, oltre alla penale prevista in relazione a tale inadempimento, la penale prevista per la violazione dell'impegno relativi al mantenimento in servizio del personale.

A garanzia del pagamento di dette penali, l'Acquirente ha rilasciato alla data del Closing una fideiussione incondizionata a prima domanda della BNL per un ammontare di lire 2.200.000.000 con scadenza al compimento del terzo anno successivo al Closing.

Inoltre per il controllo del rispetto delle clausole contrattuali il Commissario Liquidatore ha la facoltà di avvalersi di controlli periodici da parte del Comune di Venezia, il quale potrà demandare le funzioni ispettive ai competenti organi; tali poteri di controllo alla scadenza del periodo commissariale a norma dell'art. 4 del D.L. 487/92 convertito in legge n. 33/93, previsti in capo

al Commissario Liquidatore, sono automaticamente trasferiti al Comune di Venezia.

Nella vendita a Fissore CO s.r.l. della OTO Breda Sud s.p.a. sono state inserite clausole sostanzialmente analoghe.

E' stato infatti previsto che:

Il piano industriale e di occupazione triennale, costituisce ad ogni effetto parte integrante del contratto stesso.

Il raggiungimento degli obiettivi occupazionali nei tempi e secondo le modalità previste dal piano, fino al numero complessivo di 284 unità operative da raggiungere entro il 31 dicembre 1995, nonché il mantenimento almeno di tale livello occupazionale con riprofessionalizzazione e mutamento contrattuale per 45 impiegati, fino alla scadenza di tre anni dalla conclusione del contratto costituiscono per l'acquirente un'obbligazione essenziale, il cui inadempimento comporta a carico dell'acquirente stesso la risoluzione del contratto previa apposita procedura di constatazione.

In caso di avvenuta risoluzione del contratto il compratore sarà tenuto alla restituzione dei titoli, beni mobili ed immobili entro il termine perentorio di quindici giorni. I beni mobili ed immobili dovranno essere restituiti nella situazione in cui si trovano all'atto della cessione, fatto salvo quanto eventualmente modificato per effetto esclusivamente della loro utilizzazione conforme alle finalità produttive loro proprie.

Per il caso di inadempimento dell'acquirente e a garanzia delle obbligazioni da esso assunte con contratto, è stata prevista una penale convenzionale di lire 10 miliardi da pagarsi immediatamente alla risoluzione, garantita da fideiussione bancaria, per un ammontare di lire 7 miliardi, con scadenza 31/12/1995.

Al fine di assicurare il controllo della puntuale esecuzione e attuazione del contratto, al Commissario liquidatore erano riconosciuti nei confronti della Fissore CO s.r.l. tutti i poteri previsti dall'art. 4, comma 6 del decreto-legge n. 487/1992, convertito con modificazioni dalla legge 33/1993, e cioè richiedere i dati, informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Agli stessi fini il Commissario liquidatore per le obbligazioni relative alla assunzione e mantenimento di personale poteva avvalersi di controlli periodici da parte dell'Assessorato al Lavoro Regione Calabria. Controlli quadrimestrali circa la realizzazione degli obiettivi occupazionali secondo le modalità e nei termini stabiliti dal piano potevano essere effettuati dalla Organizzazioni Sindacali territoriali, previo avviso al Commissario Liquidatore.

Alla scadenza del periodo commissariale a norma dell'art. 4 del decreto legge 487/1992 convertito in legge n. 33/1993 tutti i poteri e le facoltà previsti in capo al commissario liquidatore per quanto riguarda l'occupazione venivano automaticamente trasferiti alla Regione Calabria. In caso di inadempimento che comportasse la risoluzione del contratto, i beni mobili e immobili tutti dovevano essere restituiti al Ministero del Tesoro.

Dopo la scadenza del termine triennale di validità della fidejussione e per inadempimenti che si erano verificati in epoca precedente, la Regione Calabria, succeduta nei poteri al Commissario liquidatore EFIM, iniziava procedura arbitrale nei confronti della Fissore CO s.r.l. facendo rilevare che a fronte di una previsione nel piano triennale di occupazione di un organico di 289 unità lavorative, di cui 150 operative e 139 ancora in Cassa Integrazione risultavano, invece, a quella data, ben 189 dipendenti in C.I.G.S. di cui 146 operai e 23 impiegati, mentre l'organico era ridotto a sole 259 unità.

A fronte dell'obbligo contrattuale di mantenere un livello occupazionale minimo pari a 284 unità operative, da raggiungere entro il 31/12/1995 (art. 10.2), risultavano per contro occupate a quella data soltanto 257 unità non tutte operative, essendo stati collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ben 14 impiegati e 107 operai.

Il collegio arbitrale riteneva inadempiente la Fissore CO s.r.l. e la condannava al pagamento di una penale ridotta ex art. 1384 c. c., a lire 1 miliardo, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento ritenendo però inammissibile la domanda della Regione Calabria di restituzione dei beni mobili ed immobili in quanto ai sensi del contratto di compravendita detti beni dovevano essere restituiti al Ministero del Tesoro (clausola invero singolare posto che il Ministero del Tesoro non era stato mai titolare di beni nè era intervenuto nel contratto).

Peraltro con lettera del 26 giugno 1998 il Commissario liquidatore EFIM, ricordando che il collegio arbitrale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva di EFIM nella controversia, sollecitava in relazione a quanto sopra una urgente determinazione del Ministero del Tesoro in ordine alla restituzione dei beni, posto che detto Ministero è il beneficiario della decisione a cui favore essa dovrà essere eseguita.

Nessuna risposta risulta aver dato ad oggi il Ministero del Tesoro.

Da quanto è stato esposto risulta evidente che il livello occupazione è assicurato molto più da efficaci ed attuabili piani di ristrutturazione delle imprese e della capacità di controllo e di intervento delle istanze locali che da garanzie

contrattuali sul raggiungimento (o mantenimento) di livelli occupazionali, sempre aleatori ove non effettivamente sostenibili.

Deve, pertanto, concludersi che nel medio lungo periodo il raggiungimento degli obiettivi economico-sociali seguiti nella liquidazione - pur nella loro positiva apprezzabilità di impatto nel breve periodo - è strettamente legato alla validità dei piani di risanamento e ristrutturazione delle imprese ¹².

¹² - Sui problemi occupazionali il Commissario liquidatore così riferisce:

L'organico al 30 settembre 1992 era di 31.031 unità.

L'art. 3, comma 2, decreto-legge n. 487/1992, ha stabilito che il Programma deve contenere anche elementi circa i riflessi occupazionali delle operazioni di cui al Programma stesso.

Il Commissario liquidatore nel Programma presentato in data 22 dicembre 1992, dopo aver premesso di non poter fornire elementi circa i riflessi occupazionali per via delle difficoltà allo stato di fare previsioni attendibili, ha proposto comunque per i quadri, impiegati e operai l'equiparazione della procedura di liquidazione dell'EFIM ad una procedura concorsuale, con conseguente estensione del trattamento di cui all'art. 3 della legge n. 223 del 1991, mentre per i dirigenti la ricollocazione e poi l'estensione di ogni trattamento legale e contrattuale collettivo. Lo stesso trattamento era proposto per tutte le imprese poste in liquidazione.

Il decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato e ad interim delle Partecipazioni Statali del 21 gennaio 1993, di approvazione del Programma, limitatamente alla parte del Programma relativa ai problemi occupazionali, subordinava l'approvazione al benessere del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, benessere rilasciato con lettera del 30 marzo 1993.

Il Senato della Repubblica, poi, al momento della conversione in legge del decreto-legge n. 487/1992 approvava un ordine del giorno che impegnava il Governo, attraverso la funzione del Commissario liquidatore, a procedere ad un'attenta verifica al fine di ricollocare il personale, previa valutazione delle funzioni svolte e dei risultati gestionali conseguiti, in primo luogo presso aziende controllate dallo stesso EFIM e presso aziende controllate dal Ministro competente.

L'art. comma 14, del decreto-legge n. 487/1992 prevedeva la cessazione ex lege di tutti i rapporti entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma del Commissario liquidatore, salvo il mantenimento in servizio di 40 dipendenti utili alla gestione liquidatoria e da ridurre progressivamente.

Successivamente, l'art. 10 del decreto-legge n. 643/1994, convertito dalla legge n. 738/1994, ha previsto la possibilità per il personale cessato dal rapporto d'impiego di presentare domanda per la riassunzione nelle pubbliche amministrazioni.

Al personale non dirigente, anche dell'EFIM, è stata estesa l'applicazione della C.I.G. straordinaria (art. 3, comma 2 bis D.L. 487/92). Con decreto legge n. 516/94, convertito dalla legge n. 598/1994, è stata data facoltà ai dipendenti dell'EFIM e di società interessate ai piani di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o conversione aziendale, volontaria o in liquidazione coatta amministrativa o di società del settore alluminio di chiedere il prepensionamento.

Le dimissioni delle partecipazioni dell'EFIM sono state realizzate cercando di indurre gli acquirenti a raggiungere accordi di programma che assicurassero le situazioni occupazionali, anche coinvolgendo le organizzazioni sindacali.

Il personale è stato tutto trasferito alle società o imprese che hanno comperato azioni di società o aziende EFIM, ad eccezione di: 480 persone tuttora in servizio presso l'Eurallumina, per la quale è stata prevista l'esclusione dalla liquidazione coatta fino al 31 dicembre 1997 con decreto 23 gennaio 1997 n. 145075 del Ministro del Tesoro, come in precedenza detto.

f) - La formazione dello stato passivo

Ai sensi dell'art. 209 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) il Commissario liquidatore deve formare l'elenco di crediti ammessi o respinti (c.d. stato passivo), depositandolo nella cancelleria del Tribunale del luogo dove ha sede l'impresa.

Il Comitato di sorveglianza ha reiteratamente sollecitato tale adempimento, propedeutico anche alla chiusura della liquidazione coatta amministrativa (art. 213 legge fallimentare) ¹³.

In data 12 maggio 1997 il Commissario liquidatore ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare lo stato passivo di EFIM alla data del 20 gennaio 1995.

Insieme al documento è stata redatta una nota esplicativa di criteri seguiti nella compilazione dello stato passivo.

Debiti sorti anteriormente al 18/07/1992

In questa sezione figurano i creditori che alla data di messa in liquidazione volontaria dell'Ente non avevano presentato istanza, o che, pur se inseriti nello Stato Passivo redatto nel 1993, non avevano ritirato, in parte o del tutto, le obbligazioni e/o il contante a soddisfacimento del proprio credito; per questi

Sono state inoltre ricollocate nella pubblica amministrazione 324 addetti; 2490 dipendenti sono stati prepensionati.

Potranno poi essere ricollocati nella P.A. i dipendenti di Alumix (173) che ne faranno richiesta dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa della società emesso dal Ministro del Tesoro il 29 gennaio 1997.

¹³ - Nel verbale n. 14 del 26 marzo 1997 il Comitato di sorveglianza ha formulato le seguenti osservazioni.

Il Comitato di sorveglianza, scaduti i termini di legge nella prima metà dell'anno 1995, ebbe già a segnalare l'obbligo di formare lo stato passivo con verbale n. 4 del 21 luglio 1995, punto 3, chiedendo di avere notizie sullo stato delle operazioni derivanti, tra l'altro, dall'art. 209 della legge in trattazione, notizie mai trasmesse ai richiedenti.

In seguito con verbale n. 14 del 24 giugno 1996 si richiamava la particolare attenzione della liquidazione sulla necessità di ottemperare al disposto normativo più volte citato.

Con verbale n. 16 del 5 agosto 1996 questo Comitato ricordava che alla formazione dello stato passivo occorreva procedere in tempi brevi; ciò è stato ribadito con verbale n. 23 del 26 febbraio u.s.

A quanto è dato conoscere la liquidazione, a tutt'oggi, non ha ancora ottemperato all'obbligo recato dall'art. 209 della L.F., sul che si deve richiamare la particolare attenzione di quanti conducono la liquidazione medesima.

Va, poi, detto che la definizione dello stato passivo è anche necessaria ai fini dell'avvio della chiusura della l.c.a. (art. 213 L.F.) e, quindi, della definitiva quantificazione del costo della liquidazione voluta e finanziata con la legge n. 33/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, cui deve attendere, tra gli altri, il Ministero del tesoro.

ultimi sono stati iscritti anche gli interessi, dalla data di maturazione del credito al 31/03/93, a suo tempo riconosciuti e riportati nell'elenco approvato dallo stesso Ministero del Tesoro.

Sono comprese in questa suddivisione le modifiche apportate allo Stato Passivo di cui trattasi, con richiesta inviata al Ministero del Tesoro in data 18/04/1996.

Debiti sorti successivamente al 17/07/1992

In questa sezione rientrano tutti quei debiti che, sia pure per causali anteriori al 18/07/1992, si sono manifestati con pieno diritto solo nel periodo successivo.

Circa questa seconda categoria - è stato necessario aggiungere ai debiti nei confronti dei professionisti, sorti a seguito di emissione di fattura proforma, l'importo dell'IVA sul 2% (contributo dovuto alle Casse nazionali di previdenza) in applicazione della legge 1995 che prevede l'assoggettabilità ad IVA del contributo alle Casse professionali all'atto dell'emissione della fattura definitiva.

Ai sopracitati debiti non è stato riconosciuto nessun tipo d'interesse.

Debiti infragruppo

In merito ai debiti infragruppo, sono stati definiti tali solo quelli esistenti nei confronti di società controllate, direttamente o indirettamente al 100%.

Debiti in contenzioso

I debiti di questa categoria, dove non espressamente evidenziato, non sono stati inseriti nello stato passivo.

In particolare, alla data del 12 maggio 1997 dai documenti in possesso dell'Amministrazione - risulta:

Domande di insinuazione allo stato passivo di ex dipendenti

Dott. Ricciardi M. - richiesta di insinuazione per L. 278.730.045 + 10.000.000 per spese legali

Rag. Coscia P. - richiesta di insinuazione per L. 759.179.259 + interessi e spese legali

Rag. Panu D. - richiesta di insinuazione per L. 48.709.529 + interessi

Dott. Cipriani - richiesta di insinuazione per L. 179.507.620
Avv. Ciocca L. - richiesta di insinuazione per L. 159.692.669 + interessi.

Debiti di dubbia determinazione o contestati o non riscontrati con la contabilità

E.N.I. - richiesta di insinuazione allo Stato Passivo per L. 19.844.119.582, contro il debito comunicato da EFIM con lettera ex art. 209 L.F. pari L. 3.592.406.040 risultante dalle scritture contabili.
S.A.C.A. - richiesta di insinuazione allo Stato Passivo per L. 25.000.000.000 a titolo di risarcimento danni.
SERFIMPA - richiesta di insinuazione allo Stato Passivo per L. 25.405.320.000 a titolo di risarcimento danni.
I.M.I - richiesta di insinuazione per L. 7.594.482.366 in virtù di varie fideiussione rilasciate nell'interesse di società controllate. Il Liquidatore, in data 05/03/1997 riconosceva soltanto il credito per la fideiussione rilasciata a favore dell'Istituto Ricerche Breda pari a L. 1.400.023.507 (importo inserito nello stato passivo).
S.N.A.M. - richiesta di insinuazione per L. 99.189.879 per fideiussione rilasciata a favore della Nuova Breda Fucine.
CREDITO ITALIANO - richiesta di insinuazione allo Stato Passivo per L. 16.502.452.527 in virtù di lettere di patronage rilasciate nell'interesse di NUOVA SAFIM.

Richieste pervenute per debiti di società controllate

OFF. MECCANICA BARTOLI SNC - L. 25.877.026: credito vantato nei confronti della Isotta Fraschini spa (ex Oto Breda Sud) e richiesto in pagamento all'EFIM.
ITALPOL SRL - L. 3.879.453: debito richiesto per conto di Efimservizi in virtù di pretesi "accordi intercorsi". Non è stato trovato nessun documento attestante tale accordo.

Debiti non riconosciuti

I seguenti valori non sono stati registrati in contabilità, e quindi non inseriti nello Stato Passivo, in quanto inerenti a prestazioni di servizi non ricevuti o ricevuti parzialmente rispetto ai valori fatturati:

- Centrofinanziaria	L. 113.722.707
- Scavone Avv. A.	L. 15.357.000
- Studio Legale Ferretti	L. 1.023.000
- Studio Legale Rizzo	L. 10.200.000
- Praxi spa	L. 27.965.000
- Studio Legale Guarino	L. 3.071.000
- Akros Finanziaria	L. 105.910.000

Lo stato passivo potrà essere oggetto di modifiche soprattutto dopo l'eventuale conclusione della transazione con Finmeccanica.

Su richiesta del Ministero vigilante il Comitato di sorveglianza ha compiuto un esame dei crediti ammessi. L'esito della verifica è contenuta nel verbale n. 34 del 15 aprile 1998 ¹⁴.

¹⁴ - Il Comitato così si esprime:

Oggetto dell'esame sono stati i crediti ammessi allo stato passivo di importo superiore a 70 milioni di lire. Tale campione, che corrisponde al 15% del numero dei soggetti creditori ma al 99% del valore totale dei crediti ammessi, è stato, per questi motivi, ritenuto adeguatamente rappresentativo.

Il controllo è stato svolto verificando la corrispondenza degli importi ammessi allo stato passivo con le scritture contabili dell'Ente, oltre che con i documenti di supporto (fatture, note di debito, ecc.). Per alcune posizioni particolarmente remote (primi anni '80) non si è ritenuto necessario controllare tali documenti, giudicando sufficiente il riscontro con le registrazioni contabili.

Durante lo svolgimento dell'esame si è preso atto che, con comunicazione al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11.2.1998, l'EFIM ha stralciato i crediti prima riconosciuti alle società Sistemi e Spazio, Safimgest, Aviofer e Finanziaria Ernesto Breda. Ciò in quanto i debiti iscritti in bilancio sorgono per differenza tra il valore nominale dei crediti d'imposta che tali società cedettero anni addietro alla Chemical Bank e il valore scontato dall'EFIM alla Chemical stessa nel momento in cui ha riacquisitato il credito oggetto della cessione. Trattasi perciò di valori puramente contabili iscritti per rettificare i crediti d'imposta che l'EFIM vanta verso l'Erario e riportarli all'importo dell'introito che l'Ente conseguirà al momento dell'incasso.

Con la stessa comunicazione al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11.2.1998, l'EFIM ha pure stralciato i crediti riconosciuti alle società Alumix, Nuova Sopal ed Agusta, avendoli compensati con i maggiori crediti che l'ente vanta verso le stesse società.

Analoga comunicazione integrativa allo stato passivo dovrà essere effettuata dall'EFIM al Tribunale Civile di Roma, ai sensi del R.D. 267/1942.

Si elencano di seguito i nominativi, o le ragioni sociali, dei creditori ammessi allo stato passivo su cui è stato effettuato l'esame:

Avv. Fabio PULSONI, Avv. Mauro LEONE, Arthur Anderson & C.S.A.S., Immobiliare Toscana Agricola SAITA S.p.A., SOPAF S.p.A., INPDAL, IMI, EMIT S.p.A., Aviofer S.p.A., Finmeccanica S.p.A., Finanziaria Ernesto Breda in l.c.a., ENI, CREDIOP.

In merito alle posizioni esaminate, si esprimono le osservazioni che seguono.

Relativamente al credito vantato dall'Avv. Mauro LEONE, si constata che trattasi di credito già ammesso allo stato passivo al 17.7.1992, approvato con decreti del Ministro del

g) - Le azioni di responsabilità e di danni promosse da EFIM e dal gruppo.

L'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti dei cessati organi sociali di EFIM è uno degli elementi caratterizzanti della liquidazione coatta amministrativa.

Il Commissario liquidatore EFIM ha, a seguito dell'autorizzazione concessa in data 16 luglio 1997 dal Ministro del Tesoro, promosso innanzi al tribunale civile di Roma azione di responsabilità nei confronti del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione, del Direttore Generale di EFIM in carica antecedentemente al 17 luglio 1997.

L'azione è stata preceduta da una richiesta al Tribunale di Roma di dichiarazione di insolvenza di EFIM ai sensi della legge fallimentare pronunciata con sentenza 1022/1995 del 26 giugno 1995 nonché dalla relazione presentata ai sensi dell'art. 203 della legge fallimentare alla Procura della Repubblica di Roma.

Nella citazione viene imputata ai convenuti la grave negligenza degli organi sociali di EFIM. L'applicazione dei principi civilistici ai fini della determinazione della responsabilità degli organi sociali di EFIM conduce ad una gravissima censura del comportamento da essi tenuto quanto meno nel periodo 1 gennaio 1990 - 18 luglio 1992. Essi hanno, infatti, omesso di adeguatamente adoperarsi per limitare lo stato di irreversibile dissesto in cui all'epoca versava EFIM ed il gruppo in genere, facendo anzi in modo di mascherare con comunicazioni fuorvianti la realtà patrimoniale dello stesso. Non a caso nell'ambito del gruppo EFIM vi era un'utilizzo diffuso delle politiche di bilancio, nel senso di rivalutazioni, plus e minusvalenze al fine di sostenere la crescita dell'indebitamento.

In questo senso, la negligenza degli amministratori è stata la causa determinante dell'aggravarsi del dissesto, consentendo al di là del possibile la prosecuzione di un'attività fisiologicamente deficitaria e ritardando i necessari e dovuti interventi correttivi.

Tesoro in data 10.4.1993 ed in data 29.10.1993, e mai riscosso, in quanto posto sotto sequestro conservativo.

Relativamente al credito vantato dall'IMI, che deriva da due fidejussioni a suo tempo prestate dall'EFIM nell'interesse dell'istituto Ricerche Breda S.p.A., esso è stato ammesso allo stato passivo per l'importo richiesto dall'IMI stesso (L. 1.400.023.507), che risulta essere inferiore al valore risultante dalla contabilità dell'Ente (L. 1.619.028.539).

Relativamente al credito vantato dall'ENI, si osserva che esso trae origine dal saldo del c/ordinario (L. 134.208.200+interessi al 20.1.1995) e dal presunto prezzo di cessione al 2.5.1985 della società Consal (L. 1 miliardo+interessi contrattuali al 31.1.1993). Tale valore è tutt'oggi oggetto di contenzioso giudiziario tra l'EFIM e l'ENI.

Il Comitato non ha altre osservazioni da formulare sul più volte citato stato passivo, come modificato in data 11 febbraio u.s. con la nota richiamata nelle righe che precedono.

Viene, inoltre, contestato ai convenuti:

- l'abnorme sopravvalutazione delle partecipazioni in società controllate (a fronte di 865 miliardi esposto sul bilancio al 31 dicembre 1991 queste si riducono nel primo bilancio di liquidazione a solo lire 279 miliardi);
- il mancato controllo di operazioni quanto meno discutibili che hanno gonfiato il bilancio di partecipate (Finanziaria Ernesto Breda e Nuova Safim);
- l'eccessivo ricorso all'indebitamento sempre crescente pur nell'accumularsi di gravi perdite, che non consentivano di generare ogni minimo flusso reddituale necessario alla restituzione dei finanziamenti percepiti (al 31 dicembre 1991 i debiti finanziari del gruppo erano pari a lire 9.872 miliardi a fronte di un fatturato esposto nel consolidato in circa lire 4.500 miliardi);
- l'approvazione di operazioni irregolari da parte delle società controllate.

Conseguentemente è stato chiesto al Tribunale di accertare:

- a) la grave e sistematica negligenza usata dagli amministratori e direttore generale di EFIM in carica dal 1° gennaio 1991 nell'amministrare quest'ultimo e quindi la loro responsabilità solidale per il danno conseguentemente arrecato ad EFIM;
- b) la responsabilità solidale del collegio sindacale di EFIM in carica dal 1° gennaio 1991 per aver contribuito, con atti omissivi o commissivi, al negligente e dannoso comportamento di cui sopra degli amministratori;
- c) il danno subito da EFIM in ragione delle violazioni degli obblighi gravanti sui suoi amministratori, direttore generale e sindaci nel deficit patrimoniale al 31 dicembre 1992 pari a lire 3.011.673.000.000 o comunque nelle perdite di esercizio risultanti dai bilanci al 31 dicembre 1991 e al 17 luglio 1992, e complessivamente pari a lire 1.277.358.000.000, o nella misura che si indicherà in corso di causa, o che il Tribunale potrà accertare in via equitativa. Viene altresì chiesta la conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle suddette somme.

Altre azioni di responsabilità ha promosso EFIM - quale socio - ai sensi dell'art. 2395 c.c. innanzi ai Tribunali di Milano, Roma, Brescia e Busto Arsizio nei confronti degli amministratori e sindaci in carica nel periodo 1989-1992 delle principali società del "comparto difesa" (Oto Melara, Agusta, Agusta Sistemi, Breda Meccanica Bresciana, Agusta OMI, Officine Galileo, SMA).

Esponendo il commissario liquidatore che dalle verifiche effettuate sui bilanci delle società del "comparto di difesa" relativi al 1990/1991, è emerso che questi sono stati redatti in contrasto con i principi di prudenza, chiarezza, precisione e verità al fine di nascondere le notevoli perdite di gestione delle società. Tali irregolarità inducono a ritenere sussistenti i presupposti della responsabilità degli amministratori nei confronti degli attori ai sensi del disposto dell'art. 2395 c.c. E

ciò, per aver determinato, a mezzo di violazione dell'informazione contabile la "cortocircuitazione" dei sistemi di comunicazione e controllo delle informazioni relative ai risultati delle società operative. Con la conseguenza che la holding e le subholding hanno continuato a finanziarie e sostenere attività strutturalmente compromesse e l'EFIM a subire perdite. La violazione della disciplina di bilancio quale documento contabile destinato a fornire un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società con una preminente funzione nel sistema informativo predisposto dal legislatore a tutela degli interessi dei partecipanti al contratto sociale e dei terzi e nel caso di imprese pubbliche del patrimonio pubblico latamente inteso, determina atti pregiudizievoli da parte dei soggetti che risultano, perciò, legittimati ex art. 2395 c.c. in quanto l'inidoneità del bilancio, redatto in violazione delle prescrizioni della disciplina codicistica, a costituire uno strumento informativo adeguato alle esigenze dei suoi destinatari ha un riflesso immediato sulla sfera del socio (e del terzo). L'informazione carente o non veritiera, non consente l'esatta percezione della situazione economica, finanziaria, e patrimoniale della società, e con ciò il controllo della redditività e del livello di rischio dell'investimento azionario e, comunque, della costituzione di un rapporto con la società, ciò preclude al socio (ed al terzo) l'esercizio consapevole dei diritti patrimoniali e corporativi che gli derivano dal proprio status, inducendo in errore gli apparati di governo e di controllo della spesa e della finanza pubblica. Le irregolarità più macroscopiche emergenti dai bilanci delle società si riferiscono ad una costante sopravvalutazione delle poste dell'attivo.

Il Commissario Liquidatore EFIM ha, inoltre, promosso azione di responsabilità per non aver esercitato il mandato con la dovuta cura contro le seguenti società di revisione: Coopers e Lybrand S.a.s., KPMG, Reconta, Ernest e Young.

Infine in taluni casi sono state proposte azioni di risarcimento danni nei confronti di amministratori. In particolare: azione di risarcimento danni promossa innanzi al Pretore del Lavoro di Roma dal Commissario Liquidatore dell'EFIM contro l'ex Direttore generale dell'EFIM, per violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. La causa si è conclusa con la condanna del convenuto al pagamento a titolo di risarcimento danni di un importo di oltre 600 milioni. La sentenza del Pretore del Lavoro è stata impugnata e la causa d'appello è tuttora pendente innanzi al Tribunale di Roma.

Il Commissario liquidatore EFIM, nella sua veste di autorità di vigilanza delle società del gruppo posto in liquidazione coatta amministrativa, ha invitato a valutare rigorosamente le risultanze delle contabilità delle società stesse nel

presupposto che la procedura coattiva è stata prevista dalla legge EFIM per tutte le ipotesi nelle quali non si sia proceduto alla vendita di azioni per far constare lo stato di insolvenza delle società e poter così procedere alle più rigorose azioni previste dalla legge fallimentare sia in materia penale che in materia di azioni revocatorie.

Il Commissario liquidatore ha richiamato l'attenzione sulla necessità che i singoli Commissari presentino le loro domande al Tribunale competente, al quale è rimessa la decisione. In altre parole, ove sorgano dubbi non sono chiamati a decidere essi, ma debbono comunque sottoporre la domanda al Giudice che potrà provvedere avvalendosi della collaborazione doverosa dei Commissari liquidatori.

Il Commissario liquidatore di EFIM ha esercitato più volte le funzioni di Autorità di Vigilanza previste dalla legge fallimentare autorizzando l'avvio di azioni di responsabilità per "mala gestio" nei confronti di ex amministratori ed ex sindaci. Ciò è avvenuto nei casi, Finanziaria Ernesto Breda, Metallotecnica Veneta, Safim Leasing, Reggiane OMI, Efimpianti, Edina Nuova Breda Fucine, Breda Energia, Alumix, Sistemi e Spazio, Breda Progetti Costruzioni. Le autorizzazioni sono state sempre rilasciate ai Commissari liquidatori che hanno formulato istanza in tal senso.

Come si vede è stato instaurato un ampio ed articolato contenzioso, per taluni versi doveroso. Così è per la richiesta delle dichiarazioni dello stato di insolvenza come per le denunce penali previste dalla legge fallimentare e la costituzione di parte civile in sede penale.

Discrezionale è, invece, l'esercizio di una autonoma azione civile di responsabilità. Nei limiti dell'esercizio del controllo spettante alla Corte è stato possibile leggere il solo atto di citazione nei confronti degli organi sociali EFIM. Esso appare ampiamente motivato, salvo l'esame di merito che spetta al giudice della causa.

E' da sottolineare l'esigenza - in relazione alla vastità del contenzioso, ai suoi costi ed ai possibili effetti di ricaduta anche per possibili azioni riconvenzionali - che l'esercizio delle azioni sia sempre preceduto da una adeguata valutazione del rapporto costi-benefici.

Di particolare rilievo è l'esercizio dell'azione di danno nei confronti delle società di revisione perchè la inattendibilità anche solo colposa delle verifiche sui bilanci può apportare gravi conseguenze sull'intero sistema societario e sulla borsa.

Va in ogni caso notato che l'esercizio dell'azione civile di danni in ambito così diffuso comporterà necessariamente la prosecuzione della liquidazione coatta amministrativa delle società che hanno intentato le azioni per il lungo periodo di tempo necessario per la definizione delle cause. Anche sotto questo profilo appare opportuna una disposizione di legge che accentri nel competente Ispettorato del Ministero del Tesoro la definizione delle liquidazioni coatte amministrative.

4. - Questioni Particolari

a) - Le consulenze e i pareri

Nella precedente relazione della Corte dei Conti è stata data ampia notizia del ricorso, in modo ritenuto abnorme, a consulenze e pareri da parte del Commissario EFIM.

I compensi a detto titolo erogati nel periodo del 18 luglio 1992 al 30 aprile 1995, oggetto di detta relazione, ammontavano complessivamente a lire 22.016.869.351, mentre complessivamente dal 18 luglio 1992 al 22 settembre 1998 sono ammontati a lire 37.873.674.051, con una spesa quindi per il periodo dal 1° maggio 1995 al 22 settembre 1998 di lire 15.956.804.700.

Va notato in proposito che nei documenti forniti dall'EFIM sono stati riuniti in un'unica voce spese per fini diversi: spese legali, spese per i difensori in cause penali, civili, amministrative, per arbitrati, spese notarili, spese per consulenze economiche, spese per consulenze a carattere continuativo oltrechè spese per l'acquisizione di pareri in senso proprio. Il magistrato delegato della Corte dei Conti ed il Comitato di sorveglianza, quest'ultimo richiamandosi espressamente ai principi fissati dalla Corte dei Conti, hanno nelle pertinenti occasioni richiamato l'attenzione del Commissario liquidatore sulla esigenza di non acquisire pareri non necessari o comunque eccedenti rispetto alla fattispecie per la quale venivano richiesti nonchè sulla necessità, nei casi di consulenza a carattere continuativo di indicare l'oggetto della consulenza, la durata, il compenso da corrispondere.

In via di principio debbono ritenersi pertinenti le consulenze economiche per la valutazione d'aziende mentre molte delle consulenze a carattere continuativo trovano ragione nello smantellamento dell'apparato burocratico - organizzativo dell'EFIM sin dall'inizio della liquidazione, scelta iniziale che ha dato luogo alla necessità di acquisizione di apporti esterni per lo svolgimento dell'attività della liquidazione.

b) - Gli swaps

Nella precedente relazione della Corte dei Conti (cfr. pagg. 86, 88) è stata data notizia delle appostazioni tra i conti d'ordine del bilancio Nuova Safim (con conseguenti riflessi nel bilancio EFIM) di una somma di Lire 172,615 miliardi e sulle possibili ragioni di tale fatto, che si inquadrano nelle vicende dei contratti e delle operazioni di finanziamento in valuta estera e sulle conseguenze su di questi ricadenti dalla svalutazione della lira rispetto alla valuta estera.

Il Commissario liquidatore EFIM in sede di osservazioni rese al Ministro del Tesoro ed al Comitato di Sorveglianza sulle considerazioni espresse nella relazione della Corte dei Conti ha allegato un memorandum sugli swaps di Nuova Safim redatto dal prof. Alberto Santa Maria, il quale ha curato per Nuova Safim il contenzioso sui prestiti contratti con banche estere.

In detto memorandum viene così ricostruita la vicenda:

1. Nuova Safim ha stipulato una serie di contratti di swap redatti sulla base del modulo ISDA 1987 Master Agreement. Questi accordi, secondo lo schema tipico, impegnavano le parti:

- 1) a scambiarsi due importi capitali in divise diverse, costituenti l'uno il controvalore dell'altro al cambio corrente, o convenuto, alla data iniziale;
- 2) a pagare all'altra parte interessi, a un tasso e a scadenza convenuti, sulla somma capitale ricevuta;
- 3) a restituire alla scadenza il capitale ricevuto inizialmente, nella medesima divisa.

I contratti prevedono inoltre, solitamente, la possibilità che i capitali iniziali e finali siano scambiati solo nominalmente, operandosi in concreto la compensazione fra le rispettive poste.

All'esito, pertanto, l'operazione determina:

- 1) il pagamento di interessi sulla divisa ricevuta;
- 2) il pagamento della differenza fra il controvalore in valuta di riferimento della divisa estera al cambio iniziale e il controvalore in valuta di riferimento della divisa estera al cambio finale.

Questi contratti svolgono la funzione di eliminare il rischio di cambio connesso ad una posizione debitoria in divisa.

Il rapporto esistente fra lo swap ed il debito è, infatti, tale che, nel caso di svalutazione della valuta nazionale rispetto alla divisa estera, all'atto del rimborso ed in relazione ai vari pagamenti di interessi dovuti nel corso del rapporto di mutuo dal mutuatario, il maggior onere di cambio a carico del debitore è perfettamente bilanciato da un identico ammontare che il soggetto nazionale

ottiene nel rapporto di swap; e viceversa, qualora la moneta nazionale si apprezzi sulla divisa estera usata nel finanziamento, al minor onere a carico del debitore corrisponderà per lo stesso una identica somma in dare in esecuzione del parallelo contratto di swap. Naturalmente, l'operazione è attuabile anche utilizzando una pluralità di contratti di swap a copertura di un identico finanziamento, ciò che avviene, ad esempio, nel caso di finanziamenti in Yen, cui si accompagna un primo swap Yen/Dollaro USA, e un secondo swap Dollaro USA/Lira Italiana.

Il risultato della combinazione fra swap e finanziamento è, comunque, quello di rendere l'intera operazione indifferente rispetto al rischio di cambio. Il contratto di finanziamento e quello eventuale di swap sono, di norma, giuridicamente del tutto autonomi, nel senso che il primo non costituisce la causa del secondo e che, in linea di principio, il soggetto mutuante resta del tutto estraneo al rapporto fra il mutuatario-debitore e la controparte di quest'ultimo nel contratto di swap.

Il costo della copertura in swap è dato da un margine che l'operatore professionale ottiene a proprio favore nella definizione degli interessi pagabili nello swap.

Nuova Safim, società finanziaria operante nell'interesse delle diverse società del gruppo EFIM, si era finanziata facendo ampio ricorso al mercato internazionale ed assumendo veste di mutuatario in numerosi finanziamenti in valuta estera, soprattutto Dollari USA e Yen Giapponesi. Trovandosi esposta a termine su tali valute, Nuova Safim, per ciascun finanziamento, aveva stipulato uno o più contratti di swap, che le assicuravano di ricevere, alla scadenza, importi in divisa corrispondenti al maggior onere di cambio al quale Nuova Safim si fosse trovata esposta al momento del pagamento degli interessi ed a quello della restituzione dei finanziamenti in divisa ricevuti.

Si osserva che le banche capofila dei singoli contratti di mutuo quasi mai sono intervenute esse stesse nei contratti di swap relativi a quei mutui.

2. A seguito dell'approvazione del primo decreto di liquidazione del Gruppo Efim, risalente al 18 luglio 1992, le banche con cui Nuova Safim aveva contrattato hanno richiesto il rimborso immediato dei finanziamenti. Analogamente, molte delle controparti bancarie degli swap hanno notificato a Nuova Safim la risoluzione dei contratti di swap ¹⁵.

¹⁵ - Si ricorda che il Collegio sindacale EFIM rilevò, all'inizio della liquidazione, che il Gruppo EFIM aveva in essere oltre 2000 miliardi di finanziamenti in valuta estera.

L'accentuarsi della pressione sulla lira nei mesi immediatamente successivi al Luglio 1992 richiamarono l'attenzione su tali finanziamenti che risultano, ad ogni buonconto, per la quasi totalità assistiti da copertura cambistica e di tasso attraverso contratti di swap tutti a nome della Nuova Safim.

L'intento economico degli istituti stranieri in relazione alla richiesta di rimborso anticipato dei mutui erogati era del tutto ovvio: le banche finanziatrici miravano, da una parte, a porre al riparo il capitale prestato dagli effetti negativi dell'insolvenza dell'EFIM e, per altro verso, ad applicare interessi di mora ai quali, in caso contrario, non avrebbero avuto diritto.

Per quanto concerne, invece, il comportamento tenuto dalle controparti nei contratti di swap, va considerato che, nel periodo successivo al decreto EFIM del 18 luglio 1992, la lira italiana si era svalutata sensibilmente rispetto al dollaro statunitense che, a sua volta, aveva perso punti rispetto allo Yen Giapponese. Poiché i contratti swap erano strutturati in modo tale che Nuova Safim avrebbe dovuto ricevere, alla scadenza, il pagamento di somme in dollari USA, contro Lire Italiane, ovvero di somme in Yen Giapponesi, contro Dollari USA, è chiaro che i contratti di swap in parola si sarebbero chiusi per le banche estere in un dare. Giova chiarire che a tale disavanzo non avrebbe corrisposto una perdita per gli istituti finanziari esteri perchè questi, a loro volta, nello svolgersi tipico del fenomeno, avrebbero dovuto essere coperti a latere da operazioni equivalenti di segno opposto.

Ciò non di meno, nel clima di grande tensione di allora, aggravato dalla sospensione dei rimborsi ai creditori da parte della Liquidazione di EFIM, sospensione prescritta dalla legge di soppressione dell'EFIM e, successivamente, imposta dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di aiuti di Stato sulla legge di soppressione dell'EFIM, le banche impegnate in singoli rapporti di swap (in pieno collegamento strategico con le banche creditrici nelle operazioni di

Il primo D.L. del 17 luglio 1992, istitutivo della Liquidazione come pure la successiva reiterazione da parte del Governo, non contemplavano alcuna indicazione su tali peculiari operazioni. Solo dopo 5 mesi, con il D.L. 19.12.1992, n. 487 viene inserito all'art. 6 all'inizio del comma 4 quanto segue: "i contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione di cui all'art. 4 comma 3 etc."

Nel periodo intercorrente fino all'approvazione del citato D.L. tutte le banche estere avevano, in applicazione delle norme contrattuali, per altro in gran parte sottoscritte secondo il diritto Inglese, provveduto a dichiarare l'insolvenza della società contraente, la Nuova Safim, disdettando, di conseguenza, le operazioni di swap, mano a mano che venivano a scadenza. Per inciso, queste coperture in gran parte prevedevano la tecnica di rinnovi periodici con liquidazioni differenziali.

Mentre la costituzione in mora della prenditrice, da parte delle banche estere, di per sé, non creava conseguenze di sorta in quanto i rimborsi del capitale avrebbe seguito le direttive del disposto di legge, che regolamentava sin dal primo Decreto le modalità di rimborso, la chiusura delle coperture cambistiche, invece, ha provocato una lievitazione degli importi da rimborsare, a seguito della svalutazione intervenuta proprio nel periodo di cui trattasi, stimabile intorno a 300/400 miliardi.

mutuo) utilizzarono queste ultime posizioni come strumenti di pressione nei confronti di EFIM. E così, in forza di talune clausole dei contratti di swap, dichiararono molti dei contratti risolti per inadempimento della Nuova Safim, azzerando ogni ragione creditoria della società italiana, che, nel frattempo, ai sensi della legge di soppressione dell'EFIM che congelava i pagamenti, aveva in effetti ommesso di pagare le rate di interessi in scadenza.

3. Il memorandum afferma che l'atteggiamento delle banche estere creditrici (e delle filiali estere delle banche italiane), oltre un centinaio, era molto aggressivo: gli istituti stranieri, avevano montato un caso di rivendicazione "globale" che basavano sull'asserita malafede da parte dello Stato italiano (nel quale identificavano la pregressa direzione di EFIM) che li aveva ingannati, chiedendo ed ottenendo migliaia di miliardi di finanziamenti per il gruppo EFIM sul presupposto di una piena responsabilità dello stesso Stato a copertura di ogni rischio connesso.

In tale contesto, volutamente avvelenato dalle banche estere (e dalle filiali estere di banche italiane) veniva da queste preteso e riaffermato, in riunioni anche alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero del Tesoro, il rimborso integrale del capitale, il pagamento degli interessi nella misura punitiva contrattualmente prevista in caso di mora, il computo degli interessi sugli interessi, il rimborso integrale delle spese (ivi comprese quelle legali) e, persino, un fantomatico risarcimento del danno. La minaccia latente (non soltanto sussurrata) era quella di "rivedere" tutta la problematica dell'indebitamento con il sistema bancario internazionale anche di IRI ed ENI.

Il rischio connesso, e nemmeno particolarmente nascosto, dato il livello ed il numero degli interlocutori, era ovviamente la tutela della stessa Lira.

In ciò agevolate dalla prima formulazione della legge EFIM imprecisa sul punto, le banche estere, controparti di Nuova Safim, avevano dunque esercitato, quale strumento di pressione, il preteso loro diritto alla risoluzione dei contratti di swap.

Nella situazione sopra ricordata, la Liquidazione, ha contestato il comportamento tenuto dalle banche estere in relazione ai contratti di swap, dando inizio ad una trattativa con le suddette banche nelle quali opponeva, proprio a motivo del loro comportamento nei riguardi dei contratti di swap, diritti di rivalsa della Liquidazione. Dopo un braccio di ferro con i legali delle banche, gli effetti negativi per EFIM dell'early termination dei contratti di swap sono stati oggetto di considerazione ed hanno consentito ad EFIM di raggiungere, in quel contesto legislativo così difficile per l'Ente debitore, favorevoli transazioni sul rimborso dei diversi mutui. In funzione di queste, l'effetto negativo di cui sopra,

determinato dalla risoluzione anticipata dei contratti di swap, è stato compensato, dalla riduzione in misura corrispondente dei rimborsi dovuti per legge alle banche creditrici dei Loan Agreements.

Conseguentemente, il prof. Alberto Santa Maria afferma che, a fronte di perdite derivanti dalla risoluzione di swap per 172,6 miliardi di lire, la Liquidazione avrebbe realizzato, per effetto di transazioni e rinunce intercorse con le banche finanziarie, risparmi in sede di rimborsi dovuti per mutui in valuta per complessivi 171,6 miliardi di lire.

Il risultato della riduzione ottenuta in sede di rimborso sarebbe, pertanto, sostanzialmente equivalente al mancato incasso di crediti derivante dalla anticipata risoluzione degli swap. Il prof. Santa Maria afferma di conseguenza che "si è riusciti ad azzerare qualsiasi effetto negativo della problematica swap".

A fronte di questa ricostruzione dei fatti il magistrato delegato dalla Corte dei Conti, nella riunione del Comitato di Sorveglianza del 20 gennaio 1997 ha fatto inserire a verbale la seguente dichiarazione:

"Da queste affermazioni sembra doversi dedurre che le definizioni transattive ed i procedimenti giudiziari instaurati in relazione alla risoluzione anticipata di contratti di swap hanno esclusiva ragione nella autonomia dei contratti di swap rispetto ai contratti di mutuo, essendo state le perdite derivanti dal peggioramento delle ragioni di cambio già sostanzialmente coperte da rinunce delle banche mutuatrici.

Se ne dovrebbe ancora dedurre che le somme recuperande da EFIM attraverso le procedure legali relative agli swap non costituirebbero ripiano di perdite, ma sopravvenienze attive.

Queste conseguenze non sembrano in linea con le affermazioni contenute nel punto i) della relazione di accompagnamento al bilancio per l'esercizio 1994, secondo le quali "sono state operate delle transazioni tendenti a liquidare i finanziamenti a medio/lungo termine in valuta ed i relativi contratti di swap valutario riferiti alla Nuova Safim. Con tali transazioni si è posto fine alla vertenza determinata dalla decisione che, successivamente alla soppressione dell'Ente, avevano assunto le banche contraenti di risolvere anticipatamente rispetto alla naturale data di scadenza gran parte dei predetti contratti. In quei casi in cui la controversia seguita alla risoluzione anticipata non è stata composta in sede transattiva, sarà, probabilmente, aperto un contenzioso per ottenere il rispetto delle originarie condizioni contrattuali.

Le anzidette conseguenze non sono neppure in linea con la nota integrativa al bilancio del periodo 1 gennaio - 20 gennaio 1995, nella quale alla voce "altri conti d'ordine" viene appostato il rischio di perdite su swap Nuova Safim per

172,615 miliardi di lire, con la avvertenza che esiste il rischio che la predetta società non recuperi o recuperi solo parzialmente il valore netto derivante dalla somma algebrica delle partite attive e passive relative ai contratti di swaps e quantificato come sopra quale rischio massimo conseguente.

Alla luce di quanto sopra per esattamente comprendere le affermazioni e considerazioni contenute nel memorandum del prof. Santa Maria appare necessario la acquisizione di elementi e chiarimenti sui seguenti punti:

1. Occorre conoscere se i contratti di swap per i quali il commissario liquidatore intende esperire ogni azione legale utile al fine di impedire gli effetti della "early termination" (ed il cui rischio di perdita è stato appostato tra i conti d'ordine) siano stati stipulati in relazione ed a sostanziale copertura dei rischi di cambio dei contratti di mutuo oggetto delle transazioni indicate nel punto 5 del memorandum Santa Maria ovvero di altri contratti di mutuo in valuta.
2. Occorre conoscere, tenendo conto sia della natura giuridica della transazione sia della esposizione contenuta alla pagina 4 punto f) della relazione al bilancio 1994, se le rinunce delle banche finanziatrici indicate alla pag. 8 del memorandum Santa Maria sono state operate rispetto a specifiche obbligazioni contrattuali di Nuova Safim ovvero a mere pretese dei creditori; se dette rinunce trovano causa nel vantaggio per le banche della rinuncia del debitore al termine per l'adempimento (anticipata risoluzione dei contratti rispetto alla naturale data di scadenza); se e quali siano state le concessioni della parte debitrice per ottenere le rinunce da parte del creditore delle somme indicate. Gli esposti elementi sono necessari per chiarire la portata della conclusiva affermazione del memorandum Santa Maria, che cioè "attraverso la transazione sopra accennata, l'intero onere di cambio che gli swap risolti erano destinati ad ammortizzare è stato concretamente addebitato alle controparti, con pieno sgravio per la Liquidazione".

Nello stessa riunione il Comitato di sorveglianza metteva in evidenza che "la perdita di 172,6 miliardi di lire non rappresentano affatto il dato economico aggregato, bensì solo il saldo delle differenze di cambio delle residue operazioni che le controparti non hanno voluto sinora transarre e che sono state comunque già rimborsate a cambi non più protetti da operazioni di swap disdettate".¹⁶

¹⁶ - Si riportano la complete affermazioni contenute nel verbale n. 21 del Comitato di sorveglianza del 20 gennaio 1997.

Il Comitato non ha mancato di rilevare sull'argomento che l'azione intrapresa dalla Liquidazione, assistita dal Prof. Santa Maria, sia riuscita nell'intento di conseguire non indifferenti economie nella trattazione delle vertenze sorte a seguito della risoluzione dei contratti di swap.

Sui risultati di tale azione, già in precedenza, si era ottenuta una nota informativa dal Prof. Santa Maria. La nuova memoria rimessa dal Prof. Predieri al Comitato si sofferma più dettagliatamente sui risultati raggiunti che vengono quindi messi a raffronto con il noto importo,

Nessuna risposta è stata data alla richiesta del magistrato della Corte.

Intanto Nuova Safim e per esso il prof. Santa Maria che ne cura gli interessi, interpellava un barrister inglese per accertare la validità giuridica di eventuali azioni legali nei confronti della banche giapponesi con le quali erano stati stipulati i contratti di swap e che queste avevano ritenute anticipatamente risolto per un Event of Default.

contabilizzato a conti d'ordine, oggetto di numerose osservazioni da parte del Collegio e da ultimo anche di taluni rilievi della Corte dei conti (determinazione n. 40/1996).

Le conclusioni del memorandum inducono il Collegio a manifestare perplessità su talune affermazioni del Prof. Santa Maria il quale, in pratica, sostiene l'equivalenza del globale delle perdite subite dal Gruppo per differenze di cambio, con i recuperi conseguiti. Infatti, a pag. 12 del documento in rassegna viene affermato: "Il Liquidatore è riuscito ad ottenere dalle banche che avevano erogato finanziamenti a Nuova Safim una riduzione dell'importo dovuto pari a complessive Lire 171,6 miliardi"; e più oltre "Detta riduzione equivale sostanzialmente alla rilevata perdita (rectius: mancato incasso di crediti) derivante dalla anticipata risoluzione degli swap ad opera delle controparti".

Tale affermazioni trovano rinforzata conferma nella frase finale del memorandum ove è detto: "l'intero onere di cambio che gli swap risolti erano destinati ad ammortizzare è stato concretamente addebitato alle controparti, con pieno sgravio per la Liquidazione".

Preme al comitato rilevare che, sull'argomento, le verbalizzazioni effettuate sin dal sorgere della problematica chiariscono - senza ombra di dubbio - i termini della questione alle quali il comitato non può che richiamarsi osservando che è da ritenersi plausibile una non completa né globale conoscenza dei risvolti contabili delle note operazioni di swap all'estensore del memorandum in esame.

L'inesattezza nella quale il Prof. Santa Maria essere incorso è sancita da quanto riferito a pag. 7. Decisivo è, in proposito, il dato economico aggregato.

Secondo il bilancio al 20 gennaio 1995 (citato dalla corte dei conti a fondamento delle proprie osservazioni sul tema) le perdite derivanti dalla risoluzione degli swap ammontano a 172,6 miliardi di lire. Ebbene, l'importo complessivo risparmiato dalla Liquidazione, ... ammonta a 171,6 miliardi".

Ma le perdite di 172,6 non rappresentano affatto il dato economico aggregato, bensì solo il saldo delle differenze di cambio delle residue operazioni che le controparti non hanno finora voluto transarre, operazioni che, è opportuno sottolineare, sono state comunque già rimborsate a cambi non più protetti dalle operazioni di swap disdettate, e le quali operazioni hanno generato appunto perdite per ulteriori 172,6 miliardi. Infatti i conti economici di Nuova Safim regolarmente comprendono, nei bilanci 92 - 93 - 94 - 95 tutte le perdite per differenze di cambio conseguenti a rimborsi mano a mano effettuati, differenze, che assommano a cifra di gran lunga superiore a quella indicata - come dato economico aggregato - dal Prof. Santa Maria.

Ne consegue che, se le azioni ora intraprese per il recupero dell'importo che la Liquidazione ha preferito, in luogo della diretta contabilizzazione a conto economico, appostare a conti d'ordine per Lire 172,6 avranno successo, le perdite aggregate saranno pari al totale già contabilizzato nei bilanci sopra specificati; in caso contrario esse si sommeranno a quelle già conseguite. (Cfr. anche pagg. 25 e 26 della relazione al bilancio al 20.1.1995).

Si ravvisa opportuno - per definitiva chiarezza - reiterare la richiesta già altre volte avanzata alla Liquidazione di far predisporre dalla Nuova Safim un nuovo definitivo elenco della contabilizzazione a raffronto del rimborso di tutti i prestiti in valuta estera (valore iniziale in bilancio al 17.7.1992 contro il valore di rimborso al netto dei risultati conseguiti dal Prof. Santa Maria).

Va precisato, infatti, che all'atto dell'early termination dei contratti di swap, la maggior parte delle banche estere ha invocato l'applicazione della clausola dell'Event of illegality, vale a dire di quella clausola contrattuale che consente la risoluzione anticipata a causa dell'insolvenza del debitore, ma che non esime la parte adempiente dal corrispondere quanto eventualmente dovuto in base al contratto all'altra parte.

Ma talune di esse (quasi tutte banche giapponesi, a copertura di cambio nei mutui con compagnie di assicurazione giapponesi), avevano fatto ricorso all'altra clausola contrattuale riguardante l'Event of Default, con la conseguenza, propria dell'applicazione di questa seconda causa di risoluzione, di non essere tenute al pagamento di quanto eventualmente dovuto all'altra parte contrattuale in forza del contratto di swap.

Forti di questa previsione, le controparti giapponesi degli swap, dopo aver dichiarato risolti tali contratti, hanno comunicato che gli importi maturati a credito di Nuova Safim non erano dovuti, versando detta società nelle situazioni contemplate dalla clausola sopra citata.

Siffatto ragionamento è stato ab initio e con forza contrastato dalla Liquidazione sulla scorta di altra norma dei contratti di swap, che prevede la permanenza delle obbligazioni reciproche anche in sede di Early Termination, qualora il mancato pagamento sia frutto di un divieto di legge sopravvenuto, e, inoltre, dispone la prevalenza di tale disposizione ("Event of illegality"), in caso di concorrenza con un qualsiasi Event of Default.

Il legale inglese in un parere pro veritate esprimeva una opinione nettamente positiva nelle possibilità di una favorevole conclusione per Nuova Safim di un eventuale esame giudiziario.

Conseguentemente Nuova Safim instaurava nei confronti di Sakura un procedimento giudiziario a Londra con rito abbreviato, all'esito del quale subordinava l'inizio di analoghe azioni nei confronti delle altre banche giapponesi

17.

17 - Nella relazione semestrale della l.c.a. EFIM relativa al periodo 21 gennaio 1996 - 20 luglio 1996 trasmessa il 19 febbraio 1998 il Commissario EFIM faceva presente sul punto che già nel febbraio 1996 era stato richiesto un parere scritto sull'argomento al barrister Mr. Mark Hapgod di Londra.

Tale parere, emesso nel mese di maggio 1996, dopo diversi incontri avuti anche alla presenza e con la consulenza del Prof. Santa Maria di Milano, prevede l'accoglimento favorevole in caso di eventuale ricorso alla magistratura londinese.

In data 8.8.1996, tenuto conto del parere favorevole del barrister, lo studio legale Hobson Audley Hopkins & Wood inviava alla Sakura Bank una lettera articolata in cui si contesta, a nome di Nuova Safim in liquidazione coatta amministrativa, l'applicazione ai contratti di swap dell'"event of default", che ha determinato il termine anticipato del contratto, spiegandone le ragioni e concedendo il termine di tre settimane per veder riconoscere invece,

Il procedimento giudiziario si concludeva in primo grado con una sentenza sfavorevole a Nuova Safim. Il giudice inglese ha ritenuto verificato un Event of Default invocato da Sakura Bank anche e soprattutto perchè Nuova Safim non aveva tempestivamente e chiaramente informato la controparte della illegality conseguente alla legge EFIM.

Nell'occasione il prof. Santa Maria segnalava il comportamento deontologicamente non corretto, anche nella fase processuale, del legale inglese che aveva espresso il parere pro-veritate comportandosi invece nel processo in modo non conforme alle tesi esposte nella fase pre-processuale nonchè il notevole incremento dei costi previsti.

Peraltro lo stesso prof. Santa Maria consigliava al Commissario liquidatore di Nuova Safim di proporre appello avverso la suddetta sentenza in quanto altro legale inglese al quale egli si era rivolto aveva espresso il parere che Nuova Safim ha una realistica prospettiva di ottenere ragione in sede d'appello, nel senso che: 1) gli eventi fatti valere ex adverso vanno qualificati come Illegality anzichè come Default; 2) Nuova Safim è in termini per far valere tale qualificazione; 3) il contratto deve ritenersi come mai risolto anticipatamente e quindi il credito di Nuova Safim è quello risultante alla scadenza naturale dello stesso che sarebbe intervenuta in data 30 maggio 1996.

l'"event of illegality" e quindi la vigenza fino al termine, delle condizioni originarie del contratto stesso. In mancanza dell'accoglimento di tale richiesta, la Nuova Safim avrebbe iniziato procedure legali presso la High Court di Londra.

Con lettera del 28.8.1996 la Sakura Bank respingeva la richiesta e confermava la validità della "early termination date" a suo tempo notificata e che la "swap transaction" deve ritenersi effettivamente chiusa il 18.12.1992.

Nel settembre 1996 Mr. Hopkins, dopo aver discusso con il barrister Mr. Hapgood, comunicava di non ritenere fondate le obiezioni sollevate dalla Sakura Bank, e confermava di avere iniziato la predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio (originating summons) ed il relativo "affidavit" da sottoporre alla firma di Nuova Safim in l.c.a..

L'esito di tale "causa pilota" veniva ritenuta determinante ai fini delle decisioni degli organi della Procedura di liquidazione della Nuova Safim sulla opportunità di avviare o meno azioni legali nei confronti delle altre banche che hanno dichiarato la scadenza anticipata dei contratti di swap.

A seguito della notifica dell'"originating summons", la controparte opponeva all'attrice lo stato di insolvenza, per cui si è reso necessario, anche a seguito di conforme determinazione della corte inglese, il rilascio di una fidejussione bancaria a garanzia del pagamento delle spese legali della convenuta, in caso di soccombenza della Nuova Safim in l.c.a..

Oltre al citato stato di insolvenza, la Sakura Bank opponeva altre eccezioni che, a parere del barrister hapgood, non sembravano compromettere l'auspicato buon esito del contenzioso in essere.

L'obiettivo della Nuova Safim restava, per quanto possibile, quello di definire la controversia nell'ambito dell'"originating summons", evitando un giudizio ordinario che richiederebbe una procedura temporalmente più lunga ed economicamente più onerosa.

A suo dire, tuttavia, il risultato favorevole dell'appello non sarebbe idoneo a determinare un risultato finale favorevole a Nuova Safim qualora, in un successivo processo, Sakura riuscisse a provare che: 1) Nuova Safim era insolvente nel Novembre 1992; 2) la liquidazione di Nuova Safim non è un effetto automaticamente prodotto dalla legge di liquidazione dell'EFIM. Tali questioni non possono, comunque, essere trattate nel proposto appello.

Le conclusioni sopra richiamate vengono dal Barrister estese anche agli altri contratti swap stipulati da Nuova Safim con Bank of Tokyo, Citicorp e Sumitomo.

Il prof. Santa Maria concludeva per l'opportunità di proporre appello anche a fini di eventuali soluzioni stragiudiziali della vertenza.

A fronte di siffatta impostazione il magistrato delegato della Corte dei Conti faceva inserire nel verbale del Comitato di sorveglianza nella seduta dell'11 marzo 1998 la seguente richiesta di chiarimenti:

“E' stata portata a conoscenza la lettera del Prof. Santa Maria del 4 marzo 1998 la quale contiene un sostanziale invito a proporre appello avverso la sentenza di primo grado nella vertenza tra Nuova Safim e Sakura Bank in ordine agli “swaps”.

Peraltro nella stessa lettera, come nel parere allegato, viene posta in evidenza l'esistenza di assai fondati dubbi sulla conclusione favorevole nel merito della causa, anche nella ipotesi di esito favorevole del giudizio di appello.

Alla luce di quanto sopra prega di far conoscere se sia stato valutato il costo sostenuto e da sostenere per il giudizio di che trattasi a fronte di benefici che, secondo la prospettazione fattane dal difensore di Nuova Safim, appaiono assai aleatori nonchè di precisare se sussistono reali prospettive, nella delineata situazione, di una soluzione stragiudiziale della vertenza, indicandone i presupposti.

Oltre alle valutazioni economico-giuridiche di natura tecnica prega di far conoscere le valutazioni fatte dal Commissario liquidatore di Nuova Safim, dal suo Comitato di sorveglianza e dal Commissario liquidatore di EFIM quale Autorità di vigilanza”.

Nella stessa occasione il Comitato di sorveglianza dell'EFIM, preso atto delle richieste formulate dal Magistrato della Corte dei conti chiedeva anche di conoscere quale eventuale diverso assetto sarà dato nei bilanci rispettivi di Nuova Safim ed EFIM per la parte che riguarda il tema degli “swaps” dopo l'esito della causa “pilota” con Sakura bank sin qui trattata.

Nessuna sostanziale risposta veniva data alla sopraesposta richiesta ¹⁸.

Risulta, peraltro, che è stato proposto il gravame innanzi indicato.

Come è stato innanzi ricordato le problematiche connesse con i contratti di swaps si inseriscono nella più ampia vicenda delle operazioni di finanziamenti in valuta di Nuova Safim e delle perdite subite per i rischi di cambio in conseguenza della svalutazione della lira.

Le risultanze economiche complessive di siffatte operazioni non erano state ad oggi chiarite, come si può pienamente dedurre dall'esposizione della vicenda. Solo in data 26 novembre 1998 a seguito della lettera in pari data del Commissario liquidatore EFIM e degli interventi in sede istruttoria del Comitato di sorveglianza EFIM rappresentato nel verbale n. 46 del 25 novembre 1998 ¹⁹,

¹⁸ - Sulla questione nella riunione del 14 ottobre 1998 il Comitato di sorveglianza EFIM nel reiterare la richiesta di chiarimenti così come indicata nel verbale n. 33 in merito alla definizione della problematica "Swaps" fa anche rilevare che la richiesta di cui al verbale n. 21 del 20 gennaio 1997 risulta a tutt'oggi senza alcun riscontro.

Se ne trascrive per semplicità lo stralcio che il comitato ritiene di decisiva utilità al fine di un definitivo risultato globale dell'importo sul bilancio EFIM delle operazioni di Swaps, auspicando altresì che tali notizie possano e debbono essere fornite dalla nuova Safim che sicuramente è ben in grado di ricostruire "ex post" ciò che dal 1992 ad oggi ha contabilizzato a rimborso dei finanziamenti esteri e delle differenze per operazioni Swaps: "si ravvisa opportuno - per definitiva chiarezza - reiterare la richiesta già altre volte avanzata alla liquidazione di far predisporre dalla nuova SAFIM un nuovo definitivo elenco della contabilizzazione a raffronto del rimborso di tutti i prestiti in valuta estera (valore iniziale in bilancio al 17/7/1992 contro il valore di rimborso al netto dei risultati conseguiti dal Prof. Santa Maria)"

Peraltro una richiesta in tal senso è stata inoltrata dal Commissario Liquidatore EFIM e Nuova Safim solo il 14 ottobre 1998.

¹⁹ - A seguito delle richieste rivolte al commissario Liquidatore Prof. Predieri di cui al verbale 45 del 14.10.1998 ed in risposta della contestuale nota prot. CL 929/98 con la quale il medesimo Liquidatore dell'EFIM ha richiesto al Commissario Liquidatore della Nuova Safim Dr De Micheli "... l'aggiornamento alla data più prossima del prospetto sintetico dei debiti in valuta estera e dei relativi contratti di swaps" ci è pervenuta in copia lettera del 6.11.1998 prot. 237, diretta all'EFIM, con la quale il Dr De Micheli ha trasmesso all'EFIM medesimo copia dei bilanci di verifica alle date del 31.12.1994 e del 15.02.1995, nonché un prospetto aggiornato alla data del 15.08.1998, in uno alla copia dei verbali di quel comitato di sorveglianza relativi all'esame delle problematiche connesse agli swaps.

In precedenti incontri istruttori presso la Nuova Safim del Dr. Borrelli di questo Comitato di sorveglianza con il Dr. De Micheli, presente sempre il Dr. Zambetti, era stata già consegnata la V^ relazione del Commissario Liquidatore della medesima Nuova Safim sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione nel periodo dal 16.02.1997 al 15.08.1997 dalla quale si rileva che: "Alla luce del riformato parere di Mark Hapgood, e della sentenza resa dalla Corte inglese che ci ha visti soccombenti nel giudizio relativo alla causa contro Sakura, nonostante esistano fondati motivi - tuttora in via di approfondimento - per ritenere percorribile un eventuale ricorso in appello, abbiamo ritenuto di valutare con criterio di assoluta prudenza le poste di bilancio direttamente e indirettamente connesse agli swaps.

Per tale motivo abbiamo ritenuto di azzerare gli effetti conseguenti all'iscrizione in bilancio delle poste relative agli swaps".

il Commissario liquidatore di Nuova Safim ha dato notizia delle perdite nette sopportate da Nuova Safim negli anni dal 1992 al 1997 in dipendenza dei finanziamenti esteri e delle connesse operazioni di copertura (swaps) ammontanti a £. 434,1 miliardi, di cui lire 227.091.631.856 per perdite nette relative alle compensazioni di tutte le operazioni di swaps. Quest'ultima somma è stata contabilizzata a perdita nel conto economico di Nuova Safim ²⁰.

I documenti sopraindicati hanno anche evidenziato che la Nuova Safim, a totale chiusura della contabilizzazione delle poste relative agli swaps, ha contabilizzato a perdita un importo di 227.091.631.856 in luogo dell'importo indicato in precedenti anni nella misura di £. 172.615.169.014; importo, quest'ultimo, ripreso dall'EFIM nei propri bilanci fra i conti d'ordine sin dal 20.01.1995, e che è stato anche ribadito dal Commissario Liquidatore Prof. Predieri nella sua memoria per il Ministero del Tesoro trasmessoci con nota del 28.05.1997 prot. C. 826/97 dove alle pagg. 7/8/9 viene riportato:

...“E' comunque vale anche a tale proposito il rilievo assorbente che, attraverso le transazioni sopra accennate, l'intero onere di cambio che gli swap risolti erano destinati ad ammortizzare è stato concretamente addebitato alle controparti, con pieno sgravio per la liquidazione”...

...“In merito, va precisato che - in un'ottica di prudenza ed anche per tener conto di talune non propriamente infondate perplessità manifestate dal Collegio sindacale dell'EFIM - si è ritenuto opportuno appostare l'importo di 172 miliardi nei conti d'ordine, con tale motivazione: “tra le diverse voci (...) particolare rilievo merita quella che riguarda il problema dei contratti di swaps della Nuova Safim in l.c.a.: esistendo il rischio che la predetta società non recuperi, recuperi solo parzialmente, il valore netto (...), è stato appostato tra gli altri conti d'ordine dell'Ente, in quanto azionista unico, il rischio massimo conseguente (...)”...

Di tale differenza di circa 55 miliardi, a quanto è dato conoscere mai indicata in precedenza, è necessario avere dettagliata motivazione dal Commissario Liquidatore della Nuova Safim per fornire nei tempi più brevi, al Prof. Predieri e successivamente al Comitato di Sorveglianza dell'EFIM i più ampi chiarimenti.

A seguito della totale contabilizzazione a conto economico delle definitive perdite sulle operazioni di cui in discorso e con riferimento alle richieste già avanzate dal Comitato si è anche appreso in via informale dal Dr. De Micheli, che si è impegnato a formalizzarle al più presto, che il complessivo risultato delle perdite di cambio sulle note operazioni ammonterebbe a circa 434 miliardi al netto dei risultati conseguiti dal Prof. Santa Maria. Resterebbe ferma la possibilità di recuperare totalmente o parzialmente l'importo da ultimo contabilizzato a conto economico qualora risultasse favorevole la futura decisione della corte inglese a seguito dell'appello relativo alla causa pilota Sakura Bank.

Il Comitato alla luce di quanto sopra e tenuto conto che Nuova Safim è una partecipata 100% di EFIM richiede al Commissario liquidatore dell'EFIM di far conoscere le proprie determinazioni su quanto sinora emerso.

²⁰ - Per grandi voci la situazione economico contabile è stato così riepilogato dal Commissario liquidatore Nuova Safim:

<u>1992</u>	
Diff. passive su op. di swap.	-63.414.610.100
Acc.to al fondo rischi cambio	-52.404.633.599
Diff. attive su op di swap	10.356.953.784
Sopravv. attive diff.li attivi	23.423.250.000
<u>1993</u>	
Perdite su cambi	-181.088.659.500
Assorbimento fondo osc.	52.404.633.599
Diff.li positivi swap	82.003.800.230

Appare a questo punto evidente la sostanziale inattendibilità delle considerazioni espresse sulla vicenda, facendo propria una relazione del Prof. Santa Maria, dal Commissario liquidatore in sede di osservazioni rese al Ministero del Tesoro per contrastare le affermazioni contenute nella precedente relazione della corte dei Conti e di cui innanzi.

Risulta anche evidente la assoluta carenza di attività del Ministero del Tesoro nel seguire la vicenda, posto che, almeno ufficialmente, detto dicastero non ha avanzato osservazioni o richiesto approfondimenti sul punto.

Va messo in evidenza, richiamando anche la precedente relazione della Corte dei Conti, che le suddette perdite avrebbero potuto essere evitate o almeno contenute al momento della messa in liquidazione di EFIM attraverso una più coerente ed approfondita valutazione della situazione di indebitamento estero del Gruppo EFIM in ordine al probabile comportamento dei finanziatori esteri ed agli effetti sui contratti intesi a neutralizzare i rischi di cambio e più in generale sul complesso del finanziamento estero in un momento nel quale la lira si andava fortemente svalutando.

Infatti soltanto con il D.L. n. 487 del 19 dicembre 1992 intervenuto a cinque mesi dal primo decreto legge (17 luglio 1992) che aveva posto in liquidazione EFIM è stato inserita una norma (cfr. nota 1) di salvaguardia dei contratti e delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine alle condizioni pattuite, con conseguente garanzia dello Stato sulle obbligazioni assunte.

Nel frattempo però era intervenuta la svalutazione della lira e, soprattutto, le banche estere avevano già disdettato, per colpa e comunque per ragioni inerenti

Sopravv. passive transaz.	-5.075.987.065
Sopravv. attivi transaz.	2.543.775.669
<u>1994</u>	
Perdite da op.fin.rie	-261.845.297.076
Diff.li swap attivi	158.610.283.086
Diff. attive su op swap	12.428.212.752
Diff. passive su op. swap	-2.885.715.503
Chiusura fin.ti giapponesi	22.506.422.734
<u>1995</u>	
Perdite da rival debiti	-6.198.672.061
Diff. attive su op. swap	497.633.561
Diff. passive su op. swap	-50.616.846
<u>1997</u>	
Perdita swap	-227.091.631.856
Totale	-434.102.858.191

alla sfera giuridica del debitore, i contratti a termine in divisa straniera e le relative garanzie di oscillazione dei cambi.

La norma, contenuta nel D.L. n. 487/1992, che sarebbe stata preclusiva di siffatta situazione dannosa se inserita sin dal primo provvedimento legislativo riguardante la liquidazione del gruppo EFIM non ha avuto alcuna conseguenza pratica.²¹

Non vi è stata poi una coerente azione da parte del Ministro del Tesoro dell'epoca e dei responsabili della liquidazione di ammortizzare gli effetti negativi sul mercato della delineata situazione attraverso l'offerta di idonee garanzie alle banche estere. Significativa in tal senso appare la lettera indirizzata in data 18 settembre 1992 al Commissario Liquidatore dalla Bankers Trust Company, una delle banche che avevano in essere operazioni di cui trattasi, la quale si dichiarava pronta a tenere fermi i contratti di swap con Nuova Safim, previa conferma scritta di garanzia delle obbligazioni da parte del Ministero del Tesoro, e per esso della Cassa Depositi e Prestiti.

Detta lettera non sembra avere avuto alcuno riscontro. Infine, da quanto è venuto in evidenza in sede di giudizio con Sakura Bank innanzi alla Corte inglese il comportamento dei liquidatori di Nuova Safim non è stato approfonditamente attento anche alle esigenze formali necessarie per addivenire alla risoluzione dei contratti di swaps alle condizioni più favorevoli attraverso la adeguata esternazione alla controparte della illegality conseguita alla legge EFIM. Ciò ha consentito alla controparte di porre termine al contratto per un fatto qualificato come Event of Default.

²¹ - In una nota al bilancio al 31 dicembre 1993 di Nuova Safim si legge:

"Per quanto riguarda i debiti finanziari, va ricordato che la società, prima del 17.7.1992 data di soppressione dell'EFIM, essendo nella sua piena funzionalità, aveva assunto finanziamenti in valuta estera per considerevoli importi, in Dollari, Yen, marchi ed Ecu.

Secondo una prassi consolidata la società, per ogni finanziamento soggetto a rischio di cambio, aveva provveduto a stipulare una corrispondente copertura (swap), tale da garantire alla società stessa e nel tempo, l'assoluta ininfluenza delle oscillazioni dei cambi lira/valuta.

Dopo la suddetta data, la gran parte di questi contratti di copertura vennero considerati unilateralmente dalla controparte contrattuale in "early termination".

In data 19.12.1992 il D.L. n. 487 convertito in legge il 17.2.1993 n. 33, sanciva per la prima volta dal primo D.L. di soppressione dell'EFIM (n. 340 del 18.7.1992), che i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai finanziamenti a medio-lungo, restavano in vigore alle condizioni pattuite sino alla data della loro scadenza, anche se posteriore al termine della liquidazione e all'inizio della procedura coatta amministrativa.

I successivi eventi comportano, ancor prima che la società fosse posta in liquidazione volontaria, l'impossibilità di prorogare i contratti di swap, nel frattempo scaduti, o di stipularne dei nuovi, atti a garantire la continuità della copertura sui finanziamenti non ancora rimborsati.

Le cause di tale impossibilità sono da attribuire essenzialmente nella ragione che ogni azione della società si trovava, di fatto, subordinata a disposizioni e vincoli esterni alla società stessa e, comunque, alla perdita di credibilità e quindi di liquidità, dovuta alla soppressione dell'EFIM e dell'intero Gruppo.

c) - I conti correnti bancari

Nella precedente relazione della Corte dei Conti si sono sottolineate le anomalie verificatesi nella ripartizione delle somme riscosse da EFIM tra Tesoreria Centrale dello Stato e sistema bancario presso il quale venivano depositate somme eccedenti la necessità di immediata utilizzazione e talora a tassi di interesse attivi di gran lunga inferiore a quello di mercato.

In coerenza con le disposizioni sulla Tesoreria unica l'art. 5, comma 7, del D.L. 487/92 (così come convertito dalla L. 33/93) stabilisce che "devono affluire in un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione:

- gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa DD.PP. al Commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'Ente soppresso;
- tutte le disponibilità di spettanza dell'Ente soppresso e del Commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario;
- tutte le somme che saranno riscosse a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti medesimi".

Il richiamato articolo precisa, inoltre, che "con Decreto del Ministro del Tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le urgenti ed improcrastinabili esigenze del Commissario Liquidatore".

Successivamente, l'art. 7 del D.L. 471/93 - più volte reiterato e convertito dalla Legge 734/94 - ha eliminato la seguente frase: "tutte le somme che saranno riscosse a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti medesimi (EFIM e Commissario liquidatore)".

La disposizione, come riformulata, prevede la possibilità di mantenere presso il sistema bancario le somme diverse da quelle provenienti dalla Cassa DD.PP., sostanzialmente poste a carico del bilancio dello Stato.

La precisazione, peraltro, non cambia la sostanza delle osservazioni della Corte e del Collegio sindacale dell'epoca in ordine all'accredito presso COMIT di ben 2000 miliardi di lire giacenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e non immediatamente utilizzati.

In un promemoria indirizzato al Ministero del Tesoro e reso noto al Comitato di sorveglianza ed al magistrato della Corte il 28 maggio 1997 il Commissario liquidatore EFIM afferma che la suddetta somma è stata utilizzata quasi interamente nell'arco di 4 mesi.

Rileva, inoltre, il Commissario che non è stato mai emanato il decreto del Ministro del Tesoro previsto dal 7° comma dell'art. 5 della legge. n. 33/1993, di fissazione dell'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.

Infatti il Commissario ricorda "che nell'aprile del 1993, di fronte alle tumultuose richieste dei creditori, venne autorizzata la pubblicazione di un avviso di pagamenti ai creditori piccoli, tali considerati dalla legge Prodi, delle aziende della difesa escluse dal regime di aiuti di Stato del trattato di Roma e pertanto con il benessere della Comunità. In conseguenza venne richiesto con lettera 24 maggio 1993 al Ministero del Tesoro un'anticipazione per 2.000 miliardi. Tale anticipazione venne autorizzata con decreto 26 maggio 1993 e conseguentemente il Commissario Liquidatore richiese (alla Cassa DD.PP.) il versamento di 2.000 miliardi presso la Tesoreria e alla Tesoreria di porre la somma a disposizione del Commissario liquidatore presso il c/c 463103/02/82 COMMIT per provvedere agli acconti come sopra e 1.000 miliardi per provvedere agli aumenti di capitale delle società della difesa.

Pur essendo stata comunicata l'8 giugno 1993 la emissione di pagamento, il 16 giugno 1993 non era stato ancora effettuato l'accredito, tanto che di fronte a proteste continue, dopo 20 giorni dal momento in cui i pagamenti dovevano essere effettuati, il Commissario liquidatore chiedeva l'immediato intervento del Ministro. Sino al 28 giugno 1993 (non 31 maggio 1993) non venne effettuato nessun accredito, pur con tutte le proteste; e solo dopo una riunione con la partecipazione personale del Ministro e di due Sottosegretari oltre che dei funzionari, richiesta dal Commissario per sbloccare una situazione che era insostenibile (dato le comunicazioni alla stampa, le stesse richieste del Ministero agli interventi parlamentari) - e nella quale vennero sollevate senza infingimenti le proteste del Commissario - venne effettuato con un ritardo di un mese l'accredito alla Banca Commerciale".

Ad avviso del Commissario i ritardi fra l'emissione del mandato e la disponibilità effettiva avevano dimostrato che il sistema non aveva funzionato e che era necessario avere la disponibilità immediata e reale, senza ulteriori ritardi e inadempimenti tanto per la ricapitalizzazione delle aziende da cedere, quanto per il pagamento degli acconti ai creditori.

In ordine alle considerazioni esposte dal Commissario EFIM va innanzitutto rilevato che in un'epoca nella quale il tasso di interessi passivi era ampiamente a due cifre, la permanenza anche per solo 4 mesi di somme relevantissime presso il sistema bancario ha generato una perdita per l'erario in

ragione del differenziale tra interessi attivi corrisposti delle banche (peraltro negoziati in modo improprio ed assai distanti dai valori generalmente riconosciuti delle banche per cifre di quelle entità) ed interessi passivi pagati per l'indebitamento a carico dello Stato dell'ordine di decine di miliardi.

La norma di cui al 7° comma dell'art. 5 della l. n. 33/1993 imponeva di tenere nelle disponibilità bancarie somme rilevanti solo per pochissimi giorni e cioè per il tempo necessario alla emissione dei mandati di pagamento.

Peraltro il sistema voluto dalla legge prevede una richiesta del Commissario liquidatore alla Cassa DD.PP. di accredito di fondi previa autorizzazione del Ministro del Tesoro presso la Tesoreria Centrale dello Stato. In questa fase il Ministro del Tesoro, quale autorità di vigilanza, valuta la richiesta del Commissario liquidatore in relazione alle esigenze rappresentate e può anche temporizzare le richieste stesse.

Alla richiesta deve seguire in tempi coerenti l'accredito in Tesoreria da parte della Cassa DDPP ed il prelevamento dei fondi da parte del Commissario con trasferimento al sistema bancario nei giorni antecedenti alla emissione dei mandati di pagamento (o nel breve periodo in ipotesi di più mandati sostanzialmente contestuali).

Se risponde al vero quanto rappresentato dal Commissario EFIM nulla di tutto ciò è avvenuto.

Intanto il Ministro del Tesoro non ha emanato il decreto di fissazione del limite massimo di deposito presso il sistema bancario neppure quando il collegio sindacale ha espressamente censurato le anomalie del sistema.

Inoltre il Ministro, dopo aver concesso immediatamente nelle ricordate occasioni l'autorizzazione richiesta, avrebbe cercato di differire attraverso mancati accrediti l'effettiva messa a disposizione delle somme richieste, anzichè far affluire dette somme nella Tesoreria Centrale previa raccomandazione al commissario (idest direttiva) di trasferirla al sistema bancario nei tempi strettamente necessari ai previsti pagamenti (nessuno dei quali peraltro era soggetto a termine perentorio).

Chiarezza, linearità, trasparenza di procedimenti amministrativi tendono ad ottenere, e nella più parte dei casi ottengono, i migliori risultati di efficienza e di economicità.

Procedimenti contorti, di fatto dilatori, danno poi nella sostanza spazio e comportamenti non conformi alla volontà della legge variamente giustificate e provocano in definitiva effetti pregiudizievoli.

Tutto ciò sarebbe stato evitato con l'assunzione delle precise responsabilità previste dalla legge, fatto che avrebbe anche consentito la esteriorizzazione dei motivi del comportamento rispetto ai fini fissati dalla legge EFIM.

In ogni caso va sottolineato che il Commissario liquidatore non ha negoziato le migliori condizioni di tassi attivi sui conti correnti intrattenuti col sistema bancario e che sulla questione non è intervenuto - nonostante le reiterate segnalazioni del collegio sindacale - il Ministero del Tesoro attraverso opportune direttive.

Nel tempo, secondo quanto risulta dal verbale del Collegio sindacale la situazione dei depositi bancari si è così evoluta:

Per il periodo dall'1 gennaio 1996 al 29 febbraio 1996 (verbale n. 54 del 29 maggio 1996):

BANCA DI ROMA	c/c 17301/34	circa MLD 51,5
COMIT	c/c 463103/01/81	circa MDL 5,4
COMIT	c/c 463103/02/82	circa MDL 53,9
COMIT	c/c 463103/04/84	(estinto il 1.1.96)
IST. B. SAN PAOLO	c/c 10/507133	<u>circa MLD 12,3</u>
Totale circa		MLD 123,1

Sulle anzidette giacenze medie, certamente molto rilevanti, il Collegio sindacale esprimeva l'avviso che dovessero essere negoziate le migliori condizioni di tassi attivi per la liquidazione, retroagendosi, per quanto possibile, sino alle date più remote nel tempo.

Alla data del 22 maggio 1996 (vedi verbale del Collegio sindacale n. 57 del 24 giugno 1996) il Commissario liquidatore ha chiesto la chiusura dei sottoelencati c/c bancari:

- Banca di Roma c/c n. 1396536 e saldo al c/c 17301-34 in essere presso la medesima Banca;
- Comit c/c n. 463103-04-84;
- Comit c/c n. 463103/03/83 e saldo al c/c 17301-34 in essere presso la Banca di Roma;
- Comit c/c n. 463103/01/81 e saldo al c/c infruttifero in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato;
- BNL c/c n. 69121;
- Credit c/c n. 13803 e saldo al c/c 13000 in essere presso il medesimo Credit;
- S. Paolo di Torino c/c n. 10/507133 (dal 7.6.1996) e saldo al c/c 17301-34 presso la Banca di Roma.

In data 7 giugno 1996 i titoli " a dossier" presso l'Istituto bancario S. Paolo di Torino sono stati trasferiti alla Comit (V.N. 158376 milioni).

La Banca Commerciale, inoltre, ha comunicato che, a far tempo dal 10 giugno 1996 il tasso creditore del c/c dell'EFIM veniva elevato al 7,50 %.

Quanto precede si palesa in linea con le numerose segnalazioni fatte prima dal Collegio sindacale dell'EFIM e poi dal comitato di sorveglianza e dal Collegio sindacale a termine, circa la necessità di conservare i fondi non immediatamente necessari presso il c/c infruttifero di Tesoreria - attesa la provenienza prevalente delle disponibilità finanziarie - e di ottenere dai fondi giacenti presso il sistema bancario per le necessità più urgenti della liquidazione il tasso maggiore corrente sul mercato.

Nel verbale del suddetto Collegio del 21 luglio 1997 viene precisata la situazione del c/c bancario.

<u>BANCA</u>	<u>n. C/C</u>	<u>TASSO</u>	<u>SALDO</u>
BANCA DI ROMA	17301.34	6,25	9.563.658.667
BANCA NAZ. DEL LAVORO	60066	3,25	80.992.225
CREDITO ITALIANO	13000-00	0,50	50.736.840
BANCA POP. DI MILANO	251/18564	0,50	10.385.827

Anche in tale occasione il Comitato ha segnalato la necessità di ottenere dal CREDIT, dalla BPM e dalla BN le migliori condizioni di tassi.

Alla data del 15 ottobre 1997 (verbale n. 71 del comitato di sorveglianza) la situazione dei c/c bancari era la seguente:

<u>BANCA</u>	<u>n. C/C</u>	<u>TASSO</u>	<u>SALDO</u>
BANCA DI ROMA	17301.34	5,85	7.267.186.261
BANCA NAZ. DEL LAVORO	60066	3,25	80.713.225
CREDITO ITALIANO	13000-00	0,50	50.682.840
BANCA POP. DI MILANO	251/18564	0,50	10.329.827

Il Collegio segnalava alla Liquidazione la circostanza che, ove non ostino particolari motivi, andrebbero estinti i c/c non movimentali e che godono di un tasso di interesse molto esiguo, come nel caso di CREDIT e BPM.

Alla data del 30 settembre 1998 (verbale n. 45 del Comitato di sorveglianza) la situazione era la seguente.

<u>BANCA</u>	<u>n. C/C</u>	<u>TASSO</u>	<u>SALDO</u>
BANCA DI ROMA	17301.34	4,1	27.882.550.941
BANCA NAZ. DEL LAVORO	60066	1	82.512.970
CREDITO ITALIANO	13000	0,250	50.764.320
BANCA POP. DI MILANO	251/18564	0,25	10.121.743

Come si vede il tasso di interessi di BNL, CREDIT, BPM è estremamente esiguo e non è in grado di coprire le spese di tenuta del conto. Appare immotivata la prosecuzione dei rapporti di c/c con dette banche stante anche la concentrazione del deposito dei fondi presso Banca di Roma.

Conclusioni

1.1.- La gestione commissariale EFIM, anche dopo l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, deve, secondo fini e prospettive individuate dalle leggi n. 33/1993 e 738/1994, subordinare i risultati economici al prioritario conseguimento di fini pubblici così individuati:

- conservazione della fiducia del sistema finanziario ed economico nelle obbligazioni assunte dallo Stato italiano;
- conservazione delle attività di impresa in grado di stare sul mercato in termini di compatibilità economica;
- conservazione alla prevalente proprietà statale delle imprese della difesa e del settore aerospaziale;
- conservazione dei posti di lavoro del personale delle imprese partecipate trasferite a terzi.

1.2. - Dalla vicenda EFIM risulta evidente che l'attività degli enti pubblici gestori di imprese, anche nella fase di soppressione e liquidazione, è caratterizzata dalla caratura finalistica degli scopi pubblici perseguiti di gran lunga preminenti rispetto a valutazioni meramente economiche, con le quali purtuttavia debbono essere temperati.

In questo quadro l'esperienza EFIM ha dimostrato la insufficienza del ricorso agli istituti della legge fallimentare per stabilire un efficiente e ben dislocato quadro di comando e di controllo dell'attività liquidatoria.

In particolare si è rivelato insufficiente il raccordo tra Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza in ordine agli atti da sottoporre a verifica ed ai tempi di trasmissione degli stessi, che spesso non ha consentito un tempestivo ed efficace intervento del Comitato di sorveglianza venuto a conoscenza solo a posteriori di contratti e di rilevanti attività gestorie.

Eguale carente è stato l'intervento dell'autorità di vigilanza, in mancanza di precise norme sulle direttive da emanare e sui tempi di risposta alle richieste formulate dal Commissario liquidatore.

In detti termini la legge fallimentare, almeno per evenienze di così grande rilievo, appare ormai obsoleta e meritevole di approfondite modifiche.

1.3. - Si è concluso con il trasferimento a terzi delle imprese ritenute ancora valide per il mercato il momento di rilevanza socio-economico della liquidazione EFIM. Rimangono da concludere le operazioni proprie della liquidazione per l'EFIM e per le altre società non alienate, connesse ad una ordinaria liquidazione

coatta amministrativa anche se di ampia dimensione; queste operazioni peraltro richiederebbero un non breve lasso di tempo.

Sembrerebbe opportuno a questo punto trasferire - attraverso la emanazione di apposite disposizioni di legge - la titolarità della liquidazione EFIM e delle società in l.c.a. da questa totalmente possedute in capo all'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti del Ministero del Tesoro. Il trasferimento limiterebbe drasticamente i costi di gestione e consentirebbe per i tempi necessari per legge la conservazione e classificazione della documentazione.

1.4. - La valutazione conclusiva, allo stato, sulla liquidazione EFIM è possibile solo parzialmente. In positivo va rilevato che nell'arco di un quinquennio dall'approvazione del primo programma ricognitivo della situazione economica e produttiva del gruppo EFIM è stata definita la sorte di società ed imprese.

Sul piano finanziario il costo della liquidazione, secondo le dichiarazioni rese in più occasioni dal Commissario liquidatore, sarà comunque inferiore all'importo massimo di 14.000 miliardi di lire indicate nella legge EFIM e per il cui finanziamento è consentito il ricorso alla Cassa DD. e PP.

Peraltro la validità della attività di cessione delle imprese ex EFIM va valutata nel medio lungo periodo in relazione alle finalità pubbliche perseguite e perciò in relazione alla permanenza sul mercato delle imprese che contemporaneamente assicurino un adeguato livello occupazionale.

In particolare per la società della difesa sarebbe stato utile un approfondito esame, anche in sede parlamentare, sulla opportunità economica della loro continuazione secondo i precedenti schemi di produzione industriale ovvero sulla loro riconversione in vista anche di un diverso modello di difesa.

2.1. - Momento centrale per l'attuazione del programma di liquidazione del gruppo EFIM è stata la cessione delle società operanti nel settore difesa e aereo-spaziali.

La legge n. 33/1993, al fine di mantenere in mano pubblica dette società ne ha previsto il trasferimento a società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del Tesoro, successivamente individuata in Finmeccanica.

Ciò è avvenuto attraverso un articolato percorso segnato dal contratto del 21 dicembre 1992 di affitto ad IRI o a società della stessa controllata (poi indicata in Finmeccanica) dei complessi aziendali di Oto Melara, Breda Meccanica, Bresciane, SMA, Officina Galileo, Agusta Sistemi, Agusta OMI; dalla successiva vendita a Finmeccanica dei complessi aziendali con opzione per l'acquisto delle

azioni di dette società stipulati il 12 febbraio 1994 e, infine, a seguito dell'esercizio da parte di Finmeccanica dell'opzione, con i contratti di vendita del 30 dicembre 1994, che hanno avuto ad oggetto le azioni sia delle sopracitate società principali del settore difesa innanzi citate, ma anche di società minori possedute da EFIM e dal gruppo.

2.2. - La determinazione del prezzo della compravendita e talune clausole contrattuali hanno dato luogo ad un lungo ed articolato contenzioso tra EFIM e Finmeccanica.

2.2.1- Al momento della stipula dei contratti il compratore pagava solo un prezzo simbolico, mentre la determinazione dei prezzi di trasferimento veniva demandato a mandatarî delle parti o, in mancanza di accordo, ad un Arbitratore.

Il prof. Sarcone, nominato a detta funzione dal Tribunale di Roma, determinava il prezzo di cessione delle azioni con criteri reddituali o finanziari fissandolo in Lire 175.056.000.000, oltre interessi a decorrere dal 30 dicembre 1994.

Il Commissario liquidatore EFIM, non condividendo detti criteri, adiva il Collegio arbitrale previsto in contratto. Quest'organo presieduto dal prof. Caianiello, affermava che la determinazione del prezzo delle azioni doveva essere effettuato utilizzando criteri misti patrimoniali-reddituali ed annullava il lodo dell'arbitratore, riservandosi di determinare il prezzo delle azioni.

2.2.2- Altro motivo di contenzioso nasceva in ordine al pagamento dei corrispettivi di elementi patrimoniali relativi ai rapporti di fornitura di materiale bellico ad Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela ed Indonesia stipulata anteriormente al 31 dicembre 1992.

Detti rapporti giuridici e le correlative poste patrimoniali dovevano, ai sensi dell'art. 8, comma 2 - quater, della legge n. 598/1994 essere trasferiti, ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ad una società all'uopo costituita dal Commissario liquidatore EFIM e le cui azioni dovevano essere intestate al Ministero del Tesoro.

Veniva così costituita la Armamenti e Aerospazio s.p.a. alla quale venivano conferiti da parte delle società che ne erano titolari, gli elementi patrimoniali connessi ai rapporti giuridici di cui sopra, individuati con decreto del Ministro del Tesoro del 29 dicembre 1994.

Le società dalle quali i rapporti giuridici erano stati scorporati e successivamente Finmeccanica chiedevano ad EFIM il pagamento di somme che

assumevano dovute per detto trasferimento, calcolandole a valore di libro. EFIM resisteva.

Veniva così adito il collegio arbitrale, presieduto dal prof. Mirabelli. Questo riconosceva che inter partes il controvalore per il trasferimento dei rapporti di cui sopra è di Lire 965 miliardi, oltre interessi legali a decorrere dal 30 dicembre 1994.

Al pagamento di questa somma era tenuto in via sussidiaria EFIM ove a ciò non avesse provveduto, in tutto o in parte, il Ministero del Tesoro, quale azionista della Società Armamenti e Aerospazio.

2.2.3-I contratti di cessione delle aziende della difesa a Finmeccanica includevano, sulla base del piano di ristrutturazione industriale approvato con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria del 4 agosto 1993, una clausola indennitaria nel caso di mancato ottenimento di commesse da parte del Ministero della Difesa, secondo dati quantitativi e temporali relativi al decennio successivo al piano stesso. Finmeccanica con lettera dell'8 maggio 1998 attivava tale clausola.

2.2.4- Nel sopracitato decreto di ristrutturazione industriale delle aziende della difesa veniva anche previsto a carico della liquidazione EFIM il costo del proporzionamento degli organici e cioè il costo necessario per ridurre gli organici del personale attraverso prepensionamenti e messa in cassa integrazione guadagni. Dubbio sorgeva sull'inserimento in detta voce delle retribuzioni corrisposte al personale tra la data di affitto delle imprese e la messa in c.i.g.

A copertura di dette spese era stato peraltro stanziata con D.L. n. 643/1994 la somma di Lire 145,5 miliardi.

2.3. - Dopo lunghe trattative EFIM e società del gruppo EFIM e Finmeccanica raggiungevano su questi punti, come su reciproci riconoscimenti di debito nonché su rapporti contenziosi tra società del gruppo EFIM e Finmeccanica, un accordo trasfuso in uno schema di transazione.

In detto accordo transattivo si prevede, tra l'altro:

- la determinazione del prezzo di vendita delle azioni delle società della difesa, sulla base dei criteri indicati nel lodo Caianiello, nell'importo di Lire 437 miliardi;
- la determinazione dell'importo delle poste patrimoniali e di rapporto di forniture di materiale bellico ad Iran, Iraq, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, trasferite da società della difesa acquistate da Finmeccanica alla società Armamenti ed

Aerospazio, di cui al lodo Mirabelli in Lire 335 miliardi posti a carico di Efim, con contestuale trasferimento delle azioni di Armamenti e Aerospazio al Ministero del Tesoro;

- la determinazione dell'indennizzo per mancata assegnazione alle società della difesa acquistate da Finmeccanica di commesse militari per il periodo 1997 - 2002, nell'importo di Lire 175 miliardi, ritenuto congruo da consulenti nominati dal Ministero del Tesoro;

- la determinazione in Lire 140 miliardi delle somme da pagare a Finmeccanica per interventi a favore dei dipendenti in conseguenza del c.d. riproporzionamento degli organici.

2.4. - In ordine al contenzioso tra EFIM e Finmeccanica conseguente al trasferimento delle azioni delle società della difesa la Corte ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni.

2.4.1- La controversia sul prezzo di trasferimento delle azioni è stata conseguenza della formulazione dei contratti di vendita, nei quali non solo non sono stati indicati i prezzi della compravendita ma neppure formulati in modo esaustivo i criteri di individuazione del prezzo, tanto che l'Arbitratore unico prof. Sarcone ed il collegio arbitrale presieduto dal prof. Caianello sono pervenuti a conclusioni tra loro largamente difformi.

2.4.2- Del tutto particolare è la vicenda del trasferimento dei rapporti giuridici nascenti dalle forniture ad Iran ed altri paesi. Si trattava di rapporti sostanzialmente onerosi per le società che avevano costruito materiali bellici non più forniti per vicende internazionali ad Irak, Iran, Libia e Stati sudamericani, rapporti che secondo il piano di ristrutturazione industriale andavano scorporati dalle società della difesa per non gravarle di un carico debitorio. Attraverso varie vicende amministrative, contrattuali e normative espone nella relazione, detti rapporti sono stati trasferiti a valore di libro ad una società appositamente costituita (Armamenti ed Aerospazio) e subito dopo posta in liquidazione, la quale nel bilancio al 31 dicembre 1996, ultimo disponibile, a fronte di un capitale sociale di circa 695.230 milioni di lire espone perdite per circa 872.280 milioni di lire.

Inoltre, secondo la relazione del collegio sindacale di detta società, le poste attive di bilancio relative ai materiali acquisiti sono del tutto inattendibili poichè realizzati ad hoc per i committenti ed ormai obsoleti. Gli unici possibili acquirenti

di detti materiali sono peraltro le società che li hanno alienati in quanto rientrano nel quadro di loro nuove iniziative commerciali.

In sostanza è stata costituita una nuova società per azioni per trasferire ad essa, ad un prezzo incomparabilmente superiore al reale valore, beni da svendere alle stesse imprese trasferenti o da rottamare.

Inoltre il Ministero del Tesoro quale azionista unico delle società è garante di tutti i debiti della Armamenti e Aerospazio anche relativi alla definizione dei rapporti con gli stati committenti delle forniture.

2.4.3- Attraverso l'inserimento nel piano di ristrutturazione industriale delle aziende della difesa della previsione di commesse militari per il decennio successivo assistita dalla garanzia di indennizzo da parte del Ministero del Tesoro, è stato assunto dal Governo dell'epoca un'impegno per forniture militari al di fuori di piani pluriennali approvati dal Parlamento e di correlativi strumenti di bilancio.

Siffatto comportamento dà luogo a perplessità sulla correttezza del rapporto Governo-Parlamento, spettando a quest'ultimo procedere a stanziamenti e previsioni di spesa nell'ambito dei bilanci annuali e pluriennali ed in relazione ai modelli di difesa che lo Stato intende adottare.

2.5. - Anche alla luce delle esposte considerazioni l'esistenza di un così ampio ed articolato contenzioso tra soggetti comunque facenti capo al Ministero del Tesoro era fatto disdicevole, anche per i costi aggiuntivi economici e di immagine. E', pertanto, opportuna la definizione transattiva del contenzioso e va puntualmente notato che il contenzioso tra EFIM e Finmeccanica non è stato conseguenza di autonome scelte gestionali sulla conduzione delle imprese, ma è stato l'effetto di non ben formulate clausole contrattuali e di scelte politico-amministrative quantomeno non chiare nel percorso attuativo e non adeguatamente ponderate nei loro effetti.

Attraverso l'intera vicenda, Finmeccanica acquisisce vantaggi finanziari superiori al prezzo pagato per l'acquisto delle società della difesa, il cui passivo era stato già azzerato da EFIM.

La conservazione in mano pubblica delle società della difesa, scelta strategica del Governo, si sarebbe potuta ottenere attraverso un più lineare percorso, stante anche la possibilità di concedere aiuti di Stato alle società della difesa.

3.1. - Uno dei fini primari della liquidazione EFIM è stato il mantenimento del livello occupazionale delle società ed imprese facenti parte del gruppo vendute a terzi e della ricollocazione del personale appartenente alle società poste in l.c.a.

Apposite clausole di salvaguardia del livello occupazionale nel breve periodo (normalmente sino a cinque anni), assistite da garanzia, hanno caratterizzato i contratti di cessione delle azioni delle società o dei complessi aziendali.

Naturalmente l'inserimento di dette clausole ha avuto un costo nella definizione del prezzo di vendita delle società, bilanciato dal raggiungimento nel breve periodo degli obiettivi economico sociali perseguiti nelle liquidazioni. Una valutazione di medio - lungo periodo è invece strettamente legata alla validità dei piani di risanamento e ristrutturazione delle imprese.

4.1. - In data 12 maggio 1997, il Commissario liquidatore, dopo reiterati solleciti del Comitato di sorveglianza, ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma lo stato passivo di EFIM alla data del 20 gennaio 1995. Lo stato passivo dovrà essere modificato soprattutto dopo la conclusione della transazione con Finmeccanica.

4.2. - EFIM e società del gruppo hanno promosso azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e società di revisione per il dissesto del gruppo EFIM sia in relazione al livello dell'indebitamento rispetto alle risorse dell'ente sia per le modalità di compilazione dei bilanci.

5.1. - Il bilancio EFIM ha subito negativi riflessi dalle vicende relative ai contratti ed alle operazioni di finanziamento effettuati da Nuova Safim in epoca antecedente alla liquidazione del gruppo EFIM per effetto della svalutazione della lira rispetto alle valute estere non ammortizzati da contratti di swap. Si tratta di contratti la cui funzione è di eliminare il rischio di cambio connesso ad una posizione debitoria in divisa, stipulati in connessione con finanziamenti in divisa estera per rendere indifferente il rapporto debitorio ai rischi di cambio.

A seguito dell'approvazione del primo decreto di liquidazione del Gruppo EFIM risalente al 18 luglio 1992, le banche estere creditrici di Nuova Safim chiedevano il rimborso immediato dei finanziamenti, così come molte delle controparti bancarie notificavano la risoluzione dei contratti di swap.

Sul punto si apriva una lunga e complessa vicenda, sinteticamente esposta nella presente relazione, che dava luogo a talune transazioni tra Nuova Safim e controparti bancarie nei contratti di swap ed a contenzioso in sede internazionale.

Nuova Safim, anche nella persona del suo consulente prof. Santa Maria, tendeva a svalutare la reale portata del problema appostando tra i conti d'ordine la somma di Lire 172,6 miliardi nel presupposto di intraprendere giudizi nei confronti delle controparti.

In un memorandum del prof. Santa Maria, fatto proprio dal Commissario liquidatore EFIM in una relazione indirizzata al Ministero del Tesoro, veniva anzi affermato che sostanzialmente detta possibile perdita era compensata da risparmi ottenuti in sede di rimborsi per mutui.

Queste affermazioni sono state oggetto di specifiche osservazioni da parte del magistrato della Corte dei Conti e del Comitato di sorveglianza, il quale in più occasioni aveva richiesto una precisa contabilizzazione dei rimborsi di tutti i prestiti in valuta estera in modo da evidenziare le effettive perdite per differenze di cambi di cui la vicenda degli swaps era solo una parte.

L'operazione era ancor più necessaria perchè il contenzioso intrapreso da Nuova Safim si era definito in primo grado innanzi alla Corte di Londra con una completa soccombenza.

A seguito dell'azione del Comitato di sorveglianza EFIM, Nuova Safim ha chiarito che il totale delle perdite subite per differenza di cambi è stato di oltre 434 miliardi di lire, di cui oltre 227 miliardi sono costituiti da perdite per la risoluzione di contratti di swap.

Venivano così smentite le affermazioni del Commissario liquidatore EFIM contenute nella relazione di cui sopra.

Va rilevato che una più attenta considerazione da parte del Governo ed in particolare del Ministro del Tesoro dell'epoca in cui è stato emanato il primo decreto legge (17 luglio 1992) di messa in liquidazione di EFIM avrebbe potuto, conservando la garanzia dello Stato sulle obbligazioni assunte da EFIM per finanziamento estero, evitare siffatte conseguenze. Egualmente gli effetti negativi avrebbero potuto essere contenuti da una coerente azione del Ministro del Tesoro dell'epoca e dai responsabili delle liquidazioni attraverso l'offerta di idonee garanzie, talvolta richiesta dalle banche estere senza alcun seguito.

6.1. - Vicenda particolarmente grave è stato il trasferimento dal conto corrente infruttifero intestato ad EFIM ed aperto presso la Tesoreria dello Stato a conti correnti bancari.

In particolare dal giugno 1993 una somma di Lire 2.000 miliardi è stata trasferita dal suddetto conto infruttifero a COMIT per essere utilizzato non immediatamente, ma neppure nella sua interezza, nell'arco di 4 mesi.

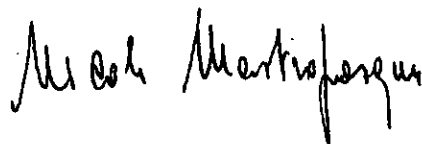
Il Commissario liquidatore EFIM, inoltre, non aveva negoziato con le banche i migliori tassi con la conseguenza che gli interessi corrisposti dalle banche erano assai distanti dai valori generalmente riconosciuti per cifre di quella entità.

Si è così verificata, tenendo presente che all'epoca correva un'inflazione a due cifre, una perdita per l'erario dell'ordine di decine di miliardi.

Va in proposito rilevato che il 7° comma dell'art. 5 della legge n. 33/1993 imponeva di tenere nelle disponibilità bancarie somme rilevanti solo per pochissimi giorni e cioè per il tempo necessario alla emanazione di mandati di pagamento. Peraltro il Ministro del Tesoro non ha mai emanato il decreto di fissazione dell'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del Commissario liquidatore, previsto dalla citata norma.

Solo nel 1996, a seguito delle continue sollecitazioni del Comitato di sorveglianza EFIM, peraltro non seguite da nessuna azione dell'autorità di vigilanza, sono stati rinegoziati i tassi di taluni conti correnti bancari e ridimensionato il numero dei conti correnti aperti.

7.1 - Va da ultimo sottolineato che l'autorità di vigilanza della liquidazione EFIM e cioè il Ministero del Tesoro, non ha emanato specifiche direttive nè ha svolto puntuali interventi, nonostante le reiterate segnalazioni del Comitato di sorveglianza i cui verbali sono ad esso stati sempre trasmessi (così come al Ministero dell'Industria).



**RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL
BILANCIO DEL PERIODO 21/1/1995-31/12/1995**

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL
BILANCIO DEL PERIODO 21/1/95 - 31/12/1995**

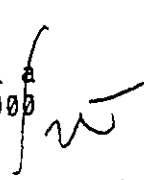
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A seguito del D.L. n. 340 del 17/7/1992, l'Efim e' stato soppresso e posto in liquidazione. Con reiterazioni successive, si e' pervenuti al decreto n. 487 del 19/12/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 17/2/1993. Tale legge pone a disposizione del Commissario liquidatore la somma di non meno di 9.000 miliardi, stabilendo che essa possa essere spesa:

- 1) per il pagamento dei debiti dell'Ente, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate, e delle societa' da esso controllate al 100% sia direttamente che indirettamente;
- 2) nella misura di lire miliardi 1.000, per il pagamento di acconti ai fornitori aventi i requisiti previsti dalla legge 3/4/1979 n. 95 (legge Prodi) e che siano creditori dell'Ente e delle societa' da esso controllate, per crediti sorti anteriormente al 18/7/1992 ed i cui pagamenti erano stati sospesi dalla legge di soppressione dell'Efim;
- 3) nella misura di lire miliardi 30, per la risoluzione di problemi di eccedenza di personale conseguenti all'attuazione del programma liquidatorio;
- 4) a copertura della garanzia dello Stato per operazioni di ristrutturazione delle societa' controllate dall'Ente soppresso (art. 5, comma 2 della legge 33).

Inoltre, la legge n. 242 del 19/7/1993 ha consentito di attingere dai citati 9.000 miliardi somme allo scopo di attuare i programmi relativi al settore difesa ed aerospaziale.

Sono stati, successivamente, emanati provvedimenti normativi di modificazione e/o integrazione della richiamata legge n. 33, nonche' decreti ministeriali di attuazione della stessa, i quali hanno determinato, per quanto attiene agli effetti prodotti sui bilanci, essenzialmente:

- a) l'onere a carico della gestione liquidatoria dei costi retributivi del personale, non in cassa integrazione, delle societa' per le quali sia prevista la cessione (art. 1, comma 2 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b) l'aumento di 5.000 miliardi dei mezzi finanziari messi a disposizione del Commissario liquidatore (oltre i 9.000
- 

stanziati dalla legge 33), di cui:

- b1) 3.000 miliardi da utilizzare per aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie delle società del settore difesa ed aerospaziale (art. 11, comma 3, lettera a), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- b2) 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore difesa ed aerospaziale; (art. 11, comma 3, lettera b), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- b3) un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi da utilizzare ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), in relazione alle società capogruppo e società operative del comparto alluminio (art. 11, comma 3, lettera c), del citato D.L. 22/11/94 n. 643);
- c) la copertura, con garanzia dello Stato, degli impegni assunti dal Commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di Società previste dal programma di liquidazione (art. 2 bis aggiunto alla legge n. 33/93 dall'art. 11, comma 5 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- d) la possibilità per il Commissario liquidatore di predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia per il personale delle società controllate dall'Efim, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale. Il programma può riguardare società interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, società in stato di crisi o società poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa. Gli oneri conseguenti all'attuazione del programma resteranno a carico della gestione liquidatoria (Legge n. 598 del 27/10/1994). Allo stesso beneficio sono stati assoggettati anche i dipendenti diretti dell'Ente, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 738 del 27/12/1994;
- e) l'assoggettamento dell'Efim alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, tramite decreto del Ministro del tesoro del 21/1/1995;
- f) l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, concessa a mezzo decreto del Ministro del tesoro del 2/3/1995.



PRINCIPALI EVENTI DELLA GESTIONE

Nel corso del periodo 21 gennaio - 31 dicembre 1995 si sono verificati i seguenti fatti salienti:

1) Liquidazione coatta amministrativa:

In data 21/1/1995 l'Efim e' stato assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Con successivo decreto del Ministro del Tesoro, in data 2/3/1995, l'Efim e' stato autorizzato alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Con distinti provvedimenti sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa le seguenti altre societa':

- SAFIMGEST
- OLISUD
- STS
- SISTEMI E SPAZIO
- EFIMSERVIZI
- ETNEA VINI
- NUOVA SAFIM
- NUOVA SOPAL
- OTO BRED A FINANZIARIA
- COMSAL
- COMPAGNIA TRIESTINA OSTRICOLTURA
- BREDAFIN INNOVAZIONE
- TERMOMECCANICA ITALIANA
- ALUTEKNA
- ISTITUTO RICERCHE BREDA
- NUOVA BREDA FUCINE
- BREDA ENERGIA

2) Proroga del termine per la liquidazione coatta ammin.va:

Con decreto del Ministro del Tesoro del 21/01/1995 per le societa' dei comparti alluminio e ferroviario, nonche' per le societa' Istituto Ricerche Breda, Nuova Breda Fucine, Breda Energia, Breda Fucine Meridionali, Oto Trasm, Cesis e Cesis, il termine di legge per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e' stato prorogato al 31/01/1996, in funzione delle concrete possibilita' di cessione delle societa' medesime.

Successivamente, con decreto dello stesso Ministro del Tesoro del 22/2/1995, tale proroga e' stata estesa anche alla SIGMA.

3) Cessione Attivita':

Sono state cedute le attivita' e parte delle passivita' di:

- TERMOMECCANICA ITALIANA
- OTO TRASM

4) Settore alluminio:

In data 15/5/1995 e' stato emanato il decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, che approva il piano

presentato dal Commissario liquidatore per il comparto dell'alluminio. Su tale base, sono in fase di completamento le procedure per l'alienazione delle società operanti nel settore.

Le attività della ALUTEKNA (partecipata Alumix) sono state già cedute a terzi, e la società è stata, nel luglio 1995, assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

5) Erogazioni effettuate ex art. 1 comma 2 D.L. 471/93:

A seguito di opportuna riconsiderazione degli effetti in sede C.E.E., conseguenti dalle erogazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 471 del 23/11/93 e successive reiterazioni (fino alla conversione nella Legge n. 738 del 27/12/94 del D.L. 22/11/94 n. 643), si è ritenuto di dover configurare le stesse quali finanziamenti, piuttosto che contributi a fondo perduto a favore delle società percipienti. Per effetto di ciò, nel corso degli esercizi successivi, si verranno a determinare delle sopravvenienze attive, a seguito dei rimborsi effettuati dalle società medesime e fin qui riflesse quali oneri nel Conto economico dell'Ente relativo al periodo 21/1/95 - 31/12/95.

6) Insinuazione tardiva nello stato passivo della Finanziaria Ernesto Breda.

Con ricorso del 29/11/95 l'Efim ha chiesto l'insinuazione tardiva al passivo della Finanziaria Ernesto Breda in liquidazione coatta amministrativa, per un importo di 225 miliardi di lire, oltre interessi. Tale importo deriva dalla escussione, nel 1993, di una garanzia concessa dall'Ente per conto della Finanziaria Ernesto Breda, ad un pool di banche, a seguito della cessione, da parte della stessa, delle azioni della Oto Breda Finanziaria con l'impegno contrattuale di riacquisto. Il riacquisto, effettuato dall'Efim, ha riguardato 23.865.000 azioni.

7) Contenzioso con Finmeccanica in ordine alla determinazione del prezzo di cessione delle azioni e quote delle società del settore difesa.

Finmeccanica, all'atto della cessione da parte di Efim delle azioni e delle quote delle società del settore difesa, aveva corrisposto un prezzo simbolico in pagamento delle stesse (81 milioni di lire), demandando la determinazione del prezzo definitivo a Mandatari delle parti o, in mancanza, ad un arbitratore. Poiché entro il termine contrattualmente concordato i Mandatari non hanno raggiunto un accordo, su istanza presentata il 14/2/95 da Finmeccanica ed Efim, il Presidente del Tribunale di Roma ha

nominato un arbitratore "perche' provvedesse alla determinazione dei prezzi di trasferimento delle azioni e/o quote relativi ai contratti del 12 febbraio e del 30 dicembre 1994".

Con atto notificato a Finmeccanica il 13 luglio 1995 l'Efim ha specificato, con appositi quesiti, le controversie interpretative del contratto del 30/12/1994, la cui soluzione era "pregiudiziale" alla determinazione dei prezzi demandata all'arbitratore ed ha, pertanto, iniziato un ulteriore arbitrato, sempre previsto dal contratto del 30/12/1994, tendente, soprattutto, a definire i criteri di valutazione da adottare per la determinazione del prezzo di cessione.

Ca'

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Non esiste attivita' di ricerca e sviluppo effettuata direttamente dall'Ente di gestione.

Tale attivita', peraltro, e' stata sviluppata, nel periodo considerato, a cura di alcune societa' controllate, e riguarda prevalentemente il settore dell'alluminio ed il settore ferroviario.

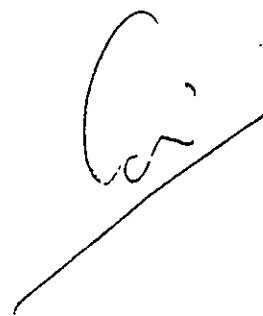
Ci

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE

La natura dei rapporti dell'Efim con le imprese controllate si sostanzia, prevalentemente, in operazioni di carattere finanziario, essendo venuta meno la necessita' di attuare la funzione di indirizzo e di controllo delle attivita', a causa dello stato di liquidazione dell'Ente stesso.

Sono da segnalare, in particolare:

- a) i trasferimenti disposti a favore di societa' in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 4 quinquies della legge 33/93, per poter far fronte al pagamento de debiti sorti dopo il 18/7/1992 (essenzialmente T.F.R. impiegati e dirigenti);
- b) il pagamento, con onere a carico della gestione liquidatoria, dei costi di prepensionamento del personale delle societa', a norma dell'art. 4, commi 1 e 4 del D.L. n. 516 del 29/81/94, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 598 del 27/10/1994;
- c) le garanzie prestate dal Commissario su obbligazioni di societa' controllate.

A handwritten signature, possibly reading 'Ceri', is written in dark ink. A long, straight diagonal line is drawn across the signature from the bottom left towards the middle right.

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31/12/1995

Si espongono, di seguito, i principali eventi verificatisi successivamente al 31/12/1995, indipendentemente dagli effetti diretti o indiretti che hanno avuto sul bilancio relativo al periodo 21/1/1995 - 31/12/1995:

- 1) Cessione dei complessi aziendali del settore alluminio:
In data 29/3/1996 e' stata perfezionata la cessione di alcune attivita' e passivita' dell'Alumix, della Alures, della Almax e della Sardal alla ALCOA Italia S.p.A.. Sono stati altresì completati il 13/6/1996 i preliminari di vendita dei cespiti aziendali della Nuova Comsal S.p.A. e del pacchetto azionario del Tubettificio europeo S.p.A..
- 2) Liquidazione coatta amministrativa:
Con decreto del Ministro del tesoro del 22/2/1996, e' stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa la societa' OTO TRASM S.p.A..
- 3) Proroga del termine per la liquidazione coatta ammin.va:
Con un decreto del Ministro del Tesoro, in data 24/1/1996, e' stato prorogato al 31/12/1996 il termine oltre il quale le seguenti societa' dovranno essere, se non vendute, poste in liquidazione coatta amministrativa:
 - ALMAX ITALIA
 - ALUCASA
 - ALUMIX
 - ALURES
 - EURALLUMINA
 - SARDAL
 - COMITAL
 - NUOVA COMSAL
 - TUBETTIFICIO EUROPEO
 - AVIOFER
 - AVIS
 - BREDACOSTRUZIONI FERROVIARIE
 - BREDAFUCINE MERIDIONALI
 - BREDAMENARINIBUS
 - CPA SUD
 - COMETRA
 - SIGMA
 - CESIC
 - CESIS
- 4) Storno operazione di compensazione crediti/debiti con Aviofer S.p.A.:
A seguito di una piu' approfondita valutazione del regime giuridico a cui sono assoggettate le obbligazioni emesse dal Tesoro dello Stato per il pagamento dei debiti ante 17/7/1992 dell'Efim, si e' ritenuto di procedere allo storno della compensazione a suo tempo operata tra la posizione

debitoria dell'Ente verso la controllata Aviofer S.p.A. ed il credito sorto verso la stessa controllata successivamente all'emissione delle obbligazioni.

A seguito dell'avvenuta compensazione, tali obbligazioni erano rimaste nella disponibilit  dell'Ente stesso ed iscritte a bilancio tra i crediti finanziari verso terzi (istituti di credito).

In conseguenza della retrocessione della compensazione, dovra' ripristinarsi il credito verso la Aviofer S.p.A., con valuta 1/4/1994, a fronte dell'annullamento del credito finanziario verso terzi. Saranno, conseguentemente, da registrare sopravvenienze attive nel corso degli esercizi successivi, a seguito dei proventi finanziari determinati dall'addebito degli interessi alla controllata Aviofer S.p.A., per il periodo dall' 1/4/94 in poi.

5) Aiuti di Stato alla Breda Fucine Meridionali:

In data 29 maggio 1996 la Commissione delle Comunit  Europee, relativamente alla Breda Fucine Meridionali S.p.A., ha ritenuto aiuti di Stato:

- a) i conferimenti di capitale per un ammontare di 12 miliardi di lire;
 - b) i ripianamenti delle perdite per 50,8 miliardi di lire;
 - c) i finanziamenti accordati dalla Finanziaria Ernesto Breda e dall'Efim, tradottisi in un indebitamento di BFM nei confronti delle due societa' madri di 63 miliardi di lire.
- E' stato pertanto intimato allo Stato italiano di procedere al recupero degli aiuti versati (per l'ammontare complessivo di lire 125,8 miliardi di lire, oltre interessi) ed alla sospensione immediata, limitatamente alla B.F.M., ed alla disapplicazione delle disposizioni relative alla sospensione del rimborso dei crediti concessi dalle istituzioni finanziarie pubbliche.

6) Liquidazione della Societa' Armamenti e Aerospazio:

In data 30 maggio 1996 la societa' Armamenti e Aerospazio e' stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, comma 1, n. 3.

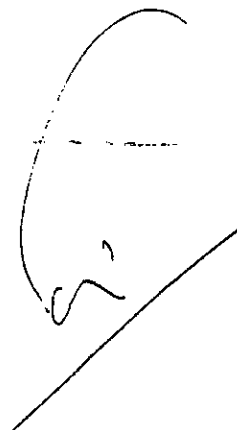


EVOLUZIONI FUTURE

Si prevede, nel corso del 1996, di poter concludere la cessione delle aziende del settore ferroviario, per le quali e' gia' stata avanzata una proposta di acquisto da parte di FINMECCANICA.

Altra cessione, di cui si prevede la conclusione, riguarda la societa' Comital S.p.A., per la quale sono in avanzata fase le procedure per la vendita dell'intero pacchetto azionario e di alcuni cespiti dello stabilimento di Nembro.

Sono state, infine, avviate procedure per la cessione delle attivita' (o di interi rami aziendali) di alcune societa' gia' poste in liquidazione coatta amministrativa.

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a large 'E' shape with a diagonal line through it and some smaller scribbles below.

**NOTA INTEGRATIVA
AL
BILANCIO DEL PERIODO 21/1/95 - 31/12/1995**

La presente Nota integrativa e' stata redatta secondo il disposto dell'art. 2427 C.C., nel rispetto delle norme attualmente in vigore, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2423 C.C. e costituisce parte integrante del Bilancio del periodo 21/1/95 - 31/12/95.

A norma del comma 3 dell'art. 2423 ter, sono state aggiunte le voci:

- a) 1 bis Tesoreria centrale dello Stato (conto infruttifero) tra le "Disponibilita' Liquide" ;
- b) Apporti dello Stato tra le "Altre riserve".

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato patrimoniale ed il Conto economico, si espongono di seguito i criteri adottati per la loro valutazione, nonché le ragioni economiche e finanziarie delle principali variazioni intervenute nella loro consistenza rispetto ai valori iniziali. Per una più facile intelligibilità e comparabilità vengono riportate, per ogni singola posta significativa, delle tabelle o prospetti di movimentazione atti ad evidenziare le consistenze iniziali, le principali variazioni e le consistenze finali.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del C.C., il Bilancio chiuso al 31/12/1995 e' stato redatto secondo i principi generali della prudenza e della competenza economico-temporale, anche in considerazione della particolare situazione di liquidazione dell' Ente (che, si ricorda, e' stato soppresso e posto in liquidazione con D.L. n°340 del 17 luglio 1992, reiterato dal D.L. 20 ottobre 1992, n. 414, reiterato dal D.L. 19 dicembre 1992 n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993 n° 33 e che, con Decreto del Ministro del Tesoro del 21/1/1993, e' stato assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa). Naturalmente, la definizione dei presunti valori di realizzo e di estinzione delle residue attivita' e passivita', quali risultano appostate in bilancio, ha comportato il ricorso a previsioni, stime ed astrazioni, a ragione delle oggettive difficoltà ad immaginare gli esiti finali del processo liquidatorio. In questa prospettiva, sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

* Immobilizzazioni immateriali

Non esistono immobilizzazioni immateriali in bilancio, in quanto, in precedenti esercizi, sono state interamente assorbite a conto economico, a titolo di rettifiche negative di liquidazione.

* Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, globalmente rettificate sulla base di presumibili realizzi diretti di liquidazione

* Immobilizzazioni in partecipazioni.

Non disponendo di tutti i bilanci al 31/12/1995 delle società controllate e collegate (in quanto alcune di esse sono state poste in liquidazione coatta amministrativa), per la valutazione delle partecipazioni sono stati considerati i soli valori delle società che hanno approvato i bilanci a tale data, utilizzando, per le altre, i dati risultanti dall'ultima relazione semestrale inviata al Commissario liquidatore dell'Efim dai commissari liquidatori delle singole società. Si enunciano, peraltro, i criteri seguiti per la valutazione delle partecipazioni:

Va premesso che a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b del D.L. 19/12/92 n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17/2/93 n. 33, l'EFIM è tenuto al pagamento "dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle società controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione".

Le partecipazioni in società controllate, collegate e altre società, in mancanza di riferimenti certi sui valori di presumibile realizzo, sono iscritte al costo di acquisizione, eventualmente rettificato in diminuzione, fino al suo azzeramento, in presenza di patrimoni netti negativi.

In particolare, per quanto riguarda le partecipazioni in società controllate al 100 %, bisogna distinguere le seguenti ipotesi:

a) partecipazioni in società controllate al 100% direttamente o indirettamente, e che siano in liquidazione coatta amministrativa:

per esse, dopo l'azzeramento della partecipazione, viene imputato al Fondo onerosità presunte su partecipazioni l'intero patrimonio netto negativo, mantenendo in essere i crediti;

b) partecipazioni in società controllate al 100% direttamente o indirettamente, e che non siano in liquidazione: per esse, nella ipotesi di patrimonio netto negativo, dopo azzeramento della partecipazione, vengono completamente azzerati i crediti e viene

imputata al Fondo onerosita' presunte su partecipazioni la parte di patrimonio netto negativo eventualmente eccedente l'importo dei crediti stessi.

Vengono trattate con i criteri su esposti le partecipazioni in:

- Alumix (controllata al 99,994 in via diretta, essendo il residuo 0,006 posseduto dalla controllata Aviofer);
- Aviofer (controllata al 99,95 % in via diretta, essendo il residuo 0,05 % posseduto dalla controllata Finanziaria Ernesto Breda);
- Istituto Ricerche Breda in liquidazione coatta amministrativa (controllata al 99,6 % in via diretta, essendo il residuo 0,4 % posseduto dalla controllata Finanziaria Ernesto Breda, in liquidazione coatta amministrativa).

Inoltre, relativamente alle medesime, il rischio di dover intervenire per consentire il soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del citato decreto legge n. 487/92 e' stato valutato tenendo conto dell'esposizione debitoria di Alumix, Aviofer ed Istituto Ricerche Breda, societa' per le quali si possono ritenere applicabili le comunicazioni della Commissione (pubblicate sulle G.U.C.E. n. C 267 del 2/10/1993 e sulla G.U.C.E. n. C 349 del 29/12/1993), le quali hanno autorizzato il pagamento delle somme dovute ai creditori dell'EFIM e' delle sue controllate interamente possedute ai sensi dell'art. 2362 del codice civile italiano, che sono o che saranno poste in liquidazione. Si precisa, infatti, che per le societa' in questione, alla luce dei principi consolidati in sede giurisprudenziale in materia di responsabilita' ex art. 2362 del codice civile, non puo' non richiamarsi l'applicazione del suddetto art. 2362 nei confronti dell'azionista di riferimento rappresentato dal soppresso Ente EFIM. Tale assunto e' supportato anche dalla portata letterale dell'art. 11 comma 3, lettera c), del decreto legge n. 643 del 22 novembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994 n. 738, che, stanziando un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi da utilizzare ad integrazione delle disponibilita' per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), lo ha destinato in modo particolare alle societa' capogruppo e societa' operative del comparto alluminio (art. 11, comma 3, lettera c), del citato D.L. 22/11/1994 n. 643).

Riguardo alle partecipazioni in societa' non controllate al 100 %, fa eccezione ai criteri generali su enunciati la valutazione della partecipazione nella Societa' ex ALENIA, per la quale e' iscritto in Bilancio un corrispondente debito verso la Finmeccanica, a suo tempo cedente delle azioni, con specifico accordo di riacquisto allo stesso prezzo di cessione: la variazione del patrimonio della ex Alenia non determina, pertanto, conseguenze ed oneri per il Conto Economico dell'Ente. Si ricorda, inoltre, che Alenia e' stata incorporata nella Finmeccanica e che le azioni in portafoglio dell'Efim e depositate presso la Finmeccanica stessa sono convertibili, in qualsiasi momento, in azioni di quest'ultima, nella misura di 3 azioni Finmeccanica per ogni 5 azioni Alenia.

E' stato, peraltro, iscritto tra i conti d'ordine l'impegno della Finmeccanica al riacquisto delle azioni di cui sopra.

Non avendo a disposizione il Bilancio al 31/12/1995 della RIBS, per quest'ultima e' stato mantenuto in bilancio il valore esposto al 31/12/1994.

La partecipazione nella Italsiel, essendo quest'ultima stata incorporata per fusione, con delibera assembleare del 23/5/1994, nella Finsiel, e' stata adeguata al valore risultante dalla nuova quota di partecipazione dell'Efim al patrimonio netto della Finsiel.

* Crediti e Debiti

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, mentre i debiti al loro valore nominale.

Secondo una impostazione concordata con il Ministero del Tesoro, (lettera Ministero del Tesoro Prot. 345859 del 24/2/1994) le erogazioni effettuate sia dall'Ente verso le societa', sia dalla Cassa Depositi e Prestiti direttamente ai creditori delle stesse societa' poste in liquidazione, sono state iscritte quali crediti vantati verso le medesime societa'. Sono stati, peraltro, iscritti tra i debiti nei confronti dello Stato le erogazioni effettuate da quest'ultimo (o dalla Cassa Depositi e Prestiti) nei confronti dell'Ente o dei diretti creditori dell'Efim stesso o delle sue societa' controllate.

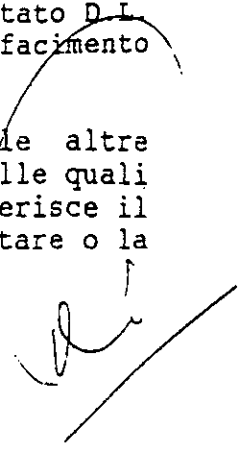
* Ratei e risconti

I ratei e risconti sono iscritti sulla base della loro competenza economico-temporale e nel rispetto del disposto dell' art. 2424 bis del Codice Civile.

* Fondi per oneri e rischi

Come precedentemente indicato, il Fondo per onerosita' presunte su partecipazioni e' stato costituito a fronte di patrimoni netti negativi di quelle societa' partecipate da EFIM, controllate al 100%, per le quali l'EFIM, ai sensi dell'art. 2362 del codice civile, oltre che dell'art. 5, comma 1, lettera b) del citato D.L. 487/92, e' tenuto ad intervenire per consentire il soddisfacimento dei creditori.

Il fondo per altre onerosita' presunte copre le altre passivita' future di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia, alla data finale del periodo a cui si riferisce il bilancio, non sono determinabili con esattezza l'ammontare o la data di sopravvenienza.



* Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Esso e' rilevato al netto delle anticipazioni, e copre tutte le obbligazioni a questo titolo nei confronti del personale dipendente al 31/12/1995, nel rispetto della normativa vigente.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital letter 'C' followed by a smaller, cursive-like mark, all enclosed within a diagonal line that starts below the signature and extends towards the bottom right corner of the page.

PAGINA BIANCA

**COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI
DELLO STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI**- Immobilizzazioni materiali (allegato n. 1)**

Nel periodo in esame non si sono verificate variazioni nelle immobilizzazioni materiali, in quanto in precedenti esercizi i loro valori sono stati attestati a quelli di presunto realizzo. Non si sono, peraltro, realizzate nuove acquisizioni delle attività di cui trattasi tra il 21/1/95 ed il 31/12/95.

- Immobilizzazioni finanziarie

Per le immobilizzazioni finanziarie, è stato predisposto un apposito prospetto, riportato in allegato, indicante, per ciascuna voce, i costi storici, le precedenti svalutazioni, i movimenti intercorsi nel periodo e i saldi finali.

*** Partecipazioni (allegati n. 2 e 3)**

Bisogna ricordare, come più sopra detto, che, poiché alla data del 31/12/1995 quasi tutte le società sono state poste in liquidazione coatta amministrativa (ad eccezione, prevalentemente, delle società dei settori alluminio e ferroviario, per le quali si dispone del relativo bilancio), non è stato possibile avvalersi, per le valutazioni delle partecipazioni, di bilanci regolarmente approvati dagli organi societari, decaduti prima dell'approvazione stessa. Le valutazioni, pertanto, sono state effettuate sulla base delle relazioni semestrali predisposte dai Commissari liquidatori delle società poste in liquidazione coatta amministrativa, e formalmente trasmesse al Commissario liquidatore dell'Efim, in qualità di organo di sorveglianza.

Poiché nella predisposizione del Bilancio relativo al periodo dal 1/1/95 al 20/1/95 non erano state registrate variazioni tra le partecipazioni rispetto al 31/12/1994, le variazioni esposte nel presente Bilancio si riferiscono, di fatto, all'intero periodo dall'1/1/95 al 31/12/95.

Le variazioni intervenute nel periodo a cui si riferisce il presente bilancio sono le seguenti :

- a) Annullamento della partecipazione nella Oto Breda

Finanziaria. Tale partecipazione era stata iscritta in bilancio a seguito della escussione di una garanzia prestata dall'Efim, nell'interesse della Finanziaria Ernesto Breda, la quale aveva ceduto azioni della Oto Breda Finanziaria, con obbligo di riacquisto ad una certa scadenza e ad un prezzo prefissato. L'Efim, in qualita' di controgarante, era stato costretto al riacquisto delle azioni della Oto Breda Finanziaria. Nel novembre del 1995, L'Ente ha intrapreso azione di rivalsa nei confronti della Finanziaria Ernesto Breda, producendo istanza tardiva di ammissione allo stato passivo della societa', per il valore di 225 miliardi di lire.

- b) Annullamento della partecipazione nella Armamenti e Aerospazio S.p.A..

Per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni, conformemente a quanto gia'enunciato nei criteri generali:

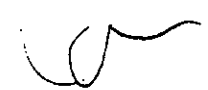
- a) La partecipazione nella SAFIMGEST, che presenta un patrimonio netto positivo, e' stata mantenuta al valore storico di carico, inferiore al patrimonio netto.
- b) Il valore delle partecipazioni COMSAL, NUOVA SAFIM, NUOVA SOPAL, EFIMDATA ed EFIMPIANTI, societa' in liquidazione coatta amministrativa, con patrimonio netto negativo (delle quali l'EFIM detiene direttamente o indirettamente il 100% del pacchetto azionario), era stato rettificato, gia' dall'esercizio 1994, mediante l'azzeramento dello stesso, mantenendo in essere il valore nominale dei crediti; inoltre essendo l'EFIM azionista unico, e come tale chiamato al totale ripianamento dei debiti, era stato costituito un apposito fondo per onerosita' future, iscritto nelle passivita' dello stato patrimoniale, corrispondente al totale importo del patrimonio netto negativo; per il periodo di riferimento del presente bilancio e' stata trattata con gli stessi criteri la partecipazione nella societa' SISTEMI E SPAZIO, assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa in data 28/2/1995.
- c) Per le partecipazioni in ALUMIX ed in AVIOFER (assimilate a societa' controllate al 100 %) al 31/12/1995, nel presupposto del pagamento totale dei debiti da parte dell'Ente, ci si e' allineati al patrimonio netto negativo registrato dalle societa', mediante un adeguamento del fondo onerosita' presunte su partecipazioni della parte del patrimonio netto stesso eccedente i crediti in essere alla stessa data, svalutando nel contempo interamente gli stessi crediti.

Comlessivamente, per le societa' di cui ai precedenti punti b) e c) e' stato accantonato un importo di 222,6 miliardi di lire al citato fondo, corrispondente alle variazioni del patrimonio netto relative al periodo 1/1/95 - 31/12/95.

- d) Per la società Finanziaria Ernesto Breda (non controllata al 100 %) non è stata rilevata la quota di competenza del patrimonio netto negativo eccedente i crediti, in quanto l'Ente non è chiamato ad assunzione di responsabilità per la copertura integrale dei debiti. Tale impostazione è stata adottata anche nelle valutazioni delle partecipazioni effettuate nei bilanci delle società controllate dalla medesima Finanziaria Ernesto Breda.
- e) La partecipazione nella società Armamenti e Aerospazio S.p.A., per la quale è stata disposta la procedura di liquidazione da parte del Presidente del Tribunale di Roma in data 30/5/1996 ed in assenza di bilancio approvato, è stata effettuata mediante azzeramento del valore nominale del capitale versato dall'Ente all'atto della costituzione (200 milioni di lire). Tale capitale iniziale era stato successivamente elevato, a seguito dei conferimenti attuati dalle società del settore difesa cedute a Finmeccanica.
- f) La valutazione della partecipazione nella ex ALENIA-Aeritalia e Selenia, è stata mantenuta al costo, corrispondente alla appostazione di debito nei confronti di Finmeccanica, in relazione all'esistenza di uno specifico accordo che prevede la semplice retrocessione della partecipazione al valore di carico.
- g) La valutazione delle partecipazioni dirette della Nuova Safim in liquidazione coatta (Safim leasing e Safim factor), è stata da quest'ultima effettuata sulla base di situazioni contabili interne, essendo le partecipate pure in stato di liquidazione coatta amministrativa già dal 1993 e pertanto non soggette alla predisposizione di bilancio al 31/12/95.
- h) Il finanziamento infruttifero, a suo tempo erogato ad Alumix in conto futuro aumento di capitale, per 120 miliardi di lire, è stato interamente svalutato.

Allo stato attuale, a causa delle problematiche connesse alle procedure di dismissione o di liquidazione, non è possibile formulare una stima delle eventuali perdite derivanti dalla vendita o dalla chiusura delle liquidazioni delle partecipate in portafoglio al 31/12/1995. Pertanto, il bilancio non include alcun fondo di accantonamento a fronte di tali evenienze.

L'elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, a norma dell'art. 2427 comma 5 del Codice Civile, è riportato nell'allegato n. 3.



*** Crediti nelle immobilizzazioni finanziarie (Allegati n. 4 e 6)****** Verso imprese controllate**

I crediti finanziari a medio e lungo termine verso le società controllate ammontano al 31/12/1995 a lire miliardi 2.424,0. L'analisi dettagliata degli stessi, per ciascuna società debitrice, è esposta all'Allegato 4.

La composizione per tipologia di conto dei rapporti verso le società controllate è invece la seguente:

- Conto finanziamento ex ECU	L/mil.di	10,7
- Conto Finanziamenti Gestione Liquid.	" "	153,9
- Conto Finanziamenti Stato Passivo	" "	2.214,9
- Conto Vertenza CEE	" "	44,5

Totale crediti finanziari a m/lungo	L/mil.di	2.424,0
		=====

I suddetti valori tengono conto delle svalutazioni nette operate (per complessivi miliardi 1.805,8) sui crediti delle controllate, che al 31/12/1995 presentavano patrimoni netti negativi.

In tale importo è compresa la svalutazione di crediti vantati verso la società SAFIM FACTOR in liq. coatta amministrativa, per complessivi 241,5 miliardi. Tali crediti traggono sostanzialmente origine da pagamenti effettuati dall'Efim in qualità di garante della società e riasdebitati alla SAFIM FACTOR. Verso tale società l'Efim è anche debitore per complessivi 318,4 miliardi. Poiché a norma dell'art. 56 della legge fallimentare l'Ente ha diritto alla compensazione tra crediti e debiti, nell'attesa di porre in essere le procedure necessarie per esercitare tale diritto, la svalutazione operata può considerarsi prudentiale.

Altra svalutazione significativa riguarda lire 116,6 miliardi (su un totale di 225 miliardi di valore nominale), operata sui crediti verso la Finanziaria Ernesto Breda. Così come commentato alla voce "partecipazioni", l'importo di cui trattasi è stato girato da quella voce al conto "crediti" e, contemporaneamente, svalutato nella misura corrispondente alla quota del patrimonio netto di pertinenza dell'Efim.

Riguardo a quest'ultima svalutazione, va precisato che, poiché il patrimonio netto della Finanziaria Ernesto Breda prescinde dal corrispondente debito della stessa verso l'Efim, i calcoli sono stati effettuati rettificando conseguentemente il detto patrimonio netto, allo scopo di tener conto del menzionato maggior debito (225 miliardi di lire).

Il conto finanziamento ex ECU si riferisce ad un residuo credito verso Comital per erogazioni effettuate alla suddetta società attingendo dalle disponibilità derivanti dal prestito di originari 300 milioni di ECU, assunto dall'Efim nel 1985.

Il conto finanziamenti gestione liquidatoria si riferisce alle erogazioni effettuate dall'Ente in forza della citata legge 33 del 17/2/93 alle diverse società del gruppo, per consentire alle stesse

di liquidare i loro debiti ante 18/7/92 a determinate categorie di fornitori, nonché per consentire il mantenimento dei livelli produttivi.

I crediti verso Alumix, ricompresi nel conto di cui trattasi, presentano un importo di 821,5 milioni di lire, riferito ad oneri di prepensionamento da rimborsare all'Efim. Tale importo è stato considerato iscrivibile al valore nominale (e, conseguentemente, non svalutato così come è avvenuto per il totale degli altri crediti nei confronti della stessa società), poiché ne è prevista la restituzione. Pertanto esso deve intendersi direttamente correlabile alla corrispondente postazione passiva iscritta nel fondo rischi. Ulteriori delucidazioni sull'argomento sono riportate nel commento relativo ai "proventi straordinari".

Il conto finanziamenti Stato Passivo (2.220,5 mld.), riguarda prevalentemente i crediti vantati verso la Nuova Safim, Comsal e Nuova Sopal per effetto del pagamento dei loro debiti ante 18/7/92 ammessi allo stato passivo e liquidati sia attraverso la corresponsione di obbligazioni, sia a mezzo pagamenti per contanti (medio termine e debiti in valuta). Tali crediti trovano corrispondenza, se pur in poste articolate in maniera differente, in altrettanti debiti esposti nel passivo.

Il conto Vertenza CEE si riferisce a pretese creditorie lorde dell'Efim nei confronti delle società ALUMIX e COMSAL derivanti da una decisione della Commissione della CEE in relazione ad aumenti di capitale, rispettivamente per 70 e 30 miliardi, giudicati incompatibili con il Mercato Comune, ai sensi dell'art. 92 del Trattato. La decisione è stata confermata e resa definitiva da una pronuncia della Corte di giustizia. Il credito lordo verso le società, maggiorato per interessi moratori, ammonta, al 31/12/95 a 154,6 miliardi di lire, che si riducono a 44,5 miliardi, in forza delle svalutazioni operate sul credito verso ALUMIX.

L'incremento netto dei crediti finanziari a m/l termine verso le controllate, rispetto ai valori al 20/01/95, ammonta a L/miliardi 102,4.

Le eventuali perdite derivanti da inesigibilità dei crediti verso le società controllate, attualmente non prevedibili, saranno portate a Conto economico negli esercizi nei quali tali eventi si verificheranno.

**** Verso altri**

Ammontano complessivamente a lire milioni 194.

È compreso in tale valore il credito infruttifero (178 milioni) verso la Società Emit (Ercole Marélli Impianti Tecnologici S.p.A.), conseguente alla cessione della controllata Officine Termotecniche Brada.

Al credito su menzionato, a cui vanno sommati 28 milioni ricompresi nell'attivo circolante, corrisponde una posizione debitoria, verso la stessa società, di 116 milioni di lire. Poiché i crediti sono sorti ante liquidazione coatta amministrativa, è intenzione del Commissario liquidatore procedere

alla compensazione debiti/crediti ex art. 56 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267.

Ulteriori informazioni sulla variazione intervenuta nel periodo sui crediti finanziari sono desumibili dal prospetto allegato, redatto a norma del comma 4 dell'art 2427 del C.C. .

ATTIVO CIRCOLANTE**- Crediti dell'attivo circolante (Allegati n. 5 e 6)**

I crediti iscritti nell'attivo circolante riguardanti società del Gruppo non direttamente controllate dall'Efim (e, contestualmente, in liquidazione coatta amministrativa) sono stati interamente salutati in presenza di patrimoni netti negativi. Ciò indipendentemente da possibili, ma, allo stato, non prevedibili recuperi parziali degli stessi.

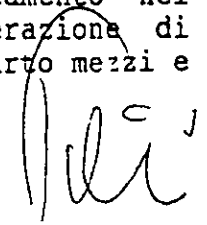
Il totale dei crediti di cui trattasi si è incrementato per un importo netto di lire miliardi 51,9, in conseguenza degli interessi calcolati sui crediti vantati verso le società del Gruppo (al tasso del 10 % non capitalizzato) e terze (al tasso del prime rate ABI, con capitalizzazione trimestrale) per i finanziamenti ad esse erogati.

Nel conto dell'attivo circolante "Crediti verso altri" sono ricomprese talune appostazioni relative alla operazione di cessione delle società del comparto difesa a FINMECCANICA, in attesa che venga definito, a norma di contratto, il prezzo netto di cessione delle azioni e delle quote. Le appostazioni in argomento riguardano:

- a) crediti verso FINMECCANICA per 2.341,1 miliardi di lire, corrispondente per 2.244,2 miliardi al valore di carico (dopo le operazioni di aumento di capitale e di riduzione delle perdite deliberate dalle rispettive assemblee del 22/12/1994) delle partecipazioni nelle società trasferite, integrato dal valore dei finanziamenti in conto futuro aumento di capitale, pari a 438,5 miliardi, al netto della quota provvisoria di prezzo pagata da FINMECCANICA ad Efim (81 milioni di lire).
- b) crediti verso soci terzi delle società del comparto difesa trasferite a FINMECCANICA, per l'importo di lire 32,5 miliardi, corrispondente al valore delle sottoscrizioni effettuate dall'Efim e riservate in opzione, in attesa della scadenza dei relativi diritti.

Tali appostazioni sono transitorie, in attesa della determinazione del prezzo effettivo di cessione che, a norma di contratto, dovrebbe essere definito nel corso del 1996.

A decremento del valore dei crediti esposti al punto a) è stato inserito nel passivo, in una posta "partite da regolare" inclusa tra gli "altri debiti", l'importo di 2,7 miliardi di lire, dovuto ad una differenza, in corso di accertamento nei confronti di FINMECCANICA, relativo alla operazione di trasferimento delle azioni di una società del comparto mezzi e sistemi di difesa.



Tra i "Crediti verso altri" sono altresì ricompresi i crediti verso Erario, per un ammontare complessivo di 320,5 miliardi di lire. Nell'ambito di questi ultimi merita particolare menzione l'appostazione di 10,2 miliardi di lire, riveniente dalla cessione all'Efim di un credito d'imposta da parte della Breda Costruzioni Ferroviarie. L'erogazione dell'importo su accennato era stata ritenuta un finanziamento nei precedenti esercizi e, quale credito verso la controllata B.C.F., era stato interamente svalutato. In conseguenza della riclassifica anzidetta, e' stata realizzata una sopravvenienza, che ha positivamente influito sul conto economico del periodo.

Il credito vantato nei confronti della Armamenti e Aerospazio S.p.A., costituito dal recupero delle spese anticipate dall'Efim per la sua costituzione (120 milioni di lire), e' stato interamente svalutato, in quanto, come commentato alla voce "partecipazioni", la società presenta un patrimonio netto negativo.

Per le informazioni in merito alla composizione, natura ed alla scadenza dei suddetti crediti, così come richiesto dall'art. 2427 C.C. comma n. 4, si rimanda all'apposito prospetto riportato in allegato.

- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

*** Altri titoli**

Tale voce (75,4 miliardi) e' formata da CCT gen 93-gen 99, ricevuti nel 1993 a fronte di crediti di imposta verso l'Erario.

- Disponibilità liquide

La voce in oggetto, al 31/12/1995, risulta così composta :



DISPONIBILITA' LIQUIDE
 (attivo circolante)
 (ART. 2427 C.C. N° 4)

(Valori espressi in milioni di Lire)

Variazioni del periodo

DESCRIZIONE	Valore a Bilancio al 20.01.95	Incrementi	Utilizzi	Valore a Bilancio al 31.12.95
Depositi bancari e postali	264.036	342.256	351.858	254.434
Tesoreria Centrale dello Stato (conto infruttifero)	1.289.136	271.470	171.470	1.389.136
Assegni	0			0
Denaro e valori in cassa	1.932	6.798	8.727	3
TOTALE	1.555.104	620.523	532.055	1.643.573

La liquidita' netta assomma, pertanto, a 1.643,6 miliardi di lire.

Per quanto riguarda la posta piu' significativa, rappresentata dalle disponibilita' sul conto infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato (1.389,1 miliardi di lire), a norma della citata legge 33 del 17/2/93 e della legge 738 del 27/12/94, che ne modifica l'art. 5, comma 7, "Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti al Commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'Ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione coatta amministrativa. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilita' di spettanza dell'Ente soppresso e del Commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. ..."

RATEI E RISCONTI ATTIVI (Allegati n. 6 e 7)

La voce e' costituita da ratei di interessi da societa' controllate per lire milioni 672,9 e da ratei verso terzi per lire milioni 338,5, riguardanti, questi ultimi, essenzialmente anticipazioni per il riacquisto di crediti di imposta.



PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

PATRIMONIO NETTO

La voce in oggetto risulta' cosi' composta :

PATRIMONIO NETTO

(ART. 2427 C.C. N° 4)

(Valori espressi in milioni di lire)

Variazioni del periodo

DESCRIZIONE	AL 28.01.1995	Apporti	Trasferimento al Ministero del Tesoro	Riclassifiche	Perdita del periodo 21.1.95/31.12.95	AL 31.12.1995
Fondo di dotazione :						
- Ordinario	3.819.435					3.819.435
- RIBS	13.850					13.850
- INSAR	9.000					9.000
Prestiti obbligazionari e mutui a carico dello Stato, iscrivibili a fondo di dotazione	473.887	166				474.053
Utili (perdite) portati a nuovo	-12.745.469			-51.679		-12.797.148
Utili (perdite) dell'esercizio	-51.679			51.679	-1.057.892	-1.057.892
TOTALE	-8.480.976	166	0	0	-1.057.892	-9.538.702

Il Fondo di dotazione dell'Ente al 31/12/1995 ammonta a lire miliardi 3.842,3, così di seguito suddiviso :

* Fondo di dotazione ordinario	L/mil.di 3.819,4
* Fondo di dotazione destinato	" " 22,9

Nel periodo 20/1/95 - 31/12/95 non ha subito alcuna variazione.

Il Fondo di dotazione ordinario risulta inferiore alle perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo, dal momento che tali perdite non hanno più comportato interventi del Tesoro dello Stato, mentre i Fondi destinati trovano specifica contropartita negli investimenti in partecipazioni disposti per legge, eventualmente rettificati dalle svalutazioni.

Prestiti Obbligazionari e mutui BEI con servizio a carico dello Stato, iscrivibili a Fondo di dotazione.

L'Efim, con specifici provvedimenti legislativi, emessi negli anni scorsi, era stato autorizzato a contrarre Prestiti obbligazionari e mutui con la Banca Europea per gli Investimenti. L'intero servizio del prestito per i debiti così contratti, sia in linea capitale che in linea interessi, era stato assunto a carico del Tesoro dello Stato, obbligato a rimborsare all'Efim le somme dall'Ente anticipate alle scadenze contrattuali.

A seguito della soppressione e della liquidazione dell'Ente, l'articolo 6 comma 2, lettera f del D.L. 487/92, convertito con la legge n° 33 del 17/2/1993, dispone che " il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti", pertanto le rate scadute ed a scadere dopo la data della messa in liquidazione dell'Efim sono state estinte direttamente dal Tesoro.

La composizione della voce di cui trattasi, rilevata in una specifica riserva del patrimonio netto, è la seguente:

Rate scadute	L/ mil.di	474,1
* Importo capitale della 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a rata del P.O. EFIM 1986-1995	L/mil.di	340,1
* Importo capitale della 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a rata del P.O. EFIM 1987-1994	L/mil.di	112,5
* Mutuo BEI Legge 27.12.83 n°730 rate incassate (Capit.+inter.)	L/mil.di	21,5

FONDI PER RISCHI ED ONERI

La composizione dei Fondi per rischi ed oneri e le variazioni intervenute nel corso del periodo, risultano le seguenti :

FONDI PER RISCHI ED ONERI

(ART. 2427 C.C. N° 4)

(Valori espressi in milioni di Lire)

Variazioni del periodo

DESCRIZIONE	Al 20.01.1995	Accantona- menti da c/economico	Utilizzi diretti	Eventuali assorbimenti a c/economico	Al 31.12.1995
Fondo onerosita' presunte su partecipazioni	1.910.458	249.307	0	-43.625	2.116.140
Fondo per altre onerosita' presunte	648.880	98.365	-21.196	-3.296	722.753
TOTALE	2.559.338	347.672	-21.196	-46.921	2.838.893

L'importo dell'accantonamento (347.672) differisce da quello iscritto al conto economico (249.307), quanto a 97,5 miliardi per l'accantonamento per interessi (1%) su debiti verso il Tesoro, iscritto tra gli oneri finanziari, e 0,9 miliardi per l'accantonamento relativo agli oneri di prepensionamento da riaccreditare alla società Alumix.

Il fondo per onerosita' presunte su partecipazioni si riferisce agli accantonamenti effettuati, dopo l'eventuale svalutazione dei crediti, al fine di fronteggiare le ulteriori perdite derivanti dall'adeguamento al netto patrimoniale (negativo) delle societa' controllate dall'Ente, per le quali lo stesso e' direttamente impegnato. Qui di seguito sono evidenziati in dettaglio i movimenti del fondo :

(Lire miliardi)	al 20/1/95	periodo in esame		al 31/12/95
		Accanton.	Utilizzi	
- Alumix	324,5	229,9	0	554,4
- Comsal	134,3	0	-2,6	131,7
- Efimdata	57,2	11,9	0	69,1
- Efimpianti	336,4	0	-3,0	333,4
- Istituto Ricerche Breda	3,3	3,7	0	7,0
- Nuova Safim	675,4	0	-16,3	659,1
- Nuova Sopal	195,9	3,9	0	199,8
- Sistemi e Spazio	183,4	0	-21,8	161,6
Totale	1.910,4	249,4	-43,7	2.116,1
	=====	=====	=====	=====

Gli utilizzi del fondo (per 43,7 miliardi di lire) sono dovuti ad adeguamento dello stesso, conseguente al miglioramento del patrimonio netto di alcune societa' controllate.

Il fondo per altre onerosita' presunte, si riferisce agli accantonamenti effettuati per fronteggiare :

- a) differenze tra il tasso di interesse contabilizzato e quello praticato al Tesoro dello Stato sui finanziamenti ricevuti dalla Cassa Depositi e Prestiti: A norma dell'art. 5, comma 3 della legge 33 del 17/2/93, le condizioni di scadenza e di tasso per le anticipazioni concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti sono determinate con decreti del Ministro del Tesoro. I decreti via via emessi per le erogazioni, fanno riferimento al tasso vigente previsto per i mutui con scadenza ventennale (9%). A tale tasso sono stati calcolati e contabilizzati gli interessi passivi per le somme incassate dal Tesoro. In base ad una circolare successiva del Ministero del Tesoro (prot. 345859 del 24/2/1994), e' stato stabilito che per tutte le anticipazioni concesse dall'Efim alle proprie controllate e dal Tesoro all'Efim, si deve far riferimento al tasso legale (10%).

L'accantonamento effettuato per il periodo 21/01-31/12/95 ammonta a lire miliardi 97,5, che si aggiungono ai 114,9 miliardi accantonati fino al 20/1/95. Dal fondo in esame e' stato assorbito l'importo di lire 3,2 miliardi per il recupero di maggiori oneri accantonati in precedenti esercizi, a seguito del calcolo degli interessi passivi con capitalizzazione annuale;

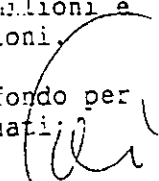
- b) presumibile obbligo di rimborso al Tesoro dello Stato di lire miliardi 12 a suo tempo erogati e finalizzati alla realizzazione dell'iniziativa Comital Sud non più attuata;
- c) rischi rivenienti da garanzia fideiussoria prestata a favore dell'Ufficio IVA di Rieti, per l'importo di 1.337 milioni, a seguito di contenzioso in atto con la ex controllata ICAR (Industria Carni Alimentari Reatina, su accertamenti d'imposta relativi agli anni 75-82;
- d) oneri presunti su prepensionamenti di gruppo: Come è noto, il D.L. 28/8/1994 n. 516 convertito, con modificazioni, nella legge 27/10/1994 n. 598, all'art. 4 ha autorizzato il Commissario liquidatore dell'EFIM a predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia che andrà a scadere il 30 giugno 1996, con onere a totale carico della gestione liquidatoria. Il comma 4 del citato D.L. ha previsto:
- 1) n. 1.500 prepensionamenti per la holding e per tutte le altre società da essa controllate, escluse le società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale e quelle del settore alluminio;
 - 2) n. 1.050 prepensionamenti per le società capogruppo e le società controllate del settore alluminio.

In attuazione di quanto sopra, il Commissario dell'Efim ha previsto in data 22/11/94 un programma di prepensionamenti (modificato in data 20/1/95) in cui stimava in 2.485 unità il numero complessivo dei dipendenti beneficiari del provvedimento in esame.

Occorre tener presente che l'onere relativo non può essere adeguatamente calcolato, poiché si compone di elementi non in possesso delle società da cui gli interessati dipendono, e sono frutto di calcoli effettuati dagli Istituti Previdenziali sulla base di dati da essi posseduti e diversi da soggetto a soggetto.

Cio' premesso, al fine di determinare nella misura più attendibile possibile l'onere da porre a carico dell'Ente, si è ritenuto opportuno fare riferimento alla relazione tecnica relativa al D.L. 29/6/1994 n. 417, successivamente reiterato, che all'art. 4 autorizzo il Commissario liquidatore dell'Efim a predisporre un programma di prepensionamenti, con onere a totale carico della gestione liquidatoria. Nella citata relazione tecnica, la somma globalmente prevista, a tale fine, ammontava a lire 375.166.000.000, determinata sulla base di un costo medio per ciascun dirigente di 360 milioni e per ciascun impiegato/operaio di lire 140 milioni.

Nel periodo in esame si è avuto un utilizzo del fondo per lire miliardi 21,2, dovuto a prepensionamenti attuati.



- e) oneri per eccedenze del personale del settore difesa, per lire 145,5 miliardi, a norma del D.L. 22/11/94 n. 643, art. 11, comma 3 b);
- f) oneri per rimborso alla Alumix S.p.A. dell'importo di lire 821,5 milioni, erogato alla stessa per prepensionamenti del personale e successivamente riversato all'Efim, a seguito di una delibera assembleare, che lo aveva erroneamente ritenuto finanziamento.

Una analisi dettagliata delle variazioni intervenute nel periodo. 21/1/1995 - 31/12/1995 ai fondi per rischi ed oneri e' evidenziata nella tavola precedentemente esposta.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La movimentazione nel corso del periodo in esame è stata la seguente :

Consistenza al 20/1/1995	L/mil.di	3,6
. Accantonamento al conto economico	L/mil.di	0,3
. Utilizzi per indennità corrisposte	L/mil.di	3,3
Consistenza al 31/12/1995	L/mil.di	0,6

L'ammontare dell'accantonamento è adeguato agli impegni maturati verso il personale dipendente in organico al 31 dicembre 1995 per le indennità di fine rapporto di lavoro, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle vigenti norme di legge e di contratto e dai trattamenti economici in atto.

DEBITI (Allegati n. 8 e 9)

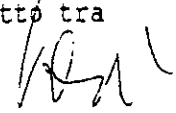
Le voci che compongono tale raggruppamento (e per le quali in base all'art. 2427, comma 4, del C.C. si riporta in appositi allegati il dettaglio delle variazioni intervenute nel periodo 21/1/1995 - 31/12/1995), sono rappresentate dalle seguenti appostazioni, per natura :

* Debiti verso banche

Non esiste una esposizione debitoria verso gli istituti di credito al 31/12/1995.

* Debiti verso altri finanziatori

La voce assomma complessivamente a lire miliardi 13.464,3 ed è costituita dalle anticipazioni erogate all'Ente dalla Cassa Depositi e Prestiti (sottodettagliate per legge di autorizzazione). Sono, inoltre, compresi i valori erogati direttamente dalla Cassa Depositi e Prestiti a seguito della procedura del c.d. "stato passivo", sia attraverso le linee di credito presso Banca di Roma (per i debiti in valuta e per quelli in lire verso banche estere), sia a mezzo di obbligazioni. Tali obbligazioni hanno estinto i debiti ante 18/7/92 dell'Efim, Nuova Safim, Nuova Sopal e Comsal. Per queste ultime società controllate, esiste un corrispondente credito iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie.



L'analisi dei debiti di cui trattasi e' cosi' composta:

- Anticipazioni DL.382/92 conv. legge n°68/93	L/mil.di	282,0
- Anticipazioni DL.487/92 conv. legge n°33/93	L/mil.di	3.592,8
- Anticipazioni DL. 22/94 conv. legge n°738/94	L/mil.di	3.445,5
- Pagamenti diretti debiti in valuta dello stato passivo (linee di credito Banca di Roma)	L/mil.di	2.138,1
- Pagamenti per stato passivo diretto EFIM	L/mil.di	819,3
- Pagamenti per stato passivo Nuova Safim liq.	L/mil.di	1.186,0
- Pagamenti per stato passivo Nuova Sopal liq.	L/mil.di	0,5
- Pagamenti per stato passivo Comsal liq.	L/mil.di	117,9
- Interessi maturati al 31/12/1995	L/mil.di	1.911,8
- Recupero oneri per non capitalizzazione inter.	L/mil.di	-29,6
Totale	L/mil.di	13 464,3

*** Debiti verso fornitori**

La voce comprende i debiti commerciali in essere al 31/12/95 ed ammonta a lire 658,8 milioni per il conto ordinario, ed a lire 162,3 milioni per fatture da ricevere.

*** Debiti verso imprese controllate**

La voce espone un debito finanziario di 368,9 miliardi di lire, con un incremento, rispetto al 20/1/1995, di 4,9 miliardi di lire. Tale incremento e' dovuto, essenzialmente, a debiti iscritti verso societa' del Gruppo, per oneri di prepensionamento richiesti dalle stesse, ed ancora non erogati al 31/12/95, oltre ad addebiti, da parte delle societa', di prestazioni di proprio personale impiegato presso l'Efim.

*** Debiti tributari**

I debiti verso l'Esercizio ammontano complessivamente a lire milioni 264,8, e riguardano, principalmente, le ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

*** Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale**

Tale voce si riferisce ai saldi dovuti a fine anno ai suddetti Istituti per le quote a carico sia dell'Ente sia dei dipendenti e che al 31 dicembre 1995 ammontano a lire milioni 146,1.

*** Altri debiti**

La voce comprende debiti di natura diversa per un importo complessivo di lire 46,8 miliardi, riferito, prevalentemente, a:

- il debito verso la FINMECCANICA (32 miliardi), relativo all'operazione di acquisizione del pacchetto ex ALenia, gia' commentato nella posta partecipazioni;

- il debito verso l'ENI (3,6 miliardi), che attiene ad un contenzioso in atto con lo stesso ENI e che e' stato allineato al 20/1/1995, mediante il calcolo degli interessi (per lire 18,6 milioni) dal 1/1/95 al 20/1/95. Dopo tale data il debito non e' considerato oneroso, essendo l'Efim in liquidazione coatta amministrativa;
- i debiti ante 18/7/1992 (298,8 milioni di lire) non inseriti nello stato passivo, perche' mancanti di istanza di ammissione e, pertanto, non pagati a mezzo obbligazioni;
- il debito verso CREDIOP, per 4,8 miliardi di lire, dovuto al mancato pagamento di interessi su un finanziamento a medio termine, originariamente non inseriti nello "stato passivo";
- i debiti verso professionisti (comprese fatture da ricevere) per lire miliardi 1,0;
- il debito verso OTO MELARA e BREDP MECCANICA BRESCIANA, per l'incasso, effettuato dall'Efim, di lire 1,5 miliardi di loro competenza, a seguito della cessione alla FISSORE della OTO BREDASUD;
- l'accantonamento del premio feriale annuo, relativo ai dipendenti Efim, per un importo di lire milioni 13,9;
- Una partita di lire 2,7 miliardi, iscritta a compensazione di una corrispondente posta esposta tra i crediti dell'attivo circolante, riguardante una differenza, in corso di accertamento nei confronti di FINMECCANICA, relativa alla operazione di trasferimento delle azioni di una societa' del comparto mezzi e sistemi di difesa.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non si prevedono ulteriori passivita' a carico dell'Ente oltre a quelle rilevate in bilancio.

CONTI D'ORDINE

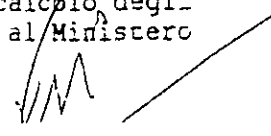
GARANZIE PRESTATE

Le garanzie rilasciate nell'interesse di imprese controllate e per obbligazioni proprie, iscritte per l'ammontare corrispondente all'effettivo impegno in essere, ammontano complessivamente a 1.099,6 miliardi di lire ed hanno subito un incremento netto, rispetto al 20/1/1995, complessivamente di 142,0 miliardi, come risulta dall'allegato dettaglio (allegato n. 13).

Per le garanzie prestate non sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi, in virtù del fatto che:

- a) Quelle rilasciate nell'interesse delle società del settore difesa saranno, per effetto dell'art. 10 del contratto di compravendita, assunte direttamente dalla Finmeccanica e, nelle more della formalizzazione, risultano coperte da una clausola contrattuale di manleva o di rifusione delle perdite eventualmente subite;
- b) Quelle, invece, rilasciate a favore esclusivo di creditori sono direttamente correlabili a corrispondenti importi iscritti nei bilanci delle società garantite; pertanto l'eventuale loro escussione si tradurrebbe nella sostituzione dell'Efim al creditore originario, a favore del quale le garanzie hanno effetto. Invero, tale sostituzione non produrrebbe alcuna modificazione nel patrimonio netto delle società controllate, il cui valore negativo risulta già interamente recepito nel conto economico dell'Ente.
- c) A norma dell'art. 11, comma 5 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 27/12/1993 n. 738, sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal Commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsto dal programma di liquidazione nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario.
- d) La dettagliata analisi degli altri specifici impegni non induce a prevedere rischi di perdite derivanti dalle garanzie prestate.

Il valore di 64,9 miliardi, riportato al 20/1/95 tra le "altre" garanzie prestate e riferito al residuo di un finanziamento concesso alla controllata Safim Factor dal Crediop e garantito dall'Efim, è stato azzerato sia a seguito del pagamento dell'ultima rata capitale (60,1 miliardi), sia dell'appostazione tra i debiti dei residui 4,8 miliardi, in quanto quest'ultimo importo, dovuto al creditore per errore materiale nel calcolo degli interessi, è stato accertato ed è stata richiesta al Ministero



del tesoro opportuna modifica all'elenco dei creditori, a suo tempo liquidati attraverso la consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa Depositi e Prestiti.

ALTRI CONTI D'ORDINE

I valori, espressi in milioni di lire, comprendono:

Garanzie ricevute da terzi	1.375
Beni presso terzi in comodato, deposito, a custodia o motivi similari.	328.965
Titoli presso terzi per partecipaz. ad assemblee	10.896
Crediti verso controllate per crediti acquistati da Chemical Bank	193.550
Crediti verso Cassa DD.PP. su assegnazione 300 Miliardi	10.000
Crediti verso Cassa DD.PP. su assegnazione 9.000 Miliardi	2.699.852
Rischi di perdite su swap Nuova Safim	172.615
TOTALE altri conti d'ordine	3.425.253
	=====
TOTALE GENERALE	4.524.341

Tra le diverse voci, la cui analisi delle variazioni rispetto ai valori al 20/1/1995 e' esposta nell'allegato n. 13, particolare rilievo merita quella che riguarda il problema dei contratti di swaps della Nuova Safim in l.c.a.: esistendo il rischio che la predetta societa' non recuperi, o recuperi solo parzialmente il valore netto derivante dalla somma algebrica delle partite attive e passive relative ai contratti di swaps, e' stato appostato tra gli altri conti d'ordine dell'Ente, in quanto azionista unico, il rischio massimo conseguente (172,6 miliardi di lire).

L'esatta determinazione di tale valore e' stata possibile, solo in epoca recente, a seguito della trasmissione della relazione semestrale del Commissario liquidatore della Nuova Safim in l.c.a. relativa al periodo 16/2/95 - 15/8/95.

L'appostazione tra i conti d'ordine e' conseguenza della volonta', da parte del Commissario liquidatore, di esperire ogni azione legale utile al fine di impedire gli effetti della "early termination" dei contratti di swaps. Cio' in subordine, ove non si addivenisse a transazioni, che pure si sta tentando di porre in essere.

COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Va preliminarmente chiarito che nel prospetto del Conto economico la colonna che riguarda il periodo precedente contiene gli importi afferenti al lasso temporale che va dall'1/1/95 al 20/1/95. Pertanto gli importi esposti nelle colonne relative al "periodo corrente" ed al "periodo precedente" non contengono valori omogenei, dal punto di vista temporale.

L'esigenza di esporre i periodi su menzionati deriva da una necessita' di carattere fiscale, poiche' i valori relativi al periodo 1/1/95 - 20/1/95 hanno costituito oggetto di elaborazione di apposito documento formale.

VALORE DELLA PRODUZIONE

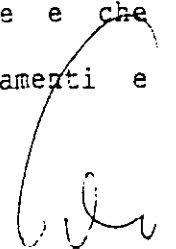
* Ricavi delle vendite e delle prestazioni

La voce ammonta a lire milioni 420,0 ed attiene, principalmente, a prestazioni a societa' del Gruppo.

* Altri ricavi e proventi

La voce, il cui totale risulta di lire 52,4 miliardi, comprende:

- recupero di spese anticipate al notaio Negro (per lire 1,5 miliardi), a seguito di minore utilizzo di un fondo cassa costituito presso di lui per spese conseguenti alla cessione delle societa' del settore difesa;
- emolumenti incassati per attivita' prestate da personale dipendente a societa' del Gruppo (prevalentemente per incarichi sociali); La voce ammonta a lire milioni 0,4;
- ripristini di valore conseguenti a parziale rettifica di svalutazioni sui crediti dell'attivo circolante portati a carico di precedenti esercizi. La voce ammonta a lire miliardi 50,5. Per consentire un confronto omogeneo dei valori tra esercizio corrente ed esercizio precedente, tra i valori di quest'ultimo si e' proceduto alla riclassifica del relativo importo che era appostato tra i proventi straordinari;
- recupero costi sostenuti per la sede di Via XXIV Maggio 43/45 dall'Efim (fitti, energie e fluidi, spese telefoniche, spese di vigilanza, ecc.) e ribaltate, in quote proporzionali all'utilizzo, alle societa' che si sono trasferite e che condividono la stessa sede dell'Ente;
- recupero spese di costituzione della societa' Armamenti e Aerospazio.



COSTI DELLA PRODUZIONE

Gli importi di questo raggruppamento si riferiscono ai costi sostenuti per la gestione corrente e sono così composti :

*** per materie prime, sussidiarie di consumo e merci**

Si riferiscono all'acquisizione di energia elettrica e fluidi destinati al consumo diretto, per un importo di lire milioni 206,9. .

Tali costi sono considerati al lordo dei ribaltamenti effettuati alle società che condividono con l'Ente la sede di Via XXIV Maggio.

*** per servizi**

Nel corso del periodo in esame si sono sostenuti costi per l'acquisizione di servizi per lire miliardi 5,4, qui di seguito più dettagliatamente specificati:

- Consulenze e prestazioni professionali	L/mil.di	3,8
- Servizi di vigilanza	" "	0,2
- Servizi per comunicazione (telef.postali)	" "	0,1
- Manutenzioni e servizi vari	" "	1,0
- Personale in prestazione da terzi	" "	0,3
	Totale L/mil.di	5,4
		=====

*** per godimento di beni di terzi**

Tale voce ammonta a lire miliardi 1,9 e riguarda le spese per la locazione degli uffici della sede, ed il canone di leasing della centrale telefonica. Anche tali spese sono riportate al lordo dei recuperi effettuati nei confronti delle società che condividono con l'Ente la sede di Via XXIV Maggio.

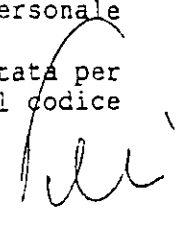
*** per il personale**

L'analisi dei costi di cui trattasi è la seguente:

- Salari e stipendi	L,mil.di	2,2
- Oneri sociali	" "	0,9
- Trattamento di fine rapporto	" "	0,2
- Altri costi	" "	0,1
	Totale L/mil.di	3,4
		=====

La voce "altri costi" comprende oneri diversi per il personale dipendente quali assicurazioni, contributi mensa e divise.

L'analisi del numero medio dei dipendenti, riportata per categoria, come richiesto dall'art. 2427, comma 15, del codice civile, risulta dal prospetto riportato all'allegato n. 12.



*** Ammortamenti e svalutazioni**

Comprendono, prevalentemente, svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante, a seguito di rettifiche di valore operate, per lire miliardi 12,3, su crediti verso controllate che al 31/12/95 presentavano patrimoni netti negativi.

*** Altri accantonamenti e rischi**

La voce ammonta a lire miliardi 249,4 ed è atta a fronteggiare le presunte future onerosità su partecipazioni. Per una più completa informazione si rimanda al commento precedentemente riportato riguardo i fondi per oneri e rischi.

*** Oneri diversi di gestione**

La voce ammonta a lire miliardi 7,7, ed accoglie le imposte indirette e le tasse per lire miliardi 2,4, i compensi agli organi della Procedura liquidatoria per lire miliardi 0,4, nonché sopravvenienze passive diverse per 4,8 miliardi. Queste ultime si riferiscono a interessi verso il Crediop, non liquidati attraverso la procedura del c.d. "stato passivo" per errore materiale. Il loro importo, richiesto al Ministero del Tesoro quale rettifica allo stato passivo originario, era stato appostato, negli esercizi precedenti, tra i conti d'ordine.

Nell'allegato n. 11 sono indicati i compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci, nel periodo compreso tra il 21/1/95 ed il 31/12/95, come previsto dall'art. 2427, comma 16, del Codice civile.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI*** Proventi da partecipazioni****** Dividendi da altre imprese**

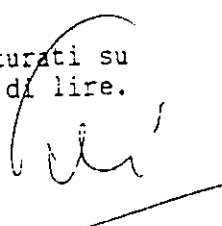
Trattasi di dividendi, per lire milioni 138,3, corrisposti dalla partecipata Italsiel (2,9%) e relativi all'esercizio 1995.

**** Altri proventi da partecipazioni**

Si riferiscono al credito d'imposta relativo ai predetti dividendi ed ammontano a lire milioni 77,8.

*** Altri proventi finanziari****** da crediti iscritti nelle immobilizzazioni :**

Tali proventi sono costituiti da interessi attivi maturati su crediti verso le controllate per complessivi 122,6 miliardi di lire.



A tale riguardo, va precisato che i crediti iscritti verso società' in liquidazione coatta amministrativa hanno prodotto interessi (non capitalizzati ad ogni fine anno) fino alla data della liquidazione coatta stessa. Successivamente a tale data, sono stati calcolati interessi (nella misura del tasso legale) solo relativamente ai nuovi crediti sorti.

**** da titoli che non costituiscono partecipazioni :**

Tali proventi, che ammontano nel periodo in esame a lire miliardi 6,6, sono costituiti esclusivamente da interessi su CCT 1993-1999. in portafoglio.

*** Proventi diversi dai precedenti**

La voce ammonta complessivamente a lire miliardi 51,8 ed e' prevalentemente costituito da interessi attivi su crediti a breve e da commissioni su garanzie prestate a società' controllate per 10,1 miliardi, da interessi attivi verso Istituti di credito su depositi bancari per 9,8 miliardi, da interessi su finanziamento a Finmeccanica per 16,3 miliardi, dal contributo dello Stato sui prestiti obbligazionari Efim per 9,4 miliardi e da interessi su crediti di imposta per 6,2 miliardi.

**INTERESSI ATTIVI, COMMISSIONI
ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI**

(Valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE -	PERIODO
	21/1 - 31.12.95
Interessi e commissioni su crediti verso società' controllate	132.757
Interessi e commissioni su crediti verso Banche ed Istituti di credito	16.444
Interessi e commissioni su crediti verso altri	22.512
Contributo dello Stato su Prestito Obbligazionario	9.379
TOTALE	181.092

*** Interessi e altri oneri finanziari (allegato n. 11)**

La voce, che ammonta a lire miliardi 984,9, accoglie prevalentemente:

- a) gli interessi passivi su debiti verso società controllate sia a breve che a medio e lungo termine, per lire milioni 3,1;
- b) gli interessi verso il Tesoro dello Stato per le erogazioni finanziarie disposte per legge alla gestione liquidatoria, per lire miliardi 975,4 (dei quali 878,0 miliardi portate ad incremento del debito verso il Tesoro stesso e 97,5 miliardi che incrementano il fondo onerosità future);
- c) gli oneri finanziari per interessi sul prestito obbligazionario (9,4 miliardi di lire), il cui valore è controbilanciato da corrispondente voce, appostata tra i proventi finanziari più sopra descritti;
- d) gli altri oneri finanziari, per lire miliardi 0,1.

Relativamente agli interessi di cui al punto b), si precisa che, contrariamente a quanto attuato sugli interessi attivi verso controllate, i debiti verso il Tesoro, in essere al 20/1/95, hanno generato interessi passivi anche dopo la citata data del 25/1/95 (messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Efim).

I capitali sui quali tali interessi sono stati calcolati sono costituiti dal debito complessivo iscritto verso il Ministero del Tesoro, al netto dei fondi disponibili sul conto infruttifero acceso presso il Tesoro stesso.

Informazioni più dettagliate vengono fornite dal prospetto allegato, come richiesto dall' art. 2427 dai commi da 8 a 12 del Codice Civile.

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE*** Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni**

Si riferiscono a crediti verso controllate, che sono stati rivalutati in virtù del miglioramento registrato dal patrimonio netto delle controllate stesse. Negli esercizi precedenti su tali crediti erano state apportate svalutazioni, fino alla concorrenza della quota di patrimonio netto di competenza dell'Ente.

Tali rivalutazioni ammontano a lire 108,7 miliardi.

Per consentire un confronto omogeneo dei valori tra periodo corrente e periodo precedente, si è proceduto alla riclassifica del relativo importo che era stato appostato tra i proventi straordinari.

* **Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni**

Trattasi di svalutazioni dei crediti verso controllate compresi nelle immobilizzazioni finanziarie. Le rettifiche di valore operate ammontano complessivamente a lire miliardi 406,8, e sono state effettuate su quei crediti ritenuti inesigibili in quanto le controllate debitorie, al 31/12/95 presentavano patrimoni netti negativi e per le quali l'Ente aveva già azzerato il valore della partecipazione.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Risultano così costituiti :

Altri proventi

L/mil.di 272,9

Trattasi, prevalentemente di:

-soppravvenienze attive rivenienti dalla contabilizzazione di minori oneri per interessi passivi, relativi a periodi ante 28/1/95, a seguito della revisione del principio secondo il quale gli interessi calcolati sui finanziamenti ottenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti erano capitalizzati al 31/12 di ogni anno. La revisione si è resa necessaria per assicurare la corrispondenza tra gli oneri derivanti dagli interessi passivi verso Cassa DD.PP. ed i proventi conseguenti a interessi attivi su finanziamenti erogati a società del Gruppo, che non erano stati calcolati con la capitalizzazione annuale.

Le soppravvenienze in esame ammontano a lire miliardi 32,9;

-soppravvenienze attive derivanti dal mutato trattamento riservato agli oneri di copertura dei costi retributivi delle società controllate, rimasti negli esercizi precedenti a carico dell'Ente a norma dell'art. 1 comma 2 del D.L. 643 del 22/11/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 738 del 27/12/1994. Tale legge dispone che "Allo scopo di assicurare fino alla cessazione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della cassa integrazione guadagni, ... devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi".

In base ad una decisione del Commissario liquidatore, che in una circolare inviata alle società beneficiarie ha precisato che "... Tale pagamento, che non può essere considerato un contributo a fondo perduto perché, in tal caso, costituirebbe un aiuto di Stato non previsto dalle normative comunitarie, deve essere considerato come un normale prestito ...", gli importi erogati sono stati considerati finanziamenti, invece che contributi a carico del conto economico dell'Ente.

Le soppravvenienze di cui trattasi ammontano a 191,7 miliardi di lire.



Le sopravvenienze di cui ai punti precedenti sono state inserite tra i proventi straordinari, in quanto gli originari oneri, dalla diminuzione dei quali esse derivano, erano stati appostati, nei precedenti esercizi, tra gli oneri straordinari.

-Azzeramento delle eccedenze del fondo onerosita' presunte su partecipazioni per adeguamento del fondo stesso alla quota di patrimonio netto delle societa' controllate al 100 % ed in liquidazione coatta amministrativa.

La voce ammonta a lire miliardi 43,6.

-Altre sopravvenienze. ammontano a lire 4,3 miliardi e sono determinate, prevalentemente, da rimborso di interessi maturati su: imposta di registro (3,4 miliardi).

Sono ricompresi altresì gli oneri di prepensionamento (0,8 miliardi) che Alumix dovrà riversare all'Efim sulla base di una delibera assembleare che ha stabilito l'effettuazione di tale rimborso, nel convincimento che l'erogazione relativa fosse assimilabile ad aiuto di stato alla pari degli oneri di copertura dei costi retributivi, che sono già stati rimborsati in virtù della stessa delibera assembleare.

Altri oneri

L/mil.di -1,3

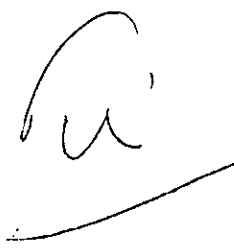
Trattasi di valori riferiti a copertura di costi retributivi riversati a societa' controllate, in base all'art. 1 comma 2 del D.L. 643 del 22/11/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 738 del 27/12/1994.

Tali oneri sono controbilanciati da corrispondenti proventi, iscritti tra i "proventi straordinari", e dettagliatamente commentati nella relativa analisi della voce.

E' compreso altresì l'importo accantonato al fondo per le altre onerosita' presunte, a seguito dell'obbligo di restituzione alla Alumix degli oneri di prepensionamento (per 0,8 miliardi di lire), così come commentato alla voce "altri proventi".

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DA

N. 10 pagine relazione sulla gestione
N. 32 pagine note integrative
oltre ai prospetti:
situazione patrimoniale
conti d'ordine



EFEN in liquidazione conto Amministrativa

STATO P

ATTIVO		Al 31.12.1995		Al 30.01.1996
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
a) parte richiamata		0		0
b) parte non richiamata		0		0
		0		0
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1. Costi di impianto ed ampliamento		0		0
2. Costi di ricerca, di sviluppo o di pubblicità		0		0
3. Diritti di brevetto industriale e di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0		0
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0		0
5. Avviamento		0		0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti		0		0
7. Altre		0		0
		0		0
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1. Terreni e fabbricati		0		0
2. Impianti e macchinario		4.907.505		4.907.505
3. Attrezzature industriali e commerciali		5.055.607		5.055.607
3.bis Beni gratuitamente disponibili		0		0
4. Altri beni		106.521.036		106.521.036
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		0		0
		117.204.224		117.204.224
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1. Partecipazioni in:				
a) imprese controllate		76.735.546.505		76.735.546.505
b) imprese collegate		0		0
c) altre imprese		53.211.263.040		53.211.263.040
		129.946.810.425		129.946.810.425
1bis. Versamenti in partecipazioni		0		0
2. Crediti:				
a) verso imprese controllate		2.428.952.609.649	2.014.500.000	2.321.604.469.591
b) verso imprese collegate		0		0
c) verso imprese controllanti		0		0
d) verso altri		194.032.429		194.157.292
		2.428.156.647.078	2.014.500.000	2.321.798.676.793
(1)				
3. Altri titoli		0		0
4. Altri prople		0		0
(per un valore nominale complessivo di)				

A FIDUCIARIA

		Al 31.12.1995		Al 30.01.1996
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I CAPITALE		3.042.705.182.056		3.042.705.182.056
II RISERVA SOPRAPPREZZO AZIONI		0		0
III RISERVA AZIONI SOTTOSCRITTE		0		0
a) su aumenti di capitale in corso		0		0
b) versamenti soci in conto capitale		0		0
IV RISERVE DI RIVALUTAZIONE		0		0
V RISERVA LEGALE		0		0
VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOLIO		0		0
VII RISERVE STRAORDINARIE		0		0
VIII ALTRE RISERVE : APPORTI DELLO STATO		474.053.090.567		473.086.532.225
IX UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO		-12.737.140.890.490		-12.745.469.100.133
X UTILI(PERDITE) DELL'ESERCIZIO		-1.657.092.070.075		-51.679.093.957
		-9.510.702.291.122		-4.100.976.370.369
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0		0
2. Per imposte		0		0
3. Altri		2.070.093.705.334		2.559.336.760.346
		2.070.093.705.334		2.559.336.760.346
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		674.536.762		1.551.370.523
D) DEBITI				
1. Obbligazioni		0		0
2. Obbligazioni convertibili		0		0
3. Debiti verso banche		0		267.565
4. Debiti verso altri (finanziatori)	13.464.327.010.000	13.464.327.010.000	12.444.557.795.474	12.444.557.795.474
5. Acconti		0		0
6. Debiti verso fornitori		821.065.160		320.416.761
7. Debiti rappresentati da titoli di credito		0		0
8. Debiti verso imprese controllate	365.236.309.854	368.095.521.552	363.900.574.637	363.900.574.637
9. Debiti verso imprese collegate		0		0
10. Debiti verso controllanti		0		0
11. Debiti tributari		264.750.264		976.037.045
12. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		146.260.040		427.750
13. Altri debiti	65.610.416.462	46.600.260.110	34.144.661.726	69.446.370.073
	13.875.370.545.116	13.881.063.692.750	12.847.670.031.037	12.874.237.750.905

	2.554.107.452.503	2.451.945.437.218
Totale immobilizzazioni (B)	2.554.770.736.731	2.452.667.721.446
C - ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIBANENZE		
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	
3. Lavori in corso su ordinazione	0	
4. Prodotti finiti e merci	0	
a) prodotti finiti	0	
b) merci	0	
5. Acconti	0	
II CONTI	0	
1. verso clienti	0	0
2. verso imprese controllate	71.719.713.333	25.666.837.188
3. verso imprese collegate	0	
4. verso imprese controllanti	0	
5. verso altri	2.835.959.100.968	2.832.391.473.537
(2)	2.835.959.100.968	2.832.391.473.537
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCON IMMOBILIZZAZIONE		
1. Partecipazioni in imprese controllate	0	
2. Partecipazioni in imprese collegate	0	
3. Altre partecipazioni	0	
4. Azioni propria	0	
(per un valore nominale complessivo di)		
5. Altri titoli	75.376.000.000	90.376.000.000
	75.376.000.000	90.376.000.000
IV RESPONSABILITA' LIQUIDE		
1. Depositi bancari e postali	254.431.050.324	260.036.174.594
1bis. Tesoreria Centrale dello Stato (conto infrut.)	1.389.136.306.410	1.209.136.393.260
2. Assegni	0	0
3. Banche e valori in cassa	2.673.230	1.922.462.900
	1.603.573.110.272	1.555.105.033.062
Totale attivo circolante (C)	4.676.657.492.633	4.507.530.310.557
D - RATEI E RISCONTI		
a) ritardi di emissione ed altri oneri simili su prestiti	0	
b) ratei e risconti	1.011.414.360	4.965.245.023
	1.011.414.360	4.965.245.023
TOTALE ATTIVO	7.181.809.643.724	6.960.567.307.056

E) RATEI E RISCONTI			
a) aggi di emissione		0	0
b) ratei e risconti		0	3.417.807.851
		0	3.417.807.851
TOTALE PASSIVO		7.182.589.642.720	6.964.567.307.856
SALDO		0	0

CONTE D' ORDINE		31.12.1995		30.01.1995
1.- Garanzie personali prestate				
a) fidejussioni e lettere di patronage				
- a favore di imprese controllate	1.099.587.479.817		957.588.304.279	
- a favore di imprese collegate				
- a favore di controllanti				
- a favore di imprese controllate da dette controllanti				
- a favore di altri		1.099.587.479.817		957.588.304.279
b) Avalli				
- a favore di imprese controllate				
- a favore di imprese collegate				
- a favore di controllanti				
- a favore di imprese controllate da dette controllanti				
- a favore di altri				
c) Altre				
- a favore di imprese controllate			64.885.512.848	
- a favore di imprese collegate				
- a favore di controllanti				
- a favore di imprese controllate da dette controllanti				
- a favore di altri				64.885.512.848
2.- Garanzie reali prestate				
a) per obbligazioni Altrui				
- di imprese controllate				
- di imprese collegate				
- di controllanti				
- di imprese controllate da dette controllanti				
- di altri				
b) per obbligazioni proprie, diverse da debiti				
c) per debiti iscritti in bilancio				
		1.099.587.479.817		1.022.465.817.127
3.- Impegni di acquisto e di vendita				
4.- Altri		1.425.254.882.646		3.725.821.079.243
		1.524.841.562.463		4.746.286.896.570

		21.01 - 31.12.1995		1.01 - 20.01.1995
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni		420.018.422		9.717.127
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				0
- Variazioni lavori in corso su ordinazione				0
- Altri ricavi e proventi				
a) Contributi in conto esercizio	0		0	
b) Emolumenti riversati	413.000		18.383.570	
c) Plusvalenze da alienazioni	8.110.000		0	
d) Ripristini di valore dell'attivo circolante	50.509.149.933		0	
e) Recupero spese ed oneri diversi	121.352.104		0	
f) diversi	1.692.780.823	52.411.815.860	133.054.832	151.430.402
		52.831.834.282		161.156.129
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
- Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		206.056.929		13.930.450
- Per Semilavorati e prodotti finiti		0		0
- Per Servizi		5.302.819.729		614.444.709
- Per godimento di beni di terzi		1.055.147.867		25.577.383
- Per il Personale :				
a) Salari e stipendi	2.222.385.506		104.009.748	
b) Oneri sociali	801.496.744		42.939.964	
c) Trattamento fine rapporto	244.037.324		33.433.935	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0			
e) Altri costi	140.413.635	3.400.333.209	1.600.608	181.992.255
		10.933.157.734		835.944.805
- Ammortamenti e svalutazioni :				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0		0	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	12.359.193.187	12.359.193.187	0	0
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci.		0		0
- Accantonamenti per rischi		0		0
- Altri accantonamenti		249.307.474.763		0
- Oneri diversi di gestione		7.722.507.442		824.011.312

		280.322.413.126		1.660.756.197
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-227.490.570.844		-1.499.600.068
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
- Proventi da partecipazioni :				
a) Dividendi da imprese controllate	0		0	
b) Dividendi da imprese collegate	0		0	
c) Dividendi da altre imprese	138.300.000		0	
d) Altri proventi da partecipazioni	77.793.750	216.093.750	0	0
- Altri proventi finanziari :				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
.Imprese controllate	122.628.504.826		12.430.986.882	
.Imprese collegate	0		0	
.Controllanti	0		0	
.Altri	0	122.628.504.826	0	12.430.986.882
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0		0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		6.620.690.473		0
d) proventi diversi dai precedenti :				
.Interessi e commissioni da imprese controllate	10.129.844.445		1.102.739.623	
.Interessi e commissioni da imprese collegate	0		0	
.Interessi e commissioni da controllanti	0		0	
.Interessi e commissioni da altri e proventi vari	41.714.767.626	51.844.612.071	2.402.686.021	3.595.425.644
- Interessi e altri oneri finanziari :				
.Interessi e commissioni ad imprese controllate	3.144.252		1.368.949.347	
.Interessi e commissioni ad imprese collegate	0		0	
.Interessi e commissioni ad imprese controllate	0		0	
.Interessi e commissioni ad altri e oneri vari	984.935.230.500	984.930.374.752	64.746.957.068	66.115.906.415
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-803.620.465.632		-50.179.493.889
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
- Rivalutazioni :				
a) partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	100.601.489.177		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	100.601.489.177	0	0

- svalutazioni :				
a) partecipazioni	298.888.888		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costi-				
tuiscono partecipazioni	406.822.485.169		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni	0	407.822.485.169	0	0
TOTALE RETTIFICHE		-298.340.995.992		0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
- Proventi :				
a) plusvalenze da alienazioni	0		0	
b) altri proventi	272.985.889.381	272.985.889.381	0	0
- Oneri :				
a) minusvalenze da alienazioni	0		0	
b) imposte relative ad esercizi precedenti	0		0	
c) altri oneri	1.337.519.388	1.337.519.388	0	0
Totale delle partite straordinarie		271.567.569.993		0
Risultato prima delle imposte		-1.057.892.470.475		-51.679.893.957
- Imposte sul reddito dell'esercizio		0		0
Utile (perdita) dell'esercizio		-1.057.892.470.475		-51.679.893.957

N.B. Il periodo 1.1/20.1.1995 non ha il requisito della confrontabilità
poiché i dati sono disomogenei dal punto di vista temporale.

A) TAVOLA PER L'ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
(valori in lire milioni)

	31.12.1995	29.01.1995	VARIAZIONE
A. - IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni materiali	117	117	0
Immobilizzazioni finanziarie	-284.790	-197.391	-177.399
	-284.673	-197.274	-177.399
B. - CAPITALE DI ESERCIZIO			
Altre attività (1)	2.452.921	2.463.420	-10.499
Debiti commerciali	-820	-319	-501
Altre passività (2)	-47.819	-73.802	26.782
	2.405.882	2.389.299	15.783
C. - CAPITALE INVESTITO, dedotte le passività di esercizio (A+B)	2.129.409	2.282.025	-161.616
D. - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	635	1.551	-2.917
E. - CAPITALE INVESTITO, dedotte le passività di esercizio e il TFR (C+D)	2.119.774	2.278.473	-158.699
coperto da :			
F. - CAPITALE PROPRIO			
Capitale versato	4.316.338	4.315.172	166
Riserve e risvoltati a nuovo	-12.797.148	-12.745.469	-51.679
Utile(perdita) del periodo	-1.057.892	-51.679	-1.006.213
	-9.538.702	-8.481.976	-1.057.726
G. - IMDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO/LUNGO TERMINE	13.825.269	12.844.258	1.021.011
H. - IMDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE (DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE)			
Debiti finanziari a breve	7.954	4.276	3.678
Disponibilita' e crediti finanziari a breve	-2.174.740	-2.149.885	-125.663
(G+H)	-2.166.794	-2.044.809	-121.985
I. - TOTALE, COME IN "E" (F+G+H)	2.119.774	2.278.473	-158.699

(1) Comprendono i "crediti vari" del circolante (di cui alla Tav.n°6 della nota integrativa), i ratei e risconti attivi.

(2) Comprendono i "debiti vari" del circolante (di cui alla Tav.n°9 della nota integrativa), i ratei e risconti passivi.

la

B) TAVOLA PER L'ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI
(valori in lire milioni)

	Periodo 21/1-31/12/95	Periodo 1/1-20/1/95
A. - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
Interessi attivi e altri proventi finanziari	181.310	15.936
Interessi passivi e altri oneri finanziari	-984.938	-66.116
	-803.628	-50.179
B. - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Rivalutazioni	108.681	0
Svalutazioni	-419.382	0
	-310.700	0
C. - ALTRI PROVENTI E COSTI ORDINARI		
Consumi di materie e servizi esterni	-7.445	-654
Costo del lavoro	-3.468	-182
Ammortamenti	0	0
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	-249.307	0
Saldo proventi e oneri diversi	45.109	-664
	-215.131	-1.500
D. - RISULTATO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE	-1.329.468	-51.679
Proventi ed oneri straordinari	271.568	0
E. - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-1.057.892	-51.679
Imposte sul reddito dell'esercizio.	0	0
F. - UTILE(PERDITA)DEL PERIODO	-1.057.892	-51.679

N.B. Il periodo 1.1/20.1.1995 non ha il requisito della confrontabilità
poiché i dati sono disomogenei dal punto di vista temporale.

C) TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.DICEMBRE.1995
(valori in lire milioni)

	Periodo 21/1-31/12/95
A. - DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE INIZIALE)	-2.044.809
B. - FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO	
Utile(Perdita) del periodo	-1.057.892
Ammortamenti	0
(Plus) e minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni (Rivalutazioni) e svalutazioni di immobilizzazioni	-50.597 732.373
Variazioni del capitale di esercizio	-15.783
Variazione netta del "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".	-2.917
	-394.816
C. - FLUSSO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI	
Investimenti in immobilizzazioni :	
Immateriali	0
Materiali	0
Finanziarie	-550.442
Prezzo di realizzo o valore di rimborso delle Immobilizzazioni	0
	-550.442
D. - FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
Nuovi finanziamenti	1.154.337
Conferimento dei Soci	
Contributo in conto capitale	167
Rimborsi di finanziamenti	-87.261
Rimborsi di capitale proprio	
	1.067.243
E. - DISTRIBUZIONE DI UTILI	
F. - FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)	-171.985
G. - DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE FINALE) (A+F)	-2.166.794

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E
RELATIVI FONDI DI AMORTAMENTO
(ART. 2427 C.C. N° 2)**

AL 31 DICEMBRE 1995

(Valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE	Situazione al 30/12/1995					Variazioni del periodo					Situazione al 31/12/1995				
	costo	Rivalu- tazioni	Svalu- tazioni	Fondo Amortam.	Valore a Bilancio	Acquisiz./ Capitaliz.	Riclas- sifiche	Alienaz. Radiazioni	Svalutat./(-) Ripristini di valore (+)	Amorta- menti	Costo	Rivalu- tazioni	Svalu- tazioni	Fondo Amortam.	Valore a Rilancio
Terreni e fabbricati :															
- civili															
- industriali															
Impianti e macchinario	236		35	196	5								35	196	5
Attrezzature industriali	128		27	95	6								27	95	6
commerciali															
Beni gratuitamente devolvibili															
Altri beni	2.103		439	1.558	106								439	1.558	106
Immobilitazioni in corso e acconti															
TOTALE	2.467	9	501	1.869	117	0	0	0	0	0	2.467	0	501	1.869	117

Allegato n°1

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTECIPAZIONI NELLE SUDDELLICAZIONI
 FINANZIARIE E VERSAM. C/PARTICIPAZIONI
 (ART. 2427 C.C. N° 2)

Allegato n° 2

AL 31 DICEMBRE 1995

(Valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE	Situazione al 30/01/1995				Variazioni del periodo						Situazione al 31.12.1995			
	costo	Rivalu- azioni	Svalu- azioni	Valore a Bilancio	Acquisi- zioni	Riclassi- ficazioni (3)	Aliena- zioni	Rivalutazioni (re art. 2426 n° 4 del L.C.) di valore (+)	costo	Rivalu- azioni	Svalu- azioni	Valore a Bilancio		
Partecipazioni in Imprese Controllate :														
ALUMIN	11.100		0	0					11.100		0	0		
AVIOFER	625.703		0	0					625.703		0	0		
CONSAL	31.000		0	0					31.000		0	0		
EFINDATA	6.000		0	0					6.000		0	0		
EFINDPART	64.958		0	0					64.958		0	0		
F.E.B.	220.205		0	0					220.205		0	0		
ISTITUTO RIC.BATEA	338	2.309	3.327	0					938	2.309	3.327	0		
NUOVA SATIN	45.000		0	0					45.000		0	0		
NUOVA SOPAL	200		0	0					200		0	0		
SN/INGEST	35.100	43.540	1.904	76.736					35.100	43.540	1.904	76.736		
SISTEMI E SPAZIO	254.834	20.509	275.343	0					254.834	20.509	275.343	0		
OTOBREDA FINANZIARIA	225.000		0	0		-225.000			0		0	0		
	1.518.938	66.438	1.580.600	76.736	0	-225.000	0	225.000	1.793.938	66.438	1.703.540	76.736		
Partecipazioni in Imprese Collegate :														
GEPI	78.352		0	0					78.352		0	0		
	78.352		0	0					78.352		0	0		
Partecipazioni in altre Imprese :														
ARMAMENTO E AEROSPAZIO	200		0	200					200		0	0		
FENILURE	127		0	0					127		0	0		
SFJOS	13		0	0					13		0	0		
FINSIEL (Incorporante della Italcisiel)	429	1.760	400	1.189					429	1.760	400	1.189		
RIDS	13.850	2.401	0	15.091					13.850	2.401	0	15.091		
INSAR	9.000		0	0					9.000		0	0		
ALERIA	32.000		0	32.000					32.000		0	0		
	55.619	3.809	6.418	53.418	0	0	0	-200	55.619	3.809	6.418	53.418		
Versamento in conto partecipazioni in Imprese Controllate :														
ALUMIN	119.999		0	0					119.999		0	0		
	119.999		0	0					119.999		0	0		
TOTALE	1.903.765	0	1.406.915	296.849	0	-225.000	0	220.100	1.547.908	70.217	1.400.209	129.916		

(1) Società al 100% in liquidazione cont. amministrativa

Allegato n° 3

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE
CONTROLLATE E COLLEGATE
(ART. 2427 C.C. N° 5)**

AL 31 DICEMBRE 1995

(Valori espressi in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Sede	Capitale	Patrimonio netto	Utile (perdite)	Quota Partecipazione	Corrispondenza P.M. di bilancio	Valore di carico	Valutazione P.M. di carico	Eccedenze (Solo se positive)	
									(1) - (A)	(1) - (C)
Partecipazioni in Imprese Controllate :										
ALUMIX	Roma	(*) 130.000	-1.422.937	-355.040	99,999%	-1.422.937	0	-1.422.937	1.422.937 (2) (3)	1.422.937
AVIDER	Roma	600.000	...	-10.273	99,999%	-95.223	0	-95.223	95.223 (3)	95.223
CONSAL	Capriari	31.000	-131.781	2.609	100,000%	-131.781	0	-131.781	131.781 (2)	131.781
ETINDATA	Roma	6.000	-69.100	-31.931	100,000%	-69.100	0	-69.100	69.100 (2)	69.100
EPAPIANTI	Roma	9.335	-333.642	-592	99,999%	-333.425	0	-333.425	333.425 (2)	333.425
F.E.B.	Milano	473.000	-255.291	-	51,855%	-133.230	0	-133.230	133.230 (3)	133.230
ISTITUTO RIC. BREDA	Milano	900	-7.426	-1.036	99,999%	-5.990	0	-5.990	5.990 (2)	5.990
NUOVA SAFIA	Roma	45.000	-639.125	32.964	100,000%	-639.125	0	-639.125	639.125 (2)	639.125
NUOVA SOPAL	Roma	200	-195.778	-9.564	100,000%	-199.779	0	-199.779	199.779 (2)	199.779
SAPINVEST	Roma	35.100	91.041	5.025	100,000%	91.041	76.736	91.041	167.776 (2)	167.776
SISTEMAZIONE SPAZIO	Roma	254.834	-161.633	23.036	100,000%	-161.633	0	-161.633	161.633 (2)	161.633
						-3.131.222	76.736	-3.131.222	3.222.270	3.222.270

(*) Compresi Versamenti in conto capitale 1/milioni 120.000

(1) Società in liquidazione coatta amministrativa

(2) Costituzione Fondo Onerosità Futuro

(3) Effettuata svalutazione dei crediti

CREDITI
(delle immobilizzazioni finanziarie)
(ART. 2427 C.C. N° 4)

AL 31 DICEMBRE 1995

Al 31.DICEMBRE.1995													
DESCRIZIONE	Situazione al 31.12.1995				Variazioni del periodo				Situazione al 31.12.1995				
	Importi nominali residui	Svaluta- zioni in conto	Fondo Svaluta- zione	Valore a Bilancio	Propagazioni (1)	Eccezio- nistiche	Imporsi	Quantificazio- ni	Svalutazio- ni di valore (2)	Importi nominali residui	Svaluta- zioni in conto	Fondo Svaluta- zione	Valore a Bilancio
Verso imprese controllate	3.463.852	136.899	0	2.321.692	568.767	-116.673	-47.356		-407.354	3.872.744	136.899	0	2.423.967
Verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Verso Altri	15.436	0	0	15.242	0	0	0		0	15.436	0	0	15.242
TOTALE	3.479.288	136.899	0	2.337.934	568.767	-116.673	-47.356	0	-407.354	3.908.180	136.899	0	2.439.209

(1) comprese fatture da estinguere

Allegato n°5

CREDITI (dell' attivo circolante) (ART. 2427 C.C. N° 4)

AL 31.DICEMBRE.1995

(Valori espressi in milioni di lire)

Variazioni del periodo

DESCRIZIONE	Al 28.12.1995	Accens.(+) Rimborsi(-) Riclassific.(+/-)	Svalutaz./(-) Ripristini di valore (+)	Acc.to F.di(-) Ripristini di valore (+)	Al 31.12.1995
Verso imprese controllate	29.667	1.731	40.351		71.749
Verso imprese collegate					
verso altri :	2.832.391	3.688	-120	0	2.835.959
* crediti verso Tesoro dello Stato	319.184	19.112			323.216
* Istituti di Credito	60.833	0			60.833
* Erario	205	305			510
* Istituti previdenziali	1.266	150			1.424
* Finmeccanica	2.341.148	-22.291			2.318.857
* Altri terzi	115.835	15.401	-120		131.119
TOTALE	2.862.658	5.419	40.231	0	2.907.708

Allegato n°6

CREDITI E RATEI ATTIVI
-DISTINTI PER SCADENZA E NATURA
(ART. 2427 C.C. N° 6)

(Valori espressi in milioni di lire)

20/01/1995
 Importi scadenti

31/12/1995
 Importi scadenti

DESCRIZIONE	entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totale	entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totale
Crediti delle immobilizzazioni finanziarie :								
- verso imprese controllate	2.014	9.831	2.305.759	2.321.604	0	11.541	2.412.421	2.423.963
- verso imprese collegate				0				0
- verso altri		194		194		194		194
	2.014	10.025	2.305.759	2.321.798	0	11.736	2.412.421	2.424.157
Crediti del "circolante"								
* <u>Altri crediti finanziari:</u>								
- verso imprese controllate	29.667	=	=	29.667	71.749	=	=	71.749
- verso imprese collegate	0	=	=	0	0	=	=	0
- verso altri	0	=	=	0	0	=	=	0
	29.667			29.667	71.749			71.749
* <u>Altri crediti diversi :</u>								
- verso imprese controllate			=	0			=	0
- verso imprese collegate			=	0			=	0
- verso altri		2.835.391	=	2.835.391		2.835.959	=	2.835.959
	0	2.835.391		2.835.391	0	2.835.959		2.835.959
Ratei Attivi	4.965			4.965	1.011			1.011
TOTALE	36.646	2.842.416	2.309.759	5.188.821	72.761	2.847.695	2.412.421	5.332.876

Allegato n°7

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

(ART. 2427 C.C. N° 7)

Al 31.DICEMBRE.1995

(Valori espressi in milioni di lire)

Variazioni del periodo

COMPOSIZIONE	Al 20/1/1995	Saldo Movimenti (+/-)	Evaluaz...(-) Ripristini di valore (+)	Al 31.12.1995
RATEI E RISCONTI ATTIVI :				
Disaggi di emissione ed altri oneri similare su prestiti				
Risconti	411	-411		0
Ratei :				
- interessi da società controllate	2.989	-2.215		673
- interessi da terzi	596	-358		238
- interessi a carico dello Stato	969	-369		0
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.965	-3.954	0	1.011
RATEI E RISCONTI PASSIVI :				
Aggi di emissione			=	
Risconti	0		=	
Ratei :			=	
- interessi a società controllate	2.190	-2.190		0
- interessi a istituti di finanziari	74	-74		0
- interessi su prestiti obbligazionari	969	-369		0
- personale	185	-185		0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.418	-3.418	=	0

DEBITI

(ART. 2427 C.C. N° 4)

AL 31.DICEMBRE.1995

(Valori espressi in milioni di lire)

Variazioni del periodo

DESCRIZIONE	Al 20.01.1995	Accessioni	Piùbori	Al 31.12.1995
Debiti verso banche	0			0
Debiti verso altri finanziatori	12.444.589	1.149.420	-129.547	13.464.202
Accconti	0			0
Debiti verso fornitori	320	4.211	-4.385	521
Debiti rappresentati da titoli di credito	0			0
Debiti verso imprese controllate	363.981	4.915		368.896
Debiti verso imprese collegate	0			0
Debiti verso controllanti	0			0
Debiti tributari	977	2.513	-3.725	165
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	145		145
Altri debiti	55.486	21.465	-54.267	46.684
TOTALE	12.875.237	1.193.276	-191.449	13.881.064

Allegato n°9

DEBITI E RATEI PASSIVI
DISTINTI PER SCADENZA E NATURA
(ART. 2427 C.C. N° 6)

DESCRIZIONE	20/01/1995 Importi scadenti				31/12/1995 Importi scadenti			
	entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totale	entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totale
Debiti finanziari a medio/lungo Termine :								
- debiti verso banche				0				0
- debiti verso altri finanziatori			12.444.553	12.444.553			13.464.328	13.464.328
- debiti verso imprese controllate		363.981		363.981		365.236		365.236
- debiti verso imprese collegate				0				0
- debiti verso altri				0				0
	0	363.981	12.444.553	12.808.534	0	365.236	13.464.328	13.829.564
Debiti del "circolante"								
* Altri debiti finanziari:								
- debiti verso banche		"	"	0		"	"	0
- debiti verso altri finanziatori		"	"	0		"	"	0
- debiti verso imprese controllate		"	"	0	3.660	"	"	3.660
- debiti verso imprese collegate		"	"	0		"	"	0
- debiti verso altri		"	"	0		"	"	0
	0			0	3.660			3.660
* debiti commerciali:								
- debiti verso fornitori	320	"	"	320	821	"	"	821
- debiti verso imprese controllate		"	"	0		"	"	0
- debiti verso imprese collegate		"	"	0		"	"	0
	320			320	821			821
* Altri debiti diversi :								
- debiti tributari	977		"	977	265		"	265
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0		"	0	146		"	146
- Altri del c/c	34.145	35.261	"	69.406	998	45.510	"	46.508
	35.122	35.261		70.383	1.409	45.510		47.819
Ratei Passivi	3.418			3.418				0
TOTALE	38.860	399.242	12.444.553	12.882.655	5.890	410.846	13.464.328	13.881.064

Allegato n° 10

COMPENSI SPETTANTI AGLI
AMMINISTRATORI E AI SINDACI
(ART. 2427 C.C. N° 16)

(Valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE	SOMME SPETTANTI NEL PERIODO 21/1 - 31/12/95	% AGLI UTILI
COMPENSI AL COMMISSARIO LIQUIDATORE	292	-
COMPENSI AI SINDACI	124	-
TOTALE	416	

Allegato n°11

**ANALISI INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI**
(ART. 2427 C.C. NN° 8 e 12)

(Valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE	TOTALE PERIODO 21/1 - 31/12/95	IMPORTO SU DEBITI		
		A BREVE	A MEDIO	A LUNGO
Interessi, premi, ammortamento "scarti" altri oneri su prestiti obbligazionari	9.379			9.379
Interessi e commissioni su debiti verso Banche ed a Istituti di credito	98			98
Interessi e commissioni su debiti verso società controllate	3		3	
Interessi e commissioni su debiti verso Tesoro dello Stato	975.439			975.439
Interessi e commissioni su debiti verso altre società	17	17		
Oneri finanziari diversi	2	2		
TOTALE	984.938	19	3	984.916

Allegato n°12

**ANALISI NUMERO DIPENDENTI
RIPARTITO PER CATEGORIA
(ART. 2427 C.C. N° 15)**

DESCRIZIONE	PERIODO 1/1 - 28/1/1995		PERIODO 21/1 - 31/12/1995	
	NUMERO MEDIO	28.GENNAIO.1995	NUMERO MEDIO	31.DICEMBRE.1995
OPERAI	13 (1)	13	6	4
IMPIEGATI	66 (2)	66	24	3
QUADRI	4 (3)	4	1	0
DIRIGENTI	7	7	5	4
* TOTALE	90	90	36	11

(1) Di cui in Cassa Integrazione Straordinaria 3 Unità'

(2) Di cui in Cassa Integrazione Straordinaria 6 Unità'

(3) Di cui in Cassa Integrazione Straordinaria 4 Unità'

N.B. Nessuno addetto in data 31/12/1995

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato N° 12

Variazioni del Periodo

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEI CONTI D'ORDINE

(Valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE	VALORI al 30.01.1995	INCREMENTI	DECREMENTI	TOTALE VARIAZIONI %	VALORI al 31.12.1995	Sett. Difesa	Soc. al 1000 (*)	altre Società inf. al 1000
FIDUCISSIONI E LETTERE DI PATRONAGE						a)	b)	c)
Fiducussioni rilasciate a fronte di obbligazioni delle controllate	374.376	259.889	-21.197	238.692	613.068	0	74.558	538.510
Fiducussioni rilasciate per rimborsi accelerati crediti IVA alle controllate	132.855			0	132.855	9.971		122.884
Fiducussioni rilasciate a fronte cessione crediti d'imposta delle controllate	0			0	0			
Lettere di patronage rilasciate a controllate	643.051	124.952	-213.538	-88.586	354.465		354.465	
Fiducussioni rilasciate a fronte di obbligazioni proprie	9.100		-8.100	-8.100	0			0.100
SUB-TOTALE	957.582	304.841	-242.835	142.046	1.099.508	9.971	429.023	660.694
ALTRI CONTI D'ORDINE								
Garanzie personali prestate a favore di altri	64.885		-64.885	-64.885	0			
Garanzie personali ricevute	2.971		-1.596	-1.596	1.375			
Beni presso terzi in comodato, deposito, custodia o per motivi similari.	304.990	24.865		24.865	328.965			
Impegni per partecipazioni	0			0	0			
Per partecipazioni Assemblee e varie depositi titoli presso terzi	169.461	19.856	-168.461	-149.565	18.896			
Crediti d'imposta ceduti dalle controllate a Chemical Bank e riacquistati dall'EFIM	193.550			0	193.550			
Crediti verso Cassa DD.PP.	18.000			0	18.000			
Crediti Verso il Tesoro dello Stato a valore sull'assegn. e di 9.000 Mld. a valore sull'assegn. e di 5.000 Mld.	1.316.822		-171.470	-171.470	1.145.352			
Rischio di non recuperabilità del valore netto derivante dalla somma algebrica delle partite attive e passive relative ai contratti di swaps della Nuova Safim in l.c.a.	1.554.500			0	1.554.500			
	172.615			0	172.615			
TOTALE	4.746.286	419.592	-641.247	-221.445	4.524.841			



Per copia conforme

all'originale
Nunzi

RAPPORTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELL'EFIM IN L.C.A. DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PRIMA RELAZIONE SEMESTRALE (21.1.1995 - 20.7.1995) DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 205 DEL R.D. N. 267/1942 (allegato al verbale n. 34 del 15.4.1998).

a) - Prentessa.

Con il 21 gennaio 1995 ha avuto inizio la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM dopo che quell'ente ed il suo gruppo, a partire dal 18 luglio 1992, erano stati assoggettati alle speciali procedure di liquidazione disciplinate da una serie di decreti-legge emanati a partire dall'anzidetta data, molti dei quali reiterati più volte e recanti disposizioni non sempre uguali e convertiti in più leggi comportanti modifiche di non poco rilievo.

Le speciali procedure di che trattasi - qui indicate come quelle di cui alla legge n. 33/1993 e successive modificazioni ed integrazioni - prevedono peculiari disposizioni liquidatorie da porre in essere, per l'Ente ed il gruppo EFIM, nei due anni successivi all'approvazione di un programma strategico (scadenza, poi, attestatasi al 20.1.1995). Dopo tale data le speciali procedure liquidatorie eventualmente non concluse dovevano trasformarsi in procedure liquidatorie di tipo coatto-amministrativo ai sensi del R.D. n. 267/1942; verificatisi taluni presupposti, poi, alcune procedure liquidatorie ai sensi della legge n. 33/1993 e successive modificazioni ed integrazioni potevano proseguire senza variazioni di tipo ordinamentale.

Tali presupposti si sono effettivamente verificati sino alla fine dell'anno 1997, coi che, nell'ambito dell'ex gruppo EFIM, si sono svolte "in parallelo" liquidazioni ex L. 33/1993 e successive modificazioni ed integrazioni per circa tre anni dopo la data del 20.1.1995 e numerose ll.cc.aa..

Nella l.c.a. dell'EFIM l'Autorità di vigilanza è il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il commissario liquidatore è il Prof. Alberto PREDIERI; nelle procedure di l.c.a. delle società dell'ex gruppo quest'ultimo è Autorità di vigilanza nei confronti delle richiamate liquidazioni; nulla è mutato nelle restanti procedure liquidatorie ex L. 33/1993 e successive modificazioni ed integrazioni man mano "prolungate" nel triennio che segue la più volte citata decorrenza del 20.1.1995.

Non è chi non veda come, se è già difficile liquidare un Ente della complessità dell'EFIM ai sensi di norme risalenti al 1942 (il R.D. n. 267, appunto) in particolare dopo la precedente procedura speciale a partire dal 18 luglio 1992, ancor più complesso sia stato il procedere "in parallelo" con le altre ll.cc.aa. e con quelle c.d. "prolungate" nel già menzionato triennio.

La speciale procedura di l.c.a. dell'EFIM è stata assistita dalla presenza del Magistrato della Corte dei conti, così come quella in precedenza svoltasi ai sensi della legge n. 33/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per copia conforme
all'originale*Handwritten signature***b) - La temporanea continuazione dell'esercizio d'impresa.**

Il Commissario liquidatore ha richiesto la temporanea continuazione del sopra menzionato esercizio d'impresa in considerazione del danno grave ed irreparabile che sarebbe derivato dall'improvvisa interruzione del detto esercizio (15.2.1995). Il Comitato, ottenute indicazioni e precisazioni successive, ha espresso il proprio parere favorevole alla continuazione (25.2.1995) e l'Autorità di vigilanza ha autorizzato il ripetuto esercizio provvisorio (D.M. Tesoro 2.3.1995).

c) - La richiesta dello stato di insolvenza.

Nel corso del semestre in riferimento, il Commissario liquidatore ha richiesto lo stato di insolvenza dell'EFIM; il Ministero del Tesoro ha espresso un preventivo parere favorevole alla richiesta di che trattasi; il 26 giugno 1995 è stato notificato un estratto della correlativa sentenza dichiarativa.

d) - Il ritardo nell'attuazione dell'art. 207 del R.D. n. 267/1942.

Si tratta delle comunicazioni, a ciascun creditore dell'ente in l.c.a., dell'ammontare delle somme risultanti a loro credito secondo le scritture contabili ed i documenti in possesso dell'ente medesimo, da inviare entro un mese dalla nomina del Commissario liquidatore. Questa operazione è propedeutica alla formazione dello stato passivo disciplinato dall'art. 209 del R.D., cui occorre provvedere entro novanta giorni dalla data del provvedimento di l.c.a.

Nel semestre di riferimento non si è provveduto ai sensi dei due articoli del R.D. sopra richiamati.

e) - Il contenzioso con FINMECCANICA.

La l.c.a. ha ereditato dalla precedente liquidazione ex legge n. 33/1993 un rilevante e complesso contenzioso che, nel semestre in esame, ha visto la prosecuzione di due grossi procedimenti arbitrali (sulla valutazione delle azioni della società ex EFIM del c.d. "comparto difesa" e sulla titolarità delle azioni della società Armamenti ed Aerospazio).

f) - Le carenze di personale.

Le disposizioni della legge n. 33/1993 e successive modificazioni ed integrazioni hanno sancito una progressiva dismissione del personale ex EFIM secondo scadenze verosimilmente rapportate a contenuti tempi di conclusione della liquidazione per così dire "principale". Sennonché molteplici fattori l'hanno ritardata (v., in particolare, quelli promananti dall'Unione europea); sono poi rimaste operanti numerose procedure liquidatorie ai sensi della medesima legge n. 33 (le c.d. "prolungate" nel semestre in riferimento sono state ben 24); sono, quindi, iniziate numerose liquidazioni coatte amministrative di società dell'ex gruppo EFIM nei confronti delle quali il Commissario liquidatore è Autorità di vigilanza (n. 13 procedure); poi, è continuato l'esercizio d'impresa come riferito nel precedente punto b).

Il combinarsi delle richiamate situazioni ha evidenziato l'esiguità delle risorse che doveva attendere alle più disparate attività; i pochi comandi di personale presso l'EFIM hanno ridotto ma non risolto il problema. Tra l'altro l'avvicinarsi di vari dipendenti nel tempo ha fatto disperdere l'indispensabile e

Per copia conforme
all'originale*Handwritten signature*

preziosa "memoria storica" dei pregressi fatti di gestione, con conseguente formulazione di osservazioni di criticità, malgrado la professionalità e la buona volontà del personale comandato *in ERIM* per le attività dell'ex Ente.

g) - Le osservazioni del Comitato.

Nel periodo di riferimento il Comitato (anche come Collegio sindacale "a termine" per le società di cui continuavano le procedure ex legge n. 33/1993) ha formulato osservazioni sul ricorso a consulenze esterne, sulla necessità di curare la diminuzione dell'ammontare delle giacenze di fondi presso il sistema bancario ed elevare la loro redditività, sui ritardi nella tenuta della contabilità nonché sul ritardo nella presentazione della relazione semestrale ai sensi dell'art. 205 del R.D. n. 267/1942.

Paolo GERMANI.....

Luciano BORRELLI.....

Alessandro TROTTER.....

Handwritten signatures of Paolo Germani, Luciano Borrelli, and Alessandro Trotter

Roma, 15.4.1998

Per copia conforme
all'originale
Nimh

RAPPORTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELL'EFIM IN L.C.A. DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA SECONDA RELAZIONE SEMESTRALE (21.7.1995 - 20.1.1996) DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 205 DEL R.D. N. 267/1942 (allegato al verbale n. 34 del 15.4.1998).

a) - Premessa.

Si ripropone la premessa del rapporto alla prima relazione semestrale prodotta dal Commissario liquidatore c.a. dell'EFIM (v. punto a) di quel rapporto).

b) - Il ritardo nell'attuazione dell'art. 207 del R.D. n. 267/1942.

Nel semestre di riferimento non si sono verificate novità rispetto a quanto già segnalato nel rapporto sul 1° semestre di l.c.a. (v. punto d) e, quindi, i ritardi sono aumentati.

c) - Il contenzioso con FINMECCANICA.

La situazione contenziosa non ha registrato miglioramenti di sorta.

d) - Le carenze di personale.

Nel semestre in rassegna non si sono manifestati miglioramenti nella situazione segnalata nel 1° rapporto (v. punto f).

e) - L'archiviazione degli atti.

Il Comitato ha fatto presente la necessità di provvedere per tempo ad una razionale e durevole archiviazione degli atti delle liquidazioni dell'EFIM (quella ex legge 33 e quella coatta amministrativa) e delle società dell'ex gruppo pure liquidate, conseguendo il vivo interessamento del Commissario; sono anche state formulate proposte di soluzioni concrete segnalandole all'Autorità di vigilanza.

f) - Rischi derivanti dai contratti di swaps.

Sul tema il Comitato si è pronunziato formalmente più e più volte. Si prende atto che a pag. 5, punto 8 della relazione semestrale: "Iscrizione tra i conti d'ordine dei rischi derivanti da contratti di swaps" si legge quanto segue:

"Relativamente ai contratti di swaps su rischi di cambio della Nuova Safim in l.c.a., esistendo il rischio che la predetta società non recuperi, o recuperi solo parzialmente il valore netto derivante dalla somma algebrica delle partite attive e passive relative a tali contratti, è stato appostato tra gli altri conti d'ordine dell'Ente, in quanto azionista unico, il rischio massimo conseguente (172,6 miliardi di lire).

L'esatta determinazione di tale valore è stata possibile a seguito della trasmissione della relazione semestrale del Commissario liquidatore della Nuova Safim in l.c.a. relativa al periodo 16/2/95 - 15/8/95.

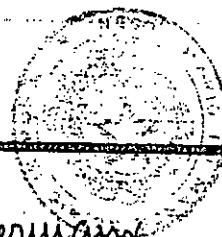
L'appostazione tra i conti d'ordine è conseguenza della volontà, da parte del Commissario liquidatore, di esperire ogni azione legale utile al fine di impedire gli effetti della "early termination" dei contratti di swaps."

g) - Le osservazioni del Comitato.



Per copia conforme
all'originale

Nunzi



Si riproducono le osservazioni formulate nel punto g) del primo rapporto.

Paolo GERMANI.....*Germani*

Luciano BORRELLI.....*Borrelli*

Alessandro TROTTER.....*Trotter*

Roma, 15.4.1998

	Per copia conforme all'originale <i>Nu. 2</i>
RAPPORTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELL'EFIM IN L.C.A. DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA TERZA RELAZIONE SEMESTRALE (21.1.1996 - 20.7.1996) DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 205 DEL R.D. N. 267/1942 (allegato al verbale n. 34 del 15.4.1998).	
a) - Premessa.	
Si ripropone la premessa del rapporto alla prima relazione semestrale prodotta dal Commissario liquidatore c.a. dell'EFIM (v. punto a) di quel rapporto).	
b) - Il ritardo nell'attuazione dell'art. 207 del R.D. n. 267/1942.	
Le comunicazioni ai creditori in rassegna sono state effettuate solo al termine del semestre di riferimento; non era stato redatto lo stato passivo.	
c) - Il contenzioso con FINMECCANICA.	
Non si è registrato alcun miglioramento ed il trascorrere del tempo non migliora la situazione.	
d) - Le carenze di personale.	
Nel complesso si sono registrati alcuni miglioramenti, ma permane preoccupante la perdita della "memoria storica" per l'esodo dei "vecchi" impiegati.	
e) - L'archiviazione degli atti.	
Sia il Comitato di sorveglianza che il Commissario liquidatore hanno profuso i propri sforzi per la soluzione del preoccupante problema, con particolare riferimento al "dopo - liquidazione". I verbali del Comitato sono uno specchio analitico delle iniziative adottate.	
f) - Rischi derivanti dai contratti di swaps.	
La relazione del Commissario sul terzo semestre (21.1.1996 - 20.7.1996) in esame illustra con dovizia di particolari il succedersi degli avvenimenti, che spiegano il significato e la portata della causa "pilota" con Sakura Bank.	
g) - Le osservazioni del Comitato.	
Il Comitato (anche come Collegio sindacale "a termine" per le società di cui continuavano le procedure ex legge n. 33/1993) ha segnalato la necessità di diminuire l'ammontare delle giacenze di fondi presso il sistema bancario e di richiedere, sulle giacenze medesime, migliori condizioni; al fine del semestre si sono registrati dei miglioramenti.	
E' stato segnalato il ritardo nella presentazione delle relazioni semestrali già "maturate" alla data del 20.7.1996.	
Paolo GERMANI..... <i>Germani</i>	
Luciano BORRELLI..... <i>Borrelli</i>	
Alessandro TROTTER..... <i>Trotter</i>	
Roma, 15.4.1998	

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/1996

RELAZIONE SULLA GESTIONE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A seguito del D.L. n. 340 del 17/7/1992, l'Efim e' stato soppresso e posto in liquidazione. Con reiterazioni successive, si e' pervenuti al decreto n. 487 del 19/12/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 17/2/1993. Tale legge pone a disposizione del Commissario liquidatore la somma di non meno di 9.000 miliardi, stabilendo che essa puo' essere spesa:

- 1) per il pagamento dei debiti dell'Ente, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate, e delle societa' da esso controllate al 100% sia direttamente che indirettamente;
- 2) nella misura di lire miliardi 1.000, per il pagamento di acconti ai fornitori aventi i requisiti previsti dalla legge 3/4/1979 n. 95 (legge Prodi) e che siano creditori dell'Ente e delle societa' da esso controllate, per crediti sorti anteriormente al 18/7/1992 ed i cui pagamenti erano stati sospesi dalla richiamata legge di soppressione dell'Efim;
- 3) nella misura di lire miliardi 30, per la risoluzione di problemi di eccedenza di personale conseguenti all'attuazione del programma liquidatorio;
- 4) a copertura della garanzia dello Stato per operazioni di ristrutturazione delle societa' controllate dall'Ente soppresso (art. 5, comma 2 della legge 33).

Successivamente, la legge n. 242 del 19/7/1993 ha consentito di attingere dai citati 9.000 miliardi somme allo scopo di attuare i programmi relativi al settore difesa ed aerospaziale.

Sono stati, inoltre, emanati provvedimenti normativi di modificazione e/o integrazione della richiamata legge n. 33, nonche' decreti ministeriali di attuazione della stessa, i quali hanno essenzialmente determinato, per quanto attiene agli effetti prodotti sui bilanci:

- a) l'onere a carico della gestione liquidatoria dei costi retributivi del personale, non in cassa integrazione, delle società per le quali era prevista la cessione (art. 1, comma 2 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738). A seguito di opportuna riconsiderazione degli effetti in sede C.E.E., per evitare che le erogazioni effettuate potessero essere considerate illegittimi aiuti di stato, si è ritenuto di dover configurare le stesse quali finanziamenti, piuttosto che contributi a fondo perduto a favore delle società percipienti.
- b) l'aumento di 5.000 miliardi dei mezzi finanziari messi a disposizione del Commissario liquidatore (oltre i 9.000 stanziati dalla legge 33), di cui:
- b1) 3.000 miliardi da utilizzare per aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie delle società del settore difesa ed aerospaziale (art. 11, comma 3, lettera a), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b2) 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore difesa ed aerospaziale; (art. 11, comma 3, lettera b), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b3) un ammontare, non inferiore a 1.500 miliardi, da utilizzare ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), in relazione alle società capogruppo e società operative del comparto alluminio (art. 11, comma 3, lettera c), del citato D.L. 22/11/94 n. 643);
- c) la copertura, con garanzia dello Stato, degli impegni assunti dal Commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di Società previste dal programma di liquidazione (art. 2 bis aggiunto alla legge n. 33/93 dall'art. 11, comma 5 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- d) la possibilità per il Commissario liquidatore di predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia per il personale delle società controllate dall'Efim, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale. Il programma può riguardare società

interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, società in stato di crisi o società poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa.

Gli oneri conseguenti all'attuazione del programma resteranno a carico della gestione liquidatoria (Legge n. 598 del 27/10/1994).

Allo stesso beneficio sono stati assoggettati anche i dipendenti diretti dell'Ente, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 738 del 27/12/1994;

- e) l'assoggettamento dell'Efim alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, tramite decreto del Ministro del tesoro del 21/1/1995;
- f) l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, concessa a mezzo decreto del Ministro del tesoro del 2/3/1995.

PRINCIPALI EVENTI DELLA GESTIONE

Nel corso del periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1996 si sono verificati i seguenti fatti salienti:

1) Cessione Attivita':

Sono state cedute le attivita' e parte delle passivita' delle seguenti società, non appartenenti al settore alluminio, trattate al successivo punto 2):

- CESIC
- BREDA FUCINE MERIDIONALI

2) Settore alluminio:

In data 29/3/1996 e' stata perfezionata la cessione di alcune attivita' e passivita' dell'Alumix, della Alures, della Almax e della Sardal alla ALCOA Italia S.p.A..

Il 13/6/1996 sono stati altresì alienati alcuni cespiti aziendali della Nuova Comsal S.p.A. e l'intero pacchetto azionario del Tubettificio europeo S.p.A..

In data 31/10/1996 e' stato ceduto il ramo d'azienda della Alumix di Porto Marghera (VE) alla Trafilerie e Corderie di Venezia S.p.A., nonché l'intero pacchetto azionario della Comital S.p.A..

3) Decorrenza della proroga del termine per la liquidazione coatta ammin.va:

Gia' nel precedente esercizio, con decreto del Ministro del Tesoro del 21/01/1995 per le società dei comparti alluminio

e ferroviario, nonché per le società Istituto Ricerche Breda, Nuova Breda Fucine, Breda Energia, Breda Fucine Meridionali, Oto Trasm, Cesic e Cesis, il termine di legge per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa era stato prorogato al 31/01/1996, in funzione delle concrete possibilità di cessione delle società medesime.

Con successivo decreto dello stesso Ministro del Tesoro del 22/2/1995, tale proroga era stata estesa anche alla SIGMA. Di fatto però, l'Istituto Ricerche Breda (il 26/9/95), la Nuova Breda Fucine (il 26/9/95) e la Breda Energia (il 2/11/95) erano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Pertanto nel corso del 1996 e' continuata a decorrere la proroga per le società escluse dal citato assoggettamento a l.c.a..

4) Liquidazione coatta amministrativa:

Con distinti provvedimenti, nel corso del 1996, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa le seguenti società controllate (direttamente o indirettamente):

- ALMAX ITALIA (100%)
- ALURES (100%)
- BRED A FUCINE MERIDIONALI
- OTO TRASM
- SARDAL (100%).

5) Erogazioni effettuate ex art. 1 comma 2 D.L. 471/93:

Come già precedentemente accennato, a seguito di opportuna riconsiderazione degli effetti in sede C.E.E., conseguenti dalle erogazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 471 del 23/11/93 e successive reiterazioni (fino alla conversione nella Legge n. 738 del 27/12/94 del D.L. 22/11/94 n. 643), si e' ritenuto di dover configurare le dette erogazioni quali finanziamenti, piuttosto che contributi a fondo perduto a favore delle società percipienti. Per effetto di ciò, nel corso dell'esercizio, si sono determinate delle sopravvenienze attive, economicamente contrapponibili ai correlati oneri imputati nel Conto economico dell'esercizio chiuso al 31/12/95.

6) Storno operazione di compensazione crediti/debiti con Aviofer S.p.A.:

A seguito di una più approfondita valutazione del regime giuridico a cui sono assoggettate le obbligazioni emesse dal Tesoro dello Stato per il pagamento dei debiti ante 17/7/1992 dell'Efim, si e' ritenuto di procedere allo storno della compensazione a suo tempo operata tra la posizione debitoria dell'Ente verso la controllata Aviofer

S.p.A. ed il credito sorto verso la stessa controllata successivamente all'emissione delle obbligazioni.

A seguito dell'avvenuta compensazione, tali obbligazioni erano rimaste nella disponibilit  dell'Ente stesso ed iscritte a bilancio tra i crediti finanziari verso terzi (istituti di credito).

Consequentemente alla retrocessione della compensazione,   stato ripristinato il credito verso la Aviofer S.p.A., con valuta 1/4/1994, e sono state consegnate le obbligazioni relative;   stato, pertanto, annullato il credito finanziario verso terzi.   stata, infine, registrata una sopravvenienza attiva, determinata dai proventi finanziari conseguenti all'addebito degli interessi alla controllata Aviofer S.p.A., per il periodo dall' 1/4/94 al 31/12/96.

7) Conversione in capitale dei crediti vantati nei confronti delle societ  del settore ferroviario.

Con decreto del Ministro del tesoro n. 752201 del 19/11/1996 sono stati individuati i crediti vantati dall'Efim nei confronti delle varie societ  del settore ferroviario, ai fini della loro conversione in capitale delle stesse, deliberata dalle rispettive assemblee. Tali crediti, in ottemperanza dell'art. 3, comma 2 del D.L. 28/9/1996 n. 504, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/11/1996 n. 602, si riferiscono a situazioni patrimoniali al 30/6/1996.

8) Aiuti di Stato alla Breda Fucine Meridionali:

In data 29 maggio 1996 la Commissione delle Comunit  Europee, relativamente alla Breda Fucine Meridionali S.p.A., ha ritenuto aiuti di Stato:

- a) i conferimenti di capitale per un ammontare di 12 miliardi di lire ;
- b) i ripianamenti delle perdite per 50,8 miliardi di lire;
- c) i finanziamenti accordati dalla Finanziaria Ernesto Breda e dall'Efim, tradottisi in un indebitamento di BFM nei confronti delle due societ  madri di 63 miliardi di lire.

  stato, pertanto, intimato allo Stato italiano di procedere al recupero degli aiuti versati (per l'ammontare complessivo di lire 125,8 miliardi di lire, oltre interessi).

Avverso tale sentenza, il 12/8/1996,   stato proposto appello al Tribunale di primo grado della CEE.

9) Liquidazione della Societ  Armamenti e Aerospazio:

In data 30 maggio 1996 la societ  Armamenti e Aerospazio   stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, comma 1, n. 3.

10) Contenzioso con Finmeccanica in ordine alla determinazione del prezzo di cessione delle azioni e quote delle società del settore difesa.

Finmeccanica, all'atto della cessione da parte di Efim delle azioni e delle quote delle società del settore difesa, aveva corrisposto un prezzo provvisorio in pagamento delle stesse (per complessivi 81 milioni di lire), demandando la determinazione del prezzo definitivo a Mandatari delle parti o, in mancanza, ad un arbitratore unico. Poiché entro il termine contrattualmente concordato i Mandatari non erano stati nominati, su istanza presentata il 14/2/95 da Finmeccanica ed Efim, il Presidente del Tribunale di Roma ha nominato un arbitratore "perché provvedesse alla determinazione dei prezzi di trasferimento delle azioni e/o quote relativi ai contratti del 12 febbraio e del 30 dicembre 1994".

In data 12/2/96 l'arbitratore ha consegnato la sua perizia di valutazione. L'Efim, ravvisando talune divergenze interpretative rispetto al contratto del 30/12/94 circa i criteri seguiti nella valutazione, con atto notificato a Finmeccanica il 13 luglio 1996 ha specificato, con appositi quesiti, tali controversie interpretative, la cui soluzione era "pregiudiziale" alla determinazione dei prezzi demandata all'arbitratore ed ha, pertanto, iniziato un ulteriore arbitrato, anch'esso previsto dal contratto del 30/12/1994, tendente, soprattutto, a definire i criteri di valutazione da adottare per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle azioni e/o quote trasferite.

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Non esiste attività di ricerca e sviluppo effettuata direttamente dall'Ente di gestione.

Tale attività, peraltro, è stata sviluppata, nel periodo considerato, a cura di alcune società controllate, e riguarda prevalentemente il settore dell'alluminio ed il settore ferroviario.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE

La natura dei rapporti dell'Efim con le imprese controllate si è sostanzialmente, prevalentemente, in operazioni di carattere finanziario, essendo venuta meno la necessità di attuare la funzione di indirizzo e di

controllo delle attività, a causa dello stato di liquidazione dell'Ente stesso.

Sono da segnalare, in particolare:

- a) i trasferimenti disposti a favore di società in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 4 quinquies della legge 33/93, per poter far fronte al pagamento dei debiti sorti dopo il 18/7/1992 (essenzialmente T.F.R. impiegati e dirigenti);
- b) il pagamento, con onere a carico della gestione liquidatoria, dei costi di prepensionamento del personale delle società, a norma dell'art. 4, commi 1 e 4 del D.L. n. 516 del 29/8/94, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 598 del 27/10/1994;
- c) le garanzie prestate dal Commissario su obbligazioni di società controllate.

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31/12/1996

Si espongono, di seguito, i principali eventi verificatisi successivamente al 31/12/1996, indipendentemente dagli effetti diretti o indiretti che hanno avuto sul bilancio in esame:

1) Lodi arbitrali nelle controversie con FINMECCANICA:

- a) In data 27/1/1997 è stato emesso un lodo parziale relativamente alla controversia con Finmeccanica riguardante i criteri di determinazione del prezzo di cessione delle azioni e quote trasferite alla stessa dall'Efim. Sostanzialmente, la maggioranza degli arbitri ha deciso, accogliendo le tesi dell'Efim, che la determinazione del prezzo debba essere effettuata utilizzando criteri di valutazione misti patrimoniali-redдитuali. La precedente determinazione dei prezzi di cessione era stata effettuata dall'arbitratore unico adottando criteri che tenevano conto "esclusivamente" dei redditi e dei flussi finanziari prospettici delle aziende trasferite. Avverso il lodo parziale su accennato, in data 4/3/1997, è stato proposto atto di impugnazione da parte di Finmeccanica dinanzi alla Corte di Appello di Roma.

b) In data 20 marzo 1997 e' stato emesso un lodo relativamente alla controversia riguardante lo scorporo dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali attive e passive nascenti da rapporti contrattuali con i governi di Iran, Iraq, Libia, Peru', Venezuela ed Indonesia.

Secondo previsioni contrattuali tra Efim e Finmeccanica, era stata costituita, con capitale 100% Efim, la "Armamenti e Aerospazio S.p.A.". Tale societa', con capitale sociale iniziale di 200 milioni, aveva provveduto all'aumento dello stesso, a seguito del conferimento delle citate poste patrimoniali (esprese a valore di libro) e con emissione di azioni intestate alle societa' conferenti (Agusta, Oto melara, SMA, Breda Meccanica Bresciana ed Elicotteri Meridionali).

Il lodo arbitrale non ha ritenuto, come sostenuto da Finmeccanica, l'Efim inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti (trasferimento in capo ad una o piu' societa' dei rapporti patrimoniali e versamento del corrispettivo entro il 30/12/94). Ha ritenuto, peraltro, il Commissario liquidatore dell'Efim soggetto tuttora a tali obblighi, che ha valutato nel valore complessivo di 695 miliardi, oltre interessi legali dalla data del 30/12/94. Tali importi dovranno essere risarciti dall'Efim a Finmeccanica se e nella misura in cui non vi adempia il Ministero del Tesoro, quale azionista della societa' Armamenti e Aerospazio.

2) Liquidazione coatta amministrativa:

Con decreti del Ministro del tesoro, emessi in gennaio e marzo 1997 sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa le societa':

- ALUMIX
- CESIS
- NUOVA COMSAL.

3) Proroga del termine per la liquidazione coatta ammin.va:

Con un decreto del Ministro del Tesoro, in data 23/1/1997, sono stati prorogati, a varie date, i termini oltre i quali le seguenti societa' dovranno essere, se non vendute, poste in liquidazione coatta amministrativa:

- ALUCASA
- EURALLUMINA
- AVIOFER
- AVIS
- BREDACOSTRUZIONI FERROVIARIE
- BREDAMENARINIBUS
- CPA SUD

- COMETRA
- SIGMA

4) Cessione di societa' del settore ferroviario:

In data 30/1/97 sono state cedute a Finmeccanica, per il corrispettivo di circa 38,3 miliardi, tutte le societa' facenti parte del settore ferroviario controllate dall'Efim.

EVOLUZIONI FUTURE

Infine, va precisato che, attualmente sono in corso incontri bilaterali presso il Ministero del Tesoro, allo scopo di concludere, attraverso una complessa ed articolata transazione, tutto il contenzioso esistente con FINMECCANICA, oltre che definire e regolare finanziariamente tutti i rapporti debitori e creditori esistenti con la stessa e le sue societa' controllate.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/1996**- NOTA INTEGRATIVA -**

La presente Nota integrativa e' stata redatta secondo il disposto dell'art. 2427 C.C., nel rispetto delle norme attualmente in vigore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 C.C. e costituisce parte integrante del Bilancio dell'esercizio dall' 1/1/96 - 31/12/96.

A norma del comma 3 dell'art. 2423 ter, sono state aggiunte le voci:

- a) 1-bis Tesoreria centrale dello Stato (conto infruttifero) tra le "Disponibilita' Liquide" ;
- b) Apporti dello Stato tra le "Altre riserve".

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato patrimoniale ed il Conto economico, si espongono di seguito i criteri adottati per la loro valutazione, nonche' le ragioni economiche e finanziarie delle principali variazioni intervenute nella loro consistenza rispetto ai valori iniziali. Per una piu' facile intelligibilita' e comparabilita' vengono riportate, per ogni singola posta significativa, delle tabelle o prospetti di movimentazione atti ad evidenziare le consistenze iniziali, le principali variazioni e le consistenze finali.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del C.C., il Bilancio chiuso al 31/12/1996 e' stato redatto secondo i principi generali della prudenza e della competenza economico-temporale, anche in considerazione della particolare situazione di liquidazione dell' Ente (che, si ricorda, e' stato soppresso e posto in liquidazione con D.L. n. 340 del 17 luglio 1992, reiterato dal D.L. 20 ottobre 1992, n. 414, reiterato dal D.L. 19 dicembre 1992 n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33 e che, con Decreto del Ministro del Tesoro del

21/1/1995, e' stato assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa).

Naturalmente, la definizione dei presunti valori di realizzo e di estinzione delle residue attivita' e passivita', quali risultano appostate in bilancio, ha comportato il ricorso a previsioni, stime ed astrazioni, a ragione delle oggettive difficolta' ad immaginare gli esiti finali del processo liquidatorio.

In questa prospettiva, sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

* Immobilizzazioni immateriali

Non esistono immobilizzazioni immateriali in bilancio, in quanto, in precedenti esercizi, sono state interamente assorbite a conto economico, a titolo di rettifiche negative di liquidazione.

* Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, globalmente rettificate sulla base di presumibili realizzi diretti di liquidazione.

* Immobilizzazioni in partecipazioni.

Non disponendo di tutti i bilanci al 31/12/1996 delle societa' controllate e collegate (in quanto alcune di esse sono state poste in liquidazione coatta amministrativa), per la valutazione delle partecipazioni sono stati considerati i soli valori delle societa' che hanno approvato i bilanci a tale data, utilizzando, per le altre, i dati risultanti dall'ultima relazione semestrale inviata al Commissario liquidatore dell'Efim dai commissari liquidatori delle singole societa'. In particolare, vengono, qui di seguito, illustrati i criteri adottati per la valutazione delle partecipazioni:

Va premesso che a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b del D.L. 19/12/92 n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17/2/93 n. 33, l'Efim e' tenuto al pagamento dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle societa' controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle societa' stesse sono appartenute per intero,

direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione".

Le partecipazioni in società controllate, collegate e altre società, in mancanza di riferimenti certi sui valori di presumibile realizzo, sono iscritte al costo di acquisizione, eventualmente rettificato in diminuzione, fino al suo azzeramento, in presenza di patrimoni netti negativi.

In particolare, per quanto riguarda le partecipazioni in società controllate al 100% direttamente o indirettamente, e che siano in liquidazione coatta amministrativa per esse, dopo l'azzeramento della partecipazione, viene imputato al Fondo onerosità presunte su partecipazioni l'intero patrimonio netto negativo, mantenendo in essere i crediti. E' stata peraltro considerata in questa fattispecie la partecipazione in Alumix, poiché la società e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa in data 29/1/1997.

Inoltre, relativamente al rischio di dover intervenire per consentire il soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del citato decreto legge n. 487/92 e' stato valutato tenendo conto dell'esposizione debitoria di Alumix ed Istituto Ricerche Breda, società per le quali si possono ritenere applicabili le comunicazioni della Commissione Europea (pubblicate sulle G.U.C.E. n. C 267 del 2/10/1993 e sulla G.U.C.E. n. C 349 del 29/12/1993), le quali hanno autorizzato il pagamento delle somme dovute ai creditori dell'EFIM e delle sue controllate interamente possedute ai sensi dell'art. 2362 del codice civile italiano, che sono o che saranno poste in liquidazione. Si precisa, infatti, che per le società in questione, alla luce dei principi consolidati in sede giurisprudenziale in materia di responsabilità ex art. 2362 del codice civile, non può non richiamarsi l'applicazione del suddetto art. 2362 nei confronti dell'azionista di riferimento rappresentato dal soppresso Ente EFIM. Tale assunto e' supportato anche dalla portata letterale dell'art. 11 comma 3, lettera c), del decreto legge n. 643 del 22 novembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994 n. 738, che, stanziando un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi da utilizzare ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), lo ha destinato in modo particolare alle società capogruppo e società operative del comparto alluminio (art. 11, comma 3, lettera c), del citato D.L. 22/11/1994 n. 643).

Riguardo alle partecipazioni in società non controllate al

100 %, fa eccezione ai criteri generali su enunciati la valutazione della partecipazione nella Società ex ALENIA, per la quale è iscritto in Bilancio un corrispondente debito verso la Finmeccanica, a suo tempo cedente delle azioni, con specifico accordo di riacquisto allo stesso prezzo di cessione: la variazione del patrimonio della ex Alenia non determina, pertanto, conseguenze ed oneri per il Conto Economico dell'Ente. Si ricorda, inoltre, che Alenia è stata incorporata nella Finmeccanica e che le azioni in portafoglio dell'Efim e depositate presso la Finmeccanica stessa sono convertibili, in qualsiasi momento, in azioni di quest'ultima, nella misura di 3 azioni Finmeccanica per ogni 5 azioni Alenia.

È stato, peraltro, iscritto tra i conti d'ordine l'impegno della Finmeccanica al riacquisto delle azioni di cui sopra.

Non avendo a disposizione il Bilancio al 31/12/1996 della RIBS, per quest'ultima è stato appostato in bilancio il valore esposto al 30/6/1996, rilevato dalla relazione semestrale approvata dal Consiglio della società il 15/10/96.

La partecipazione nella Italsiel, essendo quest'ultima stata incorporata per fusione, con delibera assembleare del 23/5/1994, nella Finsiel, è stata adeguata al valore risultante dalla nuova quota di partecipazione dell'Efim al patrimonio netto della Finsiel.

* Crediti e Debiti

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, mentre i debiti al loro valore nominale.

Secondo una impostazione concordata con il Ministero del Tesoro, (lettera Ministero del Tesoro Prot. 345859 del 24/2/1994) le erogazioni effettuate sia dall'Ente verso le società, sia dalla Cassa Depositi e Prestiti direttamente ai creditori delle stesse società poste in liquidazione, sono state iscritte quali crediti vantati verso le medesime società. Corrispondentemente, sono state iscritte tra i debiti nei confronti dello Stato, le erogazioni effettuate da quest'ultimo (o dalla Cassa Depositi e Prestiti) nei confronti dell'Ente o dei diretti creditori dell'Efim stesso o delle sue società controllate.

* Ratei e risconti

I ratei e risconti sono iscritti sulla base della loro competenza economico-temporale e nel rispetto del disposto dell' art. 2424 bis del Codice Civile.

* Fondi per oneri e rischi

Come precedentemente indicato, il Fondo per onerosita' presunte su partecipazioni e' stato costituito a fronte di patrimoni netti negativi di quelle societa' partecipate da EFIM, controllate direttamente o indirettamente al 100%, per le quali l'EFIM, ai sensi dell'art. 2362 del codice civile, oltre che dell'art. 5, comma 1, lettera b) del citato D.L. 487/92, e' tenuto ad intervenire per consentire il soddisfacimento dei creditori.

Il fondo per altre onerosita' presunte copre le altre passivita' future di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia, alla data finale dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio, non sono determinabili con esattezza l'ammontare o la data di sopravvenienza.

* Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Esso e' rilevato al netto delle anticipazioni, e copre tutte le obbligazioni a questo titolo nei confronti del personale dipendente al 31/12/1996, nel rispetto della normativa vigente.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE**- ATTIVITA' -****IMMOBILIZZAZIONI****- Immobilizzazioni materiali (allegato n. 1)**

Nell'esercizio in esame e' stata alienata una parte considerevole dei mobili e delle attrezzature d'ufficio a mezzo della casa d'aste Semenzato, realizzando un incasso di lire milioni 129.

Essendo tale valore maggiore di quello stimato al 31/12/95 e tenuto conto del presumibile valore di realizzo delle immobilizzazioni materiali ancora di proprieta' dell'Ente, sono stati operati ripristini di valore per complessive lire milioni 187.

- Immobilizzazioni finanziarie

Per le immobilizzazioni finanziarie, e' stato predisposto un apposito prospetto, riportato in allegato, indicante, per ciascuna voce, i valori patrimoniali storici, le precedenti svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio ed i saldi finali.

*** Partecipazioni (allegati n. 2 e 3)**

Si precisa, come piu' sopra accennato, che, poiche' alla data del 31/12/1996 quasi tutte le societa' sono state poste in liquidazione coatta amministrativa (ad eccezione, prevalentemente, delle societa' dei settori alluminio e ferroviario), non e' stato possibile avvalersi, per le valutazioni delle partecipazioni, di bilanci regolarmente approvati dagli organi societari, decaduti prima dell'approvazione stessa. Le valutazioni, pertanto, sono state effettuate sulla base delle relazioni semestrali predisposte dai Commissari liquidatori delle societa' poste in liquidazione coatta amministrativa, e formalmente trasmesse al Commissario liquidatore dell'Efim, in qualita'

di organo di sorveglianza.

Si ricorda, inoltre, che nel bilancio relativo al 1995 era stata annullata la partecipazione nella Oto Breda Finanziaria. Tale partecipazione era stata iscritta in bilancio a seguito della escussione di una garanzia prestata dall'Efim, nell'interesse della Finanziaria Ernesto Breda, la quale aveva ceduto azioni della Oto Breda Finanziaria, con obbligo di riacquisto ad una certa scadenza e ad un prezzo prefissato. L'Efim, in qualità di controgarante, era stato costretto al riacquisto delle azioni della Oto Breda Finanziaria. Nel novembre del 1995, L'Ente aveva intrapreso azione di rivalsa nei confronti della Finanziaria Ernesto Breda in liquidazione coatta amministrativa, producendo istanza tardiva di ammissione allo stato passivo della società, per il valore di 225 miliardi di lire. In conseguenza di ciò aveva iscritto tale valore tra i crediti finanziari.

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti :

Con decreto del Ministro del Tesoro n. 752201 del 19/11/96 sono stati determinati i valori dei crediti dell'Ente verso le società del settore ferroviario da convertire in capitale delle stesse società.

A seguito di tale decreto, si è proceduto ai seguenti aumenti di capitale sottoscritti direttamente da parte dell'Ente:

- Aviover	279.098.530.701
- Breda Costruzioni Ferroviarie	96.142.897.303
- Avis	20.283.779.646
- Cometra	3.659.598.627
- CPA Sud	73.336.574

L'ammontare di tali partecipazioni è stato poi svalutato, per i seguenti importi, a seguito delle delibere assembleari di copertura di perdite pregresse delle stesse società, tenute nell'ottobre del 1996:

- Aviover	-218.954.556.529
- Breda Costruzioni Ferroviarie	-96.142.897.303
- Avis	-15.518.087.294
- Cometra	-2.264.649.269
- CPA Sud	-73.336.574

Per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni, conformemente a quanto già enunciato nei criteri generali:

- a) La partecipazione nella SAFIMGEST, che presenta un patrimonio netto positivo, è stata mantenuta al valore storico di carico, inferiore al patrimonio netto.
- b) Il valore delle partecipazioni COMSAL, NUOVA SAFIM, NUOVA SOPAL, EFIMDATA, EFIMPIANTI, SISTEMI E SPAZIO ed ISTITUTO RICERCHE BREDA, società in liquidazione coatta amministrativa, con patrimonio netto negativo (delle quali l'EFIM detiene direttamente o indirettamente il 100% del pacchetto azionario), era stato rettificato, già dagli esercizi 1994 e 1995, mediante l'azzeramento dello stesso, mantenendo in essere il valore nominale dei crediti; inoltre essendo l'EFIM azionista unico, e come tale chiamato al totale ripianamento dei debiti, era stato costituito un apposito fondo per onerosità presunte su partecipazioni, iscritto nelle passività dello stato patrimoniale, corrispondente al totale importo del patrimonio netto negativo. Per l'esercizio di riferimento del presente bilancio è stata trattata con gli stessi criteri la partecipazione nella società ALUMIX, compreso il versamento in conto capitale per L/mld 120 a suo tempo erogato, in previsione dell'assoggettamento a procedura di liquidazione coatta amministrativa (avvenuta in data 29/1/1997).
A seguito delle variazioni del patrimonio netto delle suddette società, intervenute nel periodo 1/1-31/12/96, il già citato fondo per onerosità presunte su partecipazioni ha subito un incremento netto di L/mld 13,1 oltre a L/mld 753,8 provenienti dalle svalutazioni, operate in esercizi precedenti, sui crediti dell'Ente verso la società ALUMIX. Tale giroconto è stato effettuato in considerazione del mutato criterio di valutazione, così come già anticipato nei criteri generali.
- c) Per la valutazione delle partecipazioni nelle società del settore ferroviario (AVIOFER, AVIS e COMETRA) al 31/12/1996, si è fatto riferimento al prezzo effettivo di cessione delle medesime società a FINMECCANICA (gennaio 1997), mediante un adeguamento del fondo onerosità presunte su partecipazioni per complessivi 28,0 miliardi di lire.
- d) Per la società Finanziaria Ernesto Breda in liquidazione coatta amministrativa (non controllata al

100 %) non e' stata rilevata la quota di competenza del patrimonio netto negativo eccedente i crediti, in quanto l'Ente non e' chiamato ad assunzione di responsabilita' per la copertura integrale dei debiti. Tale impostazione e' stata adottata anche nelle valutazioni delle partecipazioni effettuate nei bilanci delle societa' controllate dalla medesima Finanziaria Ernesto Breda.

- e) La partecipazione nella societa' Armamenti e Aerospazio S.p.A., per la quale e' stata disposta la procedura di liquidazione da parte del Presidente del Tribunale di Roma in data 30/5/1996, viene mantenuta al valore zero, costituito dal valore nominale del capitale versato dall'Ente all'atto della costituzione (200 milioni di lire), svalutato nel corso del precedente esercizio. Cio' in considerazione del fatto che il bilancio redatto dai liquidatori al 31/12/1996 espone un patrimonio netto negativo.
- f) La valutazione della partecipazione nella ex ALENIA-Aeritalia & Selenia, e' stata mantenuta al costo, corrispondente alla appostazione di debito nei confronti di Finmeccanica, in relazione all'esistenza di uno specifico accordo che prevede la semplice retrocessione della partecipazione al valore di carico.
- g) La valutazione delle partecipate dirette della Nuova Safim in liquidazione coatta amministrativa (Safim leasing e Safim factor), e' stata da quest'ultima effettuata sulla base di situazioni contabili interne, essendo le partecipate pure in stato di liquidazione coatta amministrativa gia' dal 1993 e pertanto non soggette alla predisposizione di bilancio al 31/12/96.
- h) La valutazione della RIBS, i cui titoli erano stati assegnati in gestione fiduciaria all'Efim dal Ministero del tesoro, e' effettuata al valore di carico, rettificato in aumento nell'esercizio 1992. La valutazione aveva determinato una rettifica positiva di liquidazione per 2.041 milioni di lire, senza intaccare il corrispondente valore del fondo destinato, iscritto tra le voci del patrimonio netto. Nel corso dell'esercizio 1996 e' stato ripristinato l'originario valore di carico, anche in considerazione dell'avvenuta retrocessione dei titoli, al valore di carico, al Ministero del tesoro.

Allo stato attuale, con eccezione per le societa' del

settore ferroviario, a causa delle problematiche connesse alle procedure di dismissione o di liquidazione, non e' possibile formulare una stima delle eventuali perdite derivanti dalla vendita o dalla chiusura delle liquidazioni delle partecipate in portafoglio al 31/12/1996. Pertanto, il Bilancio non include alcun fondo di accantonamento a fronte di tali evenienze.

L' elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, a norma dell'art. 2427 n. 5) del Codice Civile, e' riportato nell'allegato n. 3.

*** Crediti nelle immobilizzazioni finanziarie (Alleg. 4 e 6)**

**** Verso imprese controllate**

I crediti finanziari a medio e lungo termine verso le societa' controllate ammontano al 31/12/1996 a lire miliardi 3.771,7. L'analisi dettagliata degli stessi e' esposta all'Allegato 4.

La composizione per tipologia di conto dei rapporti verso le societa' controllate e' invece la seguente:

- Conto Finanziamento ex ECU	L/mil.di	244,1
- Conto Finanziam. Gestione Liquid.	" "	921,7
- Conto Finanziam. Stato Passivo	" "	2.444,3
- Conto Vertenza U.E.	" "	<u>161,6</u>

Totale crediti finanziari a m/lungo L/mil.di 3.771,7
=====

I suddetti valori tengono conto di svalutazioni nette operate globalmente nel corso della gestione liquidatoria (per complessivi miliardi - 950,0) sui crediti delle controllate con patrimoni netti negativi.

In tale importo e' compresa la svalutazione di crediti vantati verso la societa' SAFIM FACTOR in liq. coatta amministrativa, per complessivi 341,6 miliardi. Tali crediti traggono sostanzialmente origine da pagamenti effettuati dall'Efim in qualita' di garante della societa' e riaddebitati alla SAFIM FACTOR. Verso tale societa' l'Efim e' anche debitore per complessivi 320,6 miliardi.

Poiche' a norma dell'art. 56 della legge fallimentare l'Ente ha diritto alla compensazione tra crediti e debiti, nell'attesa di porre in essere le procedure necessarie per esercitare tale diritto, la svalutazione operata puo' considerarsi prudentiale.

Altra svalutazione significativa riguarda lire 225 miliardi, operata sui crediti verso la Finanziaria Ernesto Breda in liquidazione coatta amministrativa. Così come commentato alla voce "partecipazioni", l'importo di cui trattasi era stato girato da quella voce al conto "crediti". Nell'esercizio corrente tale credito e' stato, prudenzialmente, svalutato nella misura del 100% per l'elevato grado di rischio di buon esito della insinuazione tardiva allo stato passivo della Finanziaria Ernesto Breda, a suo tempo presentata dall'Efim.

Tra i conti d'ordine, alla voce "Beni presso terzi in comodato, deposito, a custodia o motivi similari", e' appostato l'importo di 23.865 milioni, corrispondente al valore nominale di 23.865.000 azioni da lire 1.000 cadauna.

Il conto finanziamento ex ECU si riferisce ad un residuo credito verso Alumix per erogazioni effettuate alla suddetta societa' attingendo dalle disponibilita' derivanti dal prestito di originari 300 milioni di ECU, assunto dall'Efim nel 1985. Tale importo, che non era presente nel bilancio al 31/12/95 in quanto svalutato in esercizi precedenti, e' conseguente al ripristino del valore dei crediti commentato in precedenza.

Il conto finanziamenti gestione liquidatoria si riferisce alle erogazioni effettuate dall'Ente in forza della citata legge 33 del 17/2/93 alle diverse societa' del gruppo, per consentire alle stesse di liquidare i loro debiti ante 18/7/92 a determinate categorie di fornitori, nonche' per consentire il mantenimento dei livelli produttivi.

Il conto finanziamenti Stato Passivo (2.444,3 mld.), riguarda prevalentemente i crediti vantati verso la Nuova Safim in l.c.a., Comsal in l.c.a. e Nuova Sopal in l.c.a., per effetto del pagamento dei loro debiti ante 18/7/92 ammessi allo stato passivo e liquidati sia attraverso la corresponsione di obbligazioni, sia a mezzo pagamenti per contanti (medio termine e debiti in valuta). Riguardano, inoltre, 186,4 miliardi conseguenti ad un intervento in garanzia di Efim su debiti di Alumix. Anche tale intervento fu effettuato attraverso l'inserimento dei creditori nello stato passivo di Efim. Tali crediti trovano corrispondenza, se pur in parte

articolate in maniera differente, in altrettanti debiti esposti nel passivo.

Il conto Vertenza U.E. si riferisce a pretese creditorie lorde dell'Efim nei confronti delle società ALUMIX e COMSAL in l.c.a. derivanti da una decisione della Commissione della U.E. in relazione ad aumenti di capitale, rispettivamente per 70 e 30 miliardi, giudicati incompatibili con il Mercato Comune, ai sensi dell'art. 92 del Trattato. La decisione è stata confermata e resa definitiva da una pronuncia della Corte di giustizia. Il credito lordo verso le società, maggiorato per interessi moratori, ammonta, al 31/12/96 a 161,6 miliardi di lire, anche in forza dei ripristini di valore per 110,0 mld operate sul credito verso ALUMIX, cui corrisponde, come commentato nella voce partecipazioni, un pari accantonamento nel fondo per onerosità presunte su partecipazioni.

L'incremento netto dei crediti finanziari a m/l termine verso le controllate, rispetto ai valori al 31/12/95, ammonta a L/miliardi 1.347,8.

Le eventuali perdite derivanti da inesigibilità dei crediti verso le società controllate, attualmente non prevedibili, saranno portate a Conto economico negli esercizi nei quali tali eventi si renderanno intellegibili, ovvero si verificheranno.

**** Verso altri**

Ammontano complessivamente a lire milioni 194. E' ricompreso in tale valore il credito infruttifero (178 milioni) verso la Società Emit (Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.p.A.), conseguente alla cessione della controllata Officine Termotecniche Breda. Al credito su menzionato, a cui vanno sommati 28 milioni ricompresi nell'attivo circolante, corrisponde una posizione debitoria, verso la stessa società, di 116 milioni di lire.

Poiché i crediti sono sorti ante liquidazione coatta amministrativa, è intenzione del Commissario liquidatore procedere alla compensazione debiti/crediti ex art. 56 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267.

Ulteriori informazioni sulla variazione intervenuta

nell'esercizio sui crediti finanziari sono desumibili dal
prospetto allegato, redatto a norma del comma 4 dell'art
2427 del C.C. .

ATTIVO CIRCOLANTE**- Crediti dell'attivo circolante (Allegati n. 5 e 6)**

I crediti iscritti nell'attivo circolante riguardanti società del Gruppo non direttamente controllate dall'Efim (e, contestualmente, in liquidazione coatta amministrativa) sono stati interamente svalutati in presenza di patrimoni netti negativi. Cio' indipendentemente da possibili, ma, allo stato, non prevedibili recuperi parziali degli stessi.

Il totale dei crediti di cui trattasi si e' decrementato per un importo netto di lire miliardi 12,8, in conseguenza principalmente del trasferimento alla società Aviofer di obbligazioni Cassa DD.PP. per 60,7 miliardi di lire, solo in parte compensato dagli interessi calcolati sui crediti vantati verso le società del Gruppo (al tasso del 10 % non capitalizzato) e le società terze (al tasso del prime rate ABI, con capitalizzazione trimestrale) per i finanziamenti ad esse erogati.

Nel conto dell'attivo circolante "Crediti verso altri" sono ricomprese talune appostazioni relative alla operazione di cessione delle società del comparto difesa a FINMECCANICA, in attesa che venga definito, a norma di contratto, il prezzo netto di cessione delle azioni e delle quote.

Le appostazioni in argomento riguardano:

- a) crediti verso FINMECCANICA per 2.472,1 miliardi di lire, così composti:
 - a1) Valore di carico delle azioni e quote cedute a Finmeccanica (1.805,9 miliardi di lire, non produttivi di interessi);
 - a2) Finanziamento a società controllate da Finmeccanica e acquirenti dei rami aziendali delle società della difesa (ante cessione azioni e quote) per 438,4 miliardi di lire;
 - a3) A dedurre: quota provvisoria di prezzo corrisposto dalla Finmeccanica in pagamento delle azioni e quote (per 81 milioni di lire);
 - a4) Interessi sul finanziamento dei citati 438,4 miliardi (85,0 miliardi addebitati alle società acquirenti i complessi aziendali, di cui 31,0 miliardi "girati" alle stesse da Finmeccanica).
 - a5) Credito derivante dall'acquisto da parte di

Finmeccanica di azioni inoptate delle società del comparto difesa trasferite a FINMECCANICA, per l'importo di lire 32,5 miliardi (questo credito nell'esercizio precedente figurava come credito v/terzi).

- a6) Credito v/società del settore difesa cedute a Finmeccanica per l'importo di lire 90,1 miliardi (questo credito nell'esercizio precedente figurava come credito v/terzi).
- a7) Crediti per interessi sul finanziamento alle società del settore difesa cedute a Finmeccanica per l'importo di lire 20,2 miliardi (questo credito nell'esercizio precedente figurava come credito v/terzi).

A decremento del valore dei crediti esposti al punto a) e' stato inserito nel passivo, in una posta "partite da regolare" inclusa tra gli "altri debiti", l'importo di 2,7 miliardi di lire, dovuto ad una differenza, in corso di accertamento nei confronti di FINMECCANICA, relativo alla operazione di trasferimento delle azioni di una società del comparto mezzi e sistemi di difesa.

Poichè non si è in grado, allo stato attuale, di definire i prezzi di cessione delle azioni e quote di cui al punto al), anche nell'eventualità di una possibile svalutazione che avesse a determinarsi in futuro, non disponendo di un qualsivoglia termine di quantificazione della stessa, ai sensi del principio n. 19, punto 2 emesso dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei ragionieri, si è ritenuto di non dover procedere ad alcun accantonamento di prudenzialità al conto economico, limitandoci ad una doverosa informazione in questa sede.

- b) Crediti verso Erario, per un ammontare complessivo di 315,7 miliardi di lire.

Per le informazioni in merito alla composizione, natura ed alla scadenza dei suddetti crediti, così come richiesto dall'art. 2427 C.C. comma n. 4, si rimanda all'apposito prospetto riportato in allegato.

- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

* Altri titoli

Tale voce (163,9 miliardi) è formata da CCT 93/99 per 75,4 miliardi, ricevuti nel 1993, da obbligazioni Cassa DD.PP 93/98 per 83 miliardi e da CCT 96/06 per 5,5 miliardi ricevuti nell'esercizio.

- Disponibilità liquide

La voce in oggetto, al 31/12/1996, risulta così composta :

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
(attivo circolante)
(ART. 2427 C.C. N° 4)

(Valori espressi in milioni di lire)

Variazioni dell'esercizio

DESCRIZIONE	Valore a Bilancio al 31.12.95	Incrementi	Utilizzi	Valore a Bilancio al 31.12.96
Depositi bancari e postali	254.434	2.126.492	2.183.300	197.626
Tesoreria Centrale dello Stato (conto infruttifero)	1.389.136	573.368	1.477.562	484.942
Assegni	0			0
Denaro e valori in cassa	3	24.007	24.005	5
TOTALE	1.643.573	2.723.867	3.684.867	682.573

La liquidita' netta assomma, pertanto, a 682,6 miliardi di lire.

Per quanto riguarda la posta piu' significativa - rappresentata dalle disponibilita' sul conto infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato (484,9 miliardi di lire) - va precisato che, a norma della citata legge 33 del 17/2/93 e della legge 738 del 27/12/94, che ne modifica l'art. 5, comma 7, "Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti al Commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'Ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione coatta amministrativa. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilita' di spettanza dell'Ente soppresso e del Commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. ..."

RATEI E RISCONTI ATTIVI (Allegati n. 6 e 7)

La voce e' costituita da ratei di interessi da societa' controllate per lire milioni 423,4, da ratei verso terzi per lire milioni 1.865,5, riguardanti, questi ultimi, essenzialmente anticipazioni per il riacquisto di crediti di imposta (231,5 milioni) ed interessi sulle obbligazioni Cassa DD.PP. 93/98 menzionate nella voce altri titoli.



- PASSIVITA' E NETTO -**PATRIMONIO NETTO**

La voce in oggetto risulta' cosi' composta :

PATRIMONIO NETTO
(ART. 2427 C.C. N° 4)

(Valori espressi in milioni di lire)

Variazioni dell'esercizio

DESCRIZIONE	AL 31.12.1995	Apporti	Trasferimento al Ministero del Tesoro	Riclassifiche	Perdita esercizio 1996	AL 31.12.1996
Fondo di dotazione :						
- Ordinario	3.819.435					3.819.435
- RIBS	13.850	470				14.320
- INSAR	9.000					9.000
Prestiti obbligazionari e mutui a carico dello Stato, iscrivibili a fondo di dotazione	474.053	0				474.053
Utili (perdite) portati a nuovo	-12.745.469			-1.109.571		-13.855.040
Utili (perdite) dell'esercizio	-1.109.571			1.109.571	-1.236.760	-1.236.760
TOTALE	-9.538.702	470	0	0	-1.236.760	-10.774.992

Il Fondo di dotazione dell'Ente al 31/12/1996 ammonta a lire miliardi 3.842,3, così di seguito suddiviso :

* Fondo di dotazione ordinario	L/mil.di	3.819,4
* Fondo di dotazione destinato	" "	22,9

Nel corrente esercizio non ha subito alcuna variazione.

Il Fondo di dotazione ordinario risulta inferiore alle perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo, dal momento che tali perdite non hanno più comportato interventi del Tesoro dello Stato, mentre i Fondi destinati trovano specifica contropartita negli investimenti in partecipazioni disposti per legge, eventualmente rettificati dalle svalutazioni.

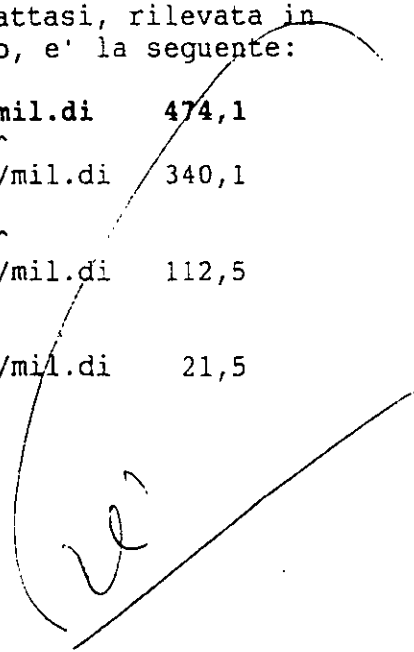
Prestiti Obbligazionari e mutui BEI con servizio a carico dello Stato, iscrivibili a Fondo di dotazione.

L'Efim, con specifici provvedimenti legislativi, emessi negli anni scorsi, era stato autorizzato a contrarre Prestiti obbligazionari e mutui con la Banca Europea per gli Investimenti. L'intero servizio del prestito per i debiti così contratti, sia in linea capitale che in linea interessi, era stato assunto a carico del Tesoro dello Stato, obbligato a rimborsare all'Efim le somme dall'Ente anticipate alle scadenze contrattuali.

A seguito della soppressione e della liquidazione dell'Ente, l'articolo 6 comma 2, lettera f del D.L. 487/92, convertito con la legge n° 33 del 17/2/1993, dispone che " il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti", pertanto le rate scadute ed a scadere dopo la data della messa in liquidazione dell'Efim sono state estinte direttamente dal Tesoro.

La composizione della voce di cui trattasi, rilevata in una specifica riserva del patrimonio netto, è la seguente:

Rate scadute	L/ mil.di	474,1
* Importo capitale della 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a rata del P.O. EFIM 1986-1995	L/mil.di	340,1
* Importo capitale della 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a rata del P.O. EFIM 1987-1994	L/mil.di	112,5
* Mutuo BEI Legge 27.12.83 n°730 rate incassate (Capit.+inter.)	L/mil.di	21,5



FONDI PER RISCHI ED ONERI

La composizione dei Fondi per rischi ed oneri e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, risultano le seguenti :

FONDI PER RISCHI ED ONERI

(ART. 2427 C.C. N° 4)

(Valori espressi in milioni di lire)

Variazioni dell'esercizio

DESCRIZIONE	AL 31.12.1995	Accantona- menti da c/economico	Utilizzi diretti	Eventuali assorbimenti a c/economico	Giroconto	AL 31.12.1996
Fondo onerosita' presunte su partecipazioni	2.116.140	153.936	0	-113.647	753.758	2.910.187
Fondo per altre onerosita' presunte	722.753	109.368	-286.765	0		545.356
TOTALE	2.838.893	263.304	-286.765	-113.647	753.758	3.455.544

L'importo dell'accantonamento lire milioni 263.304 differisce da quello iscritto al conto economico 153.936, per l'accantonamento per interessi (1%) su debiti verso il Tesoro lire milioni 109.368, iscritto tra gli oneri finanziari.

Il fondo per onerosita' presunte su partecipazioni si riferisce agli accantonamenti effettuati, dopo la svalutazione delle partecipazioni, al fine di fronteggiare le ulteriori perdite derivanti dall'adeguamento al netto patrimoniale (negativo) delle societa' controllate dall'Ente, per le quali lo stesso e' direttamente impegnato. Qui di seguito sono evidenziati in dettaglio i movimenti del fondo :

(L/miliardi) al 31/12/95 esercizio in esame al 31/12/96
Accanton. Utilizzi

- Alumix	554,4	840,1(*)	0	1.394,5
- Comsal	131,7	32,4	0	164,1
- Efimdata	69,1	4,2	0	73,3
- Efimpianti	333,4	0	-3,8	329,6
- Istit.Ric.Breda	7,0	1,9	0	8,9
- Nuova Safim	659,1	0	-58,9	600,2
- NuovaSopal	199,8	1,0	0	200,8
- Sist. e Spazio	161,6	0	-50,9	110,7
- Aviofer	0	24,0	0	24,0
- Avis	0	2,6	0	2,6
- Cometra	0	1,4	0	1,4
Totale	2.116,1	907,7	-113,6	2.910,2
	=====	=====	=====	=====

(*) Di cui L/mld 753,8 derivanti da giroconti di svalutazione crediti effettuate in esercizi precedenti.

Gli utilizzi del fondo (per 113,6 miliardi di lire) sono dovuti ad adeguamento dello stesso, conseguente al miglioramento del patrimonio netto di alcune societa' controllate.

Il fondo per altre onerosita' presunte, si riferisce agli accantonamenti effettuati per fronteggiare :

- a) differenze tra il tasso di interesse contabilizzato e quello praticato al Tesoro dello Stato sui finanziamenti ricevuti dalla Cassa Depositi e Prestiti: A norma dell'art. 5, comma 3 della legge 33 del 17/2/93, le condizioni di scadenza e di tasso per le anticipazioni concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti sono determinate con decreti del Ministro del Tesoro. I decreti via via emessi per le erogazioni, fanno riferimento al tasso vigente previsto per i mutui con

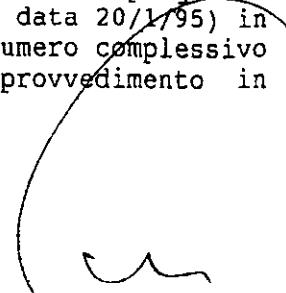
scadenza ventennale (9%). A tale tasso sono stati calcolati e contabilizzati gli interessi passivi per le somme incassate dal Tesoro.

In base ad una circolare successiva del Ministero del Tesoro (prot. 345859 del 24/2/1994), e' stato stabilito che per tutte le anticipazioni concesse dall'Efim alle proprie controllate e dal Tesoro all'Efim, si deve far riferimento al tasso legale (10%).

L'accantonamento effettuato per l'esercizio 1/01-31/12/96 ammonta a lire miliardi 109,4, che si aggiungono ai 209,1 miliardi accantonati fino al 31/12/95;

- b) presumibile obbligo di rimborso al Tesoro dello Stato di lire miliardi 12 a suo tempo erogati e finalizzati alla realizzazione dell'iniziativa Comital Sud non piu' attuata;
- c) rischi rivenienti da garanzia fideiussoria prestata a favore dell'Ufficio IVA di Rieti, per l'importo di 1.337 milioni, a seguito di contenzioso in atto con la ex controllata ICAR (Industria Carni Alimentari Reatina) su accertamenti d'imposta relativi agli anni 75-82;
- d) oneri presunti su prepensionamenti di gruppo: Come e' noto, il D.L. 28/8/1994 n. 516 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/10/1994 n. 598, all'art. 4 ha autorizzato il Commissario liquidatore dell'EFIM a predisporre un programma di prepensionamenti di anzianita' e di vecchiaia che andra' a scadere il 30 giugno 1996, con onere a totale carico della gestione liquidatoria. Il comma 4 del citato D.L. ha previsto:
 - 1) n. 1.500 prepensionamenti per la holding e per tutte le altre societa' da essa controllate, escluse le societa' manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale e quelle del settore alluminio;
 - 2) n. 1.050 prepensionamenti per le societa' capogruppo e le societa' controllate del settore alluminio.

In attuazione di quanto sopra, il Commissario dell'Efim ha previsto in data 22/11/94 un programma di prepensionamenti (modificato in data 20/1/95) in cui stimava in 2.485 unita' il numero complessivo dei dipendenti beneficiari del provvedimento in esame.



Occorre tener presente che l'onere relativo non può essere adeguatamente calcolato, poiché si compone di elementi non in possesso delle società da cui gli interessati dipendono, e sono frutto di calcoli effettuati dagli Istituti Previdenziali sulla base di dati da essi posseduti e diversi da soggetto a soggetto.

Cio' premesso, al fine di determinare nella misura più attendibile possibile l'onere da porre a carico dell'Ente, si è ritenuto opportuno fare riferimento alla relazione tecnica relativa al D.L. 29/6/1994 n. 417 (successivamente reiterato con il citato D.L. 28/8/1994 n. 516). Nella citata relazione tecnica, la somma globalmente prevista, a tale fine, ammontava a lire 375.166.000.000, determinata sulla base di un costo medio per ciascun dirigente di 360 milioni e per ciascun impiegato/operaio di lire 140 milioni.

Nell'esercizio in esame si è avuto un utilizzo del fondo per lire miliardi 174,8, dovuto a prepensionamenti attuati;

- e) oneri per eccedenze del personale del settore difesa, per lire 145,5 miliardi, a norma del D.L. 22/11/94 n. 643, art. 11, comma 3 b). Nell'esercizio in esame si è avuto un utilizzo per 111,1 miliardi, essendo stata inserita tale somma nello stato passivo dell'Efim, depositato in tribunale il 12/5/1997 ai sensi dell'art. 209 del R.D. 16/3/1942 n. 267.

E' stato utilizzato il fondo di 821,5 milioni, accantonato nell'esercizio 1995, a seguito del rimborso alla società Alumix dell'importo a suo tempo erogato dall'Efim per prepensionamenti del personale e dalla stessa società riversato all'Ente nell'esercizio 1995, in forza di una delibera assembleare che lo aveva erroneamente ritenuto un finanziamento.

Ai fini di una doverosa informativa, si precisa che il fondo in esame non accoglie alcun accantonamento di prudenzialità relativamente al lodo arbitrale "Mirabelli" citato nella relazione sulla gestione tra gli "eventi di rilievo" successivi al 31/12/96. Cio' in applicazione del principio n. 19, punto 2, emesso dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei ragionieri, in quanto non è, allo stato, quantificabile l'onere eventualmente riferibile all'Ente, in esecuzione del richiamato lodo.

Una analisi dettagliata delle variazioni intervenute durante l'esercizio ai fondi per rischi ed oneri è evidenziata nella tavola precedentemente esposta.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La movimentazione nel corso dell'esercizio in esame è stata la seguente :

Consistenza al 31/12/1995	L/mil.di	0,6
. Accantonamento al conto economico	L/mil.di	0,4
. Utilizzi per indennità corrisposte	L/mil.di	0,7
Consistenza al 31/12/1996	L/mil.di	0,3

L'ammontare dell'accantonamento è adeguato agli impegni maturati verso il personale dipendente in organico al 31 dicembre 1996 per le indennità di fine rapporto di lavoro, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle vigenti norme di legge e di contratto e dai trattamenti economici in atto.

DEBITI (Allegati n. 8 e 9)

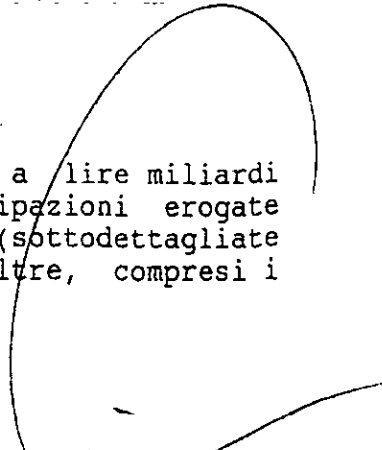
Le voci che compongono tale raggruppamento (e per le quali in base all'art. 2427, comma 4, del C.C. si riporta in appositi allegati il dettaglio delle variazioni intervenute nell'esercizio 1/1/1996 - 31/12/1996), sono rappresentate dalle seguenti appostazioni, per natura :

*** Debiti verso banche**

Non esiste una esposizione debitoria verso gli istituti di credito al 31/12/1996.

*** Debiti verso altri finanziatori**

La voce assomma complessivamente a lire miliardi 14.506,2 ed è costituita dalle anticipazioni erogate all'Ente dalla Cassa Depositi e Prestiti (sottodettagliate per legge di autorizzazione). Sono, inoltre, compresi i



valori erogati direttamente dalla Cassa Depositi e Prestiti a seguito della procedura del c.d. "stato passivo", sia attraverso le linee di credito presso Banca di Roma (per i debiti in valuta e per quelli in lire verso banche estere), sia a mezzo di obbligazioni. Tali obbligazioni sono state emesse per i debiti ante 18/7/92 di Efim, Nuova Safim, Nuova Sopal e Comsal e per soddisfare i creditori ammessi allo stato passivo di Edina in l.c.a., depositato nel 1996. Per queste ultime società controllate, e' appostato un corrispondente credito iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie.

L'analisi dei debiti di cui trattasi e' cosi' composta:

-Anticipazioni DL.382/92 conv.legge n°68/93	L/mld	282,0
-Anticipazioni DL.487/92 conv.legge n°33/93	"	3.619,0
-Anticipazioni DL. 22/94 conv.legge n°738/94	"	3.445,5
-Pagamenti diretti debiti in valuta dello stato passivo (linee di credito Banca di Roma)	"	2.138,1
-Pagamenti per stato passivo diretto EFIM	"	819,3
-Pagamenti per stato passivo Nuova Safim liq.	"	1.186,0
-Pagamenti per stato passivo Nuova Sopal liq.	"	0,5
-Pagamenti per stato passivo Comsal liq.	"	117,9
-Pagamenti per stato passivo Edina liq.	"	31,4
-Interessi maturati al 31/12/1996	"	2.836,8
-Recupero oneri per non capitalizzazione inter.	"	-29,6
Totale	L/mil.di	14.506,2
		=====

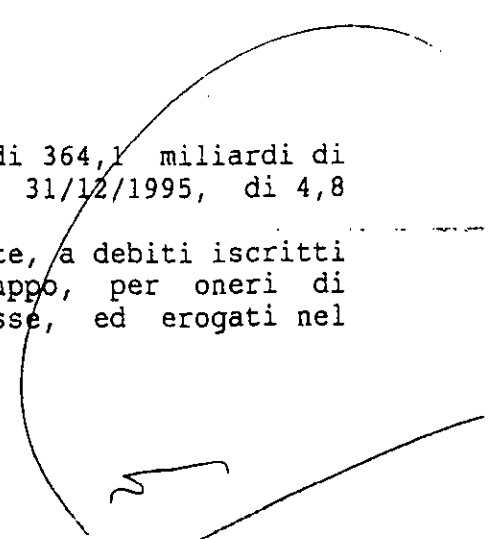
*** Debiti verso fornitori**

La voce comprende i debiti commerciali in essere al 31/12/96 ed ammonta a lire 448,8 milioni per il conto ordinario, ed a lire 84,4 milioni per fatture da ricevere.

*** Debiti verso imprese controllate**

La voce espone un debito finanziario di 364,1 miliardi di lire, con un decremento, rispetto al 31/12/1995, di 4,8 miliardi di lire.

Tale decremento e' dovuto, essenzialmente, a debiti iscritti al 31/12/95 verso società del Gruppo, per oneri di prepensionamento richiesti dalle stesse, ed erogati nel 1996.



*** Debiti tributari**

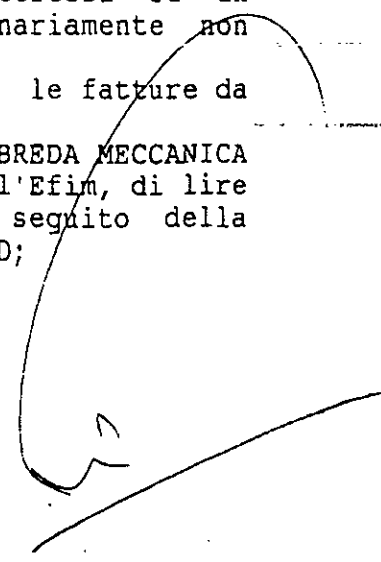
I debiti verso l'Erario ammontano complessivamente a lire milioni 68,9, e riguardano le ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo e l'IVA.

*** Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale**

Tale voce si riferisce ai saldi dovuti a fine anno ai suddetti Istituti per le quote a carico sia dell'Ente sia dei dipendenti e che al 31 dicembre 1996 ammontano a lire milioni 61,0.

*** Altri debiti**

La voce comprende debiti di natura diversa per un importo complessivo di lire 158,6 miliardi, riferito, prevalentemente, a:

- il debito verso la FINMECCANICA (32 miliardi), relativo all'operazione di acquisizione del pacchetto ex ALENIA, già commentato nella posta partecipazioni;
 - il debito verso l'ENI (3,6 miliardi), che attiene ad un contenzioso in atto con lo stesso ENI e che è stato allineato al 20/1/1995, mediante il calcolo degli interessi (per lire 18,6 milioni) dal 1/1/95 al 20/1/95. Dopo tale data il debito non è considerato oneroso, essendo l'Efim in liquidazione coatta amministrativa;
 - i debiti ante 18/7/1992 (297,7 milioni di lire) non inseriti nello stato passivo, perché mancanti di istanza di ammissione e, pertanto, non pagati a mezzo obbligazioni;
 - il debito verso CREDIOP, per 4,8 miliardi di lire, dovuto al mancato pagamento di interessi su un finanziamento a medio termine, originariamente non inseriti nello "stato passivo";
 - i debiti verso professionisti (comprese le fatture da ricevere) per lire miliardi 1,4;
 - il debito verso le società OTO MELARA e BREDAS MECCANICA BRESCIANA, per l'incasso, effettuato dall'Efim, di lire 1,5 miliardi di loro competenza, a seguito della cessione alla FISSORE della OTO BREDAS SUD;
- 

- l'accantonamento del premio feriale annuo, relativo ai dipendenti Efim, per un importo di lire milioni 8,0;
- una partita di lire 2,7 miliardi, iscritta a compensazione di una corrispondente posta esposta tra i crediti dell'attivo circolante, riguardante una differenza, in corso di accertamento nei confronti di FINMECCANICA, relativa alla operazione di trasferimento delle azioni di una società del comparto mezzi e sistemi di difesa;
- il debito verso FINMECCANICA per 111,1 miliardi, iscritto nello stato passivo dell'Efim, per il parziale riconoscimento della prevista erogazione di 145,5 miliardi per oneri per eccedenze del settore difesa, a norma del D.L. 22/11/94 n. 643, art. 11 comma 3 b).

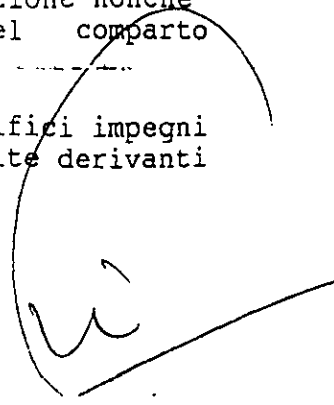
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non si prevedono ulteriori passività a carico dell'Ente oltre a quelle rilevate in bilancio.

CONTI D'ORDINE

GARANZIE PRESTATE

Le garanzie rilasciate nell'interesse di imprese controllate e per obbligazioni proprie, iscritte per l'ammontare corrispondente all'effettivo impegno in essere, ammontano complessivamente a 1.095,5 miliardi di lire ed hanno subito un incremento netto, rispetto al 31/12/1995, complessivamente di 4,1 miliardi, come risulta dall'allegato dettaglio (allegato n. 13).

Per le garanzie prestate non sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi, in virtù del fatto che:

- a) Quelle rilasciate nell'interesse delle società del settore difesa saranno, per effetto dell'art. 10 del contratto di compravendita, assunte direttamente dalla Finmeccanica e, nelle more della formalizzazione, risultano coperte da una clausola contrattuale di manleva o di rifusione delle perdite eventualmente subite;
 - b) Quelle, invece, rilasciate a favore esclusivo di creditori sono direttamente correlabili a corrispondenti importi iscritti nei bilanci delle società garantite; pertanto l'eventuale loro escussione si tradurrebbe nella sostituzione dell'Efim al creditore originario, a favore del quale le garanzie hanno effetto. Invero, tale sostituzione non produrrebbe alcuna modificazione nel patrimonio netto delle società controllate, il cui valore negativo risulta già interamente recepito nel conto economico dell'Ente.
 - c) A norma dell'art. 11, comma 5 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 27/12/1993 n. 738, sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal Commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsto dal programma di liquidazione nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario.
 - d) La dettagliata analisi degli altri specifici impegni non induce a prevedere rischi di perdite derivanti dalle garanzie prestate.
- 

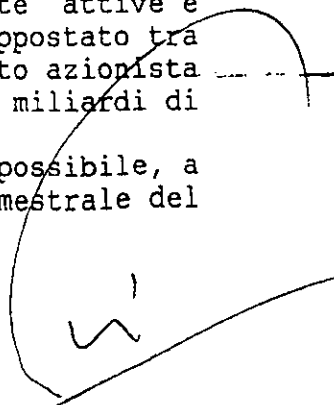
ALTRI CONTI D'ORDINE

I valori, espressi in milioni di lire, comprendono:

Garanzie ricevute da terzi	1.375
Beni presso terzi in comodato, deposito, a custodia o motivi simili.	417.465
Titoli presso terzi per partecipaz. ad assemblee	10.896
Crediti verso controllate per crediti acquistati da Chemical Bank	193.551
Crediti verso Cassa DD.PP. su assegnazione 300 Miliardi	18.000
Crediti verso Cassa DD.PP. su assegnazione 9.000 Miliardi	2.673.699
Rischi di perdite su swap Nuova Safim	172.615
TOTALE altri conti d'ordine	3.487.601
	=====
TOTALE GENERALE	4.583.129

Tra le diverse voci, la cui analisi delle variazioni rispetto ai valori al 31/12/1995 e' esposta nell'allegato n. 13, particolare rilievo merita quella che riguarda il problema dei contratti di swaps della Nuova Safim in l.c.a.: esistendo il rischio che la predetta societa' non recuperi, o recuperi solo parzialmente il valore netto derivante dalla somma algebrica delle partite attive e passive relative a tali contratti, e' stato appostato tra gli altri conti d'ordine dell'Ente, in quanto azionista unico, il rischio massimo conseguente (172,6 miliardi di lire).

L'esatta determinazione di tale valore e' stata possibile, a seguito della trasmissione della relazione semestrale del



Commissario liquidatore della Nuova Safim in l.c.a. relativa al periodo 16/2/96 - 15/8/96.

L'appostazione tra i conti d'ordine e' conseguenza della volonta', da parte del Commissario liquidatore, di esperire ogni azione legale utile al fine di impedire gli effetti della "early termination" dei contratti di swaps.

A tale riguardo, gia' dal febbraio 1996 e' stato richiesto un parere scritto sull'argomento al barrister Mr. Mark Hapgood di Londra.

Tale parere, emesso nel mese di maggio 1996, dopo diversi incontri avuti anche alla presenza e con la consulenza del Prof. Santamaria di Milano, prevede l'accoglimento favorevole in caso di eventuale ricorso alla magistratura londinese.

Contemporaneamente e' stato richiesto, ad una societa' specializzata, di formulare ipotesi circa prevedibili incassi ed esborsi conseguenti dai possibili esiti della causa da avviare presso la Corte di Londra.

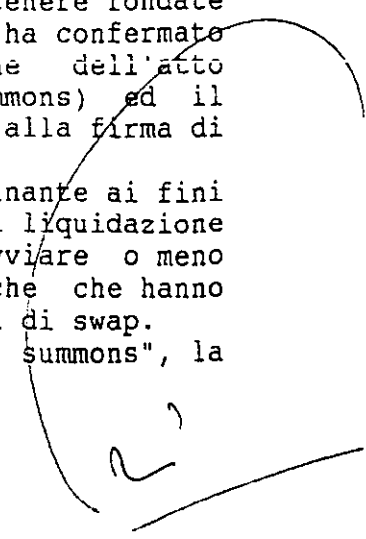
In data 8/8/1996, tenuto conto del parere favorevole del barrister, lo studio legale Hobson Audley Hopkins & Wood ha inviato alla Sakura Bank una lettera articolata in cui si contesta, a nome di Nuova Safim in liquidazione coatta amministrativa, l'applicazione ai contratti di swap dell'"event of default", che ha determinato il termine anticipato del contratto, spiegandone le ragioni e concedendo il termine di tre settimane per veder riconoscere, invece, l'"event of illegality" e quindi la vigenza, fino al termine, delle condizioni originarie del contratto stesso. In mancanza dell'accoglimento di tale richiesta, la Nuova Safim avrebbe iniziato procedure legali presso la High Court di Londra.

Con lettera del 28/8/1996, la Sakura Bank ha respinto la richiesta ed ha confermato la validita' della "early termination date" a suo tempo notificata e che la "swap transaction" deve ritenersi effettivamente chiusa il 18/12/1992.

Nel settembre 1996 Mr. Hopkins, dopo aver discusso con il barrister Mr. Hapgood, ha comunicato di non ritenere fondate le obiezioni sollevate dalla Sakura Bank, ed ha confermato di avere--- iniziato--- la predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio (originating summons) ed il relativo "affidavit" (mandato) da sottoporre alla firma di Nuova Safim in l.c.a..

L'esito di tale "causa pilota" sara' determinante ai fini delle decisioni degli organi della Procedura di liquidazione della Nuova Safim sulla opportunita' di avviare o meno azioni legali nei confronti delle altre banche che hanno dichiarato la scadenza anticipata dei contratti di swap.

A seguito della notifica dell'"originating summons", la



controparte ha opposto all'attrice lo stato di insolvenza, per cui si e' reso necessario, anche a seguito di conforme determinazione della Corte inglese, il rilascio di una fideiussione bancaria a garanzia del pagamento delle spese legali della convenuta, in caso di soccombenza della Nuova Safim in l.c.a..

Oltre al citato stato di insolvenza, la Sakura Bank ha opposto altre eccezioni che, a parere del barrister Hapgood, non sembrerebbero compromettere l'auspicato buon esito del contenzioso in essere.

L'obiettivo della Nuova Safim resta, per quanto possibile, quello di definire la controversia nell'ambito dell'"originating summons", evitando un giudizio ordinario che richiederebbe una procedura temporalmente piu' lunga ed economicamente piu' onerosa.

I calcoli effettuati dalla citata societa' specializzata in merito alle conseguenze della controversia legale prevedono (per la posizione aperta con Sakura Bank):

- a) in caso di peggior esito della controversia, un incasso netto di circa 6 milioni di dollari U.S.A.;
- b) in caso di esito al meglio della controversia, un incasso netto di circa 14 milioni di dollari U.S.A..

Il valore netto esposto nella situazione patrimoniale della Nuova Safim e' rappresentato da un credito verso Sakura Bank di lire 10.184.285.815.

RFIN in liquidazione coatta amministrativa

STATO P.I.

ATTIVO	AL 31.12.1996	AL 31.12.1995
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
a) parte richiamata	0	0
b) parte non richiamata	0	0
	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1. Costi di impianto ed ampliamento	0	0
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3. Diritti di brevetto industriale e di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5. Avviamento	0	0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7. Altre	0	0
	0	0
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1. Ferretri e fabbricati	0	0
2. Impianti e macchinario	2.100.992	4.907.505
3. Attrezzature industriali e commerciali	13.175.000	5.055.607
3.bis Beni gratuitamente devolvibili	0	0
4. Altri beni	161.703.000	106.521.036
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	177.130.992	117.286.228
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1. Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	136.879.520.757	76.735.516.505
b) imprese collegate	6.160.661.710	
c) altre imprese	51.639.801.629	53.211.263.040
	194.680.044.096	129.946.810.425
1bis. Versamenti in c/partecipazioni	0	0
2. Crediti:		
a) verso imprese controllate	3.171.742.193.503	2.023.962.009.649
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso imprese controllanti	0	0
d) verso altri	194.032.429	194.032.429
	3.771.936.225.934	2.424.156.642.078
3. Altri titoli	0	0
4. Azioni proprie	0	0
(per un valore nominale complessivo di)		
	3.966.616.270.030	2.554.103.452.503

Totale immobilizzazioni (B)		3.966.793.609.022		2.554.220.736.731
C - ATTIVO CIRCOLANTE				
I RIMBORSI				
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo		0		0
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0		0
3. Lavori in corso su ordinazione		0		0
6. Prodotti finiti e merci		0		0
a) prodotti finiti		0		0
b) merci		0		0
		0		0
5. Acconti		0		0
		0		0
II CREDITI		0		0
1. verso clienti		0		0
2. verso imprese controllate		104.773.570.183		71.749.273.393
3. verso imprese collegate		0		0
4. verso imprese controllanti		0		0
5. verso altri	2.790.100.633.592	2.790.100.633.592	2.835.959.257.333	2.835.959.257.333
(2)	2.790.100.633.592	2.894.882.203.775	2.835.959.257.333	2.907.700.530.726
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
1. Partecipazioni in imprese controllate		0		0
2. Partecipazioni in imprese collegate		0		0
3. Altre partecipazioni		0		0
4. Azioni proprie		0		0
(per un valore nominale complessivo di)				
5. Altri titoli		163.876.000.000		75.376.000.000
		163.876.000.000		75.376.000.000
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1. Depositi bancari e postali		197.626.543.890		254.430.050.124
(bis. Tesoreria Centrale dello Stato (conto istrut.)		104.942.207.896		1.389.136.386.010
2. Assegni		0		0
3. Denaro e valori in cassa		4.779.641		2.673.734
		602.573.611.435		1.643.573.110.272
Totale attivo circolante (C)		3.741.331.815.210		4.626.657.660.990
D - RATEI E RISCONTI				
a) disaggi di emissione ed altri oneri simili su prestiti		0		0
b) ratei e riscuoti		2.200.954.421		1.011.410.360
		2.200.954.421		1.011.410.360
TOTALE ATTIVO		7.710.416.170.652		7.181.809.000.009

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVO		AL 31.12.1996		AL 31.12.1995
A) PATRIMONIO NETTO				
I CAPITALI		3.042.755.182.896		3.042.285.182.896
II RISERVA SOPRAPPRESO AZIONI		0		0
III AZIONI SOTTOSCRITTE		0		0
a) su aumenti di capitale in corso		0		0
b) versamenti soci in conto capitale		0		0
		0		0
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE		0		0
IV RISERVA LEGALE		0		0
V RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO		0		0
VI RISERVA STATUTARIA		0		0
VII ALTRE RISERVE, APPORTI DELLO STATO		474.053.090.547		474.053.090.547
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A RUOTOLO		-13.855.040.564.565		-12.745.469.000.133
IX UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO		-1.236.729.430.001		-1.109.571.564.432
		-10.774.563.721.203		-9.530.702.291.122
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0		0
2. Per imposte		0		0
3. Altri		3.455.543.395.934		2.030.893.705.334
		3.455.543.395.934		2.030.893.705.334
C) TRATTAMENTO DI PIÙ RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		313.139.452		634.536.762
D) DEBITI				
1. Obbligazioni		0		0
2. Obbligazioni convertibili		0		0
3. Debiti verso banche		0		0
4. Debiti verso altri finanziatori	10.566.200.030.146	10.566.200.030.146	13.464.327.010.000	13.464.327.010.000
5. Acconti		0		0
6. Debiti verso fornitori		533.210.853		871.342.660
7. Debiti rappresentati da titoli di credito		0		0
8. Debiti verso imprese controllate	359.579.231.216	364.006.677.036	365.236.309.054	360.895.521.552
9. Debiti verso imprese collegate		0		0
10. Debiti verso controllanti		0		0
11. Debiti tributari		60.092.710		264.750.264
12. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		60.959.604		146.147.713
13. Altri debiti		150.569.590.277	45.610.416.462	46.600.260.110
	(2)	-14.085.729.247.247	164.079.579.369.000	12.075.174.545.116
E) RATEI E RISCOULTI				
a) aggi di emissione		0		0
b) ratei e riacconti		0		0
		0		0
TOTALE PASSIVO		7.710.414.170.653		7.181.809.000.009

CONTI D' ORDINE		31.12.1996		31.12.1995
1.- Garanzie personali prestate				
a) Fidejussioni e lettere di patronage				
- a favore di imprese controllate	1.095.527.826.906		1.099.587.479.817	
- a favore di imprese collegate				
- a favore di controllanti				
- a favore di imprese controllate da dette controllanti				
- a favore di altri		1.095.527.826.906		1.099.587.479.817
b) Avalli				
- a favore di imprese controllate				
- a favore di imprese collegate				
- a favore di controllanti				
- a favore di imprese controllate da dette controllanti		0		0
- a favore di altri				
c) Altre				
- a favore di imprese controllate	0		0	
- a favore di imprese collegate				
- a favore di controllanti				0
- a favore di imprese controllate da dette controllanti		0		0
- a favore di altri				
2.- Garanzie reali prestate				
a) per obbligazioni Altrui				
- di imprese controllate				
- di imprese collegate				
- di controllanti				
- di imprese controllate da dette controllanti		0		0
- di altri		0		0
b) per obbligazioni proprie, diverse da debiti				
c) per debiti iscritti in bilancio				
		1.095.527.826.906		1.099.587.479.817
3.- Impegni di acquisto e di vendita				
4.- Altri		3.487.601.466.646		3.425.254.082.646
		4.583.129.293.552		4.524.841.562.463
		*****		*****

A) TAVOLA PER L'ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
(valori in lire milioni)

	31.12.1996	31.12.1995	VARIAZIONE
A. - IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni materiali	177	117	60
Immobilizzazioni finanziarie	511.073	-284.790	795.863
	511.250	-284.673	795.923
B. - CAPITALE DI ESERCIZIO			
Altre attività' (1)	2.476.822	2.452.321	23.901
Debiti commerciali	-533	-821	288
Altre passività' (2)	-158.690	-47.018	-111.694
	2.317.590	2.405.402	-87.491
C. - CAPITALE INVESTITO, dedotte le passività' di esercizio (A+B)	2.828.840	2.120.409	708.432
D. - FRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	313	635	-321
E. - CAPITALE INVESTITO, dedotte le passività' di esercizio e il TER (C-D)	2.828.527	2.119.774	708.753
coperto da :			
F. - CAPITALE PROPRIO			
Capitale versato	4.316.808	4.316.338	470
Riserve e risultati a nuovo	-13.855.041	-12.745.469	-1.109.572
Utile(perdita) del periodo	-1.236.729	-1.109.572	-127.158
	-10.774.962	-9.538.702	-1.236.259
G. - INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO/LUNGO TERMINE	14.865.729	13.825.269	1.040.460
H. - INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE (DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE)			
Debiti finanziari a breve	4.557	7.954	-3.397
Disponibilità' e crediti finanziari a breve	-1.266.799	-2.174.748	907.949
	-1.262.242	-2.166.794	904.552
I. - TOTALE (F+G+H)	2.828.528	2.119.774	708.754

B) TAVOLA PER L'ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI
(valori in lire milioni)

	1996	1995
A. - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
a Interessi attivi e altri proventi finanziari	200.568	197.734
Interessi passivi e altri oneri finanziari	-1.096.728	-1.051.024
à	-896.159	-853.290
B. - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Rivalutazioni	246.485	108.681
Svalutazioni	-558.842	-419.382
	-312.357	-310.700
C. - ALTRI PROVENTI E COSTI ORDINARI		
Consumi di materie e servizi esterni	-9.095	-8.099
Costo del lavoro	-1.237	-3.670
Ammortamenti	0	0
Stanziamanti a fondi rischi e oneri	-153.936	-249.307
Saldo proventi e oneri diversi	-1.936	44.313
	-166.204	-216.764
D. - RISULTATO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE	-1.374.721	-1.380.754
Proventi ed oneri straordinari	137.991	271.183
E. - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-1.236.729	-1.109.572
Imposte sul reddito dell'esercizio.	0	0
F. - UTILE(PERDITA)DEL PERIODO	-1.236.729	-1.109.572

C) TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.DICEMBRE.1996
(valori in lire milioni)

	1996	1995
A. - DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI (IMDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE INIZIALE)	-2.166.794	-2.086.938
B. - FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Utile(Perdita) del periodo	-1.236.729	-1.109.572
Ammortamenti	0	6
(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni (Rivalutazioni) e/o svalutazioni di immobilizzazioni	-138	-50.597
Variazioni del capitale di esercizio	210.829	740.420
Variazione netta del "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".	87.491	-23.551
	-321	-2.883
	-938.868	-446.184
C. - FLUSSO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI		
Investimenti in immobilizzazioni:		
Immateriali		
Materiali	2	0
Finanziarie	-1.832.256	-603.828
Prezzo di realizzo o valore di rimborso delle Immobilizzazioni		0
	-1.832.254	-603.828
D. - FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Nuovi finanziamenti	1.041.872	1.216.962
Conferimento dei Soci		
Contributo in conto capitale	0	167
Rimborsi di finanziamenti	824.698	-87.261
Rimborsi di capitale proprio		
	1.866.570	1.129.868
E. - DISTRIBUZIONE DI UTILI		
F. - FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)	904.552	-79.856
G. - DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (IMDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE FINALE) (A+F)	-1.262.242	-2.166.794

COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

* Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Non risultano contabilizzati ricavi del tipo in esame.

* Altri ricavi e proventi

La voce, il cui totale risulta di lire 884,2 milioni, comprende:

- emolumenti incassati per attività prestate da personale dipendente a società del Gruppo (prevalentemente per incarichi sociali). La voce ammonta a lire milioni 28,5;
- realizzo da alienazione di mobili e arredi completamente ammortizzati. La voce ammonta a lire milioni 137,9;
- recupero costi sostenuti per la sede di Via XXIV Maggio 43/45 dall'Efim (fitti, energie e fluidi, spese telefoniche, spese di vigilanza, ecc.) e ribaltate, in quote proporzionali all'utilizzo, alle società che si sono trasferite e che condividono la stessa sede dell'Ente. La voce ammonta a lire milioni 331,1;
- recupero spese per la valutazione delle società del settore ferroviario cedute a Finmeccanica nel gennaio 1997. La voce ammonta a lire milioni 386,7;

COSTI DELLA PRODUZIONE

Gli importi di questo raggruppamento si riferiscono ai costi sostenuti per la gestione corrente e sono così composti :

* per materie prime, sussidiarie di consumo e merci

Si riferiscono all'acquisizione di energia elettrica e fluidi destinati al consumo diretto, per un importo di lire milioni 225,5.

Tali costi sono considerati al lordo dei ribaltamenti effettuati alle società che condividono con l'Ente la sede.

di Via XXIV Maggio.

*** per servizi**

Nel corso dell'esercizio in esame si sono sostenuti costi per l'acquisizione di servizi per lire miliardi 7,2, qui di seguito piu' dettagliatamente specificati:

- Consulenze e prestazioni professionali	L/mil.di	5,7
- Servizi di vigilanza	" "	0,2
- Servizi per comunicazione (telef.postali)	" "	0,1
- Manutenzioni e servizi vari	" "	1,0
- Personale in prestazione da terzi	" "	0,2
Totale	L/mil.di	7,2
		=====

*** per godimento di beni di terzi**

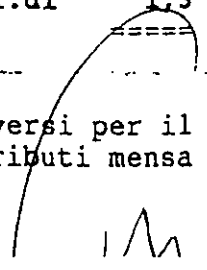
Tale voce ammonta a lire miliardi 1,6 e riguarda le spese per la locazione degli uffici della sede, ed il canone di leasing della centrale telefonica. Anche tali spese sono riportate al lordo dei recuperi effettuati nei confronti delle societa' che condividono con l'Ente la sede di Via XXIV Maggio.

*** per il personale**

Per i costi del personale sono stati contabilizzati oneri, per l'importo complessivo di 1,3 miliardi di lire, cosi' dettagliati:

- Salari e stipendi	L/mil.di	0,8
- Oneri sociali	" "	0,3
- Trattamento di fine rapporto	" "	0,1
- Altri costi	" "	0,1
Totale	L/mil.di	1,3
		=====

La voce "altri costi" comprende oneri diversi per il personale dipendente quali assicurazioni, contributi mensa e divise.



L'analisi del numero medio dei dipendenti, riportata per categoria, come richiesto dall'art. 2427, comma 15, del codice civile, risulta dal prospetto riportato all'allegato n. 12.

*** Ammortamenti e svalutazioni**

Comprendono, prevalentemente, svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante, conseguenti a rettifiche di valore operate, per lire milioni 433,3, sui crediti verso controllate che al 31/12/96 presentavano patrimoni netti negativi.

*** Altri accantonamenti e rischi**

La voce ammonta a lire miliardi 153,9 ed e' atta a fronteggiare le presunte future onerosita' su partecipazioni. Per una piu' completa informazione si rimanda al commento precedentemente riportato relativamente ai fondi per rischi ed oneri.

*** Oneri diversi di gestione**

La voce ammonta a lire miliardi 2,8 ed accoglie le imposte indirette e le tasse per lire miliardi 1,4, i compensi agli organi della Procedura liquidatoria per lire miliardi 0,5, nonche' sopravvenienze passive diverse per 0,9 miliardi.

Nell'allegato n. 10 sono indicati i compensi spettanti agli Amministratori (Commissario liquidatore) ed ai Sindaci, nel periodo compreso tra l'1/1/96 ed il 31/12/96, come previsto dall'art. 2427, comma 16, del codice civile.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

*** Proventi da partecipazioni -**

**** Dividendi da altre imprese**

Trattasi di dividendi, per lire milioni 138,3,

corrisposti dalla partecipata Italsiel (2,9%) e relativi all'esercizio 1996.

**** Altri proventi da partecipazioni**

Si riferiscono al credito d'imposta relativo ai predetti dividendi ed ammontano a lire milioni 77,8.

*** Altri proventi finanziari**

**** da crediti iscritti nelle immobilizzazioni :**

Tali proventi sono costituiti da interessi attivi maturati su crediti verso le controllate per complessivi 144,3 miliardi di lire.

A tale riguardo, va precisato che i crediti iscritti verso società in liquidazione coatta amministrativa hanno prodotto interessi (non capitalizzati ad ogni fine anno) fino alla data della liquidazione coatta stessa. Successivamente a tale data, sono stati calcolati interessi non capitalizzati (nella misura del tasso legale) solo relativamente ai nuovi crediti sorti.

**** da titoli che non costituiscono partecipazioni :**

Tali proventi, che ammontano nell'esercizio in esame a lire miliardi 15,5, sono costituiti esclusivamente da interessi su CCT 1993-1999, su obbligazioni Cassa DD.PP. 93/98 e su CCT 96/06 in portafoglio.

*** Proventi diversi dai precedenti**

La voce ammonta complessivamente a lire miliardi 40,5 ed è prevalentemente costituita da interessi attivi su crediti a breve e da commissioni su garanzie prestate a società controllate per 12,7 miliardi, da interessi attivi verso Istituti di credito su depositi bancari per 9,4 miliardi, da interessi, per 18,4 miliardi, su finanziamento a Finmeccanica.

**INTERESSI ATTIVI, COMMISSIONI
ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI**

(Valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 1996
Interessi e commissioni su crediti verso società controllate	157.014
Interessi e commissioni su crediti verso Banche ed Istituti di credito	9.390
Interessi e commissioni su crediti verso altri	34.148
Contributo dello Stato su Prestito Obbligazionario	0
TOTALE	200.552

Il totale di 200,6 miliardi trova riscontro nelle seguenti voci del Conto economico:

- Proventi da partecipazioni: dividendi da altre imprese + altri proventi da partecipazioni in altre imprese mld. 0,2
- Proventi da crediti v/ società controllate iscritti nelle immobilizzazioni " 144,3
- Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni " 15,5
- Proventi diversi dai precedenti " 40,5

*** Interessi e altri oneri finanziari (allegato n. 11)**

La voce, che ammonta a lire miliardi 1.096,7, accoglie

prevalentemente:

- a) gli interessi passivi su debiti verso societa' controllate sia a breve che a medio e lungo termine, per lire miliardi 0,04;
- b) gli interessi verso il Tesoro dello Stato per le erogazioni finanziarie disposte per legge alla gestione liquidatoria, per lire miliardi 1.093,7 (dei quali 984,3 miliardi portate ad incremento del debito verso il Tesoro stesso e 109,4 miliardi che incrementano il fondo onerosita' future);
- c) errato stanziamento al 31/12/95 di interessi verso la societa' Reggiane OMI per 2.998 milioni. Tali interessi non sono stati riconosciuti dalla citata societa', in quanto il corrispondente credito che li giustificava e' stato inserito nello stato passivo e, pertanto, reso infruttifero.

Relativamente agli interessi di cui al punto b), si precisa che, contrariamente a quanto attuato sugli interessi attivi verso controllate, i debiti verso il Tesoro, in essere al 20/1/95, hanno generato interessi passivi anche dopo la citata data del 20/1/95 (messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Efim).

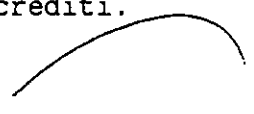
I capitali sui quali tali interessi sono stati calcolati sono costituiti dal debito complessivo iscritto verso il Ministero del Tesoro, al netto dei fondi disponibili sul conto infruttifero acceso presso il Tesoro stesso.

Informazioni piu' dettagliate vengono fornite dal prospetto allegato, come richiesto dall' art. 2427 dai commi da 8 a 12 del Codice Civile.

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

*** Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni**

Si riferiscono a crediti verso le societa' del settore ferroviario cedute a Finmeccanica nel gennaio 1997 e, pertanto, realizzati. Tali rivalutazioni ammontano a lire 246,5 miliardi e conseguono a precedenti svalutazioni operate in esercizi precedenti sugli stessi crediti.



*** Svalutazioni di partecipazioni**

Sono riferite a:

- azzeramento del valore delle partecipazioni nelle società del settore ferroviario cedute a Finmeccanica nel gennaio 1997, per un importo di 333 miliardi di lire;
- rettifica del valore della partecipazione nella RIBS, commentata nel paragrafo "Partecipazioni" (riga h), per un importo di 2 miliardi di lire.

*** Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni**

Trattasi di svalutazioni dei crediti verso controllate compresi nelle immobilizzazioni finanziarie. Le rettifiche di valore operate ammontano complessivamente a lire miliardi 223,4 e sono state effettuate su quei crediti ritenuti inesigibili in quanto le controllate debentrici, al 31/12/96, presentavano patrimoni netti negativi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Risultano così costituiti:

Altri proventi	L/mil.di	139,5
-----------------------	-----------------	--------------

Trattasi di:

- azzeramento delle eccedenze del fondo onerosità presunte su partecipazioni per adeguamento del fondo stesso alla quota di patrimonio netto delle società controllate al 100 % ed in liquidazione coatta amministrativa. La voce ammonta a lire miliardi 113,6.
- sopravvenienze attive per interessi verso la società Aviofer, periodo 31/3/94 - 31/12/94, a seguito di storno operazione di compensazione fra i crediti vantati dall'Efim al 31/3/94 e le obbligazioni per L./mld 60,7 assegnate all'Aviofer dalla Cassa DD.PP.. La voce ammonta a lire miliardi 10,6;
- sopravvenienze attive per interessi, periodo 6/5/94 - 31/12/95, su finanziamento a breve erogato alla società Alumix di L./mld 75. La voce ammonta a lire miliardi 12,4;

- interessi addebitati alle societa' acquirenti i complessi aziendali delle societa' del settore difesa, periodo 1/7/94 - 31/12/94, su finanziamento di 438,4 mld. La voce ammonta a lire 1,6 miliardi;
- sopravvenienze attive per 0,9 miliardi per minore stanziamento al 31/12/95 di interessi su CCT 93/99;
- adeguamento del presumibile valore delle immobilizzazioni tecniche. La voce ammonta a lire milioni 61.

Altri oneri

L/miliardi 1,5

Trattasi di una obbligazione, verso la societa' Isotta Fraschini, scaturita a seguito di esito sfavorevole di un lodo arbitrale. Tale lodo e' stato emesso in conseguenza di una lite sorta tra la citata societa' e la controllata Oto Trasm, a seguito di un inadempimento contrattuale di quest'ultima.

L'onere e' rimasto a carico dell'Ente.

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

COMPOSTA DA

N. 40 pagine note integrative

oltre ai prospetti:

situazione patrimoniale

conti d'ordine

conto economico

allegati composti da

N. 19 pagine

N. 9 pagine relazione sulla gestione



RPA in Liquidazione coatta amministrativa

CONTO ECONOMICO

		1.01 - 31.12.1996		1.01 - 31.12.1995
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni		0		0
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				0
- Variazioni lavori in corso su ordinazione				0
- Altri ricavi e proventi				
a) Contributi in conto esercizio	0		0	
b) Esborsi riversati	20.520.540		10.795.510	
c) Plusvalenze da alienazioni	137.059.700		8.110.900	
d) Ripristini di valore	0		50.589.149.933	
e) Recupero spese ed oneri diversi	717.705.518		551.090.251	
f) diversi	0	884.165.766	1.692.700.073	52.859.935.579
		884.165.766		52.859.935.579
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
- Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		224.235.002		220.781.307
- Per Semilavorati e prodotti finiti		0		0
- Per Servizi		7.260.427.157		5.997.264.518
- Per godimento di beni di terzi		1.610.233.558		1.880.125.250
- Per il Personale:				
a) Salari e stipendi	736.432.674		2.376.395.254	
b) Oneri sociali	335.435.178		924.436.708	
c) Trattamento fine rapporto	62.601.743		277.411.259	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) Altri costi	102.437.770	1.236.907.323	142.027.243	3.670.325.464
		10.331.003.040		11.769.107.619
- Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali			0	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	429.024.143	633.329.728	12.359.193.107	12.359.193.107
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e...		0		0
- Accantonamenti		0		0
- Altri accantonamenti		153.936.004.125		269.307.474.763
- Oneri diversi di gestione		2.020.200.013		8.547.390.754
		167.521.017.705		287.903.159.321
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-166.637.651.900		-229.123.233.744
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
- Proventi da partecipazioni:				
a) Dividendi da imprese controllate	0		0	
b) Dividendi da imprese collegate	0		0	
c) Dividendi da altre imprese	130.300.000		130.300.000	
d) Altri proventi da partecipazioni	77.793.750	216.093.750	77.793.750	216.093.750

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Altri proventi finanziari :				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
. imprese controllate	144.357.506.736		135.547.309.752	
. imprese collegate	0		0	
. controllanti	0		0	
. Altri	0	144.357.506.736	0	135.547.309.752
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0		0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		15.523.150.556		6.620.690.473
d) proventi diversi dai precedenti :				
. Interessi e commissioni da imprese controllate	12.672.801.126		11.237.504.060	
. Interessi e commissioni da imprese collegate	0		0	
. Interessi e commissioni da controllanti	0		0	
. Interessi e commissioni da altri e proventi vari	27.790.944.887	40.471.746.013	44.117.453.647	55.350.037.715
- Interessi e altri oneri finanziari :				
. Interessi e commissioni ad imprese controllate	35.049.153		1.372.093.599	
. Interessi e commissioni ad imprese collegate	0		0	
. Interessi e commissioni ad imprese controllate	0		0	
. Interessi e commissioni ad altri e oneri vari	1.096.692.666.016	1.096.727.715.169	1.019.652.000.063	1.051.024.173.662
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-896.159.210.114		853.294.033.972
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
- Rivalutazioni :				
a) partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	246.405.020.120		100.601.409.177	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	246.405.020.120	0	100.601.409.177
- Svalutazioni :				
a) partecipazioni	334.994.989.100		200.000.000	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	223.413.953.200		406.622.405.169	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	550.100.062.300	0	407.027.405.169
TOTALE RETTIFICHE		-311.923.034.252		-290.340.995.992
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
- Proventi :				
a) plusvalenze da alienazioni	0		0	
b) altri proventi	139.492.074.502	139.492.074.502	272.550.326.169	272.550.326.169
- Oneri :				
a) minusvalenze da alienazioni	0		0	
b) imposte relative ad esercizi precedenti	0		0	
c) altri oneri	1.500.000.357	1.500.000.357	1.367.626.093	1.367.626.093
Totale delle partite straordinarie		137.991.274.225		271.182.699.276
Risultato prima delle imposte		-1.236.729.430.001		1.109.571.564.432
- Imposte sul reddito dell'esercizio		0		0
Utile (perdita) dell'esercizio		-1.236.729.430.001		1.109.571.564.432

Allegato n° 1

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E
RELATIVI FONDI DI AMORTAMENTO
(ART. 2427 C.C. N° 2)**

AL 31 DICEMBRE 1996

(Valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE	Situazione al 31.12.1995					Variazioni dell'esercizio					Situazione al 31/12/1996				
	Costo	Rivalu- tazioni	Svalu- tazioni	Fondo Amortan.	Valore a Bilancio	Acquisiz./ Capitaliz.	Riclas- sifiche	Alienaz. Radiazioni	Svalutaz./(-) Ripristio di valore (+)	Amorta- menti	Costo	Rivalu- tazioni	Svalu- tazioni	Fondo Amortan.	Valore a Bilancio
Terreni e fabbricati :															
- civili															
- industriali															
Impianti e macchinario	236		35	196	5	1		4			233		35	196	2
Attrezzature industriali	128		27	95	6				7		128		20	95	13
commerciali															
Beni gratuitamente devolutibili															
Altri beni	2.103		439	1.558	106	1		126	180		1.979		259	1.558	162
Immobilizzazioni in corso e acconti															
TOTALE	2.467	4	501	1.849	117	2	0	129	187	0	2.340	0	314	1.849	177

11) Società' al 100% in liquidazione con la partecipazione

Allegato n° 3

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE
CONTROLLATE E COLLEGATE
(ART. 2427 C.C. N° 5)**

AL 31 DICEMBRE 1996

(Valori espressi in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Sede	Capitale	Patrimonio netto	Utile (perdita)	Quota Partecipazione %	Corrispondente P.M. di bilancio	Valore di carico	Valutazione ex art. 2426 n° 4 del C.C.	Eccedenze (Solo se positive)	
									(B - A)	(B - C)
Partecipazioni in Imprese Controllate :										
ALUMIX	Roma	(*) 130.000	-1.514.482	-80.153	100,0000	-1.514.482	0	-1.514.482	1.514.482 (2)	1.514.482
AVIOFER	Roma	60.144	n.d.	n.d.	100,0000	-	60.144	-	60.144 (4)	60.144
CONSAL	Cagliari	31.000	-164.128	-29.817	100,0000	-164.128	0	-164.128	164.128 (2)	164.128
EFINDATA	Roma	6.000	-73.323	-3.772	100,0000	-73.323	0	-73.323	73.323 (2)	73.323
EFINDANTI	Roma	9.315	-329.805	3.837	99,9358	-329.591	0	-329.591	329.591 (2)	329.591
F.E.S.	Milano	423.000	-223.953	31.209	51,0358	-116.091	0	-116.091	116.091 (3)	116.091
ISTITUTO RIC.DREDA	Milano	900	-8.972	-1.994	99,6008	-8.936	0	-8.936	8.936 (2)	8.936
NUOVA SAFIN	Roma	45.000	-600.239	29.422	100,0000	-600.239	0	-600.239	600.239 (2)	600.239
NUOVA SOPAL	Roma	200	-200.788	-16	100,0000	-200.788	0	-200.788	200.788 (2)	200.788
SAFINGEST	Roma	35.100	107.375	6.115	100,0000	107.375	76.736	107.375		
SISTEMI E SPAZIO	Roma	254.834	-110.707	22.496	100,0000	-110.707	0	-110.707	110.707 (2)	110.707
						-3.010.910	176.000	-3.010.910	3.178.420	3.178.420
Partecipazioni in Imprese Collegate :										
AVIS	Castellammare di Stabia	14.212	4.158	-14.592	33,5338	1.394	4.766	1.394	3.372 (4)	3.372
CONETRA	Messina	4.468	895	-5.151	31,2176	779	1.395	779	1.116 (4)	1.116

(*) Compresi Versamenti in conto capitale 1/milioni 120.000

(1) Società in liquidazione con la amministrazione

(2) Costituito fondo per onerosità su partecipazione

(3) Effettuata Svalutazione dei crediti

(4) Costituito fondo per onerosità su partecipazione per importo corrispondente alla perdita di cessione

Allegato n° 4

CREDITI
(delle immobilizzazioni finanziarie)
(ART. 2427 C.C. N° 4)

AL 31 DICEMBRE 1996

DESCRIZIONE	Situazione al 31.12.1995					Variazioni dell'esercizio					Situazione al 31.12.1996				
	Importo nominale residuo	Rivalu- tazioni in conto	Svalu- tazioni in conto	Fondo Svaluta- zione	Valore a Bilancio	Previsioni (1)	Plusvalori sifichie	Rimborsi	Ricognizioni	Svalutaz. / (-) Ripristini di valore (+)	Importo nominale residuo	Rivalu- tazioni in conto	Svalu- tazioni in conto	Fondo Svaluta- zione	Valore a Bilancio
Verso imprese controllate	3.977.329	136.099	1.688.519	947	2.423.952	1.432.998	0	-824.698		739.479	4.595.629	136.099	949.949	947	3.771.742
Verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verso Altri	15.971			15.777	394	0	0	0	0	0	15.971		0	15.777	194
TOTALE	3.993.300	136.099	1.688.519	16.724	2.424.156	1.432.998	0	-824.698	0	739.479	4.601.600	136.099	949.949	16.724	3.771.935

(1) comprese fatture da emettere

Allegato n°5

CREDITI (dell' attivo circolante; (ART. 2427 C.C. N° 4)
--

AL 31.DICEMBRE.1996

(Valori espressi in milioni di lire)

Variazioni dell' esercizio

DESCRIZIONE	Al 31.12.1995	Accens.(+) Rimborsi(-) Riclassific.(+/-)	Svalutaz./(-) Ripristini di valore (+)	Acc.to P.di(-) Ripristini di valore (+)	Al 31.12.1996
Verso imprese controllate	71.749	-3.894	36.919		104.774
Verso imprese collegate					
verso altri :	2.835.959	-45.851	0	0	2.790.109
* Erario	323.726	-8.043			315.683
* Istituti di Credito	60.833	-60.727			106
* Istituti previdenziali	1.424	-84			1.340
* Finmeccanica	2.318.857	153.279			2.472.136
* Altri terzi	131.119	-130.276			844
TOTALE	2.907.708	-49.745	36.919	0	2.894.883

Allegato n°6

CREDITI E RATEI ATTIVI
DISTINTI PER SCADENZA E NATURA
(ART. 2427 C.C. N° 6)

DESCRIZIONE	31/12/1995 Importi scadenti				31/12/1996 Importi scadenti			
	entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totale	entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totale
Crediti delle immobilizzazioni finanziarie :								
- verso imprese controllate	0	10.720	2.412.421	2.423.141	0		3.771.742	3.771.742
- verso imprese collegate				0				0
- verso altri		194		194		194		194
	0	10.914	2.412.421	2.423.335	0	194	3.771.742	3.771.936
Crediti del "circolante"								
* Altri crediti finanziari:								
- verso imprese controllate	71.749	=	=	71.749	104.774	=	=	104.774
- verso imprese collegate		=	=	0	0	=	=	0
- verso altri		=	=	0	0	=	=	0
	71.749			71.749	104.774			104.774
* Altri crediti diversi :								
- verso imprese controllate			=	0			=	0
- verso imprese collegate			=	0			=	0
- verso altri		2.835.959	=	2.835.959		2.790.109	=	2.790.109
	0	2.835.959		2.835.959	0	2.790.109		2.790.109
Ratei Attivi	1.011			1.011	2.289			2.289
TOTALE	72.761	2.846.873	2.412.421	5.332.055	107.063	2.790.303	3.771.742	6.669.108

Allegato n°7

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

(ART. 2427 C.C. N° 7)

AL 31.DICEMBRE.1996

(Valori espressi in milioni di lire)

Variazioni dell' esercizio

COMPOSIZIONE	Al 31.12.1995	Saldo Movimenti (+/-)	Svalutaz./(-) Ripristini di valore (+)	Al 31.12.1996
RATEI E RISCONTI ATTIVI :				
Disaggi di emissione ed altri oneri similare su prestiti				
Risconti				
Ratei :				
- interessi da societa' controllate	673	-250		423
- interessi da terzi	338	1.528		1.866
- interessi a carico dello Stato	0	0		0
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.011	1.278	0	2.289
RATEI E RISCONTI PASSIVI :				
Aggi di emissione			-	
Risconti			-	
Ratei :			-	
- interessi a societa' controllate	0	0		0
- interessi a istituti di finanziari	0	0		0
- interessi su prestiti obbligazionari	0	0		0
- personale	0	0		0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	-	0

Allegato n°9

DEBITI

(ART. 2427 C.C. N° 4)

AL 31.DICEMBRE.1996

(Valori espressi in milioni di lire)

Variazioni dell' esercizio

DESCRIZIONE	Al 31.12.1995	Accensioni	Estinzioni	Al 31.12.1996
Debiti verso banche	0			0
Debiti verso altri finanziatori	13.464.328	1.041.372		14.505.700
Acconti	0			0
Debiti verso fornitori	821	3.571	-3.859	532
Debiti rappresentati da titoli di credito	0			0
Debiti verso imprese controllate	368.895	87.323	-92.732	363.486
Debiti verso imprese collegate	0			0
Debiti verso controllanti	0			0
Debiti tributari	265	1.530	-1.725	60
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	146	460	-545	61
Altri debiti	46.608	111.352		157.960
TOTALE	13.881.064	1.247.317	-98.862	15.029.519

Allegato n°9

DEBITI E RATEI PASSIVI
DISTINTI PER SCADENZA E NATURA
(ART. 2427 C.C. N° 6)

DESCRIZIONE	31/12/1995 Importi scadenti				31/12/1996 Importi scadenti			
	entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totale	entro esercizio successivo	dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totale
Debiti finanziari a medio/lungo termine :								
- debiti verso banche				0				0
- debiti verso altri finanziatori			13.464.328	13.464.328			14.506.200	14.506.200
- debiti verso imprese controllate		365.236		365.236		359.529		359.529
- debiti verso imprese collegate				0				0
- debiti verso altri				0				0
	0	365.236	13.464.328	13.829.564	0	359.529	14.506.200	14.865.729
Debiti del "circolante"								
* Altri debiti finanziari:				0				0
- debiti verso banche				0				0
- debiti verso altri finanziatori	3.660			3.660	4.558			4.558
- debiti verso imprese controllate				0				0
- debiti verso imprese collegate				0				0
- debiti verso altri				0				0
	3.660			3.660	4.558			4.558
* debiti commerciali:								
- debiti verso fornitori	821			821	533			533
- debiti verso imprese controllate				0				0
- debiti verso imprese collegate				0				0
	821			821	533			533
* Altri debiti diversi :								
- debiti tributari	265			265	69			69
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	146			146	61			61
- Altri debiti	998	45.610		46.608	158.570	0		158.570
	1.409	45.610		47.019	158.700	0		158.700
Ratei Passivi	0			0				0
TOTALE	5.890	410.846	13.464.328	13.881.064	163.791	359.529	14.506.200	15.029.520

Allegato n° 18

COMPENSI SPETTANTI AGLI
AMMINISTRATORI E AI SINDACI
(ART. 2427 C.C. N° 16)

(Valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE	SOMME SPETTANTI ESERCIZIO 1996	± AGLI UTILI
COMPENSI AL COMMISSARIO LIQUIDATORE	317	-
COMPENSI AI SINDACI	132	-
TOTALE	449	

Allegato n°11

ANALISI INTERESSI E ALTRI
ONERI FINANZIARI
(ART. 2427 C.C. NN° 8 e 12)

(Valori espressi in milioni di Lire)

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 1996	IMPORTO SU DEBITI		
		A BREVE	A MEDIO	A LUNGO
Interessi, premi, ammortamento "scarti" altri oneri su prestiti obbligazionari	0			0
Interessi e commissioni su debiti verso Banche ed a Istituti di credito	11	11		0
Interessi e commissioni su debiti verso società controllate	35		35	
Interessi e commissioni su debiti verso Tesoro dello Stato	1.093.683			1.093.683
Interessi e commissioni su debiti verso altre società	2.998	2.998		
Oneri finanziari diversi	0	0		
TOTALE	1.096.727	3.009	35	1.093.683

Allegato n°12

ANALISI NUMERO DIPENDENTI
RIPARTITO PER CATEGORIA
(ART. 2427 C.C. N° 15)

DESCRIZIONE	1995		1996	
	NUMERO MEDIO	31.DICEMBRE.1995	NUMERO MEDIO	31.DICEMBRE.1996
OPERAI	6	4	3	2
INPIEGATI	24	3	2	2
QUADRI	1	0	0	0
DIRIGENTI	5	4	3	2
TOTALE	36	11	8	6

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEI CONTI D'ORDINE

Variazioni del Periodo

Allegato N°1:

(Valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE	VALORI al 31.12.1995	INCREMENTI	DECREMENTI	TOTALE VARIAZIONI	VALORI al 31.12.1996	Sett. Difesa	Soc. al 1994 (*)	altre società inf. al 1994
						a)	b)	c)
FIDEIUSSIONI E LETTERE DI PATRONAGE								
Fideiussioni rilasciate a fronte di obbligazioni delle controllate	613.668	182.233	-113.186	-10.953	682.115	0	2.927	686.688
Fideiussioni rilasciate per rimborsi accelerati crediti IVA alle controllate	132.455	15.875	-8.183	6.992	138.947	1.518		137.129
Fideiussioni rilasciate a fronte cessione crediti d'imposta delle controllate	0			0	0			
Lettere di patronage rilasciate a controllate	354.466			0	354.466		354.466	
Fideiussioni rilasciate a fronte di obbligazioni proprie	0			0	0			
SUB-TOTALE	1.099.589	117.308	-121.369	-4.161	1.095.528	1.518	356.493	737.517
ALTRI CONTI D'ORDINE								
Garanzie personali prestate a favore di altri	0			0	0			
Garanzie personali ricevute	1.375			0	1.375			
Beni presso terzi in comodato, deposito, custodia o per motivi similari.	328.965	88.566		88.500	417.465			
Impegni per partecipazioni	0			0	0			
Per partecipazioni Assemblee e varie depositi titoli presso terzi	10.896			0	10.896			
Crediti d'imposta ceduti dalle controllate a Chemical Bank e riacquistati dall'EFIR	193.551			0	193.551			
Crediti verso Cassa OD.PP.	18.680			0	18.680			
Crediti Verso il Tesoro dello Stato * a valore sull'assegno di 9.688 Mld. * a valore sull'assegno di 5.688 Mld.	1.145.352 1.554.588		-26.153	-26.153 0	1.119.199 1.554.588			
Rischio di non recuperabilità del valore netto derivante dalla somma algebrica delle partite attive e passive relative ai contratti di swaps della Nuova Safin in l.c.a.	172.615			0	172.615			
TOTALE	4.524.843	205.888	-147.522	58.286	4.583.129			

(*) Inclusive società: Aviofer, Alunni e Istituto Ricerche Greda.

SOCIETA' CONTROLLATE (conti debitori)

Aggiornamento del:

25 novembre 1997

17h 33m

c/c ordinari

	VALORE NETTO DI BILANCIO 1996 ANZI RETTIFICHE 1996	RETTIFICHE NEGATIVE / RETTIFICHE POSITIVE DI LIQUIDAZIONE E GIROFORNI IN SEDER DI BILANCIO AL 31.12.1996	VALORE NETTO DI BILANCIO al 31.12.1996
Agusta	0		0
Agusta OMI	0		0
Almax	0		0
Alumix	9.856.996.270	2.842.784.110	12.699.780.380
Alures	46.226	858.155	904.381
Alutekna	0	16.537.873	16.537.873
Aviofer	-12.225.480.628	15.204.360.386	2.978.879.758
Aviofer c/c Spec.pers.distaccato	0	0	0
Avis	74.827.121	7.094.752	81.921.873
Breda Costruzioni Ferroviarie	-1.976.693.959	2.952.039.752	975.345.793
B.C.F.(ex Inesi)	-24.749.383	24.749.383	0
B.C.F.(ex Sofer)	-9.650.390	9.650.390	0
Breda Energie	0		0
Breda Fucine Meridionali	2.065.476	-2.065.476	0
Breda Progetti e Costruzioni	0		0
Bredafin innovazione	0		0
BredaMenariniBus	29.327.030	62.285.478	91.532.508
CESIC	0		0
CESIS	65.138	-65.138	0
Cometra	15.863.136		15.863.136
Comital	0		0
Consal in liquidazione	20.514.635		20.514.635
CPA sud	136.995		136.995
Ecosafe	0	0	0
Edina	6.043.010	-6.043.010	0
Efindata	454.637.265		454.637.265
Efinpanti	2.553.236.471		2.553.236.471
Efinservizi	107.500.961	-107.500.961	0
Elicotteri Meridionali	0		0
Eurallumina	2.356.007		2.356.007
Finanziaria F.Breda	39.960.960.893	16.228.588.545	56.189.549.438
Galileo Siscan	0		0
Istituto Ricerche Breda	421.678.940		421.678.940
Metallotecnica Veneta	-262.147	262.147	0
Metapak (gia' incorporata in Comital)	0		0
Micrel	0		0
Nuova Breda Fucine	5.000.000	-5.000.000	0
Nuova Consal	8.727		8.727
Nuova SAFIN in liquidazione	277.287.358		277.287.358
Nuova SOPAL in liquid.	940.739.265		940.739.265
Otobreda Finanziaria	0		0
Ototrasn	0		0
Reggiane OMI	6.791.082	-6.791.082	0
Safin Factor in liquidaz.	214.277.794	-214.277.794	0
Safin Leasing in liquidaz.	88.065.445	-88.065.445	0
Safingest	6.295.352.834		6.295.352.834
Sardal	0		0
Selesnar Italia	0		0
Sistemi e Spazio	20.757.387.346		20.757.387.346
SMA-Segnalma. Maritt. Aereo	0		0
STS-Sist.tecnico.Speciali	0	0	0
Termomeccanica Italiana	0		0
Tubettificio Europeo	0		0
TOTALE c/c ordinari	67.854.248.918	-429.888.906	37.349.130.174

404.771.570.183

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<u>Finanz. Gestione Liquidatoria</u>				
<u>FEB conto Escussione Garanzia OTOFIN</u>	108.371.250.000	-108.371.250.000	0	0
<u>Conto finanziamento</u>				
<u>ex ECU/GL.</u>				
Agusta	0			0
Alumix	18.699.048.151		225.464.413.456	244.163.461.607
Comital	0			0
Finanziaria E. Breda	0			0
<u>TOTALE Conto finanziamento ex ECU/GL</u>	<u>18.699.048.151</u>	<u>0</u>	<u>225.464.413.456</u>	<u>244.163.461.607</u>
<u>Conto finanziamento a fronte</u>				
<u>prestiti BKF</u>				
Kurallumina	0	0	0	0
<u>Conto cessione crediti ex Oth</u>				
SAFIN Factor l.c.a.	0	0	0	0
<u>Finanz. Gestione Liquidatoria</u>				
<u>(comprende anche finanz. ti ex dl 471)</u>				
Agusta	0			0
Agusta OMI	0			0
Agusta Sistemi	0			0
Almar Italia	542.695.497		862.027.251	1.404.722.748
Alumix	631.825.160.915		229.007.321.912	860.832.482.827
Alares	9.296.737.978		732.770.134	10.029.508.112
Alutekma	0		20.160.494.518	20.160.494.518
Antech	0			0
Aviofer	-84.018.837.953		84.018.837.953	0
Avis	-19.428.153.972		19.428.153.972	0
Breda Costruzioni Ferroviarie	-14.747.561.644		14.747.561.644	0
B.C.F. (ex Inesi)	-3.299.822.466		3.299.822.466	0
B.C.F. (ex Sofer)	-32.017.364.930		32.017.364.930	0
Breda Energie	0			0
Breda Pagine Meridionali	312.763.133	-312.763.133		0
Breda Meccanica Bresciana	0			0
Breda Menarinihus	-28.220.652.327		28.220.652.327	0
Breda Progetti e Costruz..	44.108.219	-44.108.219		0
Bredafin Innovazione	0			1.935.616
Cesic	1.935.616			0
Cetev	0			0
Cometra	-3.506.269.861		3.506.269.861	0
Consal in liquidaz.	-1.930.829.039			1.930.829.039
Consorzio Galileo Vacuum	0			0
Consorzio Redat	0			0
CPA Sud	-62.527.811		70.486.574	7.958.763
Ecosafe	190.755.370	-190.755.370		0
Edina	15.235.382.766	-15.235.382.766		0
Efindata	13.241.597.799			13.241.597.799
Efinpanti	2.218.358.354			2.218.358.354
Efinservizi	0			0
Elicotteri Meridionali	0			0
Kurallumina	13.073			13.073
Finanziaria E. Breda	0			0
Galileo Siscam	0			0
Galileo Vacuum Tec	0			0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Ricerche Breda	9.349.192.559			9.349.192.559
Metallotecnica Veneta	0	0		0
Metalpach (già incorporata in Comital)	0			0
Micrel	0			0
Microcontrol	0			0
Nuova Breda Pucine	0	0		0
Nuova Consal	424.541.300			424.541.300
Nuova Sopal in liquid.	1.323.319.586			1.323.319.586
Officine Galileo	0			0
Oto Breda Finanziaria	0			0
Oto Melara	0			0
Oto Sistemi Civili	0			0
Ototrasn	60.906.880	-60.906.880		0
Reggiane ONI	-2.998.356.164		2.998.356.164	0
S.M.A. - Segnal. Maritt. Aereo	0			0
Sardal	-1.155.528.815		1.915.884.273	760.355.458
Selesmar Italia	0	0		0
Siai Marchetti	0			0
Sistemi e Spazio	6.383.559			6.383.559
STS - Sist. Tecn. Speciali	163.715.847	-163.715.847		0
Ternomeccanica Italiana	49.746.317.815	-49.746.317.815		0
Etnea Vini	140.000.000	-140.000.000		0
Olisud	160.000.000	-160.000.000		0
TOTALE Finanz. Gestione Liquidatoria	546.759.639.362	-66.053.950.030	440.986.003.979	921.691.693.311

Finanziamenti Stato Passivo

Edina	32.844.683.125	-32.844.683.125		0
Alumix	15.337.254.125		186.418.962.490	202.756.216.615
Aviofer	0			0
Consal in liquidazione	144.742.224.120			144.742.224.120
Nuova Safin in liquidazione	2.096.209.231.511			2.096.209.231.511
Nuova Sopal in liquid.	583.489.573			583.489.573
Safin Factor in liquidazione	16.144.085.282	-16.144.085.282		0
Safingest in liquidazione	7.396.132			7.396.132
Sistemi e Spazio	24.097.076			24.097.076
TOTALE Finanziamenti Stato Passivo	2.306.892.460.944	-48.988.760.407	186.418.962.490	2.444.322.655.027

Finanziamenti infruttiferi

Finanz. E. Breda (c/Sp/13)	0	0	0	0
Alumix (in c/ aut. cap. soc.)	0	0		0
(c/Sp/88)				
TOTALE Finanziamenti infruttiferi	0	0	0	0

Crediti per vertenza CEE

Alumix	7.000.000.000	0	110.024.657.533	117.024.657.533
Consal in liquidazione	44.539.726.027	0	0	44.539.726.027
TOTALE Crediti per vertenza CEE	51.539.726.027	0	110.024.657.533	161.564.383.560
TOTALE GENERALE	3.100.116.373.402	-223.843.777.343	1.000.243.167.629	3.476.515.702.688